

COMUNE DI ATRIPALDA
Provincia di Avellino

STATUTO

COMUNE DI ATRIPALDA - (Provincia di Avellino) - Statuto Comunale.

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Autonomia Statutaria	pag.	3
Art. 2 Finalità	pag.	3
Art. 3 Territorio e sede comunale	pag.	3
Art. 4 Stemma e gonfalone	pag.	4
Art. 5 Consiglio comunale dei ragazzi	pag.	4
Art. 6 Consulta Giovanile	pag.	4
Art. 7 Programmazione e cooperazione	pag.	4

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE ED ATTRIBUZIONI

CAPO I

ORGANI E LORO FUNZIONAMENTO

Art. 8 Organi	pag.	4
Art. 9 Deliberazioni degli organi collegiali	pag.	4

CAPO II

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10 Consiglio comunale	pag.	4
Art. 11 Sessioni e convocazione	pag.	4
Art. 12 Linee programmatiche di mandato	pag.	5
Art. 13 Commissioni	pag.	5
Art. 14 Consiglieri	pag.	5
Art. 15 Diritti e doveri dei consiglieri	pag.	5
Art. 16 Gruppi consiliari	pag.	5

CAPO III

SINDACO

Art. 17 Sindaco	pag.	6
Art. 18 Pubblicità delle spese elettorali	pag.	6
Art. 19 Attribuzioni di amministrazione	pag.	6
Art. 20 Attribuzioni di vigilanza	pag.	6
Art. 21 Attribuzioni di organizzazione	pag.	6
Art. 22 Vice Sindaco	pag.	6
Art. 23 Mozioni di sfiducia	pag.	6
Art. 24 Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco	pag.	6

CAPO IV

GIUNTA COMUNALE

Art. 25 Giunta comunale	pag.	7
Art. 26 Composizione	pag.	7
Art. 27 Nomina	pag.	7
Art. 28 Funzionamento della Giunta	pag.	7
Art. 29 Competenze	pag.	7

TITOLO III

FORME DI PARTECIPAZIONE. PROCEDIMENTO ED ACCESSO AGLI ATTI. DIFENSORE CIVICO - RAPPORTI CON ALTRI ENTI. INTERVENTI DI ASSISTENZA. INTEGRAZIONE E DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE.

CAPO I

FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 30 Principi Generali	pag.	7
Art. 31 Pari opportunità	pag.	8
Art. 32 Consultazioni	pag.	8
Art. 33 Interrogazioni - Istanze e Petizioni	pag.	8
Art. 34 Proposte	pag.	8
Art. 35 Libere forme associative	pag.	8
Art. 36 Volontariato	pag.	8
Art. 37 Organismi di partecipazione	pag.	9
Art. 38 Referendum	pag.	9
Art. 39 Referendum consultivo	pag.	9
Art. 40 Referendum abrogativo	pag.	9
Art. 41 Referendum propositivo	pag.	9

CAPO II

PROCEDIMENTO ED ACCESSO AGLI ATTI

Art. 42 Partecipazione al procedimento amministrativo	pag.	9
Art. 43 Accesso agli atti	pag.	10
Art. 44 Diritto di informazione	pag.	10

CAPO III

DIFENSORE CIVICO

Art. 45 Difensore Civico	pag.	10
Art. 46 Elezione - Durata in carica -Revoca	pag.	10

CAPO IV

RAPPORTI CON ENTI

Art. 47 Rapporti con la Regione Campania	pag.	11
Art. 48 Rapporti con la Provincia di Avellino	pag.	11

CAPO V

INTERVENTI DI ASSISTENZA - INTEGRAZIONE E DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE -

Art. 49 Compiti del comune	pag.	11
Art. 50 Modalità di coordinamento	pag.	11
Art. 51 Servizio di segreteria per i portatori di handicap	pag.	11

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 52 Obiettivi dell'attività amministrativa	pag.	11
--	------	----

CAPO I

GESTIONE SERVIZI PUBBLICI

Art. 53 Servizi pubblici comunali	pag.	11
Art. 54 Forme di gestione dei servizi pubblici	pag.	11
Art. 55 Pubblicità degli atti	pag.	12
Art. 56 Aziende speciali	pag.	12
Art. 57 Struttura delle aziende speciali	pag.	12
Art. 58 Istituzioni per i servizi sociali	pag.	12
Art. 59 Ordinamento, funzionamento e contabilità delle istituzioni	pag.	12
Art. 60 Società per azioni o a responsabilità limitata	pag.	12
Art. 61 Obbligo di riferire al Consiglio	pag.	13

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE

Art. 62 Convenzioni	pag.	13
---------------------	------	----

Art. 63 Consorzi	pag. 13
Art. 64 Accordi di programma	pag. 13
TITOLO V	
UFFICI E PERSONALE	
CAPO I	
UFFICI	
Art. 65 Regolamenti di organizzazione	pag. 13
Art. 66 Indirizzo politico - Funzioni - Responsabilità	pag. 13
Art. 67 Struttura organizzativa	pag. 13
Art. 68 Diritti e doveri dei dipendenti	pag. 14
CAPO II	
IL SEGRETARIO COMUNALE - IL DIRETTORE GENERALE - IL VICESEGRETARIO - I RESPONSABILI DI SETTORE	
Art. 69 Segretario comunale	pag. 14
Art. 70 Il vice segretario comunale	pag. 14
Art. 71 Direttore generale	pag. 14
Art. 72 Obbligo di astensione	pag. 14
Art. 73 Responsabili di unità organizzative di massimo livello	pag. 14
TITOLO VI	
LA RESPONSABILITA'	
Art. 74 Responsabilità patrimoniale	pag. 15
Art. 75 Risarcimento del danno patrimoniale	pag. 15
Art. 76 Responsabilità verso i terzi	pag. 15
Art. 77 Responsabilità amministrativa	pag. 15
Art. 78 Responsabilità contabile	pag. 15
Art. 79 Prescrizione dell'azione	pag. 15
TITOLO VII	
FINANZA E CONTABILITÀ	
Art. 80 Ordinamento	pag. 15
Art. 81 Attività finanziaria del comune	pag. 15
Art. 82 Diritti del contribuente	pag. 15
Art. 83 Amministrazione dei beni comunali	pag. 15
Art. 84 Bilancio comunale	pag. 15
Art. 85 Rendiconto della gestione	pag. 15
Art. 86 Attività contrattuale	pag. 16
Art. 87: Collegio dei revisori dei conti	pag. 16
Art. 88 Tesoreria	pag. 16
Art. 89 Controlli interni	pag. 16
TITOLO VIII	
DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 90 Disposizioni finali	pag. 16
Art. 91 Entrata in vigore	pag. 16

TITOLO I**PRINCIPI GENERALI****Art. 1****Autonomia Statutaria**

1. Il comune di Atripalda:

a) è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana;

b) è ente democratico che crede nei principi della pace e della solidarietà;

c) si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;

d) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del criterio secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;

e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;

f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.

Art. 2**Finalità**

1. Il comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2. Il comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

3. In particolare il comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;

b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale proiettata alla costruzione di una società multietnica;

c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale;

e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione dei giovani e dei minori;

g) promozione e tutela dell'equilibrato assetto del territorio e concorso, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future con particolare riguardo alle bambine ed ai bambini. Tutela della salute dei cittadini e salvaguarda altresì della coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.

h) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

Art. 3**Territorio e sede comunale**

1. Il territorio del comune si estende per 8.5 kmq, confina con i comuni di Manocalzati, S. Potito Ultra, Cesinali, Aiello del Sabato, Sorbo Serpico, Santo Stefano del Sole ed Avellino.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in piazza Municipio.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze accertate dal Consiglio Comunale.

4. All'interno del territorio del comune di Atripalda non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di or-

digni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 4

Stemma e gonfalone

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Città di Atripalda, concesso con R.D. del 18/7/1867.

2. Lo stemma del comune raffigura un braccio che impugna un bastone ornato da tre fettucce pendenti (*baculum iustitiae*), sormontato da una corona.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.

4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 5

Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:

politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 6

Consulta Giovanile

1. Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei giovani alla vita collettiva promuove l'elezione della Consulta Giovanile.

2. La Consulta ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:

- a) Politica ambientale
- b) Sport
- c) Tempo libero
- d) Giochi
- e) Rapporti con l'associazionismo
- f) Culture e spettacoli
- g) Pubblica Istruzione
- h) Assistenza ai giovani ed agli anziani.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento della Consulta Giovanile sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 7

Programmazione e cooperazione

1. Il comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, ispirandosi ai principi della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la provincia di Avellino e con la Regione Campania ed altri Enti territoriali, partecipando nei modi e nei limiti consentiti dall'ordinamento a forme di cooperazione, raccordo e gemellaggio con altri Comuni, nonché analoghe istituzioni di altri Stati.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE ED ATTRIBUZIONI

CAPO I

ORGANI E LORO FUNZIONAMENTO

Art. 8

Organi

1. Sono organi del comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta; le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

Art. 9

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della Giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

CAPO II

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10

Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, e nomina i rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge.

5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Art. 11

Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o di urgenza.

2. Al fine della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti

all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le convocazioni sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

4. Le sedute sono valide se è presente in prima convocazione la metà del numero dei consiglieri assegnati ed in seconda convocazione almeno i due quinti.

5. Nel computo di cui al comma precedente va incluso anche il Sindaco.

6. Il Consiglio Comunale informa i cittadini della propria attività, oltre che avvalendosi degli strumenti previsti dal presente Statuto, promuovendo incontri sui temi di particolare interesse comunale.

7. Nei casi in cui sia prevista la trattazione di argomenti di particolare rilievo, locale e non, il Consiglio comunale può essere convocato in seduta aperta, con la partecipazione e il diritto d'intervento di rappresentanti di associazioni, Enti, istituzioni e singoli cittadini.

Art. 12

Linee programmatiche di mandato

1. Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio Comunale, nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data del suo insediamento, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale, nei successivi 20, giorni ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Il procedimento deve concludersi nel termine di 90 giorni da quello di cui al comma 1.

4. Con cadenza almeno annuale, e comunque entro il 30 settembre, il consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. Il Sindaco, ove ravvisi la necessità di un adeguamento del programma, sia in base alle risultanze della verifica e delle valutazioni sulle stesse espresse dal consiglio, sia per motivi ed eventi sopravvenuti, provvede, sentita la Giunta, alle integrazioni e modifiche ritenute necessarie predisponendo il documento di adeguamento delle linee programmatiche e lo trasmette al consiglio.

Art. 13

Commissioni

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate dal regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

4. La Commissione di indagine, in particolare, svolge la sua attività collegialmente ed ha accesso agli atti del comune, oggetto dell'indagine, ad ogni altro atto connesso del quale l'Ente disponga o che abbia la possibilità di acquisire. Può sentire il segretario comunale, il direttore generale, i Responsabili di Settore ed i dipendenti. Le sedute sono valide se risulta presente la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. I lavori si concludono con la presentazione al Consiglio, entro il termine stabilito all'atto della costituzione, di apposita deliberazione. I commissari dissenzienti possono presentare proprie relazioni. Dette relazioni sono sottoposte all'esame del Consiglio Comunale per l'assunzione di eventuali provvedimenti.

Art. 14

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.

4. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle giustificazioni presentate dal consigliere interessato.

Art. 15

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Le interrogazioni e le istanze di sindacato ispettivo vanno presentate per iscritto. Il Sindaco o gli assessori da lui delegati, di norma, rispondono nella successiva seduta consiliare ovvero entro 30 giorni.

4. I consiglieri comunali hanno accesso agli atti, nonché il diritto di ricevere le notizie e le informazioni, in possesso del comune, utili ai fini dell'espletamento del loro mandato. Le modalità di esercizio di tale diritto sono disciplinate dal regolamento sull'accesso agli atti amministrativi.

5. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione e ogni altra comunicazione ufficiale.

6. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi conseguiti entro 60 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

7. Su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica, il Presidente (Sindaco) è tenuto a riunire il Consiglio comunale entro un termine non superiore a 20 giorni, ed a inserire all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

8. I consiglieri comunali, nell'espletamento del proprio mandato, saranno esentati, per materie riguardanti l'azione amministrativa, dalle tasse previste per l'affissione dei manifesti.

Art. 16

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.

3. E' istituita la conferenza dei capigruppo. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.

**CAPO III
SINDACO**

**Art. 17
Sindaco**

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Il Sindaco rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione dei provvedimenti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune; egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione o alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

Art. 18

Pubblicità delle spese elettorali

1. Entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale ciascun candidato e ciascuna lista devono presentare presso la Segreteria Generale il rendiconto delle spese elettorali sostenute. La presentazione delle liste va accompagnata invece da una dichiarazione preventiva di spesa cui la lista ed i candidati intendono vincolarsi.

2. I documenti di cui al precedente comma sono resi pubblici mediante affissione all'Albo Pretorio del comune.

Art. 19

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza legale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune; in particolare egli:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.).

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e) esercita, altresì le altre funzioni attribuitegli come autorità locale nelle materie previste dalle specifiche disposizioni di legge;

f) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

g) conferisce e revoca al segretario comunale, con provvedimento

motivato, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

h) nomina i responsabili dei settori e attribuisce gli incarichi dirigenziali; affida inoltre quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili.

Art. 20

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 21

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede; provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone gli argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 22

Vice-Sindaco

1. Il vice-Sindaco nominato tale dal Sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di sua assenza o impedimento.

2. Il conferimento delle deleghe agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

Art. 23

Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco; essa viene notificata al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri entro le ore 24 e verrà messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 24

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco, indirizzate al Consiglio, diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro acquisizione al protocollo ovvero dalla presentazione delle stesse in Consiglio. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vice Sindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relazione al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

CAPO IV

GIUNTA COMUNALE

Art. 25

Giunta comunale

1. La Giunta è organo d'impulso; collabora col Sindaco nel governo del comune; impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

In particolare la Giunta ha le seguenti attribuzioni:

a) può proporre al consiglio i regolamenti ed ogni altro atto o provvedimento di competenza consiliare;

b) approva progetti e programmi esecutivi e attuativi degli indirizzi generali del consiglio;

c) approva, su proposta del direttore generale, il piano con il quale, in esecuzione di quanto previsto nel bilancio previsionale, assegna ai responsabili dei settori gli obiettivi da perseguire nella loro attività, fornisce agli stessi i criteri e gli indirizzi ai quali attenersi nell'esercizio delle competenze gestionali ad essi riservate, ed affida loro le risorse finanziarie, umane e strumentali per l'attuazione dei programmi stabiliti;

d) stabilisce i criteri generali per l'adozione delle determinazioni a contrattare;

e) adotta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio, i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

f) approva le modifiche alla dotazione organica, gli accordi in materia di contrattazione collettiva decentrata e gli strumenti finalizzati alla verifica della produttività, dei carichi di lavoro e della realizzazione dei programmi, nonché al controllo interno di gestione;

g) adotta i provvedimenti in materia di impegno di spesa che la legge e il regolamento non demandano ai responsabili dei settori;

h) autorizza il Sindaco a ricorrere ed a resistere in giudizio nell'interesse del comune nelle vertenze sottoposte a tutti gli organi giurisdizionali, in ogni grado del giudizio, comprese le controversie tributarie nelle quali il comune è parte ricorrente o resistente. La nomina del legale avviene ai sensi dell'art. 19 lett. h) del presente statuto;

i) Nelle controversie tributarie può autorizzare il Sindaco a delegare l'assessore competente per materia od il funzionario responsabile del servizio tributi a rappresentare il comune con tutti i poteri connessi.

si.

3. La Giunta annualmente, di norma in concomitanza con l'approvazione del conto consuntivo, riferisce al Consiglio Comunale sulla sua attività.

Art. 26

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da 7 assessori di cui uno è investito della carica di vicesindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, in numero non superiore a due, purché dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza.

3. Il vice Sindaco non può essere nominato tra gli assessori esterni.

4. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del consiglio e intervengono nella discussione anche se non hanno diritto di voto.

Art. 27

Nomina

1. Il vice-Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori revocati o dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela o di affinità entro il terzo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 28

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dalla stessa.

3. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 29

Competenze

1. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo e che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei settori comunali.

TITOLO III

FORME DI PARTECIPAZIONE. PROCEDIMENTO ED ACCESSO AGLI ATTI. DIFENSORE CIVICO - RAPPORTI CON ALTRI ENTI. INTERVENTI DI ASSISTENZA. INTEGRAZIONE E DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE.

CAPO I

FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 30

Principi Generali

1. Il comune uniforma la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini sia singoli che associati garantendone, con modi e

strumenti idonei l'effettivo esercizio per la tutela di situazioni giuridiche soggettive e di interessi collettivi incidenti nella sfera di competenza comunale e nell'ambito del proprio territorio; favorisce, a tal fine, il costituirsi di Associazioni e di organizzazioni del volontariato e della cooperazione, intese a concorrere con metodo democratico all'attività istituzionale dell'ente, assicurandone l'accesso alle strutture ed ai servizi.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi, il comune assicura la partecipazione dei cittadini, delle associazioni, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali, e garantisce il rispetto dei principi costituzionali di libertà, autonomia ed uguaglianza di trattamento a tutti i gruppi ed organismi locali.

3. I diritti relativi agli istituti di partecipazione popolare sono riconosciuti alla popolazione del comune nella quale sono compresi anche gli stranieri e gli apolidi residenti nel comune ed iscritti all'anagrafe da almeno tre anni.

Art. 31

Pari opportunità

1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne, adegua la propria azione alla normativa statale e regionale ed adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità.

2. Nella Giunta, negli Organi Collegiali del comune, nonché negli Enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti è promossa la presenza di entrambi i sessi.

3. E' istituita la Commissione per le pari opportunità al fine di contribuire all'attuazione di principi di effettiva eguaglianza tra i cittadini come previsto dalla Costituzione e dalle leggi in materia. In particolare favorisce la promozione e la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna nell'educazione e nella formazione, nella partecipazione alla vita associativa, politica, sociale ed economica, nelle istituzioni, nella famiglia e nelle professioni. La commissione ha i seguenti compiti:

a) esprimere pareri di propria iniziativa o su sollecitazione di cittadini o di organismi istituzionali sui provvedimenti di competenza del comune che abbiano rilevanza diretta o indiretta sulla condizione femminile;

b) formulare proposte e stimolare iniziative volte a qualificare o riqualificare la presenza femminile nel mondo del lavoro con specifico riferimento a quelle attività nelle quali tale presenza è carente;

c) promuovere e svolgere ricerche ed inchieste sugli aspetti più significativi della condizione femminile nel territorio comunale, con particolare riguardo a quelli connessi al disagio sociale, valutando l'opportunità di divulgazione dei dati acquisiti.

4. La Commissione di cui al comma precedente è composta da sole donne indicate dai gruppi consiliari presenti nel Consiglio comunale in ragione di due per ogni gruppo, scelte anche al di fuori del civico consesso preferendo, in tal caso, le donne aderenti ai movimenti femminili di partiti politici o alle associazioni femminili presenti sul territorio ovvero esperte e studiose della condizione femminile e delle pari opportunità. La commissione è presieduta da un consigliere comunale donna, appositamente delegato dal Sindaco.

Art. 32

Consultazioni

1. Il comune, nelle materie di competenza locale e con deliberazione del Consiglio Comunale, può promuovere la consultazione dei cittadini, delle organizzazioni sindacali, della cooperazione e delle altre formazioni economiche e sociali, su provvedimenti di loro interesse, nelle forme di volta in volta stabilite dallo stesso Consiglio Comunale.

2. L'esito delle consultazioni deve essere menzionato e valutato in sede di adozione dei conseguenti provvedimenti inerenti le materie che ne hanno formato oggetto.

3. La consultazione può essere indetta anche per categoria di cit-

tadini.

4. Le spese delle consultazioni sono a carico del comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi promotori a loro spese.

Art. 33

Interrogazioni - Istanze e Petizioni

1. I cittadini, le Associazioni, le Organizzazioni sindacali ed i soggetti esponenti di interessi collettivi in genere possono rivolgere, per iscritto, agli Organi dell'ente interrogazioni, istanze e petizioni per richiedere ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione ovvero per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il Sindaco provvede a sottoporre l'argomento all'esame degli organi collegiali o tecnici entro venti giorni dal ricevimento, secondo le rispettive competenze. L'esito della decisione è comunicato agli interessati comunque entro sessanta giorni dal ricevimento.

3. Agli effetti dei precedenti commi le istanze e le interrogazioni possono essere sottoscritte da uno o più cittadini, le petizioni da non meno di 100 cittadini.

4. Il regolamento sulla partecipazione disciplinerà le forme di proposizione e di risposta, adeguate misure di pubblicità e ogni altra modalità e procedura inerente l'esercizio delle suddette facoltà.

Art. 34

Proposte

1. Per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale e di competenza consiliare i cittadini possono esercitare diritto di iniziativa presentando proposte al Consiglio comunale.

2. Le proposte, redatte anche in articoli, devono essere sottoscritte da almeno 250 cittadini.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le materie inerenti i tributi e il bilancio, le designazioni e le nomine, le espropriazioni per pubblica utilità, il personale comunale, il funzionamento del Consiglio Comunale, le norme regolamentari meramente esecutive di leggi dello Stato o della Regione.

4. Il regolamento di partecipazione disciplina le modalità della raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

5. Il Consiglio Comunale è tenuto a prendere in esame la proposta entro sessanta giorni dalla sua presentazione. Ove tale termine non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio e chiedere la iscrizione di diritto dell'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale.

Art. 35

Libere forme associative

1. Il comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini senza fini di lucro, agevolandone la formazione anche con apporti di natura patrimoniale e la messa a disposizione di sedi e strutture; assicura l'accesso ai dati in possesso dell'Amministrazione e l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. E' istituito, per i fini di cui al precedente comma, l'Albo delle Associazioni che operano sul territorio comunale. Esso è redatto a cura del comune secondo le modalità indicate dalla delibera istitutiva, che ne definisce i criteri ed i requisiti minimi di iscrizione ed i motivi che ne determinano la cancellazione.

Art. 36

Volontariato

1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

3. Il volontariato potrà esprimere alla Giunta Comunale il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, e collaborare con l'Ente a progetti, strategie, studi e sperimentazioni anche gestionali di servizi e di utilità sociale.

Art. 37

Organismi di partecipazione

1. L'Amministrazione Comunale, per la cura di interessi rilevanti in specifici settori di attività ovvero per la valorizzazione di specifiche istanze proprie di collettività frazionarie o di quartiere può promuovere la costituzione di appositi organismi quali consulte e comitati di quartiere, al fine di integrare ed arricchire le proposte degli organi amministrativi dell'Ente con apporto di competenze e conoscenze specifiche ed il confronto di diverse istanze.

2. E' istituito il comitato di quartiere di Albanite in considerazione della sua estensione, ubicazione e caratteristiche.

3. Il regolamento comunale di partecipazione, assumendo a base la valutazione degli interessi coinvolti, classificabili per materia o per ambiti territoriali circoscritti, definisce i criteri di individuazione e di riconoscimento dei suddetti organismi, le finalità da perseguire e la composizione degli organi rappresentativi.

4. Gli organismi di partecipazione, in relazione alle materie rientranti nei singoli settori di attività o per interventi riferiti a sfere circoscritte del territorio comunale, possono esprimere pareri, rilievi, risoluzioni e proposte, su cui gli organi competenti hanno l'obbligo di pronuncia, secondo criteri, modalità e procedure stabiliti nelle norme regolamentari.

5. I pareri consultivi richiesti dagli organi dell'Amministrazione Comunale debbono essere rimessi entro il termine massimo di giorni venti dalla richiesta.

6. I rilievi, le risoluzioni e le proposte, emessi dagli organismi competenti per autonoma iniziativa, vanno trasmessi al Sindaco per il successivo inoltrare agli organi dell'Amministrazione, secondo le rispettive competenze, i quali hanno l'obbligo di comunicare all'organismo interessato nel termine di giorni trenta dal ricevimento, le determinazioni conseguentemente adottate.

Art. 38

Referendum

1. Un numero di cittadini residenti non inferiore a 700 può richiedere che vengano indetti referendum consultivi, propositivi o abrogativi nelle materie di competenza comunale; tale diritto è riconosciuto anche agli stranieri ed agli apolidi residenti nel comune ed iscritti all'anagrafe da almeno tre anni.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) statuto comunale;
- b) regolamento del Consiglio Comunale;
- c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
- d) nomine, revoche, designazioni ed in generale deliberazioni e questioni concernenti persone;
- e) personale del comune.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente

comma 2.

5. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. All'atto della indizione il Consiglio Comunale può estendere la partecipazione a referendum anche ai cittadini che abbiano compiuto i 16 anni.

7. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

8. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

9. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

10. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

11. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con le operazioni elettorali regionali, provinciali e comunali.

Art. 39

Referendum consultivo

1. Il Referendum consultivo è l'istituto mediante il quale gli aventi diritto sono chiamati a pronunciarsi riguardo a piani, programmi, progetti ed ogni altro argomento, fatta eccezione per quelli esclusi dalle Leggi e dallo Statuto, esprimendo sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi competenti assumano le relative determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente nella comunità.

2. Esso può essere indetto con delibera adottata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune. Entro 90 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione, il consiglio Comunale adotta le determinazioni conseguenti, coerentemente con le indicazioni espresse dagli elettori. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri.

Art. 40

Referendum abrogativo

1. Referendum abrogativo è l'istituto mediante il quale gli aventi diritto sono chiamati a pronunciarsi sull'abrogazione, totale o parziale, di atti o provvedimenti, per i quali lo Statuto non preveda l'impossibilità di indire referendum. L'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto e delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal 90° giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione. Il Referendum abrogativo è valido se per esso ha partecipato il 50% più uno degli aventi diritto al voto.

Art. 41

Referendum propositivo

1. Il referendum propositivo è l'istituto mediante il quale gli aventi diritto sono chiamati a pronunciarsi in merito a una proposta, strutturata in uno o più articoli, diretta all'adozione di provvedimenti generali. L'approvazione della proposta referendaria determina l'assunzione delle conseguenti risoluzioni entro 90 giorni da parte degli organi competenti.

2. Il referendum propositivo è valido se ad esso ha partecipato il 50% più uno degli aventi diritto al voto.

CAPO II

PROCEDIMENTO ED ACCESSO AGLI ATTI**Art. 42****Partecipazione al procedimento amministrativo**

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è espressamente disciplinata ovvero esclusa dalla legge, l'avvio di ogni procedimento deve essere comunicato a coloro nei cui confronti il procedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che per legge devono intervenirvi.

2. Qualora da un provvedimento possa derivare un rilevante pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'inizio del procedimento deve essere parimenti loro comunicato.

3. Coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati e le Associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

4. Il comune deve dare notizia dell'inizio del procedimento mediante comunicazione personale nella quale devono essere indicati:

- a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

5. Il regolamento, in rapporto alle diverse categorie di atti, stabilisce quali siano i soggetti ai quali va comunicato l'inizio del procedimento ed individua i dipendenti responsabili dei procedimenti ovvero definisce i meccanismi per la loro individuazione.

6. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità oppure il numero o la indeterminazione dei destinatari renda la comunicazione personale impossibile o particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla stessa, provvedendo a rendere noti gli elementi di cui al comma 4 a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni o con altri mezzi che garantiscano comunque forme di idonea pubblicità ed informazione.

7. I soggetti aventi diritto possono prendere visione degli atti del procedimento e presentare, entro i termini fissati dal regolamento per ciascun tipo di procedimento, istanze, memorie scritte, proposte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle osservazioni e delle proposte pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto, la cui adozione può essere preceduta da contraddittorio orale.

9. In accoglimento di osservazioni e proposte pervenute, l'Organo competente, ai fini della determinazione del contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione del provvedimento stesso, può concludere accordi con i soggetti interessati in conformità di quanto previsto dall'art. 11 della legge 7/8/1990 n. 241.

Art. 43**Accesso agli atti**

1. Chiunque ha libero accesso alla consultazione degli atti ed alle informazioni in possesso dell'Amministrazione comunale e dei concessionari di servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante visione ed estrazione di copia degli atti e documenti. Il regolamento ne disciplina forme e modalità, assicurando l'immediatezza dell'accesso, la gratuità dell'esame, l'addebito dei soli costi di copia, la massima semplicità delle procedure.

4. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta scritta motivata dell'interessato, ad eccezione dei cittadini residenti che non hanno l'obbligo di

motivare il proprio interesse.

5. In caso di diniego da parte del responsabile dell'accesso, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

6. Nel caso di cui al comma precedente devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

7. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 44**Diritto di informazione**

1. Il comune riconosce nel diritto all'informazione uno dei presupposti essenziali per assicurare l'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale della comunità. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all'albo pretorio situato in apposito spazio nell'atrio del palazzo comunale, facilmente accessibile a tutti, e su indicazione del Sindaco in appositi spazi pubblici.

3. L'affissione all'albo pretorio viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. L'Ente deve, di norma, avvalersi dei mezzi di comunicazione tecnologicamente avanzati, ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

CAPO III**DIFENSORE CIVICO****Art. 45****Difensore Civico**

1. E' istituito l'ufficio del "Difensore Civico" a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'attività dell'Amministrazione Comunale.

2. Il Difensore Civico, di propria iniziativa o a richiesta dei cittadini singoli o associati, nonché di formazioni ed organismi sociali e sindacali, e comunque di chiunque vi abbia interesse, interviene presso l'Amministrazione Comunale, gli Enti o Aziende da essa dipendenti, per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento del procedimento amministrativo e l'adozione degli atti e provvedimenti conseguenti.

3. Il Difensore Civico può esercitare, ove lo ritenga opportuno, l'azione popolare ed i ricorsi di cui all'art. 9 del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 T.U.E.L.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Difensore Civico è "Pubblico Ufficiale" e non ha alcuna dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi comunali. Egli ha possibilità di accesso agli atti, provvedimenti, documenti ed uffici comunali; convoca i titolari di settore, al fine di acquisire elementi di conoscenza, dandone contemporanea comunicazione al Sindaco e al segretario comunale; relaziona periodicamente al Consiglio Comunale, e comunque entro il mese di gennaio di ciascun anno, circa l'attività svolta nell'anno precedente, evidenziando i casi esaminati, i risultati raggiunti, le eventuali disfunzioni riscontrate nello svolgimento dell'azione politico-amministrativa e proponendo suggerimenti e correttivi.

5. Il Difensore Civico ha obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria ove abbia conoscenza di fatti costituenti reato.

6. Il Difensore Civico ha un proprio ufficio e le spese per il relativo funzionamento saranno oggetto di stanziamenti in apposito capitolo del bilancio preventivo.

7. Al Difensore Civico spetta una indennità di funzione pari all'indennità di carica prevista per gli assessori comunali oltre all'indennità di missione e al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio nelle misure di legge.

Art. 46**Elezione - Durata in carica -Revoca**

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, tra i cittadini residenti nel comune che abbiano compiuto il 40° anno di età e non superato il 70°, in possesso di provata esperienza e cultura giuridico - amministrativa e di comprovata moralità.

2. Nella stessa seduta, qualora dopo due votazioni non si sia raggiunto il quorum richiesto, alla terza votazione sarà sufficiente la maggioranza assoluta.

3. Il Difensore Civico è funzionario onorario, deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale. L'incarico è incompatibile con ogni altra carica pubblica di ogni ordine e grado. Eventuali cause di incompatibilità non rimosse entro 30 gg. dalla elezione comportano la decadenza di diritto dalla nomina.

4. Prima di assumere le funzioni presta giuramento innanzi al Sindaco di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

5. Il Difensore Civico dura in carica fino allo scadere del Consiglio Comunale che lo ha eletto; può essere rieletto una sola volta; svolge le proprie funzioni sino all'entrata in carica del successore.

6. Il Difensore Civico può essere revocato con la stessa procedura di nomina, per gravi motivi inerenti l'esercizio delle funzioni del proprio ufficio.

7. In caso di dimissioni o decadenza, il Consiglio Comunale provvede entro 30 gg.

CAPO IV**RAPPORTI CON ENTI****Art. 47****Rapporti con la Regione Campania**

1. Il comune partecipa alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione Campania; formula a tal fine proposte raccolte e coordinate dalla Provincia di Avellino la quale accerta la compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale comunale con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

2. Nell'ambito della programmazione comunale saranno comunque rispettati gli indirizzi generali di assetto del territorio e le procedure dettate dalla legislazione della Regione Campania.

3. Il comune esercita l'iniziativa per il mutamento della circoscrizione della Provincia di Avellino di cui all'art. 133 della Costituzione, tenendo conto dei criteri di cui al III° comma dell'art. 21 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e degli indirizzi di coordinamento della Regione Campania espressi ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

4. L'iniziativa è deliberata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 48**Rapporti con la Provincia di Avellino**

1. Il comune, nell'ambito della legge regionale, attua forme di cooperazione con i Comuni del territorio regionale, con le Comunità Montane e con la Provincia di Avellino al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

2. Il comune di Atripalda e la Provincia di Avellino concorrono congiuntamente alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione Campania e provvedono, per le rispettive competenze, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il comune, in collaborazione con la Provincia di Avellino, ove ne ravvisi l'opportunità, sulla base dei programmi della Provincia stessa, può esercitare attività e realizzare opere di rilevante interesse pubblico, anche ultracomunale, nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo. Per la gestione di dette attività ed opere il comune, d' intesa con la Provincia di Avellino può adot-

tare le forme gestionali previste per i servizi pubblici di cui al presente Statuto.

4. Qualora il comune di Atripalda sia individuato sede di circondario provinciale ai sensi dell'art. 21, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, favorisce l'istituzione e l'allocatione degli Uffici e dei servizi provinciali anche presso proprie strutture, con oneri finanziari a carico dell'Amministrazione Provinciale.

CAPO V**INTERVENTI DI ASSISTENZA - INTEGRAZIONE E DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE -****Art. 49****Compiti del comune**

1. Il comune, da solo, consorziato o in unione con altri Comuni, qualora le leggi regionali attribuiscono ad esso la competenza, attua gli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104 nel quadro della normativa regionale, mediante accordi di programma, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Art. 50**Modalità di coordinamento**

1. Gli interventi di cui all'articolo precedente saranno coordinati con i Servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero esistenti sul territorio in modo da garantire il pieno rispetto della dignità umana ed assicurare il rispetto dei diritti di libertà e di autonomia delle persone handicappate.

2. Il coordinamento di cui al comma precedente sarà realizzato, inoltre, in modo da garantire:

a) la tempestività degli interventi programmati a favore delle persone handicappate;

b) che si proceda prioritariamente a favore delle persone handicappate, e tra queste a favore di quelle con maggiore grado di handicap;

c) la privacy delle persone handicappate.

Art. 51**Servizio di segreteria per i portatori di handicap**

1. Per meglio soddisfare le esigenze delle persone handicappate, il comune assicura un apposito servizio di segreteria curato dagli addetti ai Servizi Sociali cui sono anche affidate le attività di cui al precedente art. 50.

TITOLO IV**ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA****Art. 52****Obiettivi dell'attività amministrativa**

1 Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di legalità, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

CAPO I**GESTIONE SERVIZI PUBBLICI****Art. 53****Servizi pubblici comunali**

1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano

per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 54

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.

3. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. Gli istituti di partecipazione, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 55

Pubblicità degli atti

1. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali, delle società per azione e dei consorzi cui partecipa il comune sono tenuti a dettare norme atte a garantire la pubblicità degli atti fondamentali attinenti alla gestione dei servizi loro affidati, ivi compresi gli accordi sindacali aziendali, nonché a prevedere modalità idonee ad assicurare il controllo da parte degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.

Art. 56

Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 57

Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministra-

zione, il presidente, il direttore.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei servizi.

5. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

6. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 58

Istituzioni per i servizi sociali

1. L'istituzione costituisce organismo di gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia giuridica.

2. Il Consiglio Comunale con la deliberazione costitutiva dell'istituzione stabilisce il capitale di dotazione, il patrimonio e il personale; alla deliberazione è allegato il regolamento per il funzionamento e la gestione che individua altresì gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale, la costituzione degli organi, le modalità d'indirizzo e vigilanza, le forme di controllo dei risultati di gestione e verifica economico-contabile da parte dei revisori dei conti.

3. La soppressione dell'istituzione è deliberata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 59

Ordinamento, funzionamento e contabilità delle istituzioni

1. Gli organi dell'istituzione restano in carica per la durata del Consiglio Comunale ed esercitano le funzioni fino al loro rinnovo.

2. Il Consiglio di amministrazione, nominato dal Sindaco, è composto da un numero di consiglieri non superiore a cinque definito dal regolamento dell'istituzione; il Consiglio di amministrazione esercita funzioni di indirizzo e di amministrazione secondo quanto previsto dal regolamento dell'istituzione. Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione dell'istituzione i consiglieri e gli assessori comunali nonché i consiglieri di quartiere.

3. Il Presidente è nominato dal Sindaco fra i membri del Consiglio di amministrazione.

4. Il Direttore ha responsabilità sulla gestione amministrativa e può essere dipendente del comune, assunto anche con contratto a tempo determinato, nominato dal Sindaco, sentito il Consiglio di amministrazione dell'istituzione.

5. I bilanci dell'istituzione sono presentati alla Giunta Comunale che li adotta con propria deliberazione e li trasmette al Consiglio Comunale che li approva entro trenta giorni dalla loro trasmissione.

Art. 60

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto, l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentanza dei soggetti pubblici negli organi di ammi-

nistrazione.

4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale, e nel concorrere agli atti gestionali, considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 61

Obbligo di riferire al Consiglio

1. Il rappresentante del comune negli organi di gestione di altri enti pubblici o privati, riferisce annualmente al Consiglio Comunale sull'attività svolta dall'ente al fine di valutare la convenienza del comune a partecipare all'ente.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE

Art. 62

Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri enti locali al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 63

Consorzi

1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 39 del presente statuto.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dall'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 64

Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate, viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs 8 agosto 2000, n°267.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale

entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

CAPO I

UFFICI

Art. 65

Regolamenti di organizzazione

1. Il comune disciplina con appositi Regolamenti l'ordinamento degli uffici e dei servizi ai sensi della vigente normativa e dei contratti nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.

2. In particolare devono essere disciplinate:

- la struttura organizzativa del comune;

- le attribuzioni dei responsabili delle unità organizzative di massimo livello, in conformità di quanto disposto dall'art. 73 del presente Statuto;

- le modalità ed i criteri per il conferimento a tempo determinato degli incarichi di responsabile delle strutture di massimo livello che possono prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi;

- le attribuzioni della conferenza dei responsabili di Settore;

- i limiti, le modalità ed i criteri per la stipula di contratti individuali a tempo determinato;

- la dotazione organica;

- le collaborazioni esterne;

- le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, secondo le disposizioni dell'art. 36 del D.lgs. N° 29/93;

- il procedimento disciplinare.

Art. 66

Indirizzo politico - Funzioni - Responsabilità

1. Spetta agli organi di governo del comune, nell'ambito delle rispettive competenze:

a) definire gli obiettivi ed i programmi da attuare indicando le priorità;

b) emanare le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

c) quantificare nel bilancio le risorse economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità, ivi comprese quelle relative alle risorse umane, tecnologiche e strumentali;

d) verificare nei termini e con le modalità previste dalla legge la rispondenza dei risultati alle direttive generali impartite.

2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio, e si informa a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione e di flessibilità della struttura ed a principi di professionalità e responsabilità.

3. Ai responsabili delle unità organizzative di massimo livello in cui si articola la struttura dell'Ente spettano la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, nell'ambito del P.E.G. approvato dalla G.C.

4. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati, nei limiti delle risorse assegnate.

Art. 67

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa del comune, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, è suddivisa in Settori a ciascuno dei quali

sono attribuite specifiche competenze.

2. L'attività del Settore è finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente nell'ambito di un'area omogenea ovvero di aree diverse collegate funzionalmente.

3. Il Settore è punto di riferimento per:

- a) la gestione degli interventi e dei servizi destinati all'interno delle strutture o all'utenza;
- b) la verifica e la valutazione dei risultati ottenuti;
- c) l'elaborazione dei programmi operativi e dei piani di lavoro, anche ai fini della gestione degli istituti incentivanti la produttività;
- d) le interazioni tra la sfera politica e l'apparato;
- e) l'assegnazione dei budget e l'attivazione dei sistemi di controllo della gestione.

4. Il settore può essere suddiviso in servizi la cui attività è finalizzata a garantire la gestione dell'intervento dell'ente nell'ambito di una specifica materia.

5. Nell'ambito del settore e del servizio possono essere individuate altre unità operative semplici o complesse. Esse gestiscono gli interventi in specifici ambiti della materia e ne garantiscono l'esecuzione ovvero esplicano attività di erogazione di servizi alla collettività.

6. I servizi e gli uffici costituiscono suddivisioni interne ai Settori, di natura non rigida e non definitiva, ma ridefinibili in ragione dell'evoluzione delle esigenze di intervento e delle risorse disponibili.

7. La Giunta Comunale può istituire unità operative alle dirette dipendenze del Sindaco, del segretario comunale o del direttore generale per comprovate esigenze organizzative.

Art. 68

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali inquadrati in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale, stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali promuovendo, per scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'Ente e, comunque, in tutti i casi previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

4) I diritti di informazione delle organizzazioni sindacali sono a titolo gratuito.

5) Il comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte ai sensi del D.lgs. 19 Settembre 1994 n° 626 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO II

IL SEGRETARIO COMUNALE - IL DIRETTORE GENERALE - IL - I RESPONSABILI DI SETTORE

Art. 69

Segretario comunale

1. Il comune ha un segretario titolare dipendente da apposita agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico ed iscritto all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali articolato in sezioni regionali.

2. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi

dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Egli sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di settore e ne coordina l'attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il direttore generale.

3. Il segretario comunale inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio, della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

4. Al segretario comunale possono essere conferite le funzioni di direttore generale. Nel caso in cui tali funzioni siano conferite ad altra persona, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale, il Sindaco disciplina, secondo l'Ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti fra segretario comunale e direttore generale.

5. Il Sindaco, nel caso in cui intende avvalersi della facoltà di cui al punto c) del precedente 3° comma, può assegnare, temporaneamente, al segretario comunale la responsabilità di settore ovvero di singoli procedimenti mediante scorporo delle relative funzioni dai poteri attribuiti al titolare della stessa, qualora tale figura sia contemplata all'interno dell'ente.

6. Il segretario comunale, se richiesto, formula pareri di conformità sulle proposte di deliberazione sottoposte all'esame della Giunta e del Consiglio Comunale.

Art. 70

Il comunale

1. Il comunale svolge le funzioni vicarie del segretario e collabora con lui; di norma gli è attribuita la responsabilità di un Settore.

Art. 71

Direttore generale

1. Il Sindaco può nominare il direttore generale attribuendo le funzioni al segretario comunale ovvero ad altra persona; nel secondo caso occorre la stipula di convenzione con altri comuni le cui popolazioni sommate raggiungano i 15.000 abitanti. Il direttore generale, nella seconda ipotesi, provvederà anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

2. La convenzione deve stabilire, tra le altre cose, i requisiti che il direttore generale deve possedere ed i criteri per la nomina e la revoca.

3. Il direttore generale, nominato al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

4. A tali fini al direttore rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili dei settori dell'ente, ad eccezione del segretario comunale.

Art. 72

Obbligo di astensione

Il segretario ed il hanno gli stessi obblighi di astensione stabiliti per i consiglieri comunali.

Art. 73

Responsabili di unità organizzative di massimo livello

1. I responsabili delle unità organizzative di massimo livello sono nominati dal Sindaco con le modalità ed i criteri stabiliti nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Spettano ai responsabili i compiti di cui al precedente art. 66, comma 3, ed in genere l'adozione degli atti e provvedimenti non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo

dell'ente e non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale.

3. Sono attribuiti ai responsabili tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dagli organi di governo dell'ente, ed in particolare, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al 1° comma, quelli contemplati dall'art. 107, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267, T.U.E.L.

TITOLO VI

LA RESPONSABILITÀ

Art. 74

Responsabilità patrimoniale

1. Agli amministratori, al personale del comune e delle istituzioni per i servizi sociali di cui al precedente art. 58, si applicano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

Art. 75

Risarcimento del danno patrimoniale

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni allo stesso derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il comune che abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministrazione o dal dipendente ha diritto di rivalsa sui responsabili.

3. Gli amministratori e i dipendenti comunali, per la responsabilità di cui ai precedenti commi, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Art. 76

Responsabilità verso i terzi

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai Regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. E' danno ingiusto quello derivante da violazione di diritti di terzi commessa dall'amministratore o dipendente con dolo o colpa grave, salva ed impregiudicata l'eventuale azione penale ed ogni più grave responsabilità prevista dalle leggi vigenti.

3. La responsabilità di cui ai precedenti commi sussiste anche per omissioni o ritardo ingiustificato nell'adempimento di obblighi stabiliti da leggi o Regolamenti.

4. Nel caso di atti o provvedimenti collegiali la responsabilità si estende a tutti coloro che vi hanno partecipato, con esclusione per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso ovvero si siano astenuti.

Art. 77

Responsabilità amministrativa

1. I responsabili di Settore rispondono in via amministrativa dei procedimenti attuativi delle deliberazioni comunali.

Art. 78

Responsabilità contabile

1. Il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico o sia incaricato della gestione di beni comunali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure delle leggi vigenti.

Art. 79

Prescrizione dell'azione

1. La legge stabilisce i termini di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché i caratteri della solidarietà.

TITOLO VII

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 80

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 81

Attività finanziaria del comune

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe; è attribuita alla G.C. la fissazione delle aliquote.

4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 82

Diritti del contribuente

1. L'ente, in materia di fiscalità locale, adegua la propria azione ai principi dello statuto dei diritti del contribuente approvato con legge 27 luglio 2000, n° 212. In particolare:

- assicura il diritto all'informazione, alla conoscibilità ed alla chiarezza degli atti nonché il diritto all'interpello;

-salvaguarda la tutela dell'affidamento e della buona fede;

- assicura la tutela dell'integrità patrimoniale.

Art. 83

Amministrazione dei beni comunali

1. L'inventario dei beni del patrimonio e del demanio è compilato sotto la responsabilità del titolare del servizio economico-finanziario, il quale detiene i titoli, gli atti, le carte e le scritture relativi al patrimonio.

2. L'inventario è aggiornato annualmente.

3. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

4. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 84

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 85

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante il sistema di contabilità ritenuto idoneo alla propria esigenza e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta Comunale allega al rendiconto la propria relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 86

Attività contrattuale

1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 87

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a 2 candidati, il collegio dei revisori dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto.

3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla

regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 88

Tesoreria

1. Il comune ha un servizio di tesoreria, affidato con le modalità previste dalla legge, che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente;

e) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 89

Controlli interni

1. L'ente disciplina con apposito regolamento il sistema dei controlli interni per la finalità di cui all'art. 147 del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 T.U.E.L.

2. I controlli interni fanno capo al nucleo di valutazione composto come previsto dall'apposito Regolamento di cui al comma 1. Il nucleo di valutazione presidia, in deroga al principio di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 30 luglio 1999, n° 286, i sistemi di controllo strategico, di controllo di gestione e di valutazione delle prestazioni del personale responsabile delle strutture organizzative di massimo livello.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 90

Disposizioni finali

1. Il Consiglio Comunale, qualora necessario, aggiorna entro 12 mesi i regolamenti di sua competenza previsti dal presente statuto, fatti salvi i diversi termini fissati dalla legge o dai precedenti articoli.

2. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme già adottate dal consiglio o dalla Giunta che risultano compatibili con la legge e lo statuto vigenti.

3. La Commissione Affari Istituzionali, con periodicità annuale, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle norme statutarie nonché la loro adeguatezza in rapporto alla evoluzione delle esigenze del comune e della sua comunità e alla dinamica del quadro legislativo.

Art. 91

Entrata in vigore

1. Il presente statuto, approvato nelle forme di legge, osservate le procedure del controllo di legittimità, ai sensi di legge, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.

2. Esso è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Campania, per pubblicità-notizia ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

COMUNE DI CESINALI
Provincia di Avellino

STATUTO

COMUNE DI CESINALI - (Provincia di Avellino) - **Statuto Comunale - Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 13/3/2001, resa esecutiva dal Comitato di Controllo di Avellino in data 26/3/2001 col n. 620.**

NOTIZIE STORICHE E PERSONAGGI ILLUSTRI

Il nome di Cesinali riflette l'appellativo campano di "cesinale" tratto da cesine "selva cedua" o "terra dissodata", indica che la terra è stata sottratta al bosco con il taglio degli alberi per consentirne la coltivazione e quindi l'insediamento di un nuovo abitato. Il disboscamento per arare e seminare si rese impellente quando la popolazione si incrementò e furono migliorati tecnicamente gli strumenti di lavoro e furono disponibili i capitali da investire nelle nuove terre. Sicuramente anche Cesinali, come tutti i piccoli paesi che oggi si trovano nei dintorni di Avellino, era formato in origine da piccole ville o fattorie romane. Con l'avvento dei Longobardi, le fattorie romane si sono ingrandite per diventare "casali". Questo ingrandimento si deve anche all'arrivo in loco di cittadini di Abellinum, che a causa di eventi militari e politici e l'insicurezza della vita in città preferirono trasferirsi altrove. Verso la metà dell'ottocento, con la venuta dei Saraceni, di Abellinum non rimasero nemmeno le mura e gli abitanti della colonia imperiale si sparpagliarono sulle colline circostanti di Cesinali, Aiello e della nuova Avellino. Il sorgere delle chiese in tali località e l'incremento abitativo rafforza l'ipotesi che Cesinali e la sua frazione Villa San Nicola, siano di origine longobarda. Molto probabilmente una delle prime chiese intorno alla quale si sviluppò il paese fu quella di S. Gregorio sorta nell'omonima zona di Villa S. Nicola di cui, purtroppo, non si conserva alcun reperto storico. Notizie storiche più sicure si incominciano a trovare intorno al 1595, quando per la prima volta, sotto gli stessi feudatari di Atripalda, Cesinali fu tassata per 124 fuochi ed ebbe una popolazione complessiva di 744 abitanti. Infatti solo in quest'anno il paese si trova citato nei documenti come borgo di una certa importanza. Quasi certamente il borgo si sviluppò intorno alla cappella di Sant'Antonio Abate che, prima delle altre chiese oggi esistenti, fu la casa di preghiera dei cesinalesi alla fine del 1500. La nascita delle altre due chiese del paese, San Rocco e San Silvestro, risale quasi certamente intorno al 1600. Nello stesso periodo incominciò ad estendersi anche la frazione di Villa S. Nicola; sorsero le prime case costruite intorno alla chiesa di San Nicola, cappella gentilizia e tomba di famiglia, che Nicola Cocchia aveva eretto. Nel 1740, con l'avvento dei Borboni, cambiò il sistema tributario dei fuochi sostituito dal catasto onciario. La rivoluzione francese soppresse il regime feudale e nell'agosto del 1806 la città di Avellino divenne capoluogo del Principato Ultra.

Con la fine della feudalità il casale di Cesinali acquistò una sua autonomia amministrativa da Atripalda. I suoi abitanti presero parte attiva agli eventi che portarono con l'avvento delle idee liberali alla formazione della nuova Italia. Il 20 di Agosto 1883 fu istituita, con l'approvazione di un suo statuto e regolamento, la "Società operaia di mutuo soccorso". Con l'avvento del fascismo, nel 1927, il Comune fu soppresso e aggregato a quello di Aiello del Sabato; soltanto nel 1950 con la legge n. 14 del 5 Gennaio riebbe la sua autonomia amministrativa. Ad amministrare il ricostituito Comune di Cesinali, quale Commissario Prefettizio, fu nominato il Funzionario di Prefettura rag. Domenico Galasso il quale, a titolo gratuito, svolse l'incarico con passione e dedizione fino alla elezione, nel 1952, del Sindaco sig. Pietro Vitale. Si sono avvicendati, poi, nel 1956 il dott. Carmine Amodeo, nel 1960 il sig. Antonio Montefusco, nel 1975 il sig. Saverio Urciuoli, nel 1990 il geom. Aurelio Siciliano, tuttora in carica. Per lo scioglimento del Consiglio Comunale, dal 23 febbraio al 15 giugno 1999, il Comune è stato amministrato dal Commissario Prefettizio dott.ssa Maria Antonietta Del Fante.

Dal 1950 il Comune, attraverso l'opera e l'impegno dei suoi Amministratori, si è dotato di: Casa Comunale al capoluogo e alla frazione; Edifici scuole Materne, Elementari, Medie; Rete idrica, fognaria, pubblica illuminazione, gas metano civico e rurale; Campi gioco calcio e tennis; Aree pubbliche a verde ed attrezzato; strade e piazze; Ampliamenti Cimitero.

Fra gli uomini più illustri Cesinali vanta:

-MONSIGNOR ROCCO COCCHIA: nato a Cesinali il 30-4-1830 morto a Chieti il 19-12-1900. Cappuccino nel 1846, sacerdote nel 1853, fu teologo al concilio vaticano I e procuratore generale delle missioni dell'Ordine negli anni 1870/72; negli anni 1874/1883 fu vescovo titolare e delegato apostolico di S. Domingo, Haiti e Venezuela. A S. Domingo, nella Cattedrale, il 10/9/1877 scopri le ceneri di Cristoforo Colombo. Il Vescovo provò l'autenticità delle reliquie in pubblicazioni e anche in un libro italiano: "Cristoforo Colombo e le sue ceneri". Nel 1883 fu Arcivescovo di Otranto; negli anni 1887/1900 di Chieti. La sua opera più importante è la "Storia delle missioni dei Cappuccini" dagli inizi al 1700; altre opere sono: "Atti Pastoralis" (Chieti 1899); "Synodus Dioecesisana" di San Domingo (1878); "Synodus Dioecesisana" di Chieti (1894). Le sue spoglie furono trasferite a Cesinali il 21/10/1927 e sono conservate nella Chiesa di San Rocco.

MONSIGNOR DOMENICO COCCHIA: Nato a Cesinali nel 1846 morto ad Ascoli Satriano nel 1900, fu Vescovo di Cerignola e di Ascoli.

MONSIGNOR CANELIO COCCHIA: Nato a Cesinali nel 1848 e morto nel 1926, gran maestro organista e poeta, fratello dei due Vescovi.

ENRICO COCCHIA: Nato ad Avellino nel 1859 da genitori cesinalesi (Michele Cocchia, medico condotto di Cesinali, e Rosa Del Franco), morto a Napoli nel 1930, insigne latinista, professore di letteratura latina e rettore all'Università di Napoli, nonché senatore del Regno d'Italia. Sposò la cugina Giovanna Del Franco di Cesinali. Resterà sempre legato a questo paese di cui scrisse ampiamente nel libro "Le mie Rimembranze".

BENEFATTORI DELLA COMUNITA':

- Barone Di Donato, Cap.no Felice Ceci, dott. Raffele Cocchia, fratelli Domenico, Fiore e Carmela Galasso, Antonio Alvino.

CADUTI PER LA PATRIA:

- Cap.no Antonio Del Franco (Montezebio di Asiago), Sabino Cocchia (Bainsizza), Domenico Berardi, Cap.no Carmine Venezia (Cefalonia).

Fra i poeti: Raffaele Spina, nato a Cesinali l'8/12/16 e morto in un incidente aereo il 6/12/1939; Salvatore Favati parroco di Cesinali dal 1939 al 1962.

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Autonomia statutaria

1. Il Comune di Cesinali:

a) è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle Leggi della Repubblica Italiana;

b) è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;

c) si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;

d) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse. Ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;

e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;

f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della comunità;

g) attua, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e la Provincia.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Cesinali ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche alla attività amministrativa.

3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;

b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;

c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile, ed anziana.

g) promozione della funzione sociale della iniziativa economica, in particolare nei settori agricolo e artigianale, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali;

h) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi;

i) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza, nonché mediante l'adozione degli strumenti utili al perseguimento di una totale integrazione fra i popoli;

l) promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 3

Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Cesinali è ubicato tra il Terminio e il Partenio a pochi chilometri da Avellino, su un territorio collinare della media valle del Sabato, a 380 m sul livello del mare, con una superficie di 373 ettari, confina a Nord con il comune di Atripalda, ad Est con S. Stefano del Sole, a Sud con S. Michele di Serino e ad Ovest con Aiello del Sabato.

2. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in piazza Municipio.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

4. All'interno del territorio del Comune di Cesinali non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stanziamento o il transito di ordigni bellici e scorie radioattive.

Art. 4

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Cesinali.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad

una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.

3. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 5

Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:

3. politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'Unicef.

4. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 6

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Avellino, con la Regione Campania e la Comunità Montana Serinese - Solofrana.

3. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione.

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 7

Organi

1. Sono Organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco i quali esercitano i compiti e le funzioni loro assegnati dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

2. Il Consiglio Comunale è Organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella amministrazione del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

Art. 8

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli Organi Collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

Art. 9

Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi allorchè ciò sia ad esso espressamente riservato dalla legge.

5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di riferimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 10

Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria, e in seconda convocazione.

2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti al Bilancio di previsione ed al Rendiconto del Bilancio.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno delle cose da trattare è fatta dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto deve prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno cinque giorni dopo la prima.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie ed almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti

dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. In occasione delle riunioni del Consiglio vengono espone all'esterno ove si tengono, la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea.

11. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo indetta dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

12. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco, la Giunta Comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale rimangono in carica sino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

13. Le fattispecie inerenti lo scioglimento del Consiglio Comunale sono disciplinate nel Capo II dall'art. 141 all'art. 146 del T.U. 18 agosto 2000-D.L. vo 267/2000.

Art. 11

Seduta in seconda convocazione

1. IL Consiglio Comunale può riunirsi in "seconda convocazione", da tenersi in altro giorno, quando la prima sia stata dichiarata "deserta";

2. Al momento della votazione, nelle riunioni di "prima convocazione" deve essere presente la metà dei Consiglieri assegnati. Ove questo numero non sia raggiunto la riunione è dichiarata "deserta" per tutti gli argomenti di "prima convocazione". La seduta può continuare se nell'ordine del giorno vi sono argomenti di "seconda convocazione".

3. Nella riunione di "seconda convocazione", deve intervenire un numero di Consiglieri non inferiore a 4 (quattro).

4. Norme specifiche per la verifica del numero legale (che è sempre presunto), è per il calcolo della maggioranza degli scrutini delle votazioni sono contenute nel Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 12

Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

4. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

5. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dei commi precedenti fermo restando che venga assicurata la presenza del rappresentante, all'interno della stessa commissione speciale, del gruppo di minoranza cui non appartiene il presidente.

6. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine

7. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

8. La commissione d'indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, Gli Assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

9. La commissione speciale, insediata dal Sindaco, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i

soli rappresentanti dell'opposizione.

10. Il Sindaco o l'assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

Art. 13

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni, la sospensione e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'art.7 della legge 7.8.1990 n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio esamina ed infine delibera tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 14

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri Comunale rappresentano l'intera comunità, alla quale rispondono, ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato con piena libertà di opinioni e di voto. L'appartenenza ad un gruppo consiliare o ad un movimento o partito politico non limita la libertà di opinione e di voto dei consiglieri, né fa venire meno la loro responsabilità politica nei confronti degli elettori.

2. Ogni Consigliere ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni intorno a questioni attinenti all'attività dell'Amministrazione comunale.

3. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni devono essere formulate per iscritto.

4. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose e sconvenienti. Sulla loro inammissibilità giudica inappellabilmente il Sindaco.

5. Lo svolgimento delle interrogazioni con richiesta di risposta orale, delle interpellanze e delle mozioni deve essere fatto a parte da ogni altra discussione.

6. Ogni Consigliere può firmare interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate da altri; ma come interrogante, interpellante e proponente, è considerato, ai fini della risposta o della discussione, il primo firmatario.

7. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni possono essere ritirate dai presentatori rispettivamente prima del loro svolgimento o discussione.

8. Nell'esercizio delle funzioni, i Consiglieri si avvalgono della collaborazione degli Uffici comunali ed hanno diritto di ottenere dagli stessi, dalle Aziende e dagli Organismi controllati dal Comune, le notizie, le informazioni richieste ai fini dell'espletamento del proprio mandato.

Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

9. I Consiglieri Comunali regolarmente convocati, hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare alle sedute delle Commissioni delle quali fanno parte o di giustificare le assenze.

Art. 15

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente alla indicazione del nome del Capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

3. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

4. I Capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio Protocollo del Comune.

5. Ai Capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente agli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

6. I Gruppi Consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco, che ne disciplinerà le modalità di utilizzo.

Art. 16

Prerogative delle minoranze consiliari

1. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.

2. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzioni di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento.

3. Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.

Art.17

Pari opportunità

1) Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art.36, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione Pubblica.

2) Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, trova applicazione il successivo articolo 27 concernente la nomina di detto organo.

Art. 18**Riduzione degli organi collegiali**

1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, il Consiglio e la Giunta, secondo le rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i Comitati, le Commissioni, i Consigli ed ogni altro Organo Collegiale con funzioni amministrative, ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini Istituzionali dell'Amministrazione o dell'Ente interessato. Gli Organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'Ufficio che riveste competenza nella materia.

Art. 19**Sindaco**

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'Organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 (quarantacinque) giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il Co.Re.Co. (Comitato Regionale di Controllo), adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 136 del D.L.vo 267/2000.

6. Il Sindaco è inoltre competente nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici, degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché degli orari dei servizi periferici delle amministrazioni pubbliche, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

7. Il Sindaco esercita le altre funzioni quale Autorità locale ai sensi dell'art. 50 del T.U. 18 agosto 2000 (D.L.vo 267/2000).

8. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale Organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 20**Legale rappresentanza dell'ente**

1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente.

2. Il Sindaco può di volta in volta, in base alla portata degli atti da compiere, delegare un altro "Soggetto" ad esercitare la "legale rappresentanza dell'Ente"

3. La Giunta Comunale promuove e resiste alle liti, adottando allo scopo apposita delibera, con la quale assegna l'incarico al Patrocinatore dell'Ente.

Art. 21**Attribuzioni di amministrazione**

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può dele-

gare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'Organo responsabile dell'Amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

c) convoca i comizi per i referendum consultivi;

d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti;

e) nomina il segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo;

f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le corresponsione di indennità, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili.

Art. 22**Attribuzioni di vigilanza**

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 23**Attribuzioni di organizzazione**

Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 24**Vice sindaco**

1. Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza od impedimento temporaneo di quest'ultimo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.59, del D.L.vo n. 267/2000.

2. Nell'ipotesi in cui il Vice Sindaco sia componente esterno del Consiglio Comunale non può assumere la Presidenza dello stesso Consiglio in caso di assenza o impedimento del Sindaco. In tal caso assume le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere Anzia-

no.

3. Il vice Sindaco coopera con il Sindaco nel coordinamento dell'attività della Giunta.

4. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

Art. 25

Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi dell'art. 141 del T.U. 18/08/2000.

Art. 26

Dimissioni del sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano efficaci ed irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale con contestuale nomina di un COMMISSARIO AD ACTA.

2. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina la decadenza del Sindaco e della Giunta Comunale.

Art. 27

Giunta comunale

1. La Giunta collabora col Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art 107, commi 1 e 2 del D.L.vo 267/2000 nelle funzioni degli Organi di Governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco o degli Organi di decentramento; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e d'impulso nei confronti dello stesso.

3. È altresì di competenza della Giunta l'adozione dei Regolamenti sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 28

Composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non inferiore a due e non superiore a quattro, di cui uno è investito della carica di vice Sindaco. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta promuovendo la presenza di entrambi i sessi. E' facoltà del Sindaco, nel corso del suo mandato, stabilire la composizione della Giunta nei limiti sopra fissati.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; può tuttavia essere nominato anche un Assessore esterno al Consiglio, purché dotato dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. L'Assessore esterno può partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non ha diritto di voto.

Art. 29

Nomina

1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco che ne da comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli Assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

Art. 30

Linee programmatiche

1. Entro il termine di 90 giorni decorrente dalla data di convalida dei Consiglieri eletti, il Sindaco, sentita la Giunta, sottopone al Consiglio Comunale, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico – amministrativo. Il documento contenente le linee programmatiche è depositato presso la Segreteria Comunale, in visione ai Consiglieri Comunali, venti giorni prima della data fissata per la trattazione in consiglio comunale. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione per iscritto ad ogni Consigliere comunale.

2. Il Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche attraverso i singoli Consiglieri che possono presentare appositi emendamenti fino al quinto giorno antecedente la data fissata per la trattazione dell'argomento in consiglio comunale.

3. Il documento, approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale, costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico – amministrativo del consiglio.

4. Con cadenza annuale, in concomitanza con l'approvazione del Conto Consuntivo, la Giunta Comunale presenta al Consiglio Comunale, per l'approvazione, apposita relazione sullo stato di attuazione delle linee programmatiche e sul loro eventuale adeguamento alle sopravvenute esigenze.

Art. 31

Funzionamento della giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 32

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al direttore od ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali.

c) elabora le linee di indirizzo e predisporre le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;

f) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

h) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;

i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

l) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro Organo;

m) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;

n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;

o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale;

p) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

q) approva il P.E.G. su proposta del direttore generale.

Art. 33

Doveri e condizioni giuridiche degli amministratori

1. Il comportamento degli Amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni deve essere improntato all'imparzialità e al principio della buona Amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni; competenze e responsabilità degli Amministratori, di cui all'art. 77 comma 2 del D.L.vo n. 267/2000 e quelle proprie dei dirigenti.

PARTE II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE, DIRITTI DEI CITTADINI E DEL CONTRIBUENTE

CAPO I

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 34

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il Consiglio Comunale predisporre ed approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Art. 35

Associazionismo e volontariato

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la Giunta comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi com-

prese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il Comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni.

Art. 36

Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a trenta giorni.

Art. 37

Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 38

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'Ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Art. 39

Azione popolare delle associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'art.9 del T.U. 18/08/2000

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

2. Il Giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di

chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'Ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

3. Le Associazioni di Protezione Ambientale di cui all'art. 13 della L. 8/7/1986, n° 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del Giudice Ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'Ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'Associazione.

Art. 40

Diritti del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Amministrazione Comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Il Comune assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

3. Il Comune informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito, ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscano il riconoscimento. Restano ferme le disposizioni di cui alla Legge 27/07/2000, n° 212.

CAPO II

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Art. 41

Consultazioni

1. Il Comune favorisce il coinvolgimento della Comunità nelle fondamentali scelte amministrative mediante forme di consultazioni popolari o di parte della popolazione, in ragione dell'oggetto della consultazione.

2. Il Sindaco, di propria iniziativa o su deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale indice conferenze cittadine o convoca pubbliche assemblee per discutere specifici problemi amministrativi di interesse generale.

3. Alle conferenze ed alle assemblee sono invitati a partecipare, oltre i cittadini ed esperti, le organizzazioni rappresentative delle categorie interessate.

4. Le valutazioni emerse nella conferenza o nell'Assemblea ed i dati raccolti sono discussi in Consiglio Comunale entro due mesi dalla loro acquisizione.

5. Delle determinazioni del Consiglio Comunale è data adeguata pubblicità nelle forme ritenute più idonee.

Art. 42

Consulte

1. Il Comune, per sostenere e rafforzare la partecipazione alla vita politica e sociale, può istituire, su base territoriale o per categorie di utenti, consulte tematiche quali organismi rappresentativi di interessi diffusi o di gruppi sociali con particolare attenzione alle problematiche dei giovani, delle donne e degli anziani.

2. Le Consulte sono istituite con deliberazioni del Consiglio Comunale che ne definisce la composizione, il funzionamento ed i rapporti con l'Amministrazione Comunale. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.

3. Le Consulte sono organismi con funzioni consultive e propositive sulle specifiche materie indicate nelle deliberazioni istitutive.

Art. 43

Petizioni

1. Chiunque, purché residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse Comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro trenta giorni, la assegna in esame all'Organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno cento persone, l'Organo competente deve pronunciarsi in merito entro trenta giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell'Organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

6. Se la petizione è sottoscritta da almeno cento persone ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio Comunale, da convocarsi entro venti giorni.

Art. 44

Proposte

1. Qualora un numero di cittadini del Comune non inferiore a duecento, avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto ed il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'Organo competente ed ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro venti giorni dal ricevimento.

2. L'Organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 45

Referendum consultivi

1. E' indetto Referendum consultivo in tutte le materie di competenza comunale quando lo richiedono 400 cittadini residenti nel territorio comunale ed aventi età non inferiore ai 16 anni.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Hanno diritto di voto per i referendum proposti tutti i cittadini residenti, da almeno sei mesi, nel territorio comunale ed aventi età non inferiore a 16 anni.

5. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune.

6. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

7. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

8. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

9. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai citta-

dini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.

10. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale non può assumere decisioni contrastanti con la proposta.

Art. 46

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicitamente disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione o, per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 10 del T.U. 18/08/2000, che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o Funzionario che ha in deposito l'atto l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

7. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture e dei servizi agli Enti, alle Organizzazioni di Volontariato e alle Associazioni.

Art. 47

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale.

3. L'affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

5. Le ordinanze del Sindaco, i conferimenti di contributi ad enti ed associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari ed ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 48

Istanze

1. Chiunque, singolo od associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi od aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro trenta giorni dall'interrogazione.

CAPO III

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 49

Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L'Amministrazione Comunale deve rendere pubblico il nome del Funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 50

Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal Funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il Funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro trenta giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a sessanta giorni.

4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti od interessi legittimi di altri soggetti il Funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 51

Procedimenti ad impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il Funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine chiedere, di essere sentiti personalmente dal Funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 41 dello Statuto.

Art. 52

Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta Comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

CAPO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 53

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art.54

Sistemi informatici e statistici

1. Il Comune esercita i compiti conoscitivi e informatici concernenti la propria funzione in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativi – statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni tra le Amministrazioni, per consentirne, quando prevista, le funzioni di tutto il territorio nazionale.

2. Il Comune, nello svolgimento delle attività di competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizza sistemi informativi – statistici in applicazione del D.L.vo n° 322/89 e, in ogni caso assicura l'integrazione dei sistemi informativi – statistici settoriali con il Sistema Statistico Nazionale.

3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del D. L. Vo n. 281/97.

Art. 55

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile dalla comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 56

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione od un'azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto Comune.

4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 57

Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 58

Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 59

Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il direttore.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione.

4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art.60

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione del-

l'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'Assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni od a responsabilità limitata ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 61

Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Consiglio Comunale, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie

3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere la costituzione di Uffici comunali che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega delle funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.

Art. 62

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 47, 2° comma del presente statuto.

4. Il Sindaco od un suo delegato fa parte dall'Assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 63

Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato, nonché in-

terventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.

4. L'accordo consiste nel consenso unanime dei Sindaci e delle altre Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato sul B.U.R (Bollettino Ufficiale della Regione).

5. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Per l'approvazione di progetti di Opere Pubbliche comprese nei programmi dell'Amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La vigilanza sulla esecuzione e l'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti Locali interessati, nonché del Commissario del Governo della Regione o dal Prefetto della Provincia interessata se all'accordo partecipano Amministrazioni Statali o Enti Pubblici Nazionali.

TITOLO III

UFFICI E PERSONALE

CAPO I

UFFICI

Art. 64

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 65

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. All'ordinamento degli Uffici e del personale degli Enti Locali, ivi compresi i dirigenti e i Segretari Comunali si applicano le disposizioni del D.L.vo n° 29/93 e successive modificazioni e integrazioni e le altre disposizioni in materia di organizzazione e lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, nonché quelle contenute nel Titolo IV del T.U. 18/08/2000.

3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

4. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione

delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

5. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 66

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 67

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Regolamento Organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'Ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile dei servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali e secondo le indicazioni riportate nel Regolamento per l'organizzazione dei servizi.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie ed alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostuttura comunale.

CAPO II

PERSONALE DIRETTIVO

Art. 68

Direttore generale

1. Ai sensi dell'art.108 del T.U. 18/08/2000 il Sindaco, previa

delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di Organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.

2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

Art. 69

Compiti del direttore generale

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili di Servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può precedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di Direzione Generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta comunale.

Art. 70

Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale predisporre la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predisporre, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;

g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) promuove i procedimenti ed adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

l) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

Art. 71

Responsabili dei servizi

1. I responsabili dei servizi sono nominati dal sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, secondo criteri di competenza e professionalità e in relazione agli obiettivi indicati nel programma

amministrativo.

2. I responsabili ai sensi dell'art.107 del T.U. 18/08/2000 provvedono ad organizzare i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 108 del T.U 18/08/2000 e dal Capo II del D.L.vo n° 29/93 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 72

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I compiti dei responsabili dei servizi sono individuati nel relativo regolamento di organizzazione.

2. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 73

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Ai sensi dell'art. 109 del T.U. 18/08/2000 il Sindaco, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. Il Sindaco nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art.110 del T.U. 18/08/2000.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 74

Collaborazioni esterne

1. Ai sensi dell'art. 110 del T.U.18/08/2000 il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 75

Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di Uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art. 242 del T.U. 18/08/2000.

Art. 76

Segretario comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo, di cui all'art 98 del T.U. 18/08/2000.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del

segretario comunale.

3. Il rapporto di lavoro del Segretario Comunale è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del D.L.vo n° 29/93 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 77

Ruolo e funzioni del segretario comunale

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.

2. Il Segretario Comunale, inoltre:

a) Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne redige i verbali, che sottoscrive insieme al Sindaco;

b) Esprime il parere di cui all'art. 49 del T.U. 18/08/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'Ente non abbia Responsabili dei Servizi;

c) Può rogare tutti i contratti coi quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

d) Può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne;

e) Presiede l'Ufficio Comunale per l'elezione in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;

f) Esercita le funzioni di Direttore Generale nell'ipotesi prevista dall'art. 108 comma 4 del T.U. 18/08/2000;

g) Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitogli dal Sindaco.

Art. 78

Vice segretario comunale

1. Il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere, ai sensi dall'art. 97 del T.U. 18/08/2000, il Vice segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

CAPO III

LA RESPONSABILITÀ

Art. 79

Responsabilità verso il comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 80

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il Segretario, il direttore ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sus-

siste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore od il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso

Art. 81

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO IV

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 82

Ordinamento

1. Ai sensi dell'art. 149 del T.U. 18/08/2000 l'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge che la coordina con la Finanza Statale e con quella Regionale.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 83

Attività finanziaria del comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 84

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Comune ha l'obbligo di dotarsi dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili;

2. L'inventario, da aggiornare annualmente, è redatto dal Servizio preposto che risponde dell'esattezza dello stesso e delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio;

3. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio o destinati a funzioni sociali ai sensi del presente Statuto possono essere dati in affitto o alienati, i beni demaniali ed i beni patrimoniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta

Comunale;

4. Le somme provenienti dall'alienazione di beni possono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato, per l'estinzione di passività onerose, per il miglioramento del patrimonio o per la realizzazione di opere pubbliche.

Art. 85

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. Ai sensi dell'art. 162 del T.U. 18/08/2000 la gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, e veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art. 86

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, salvo eventuali modifiche di legge.

3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

Art. 87

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate ed alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del Responsabile del Servizio.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 88

Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza.

3. Ai sensi dell'art. 239 del T.U. 18/08/2000 il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di fami-

glia.

7. Al revisore dei conti può essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art. 20 del D.Lgs.3/02/93 n. 29.

Art. 89

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende, ai sensi dell'art 209 del T.U. 18/08/2000:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente entro il termine stabilito nel Regolamento di Contabilità;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

e) Alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti o da norme pattizie.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

CAPO V

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 90

Delega di funzioni alla comunità montana

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggio-

ranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni del Comune.

2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

Art. 91

Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 16, commi 1-4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dall'art. 17, comma 24, della legge 127/97.

2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.

Art. 92

Disposizioni transitorie e finali

1. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate dal Sindaco, dalla Giunta e dai singoli consiglieri.

2. I cittadini, con le modalità previste dall'art. 44 dello Statuto, possono proporre modifiche statutarie che ritengono utili illustrandone il contenuto e le ragioni.

3. L'iniziativa di revisione respinta dal Consiglio Comunale non può essere riproposta nel corso di durata in carica del Consiglio medesimo.

4. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto.

5. Il regolamento del Consiglio comunale è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.

6. I restanti regolamenti in attuazione dello Statuto, per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono adottati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.

7. I regolamenti espressamente previsti per l'attuazione dello Statuto, salvo diversa previsione dello stesso, sono approvati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

8. Lo Statuto abroga le disposizioni regolamentari del Comune con esso non compatibili.

9. Il Consiglio comunale, annualmente, verifica lo stato di attuazione dello Statuto e dei regolamenti.

10. Allo Statuto è assicurata ampia diffusione. Per agevolarne la conoscenza il testo è reso disponibile per chiunque ne faccia richiesta.

11. E' abrogato lo Statuto Comunale adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30/06/2000 con atto n. 24.

12. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, conseguita l'approvazione da parte del competente "Organo Regionale di Controllo". Lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

13. Il Segretario Comunale appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

14. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano anche alle modifiche statutarie.

Il Segretario Comunale Capo
Dott. Carmine Giovanni Imbimbo

Il Sindaco
Geom. Aurelio Siciliano

COMUNE DI MARZANO DI NOLA
Provincia di Avellino

STATUTO

COMUNE DI MARZANO DI NOLA - (Provincia di Avellino) -
Statuto Comunale.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Natura Giuridica

1. Il Comune di Marzano di Nola è Ente Locale Autonomo, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi generali dello Stato, che ne determinano le funzioni, nonché dalle norme del presente statuto.

2. Il Comune tutela la propria denominazione che può essere modificata in osservanza dell'art. 133 della Costituzione.

Art. 2

Territorio, sede ed emblemi

1. Il territorio del Comune di Marzano di Nola confina con quello dei Comuni di Visciano, Pago del Vallo di Lauro, Domicella e Live-ri.

2. Il Consiglio Comunale si riunisce normalmente nella propria sede ubicata nel Palazzo Civico sito in Piazza Maria SS. dell'Abbondanza; per particolari motivi ed in via eccezionale il Consiglio può riunirsi anche in altra sede, previa tempestiva comunicazione alla cittadinanza. Il Comune ispira la propria azione alla trasparenza ed imparzialità, alla tutela ed alla divulgazione degli aspetti specifici della propria cultura e tradizione, anche promuovendo ed incentivando scambi culturali con le altre comunità.

3. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, raffigurante la "Torre di Marzano" (costruita nel XIII-XIV secolo).

Art. 4

Funzioni

1. Il Comune - nell'ambito dell'autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria, secondo le leggi di coordinamento della finanza pubblica - è titolare di funzioni proprie ed esercita, secondo il principio di sussidiarietà ed in virtù di leggi statali e regionali, le funzioni attribuite dallo Statuto e dalla Regione, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello stato e della regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro attuazione.

2. Sono obiettivi preminenti del Comune:

- lo sviluppo economico e sociale, attraverso il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, e, per quanto gli compete, con iniziative da attivare a vari livelli (comprensoriale, provinciale, regionale, nazionale);

- la promozione della funzione sociale dell'iniziativa pubblica e privata, la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio;

- l'affermazione dei valori umani, attraverso la promozione delle condizioni necessarie a rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini, nonché il superamento di qualsiasi forma di discriminazione.

3. Altresì, le funzioni che spettano al comune, riguardano:

- i settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità;
- l'assetto ed utilizzazione del territorio
- lo sviluppo economico.
- servizi elettorali
- servizi di stato civile e di anagrafe,
- servizi di leva militare,

- servizi di statistica.

- riscossione dei tributi, sanzioni o prestazioni di natura pecuniaria tramite il sistema bancario e postale;

- prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, comprese le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti;

- trasporto pubblico locale;

- razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti (criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti);

- realizzazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, localizzazione e ricollocazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie, e così la costituzione e gestione degli sportelli unici per le attività produttive;

- controllo sul risparmio energetico ed uso razionale dell'energia;

- edilizia residenziale pubblica (determinazione linee di intervento ed obiettivi, programmazione risorse finanziarie, gestione ed attuazione degli interventi, determinazione delle tipologie di intervento per recupero e riqualificazione urbana, criteri di assegnazione degli alloggi);

- progettazione e realizzazione di interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici;

- catasto, servizi geotopografici e conservazione dei registri immobiliari (conservazione, utilizzazione ed aggiornamento atti, revisione degli estimi e classamento, delimitazione delle zone agrarie interessate da calamità, rilevazione consorzi di bonifica e relativi oneri);

- protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti;

- risorse idriche e difesa del suolo;

- attuazione dei piani provinciali di prevenzione e previsione dei rischi (provvedimenti di emergenza, predisposizione dei piani di emergenza comunali ed intercomunali, attivazione primi soccorsi, vigilanza servizi urgenti, organizzazione del volontariato comunale;

- emergenze sanitarie locali o d'igiene e partecipazione alla programmazione regionale;

- servizi sociali (funzioni riferite all'erogazione dei servizi, alle prestazioni ed alla rete per i minori, giovani, anziani, famiglia, portatori di handicap, tossicodipendenti, invalidi civili, cooperazione, Ipab, volontariato);

- istruzione scolastica (educazione adulti, orientamento, pari opportunità, continuità diversi gradi ed ordini, interventi perequativi e prevenzione dispersione);

- beni ed attività culturali (valorizzazione dei propri beni, promozione attività culturali).

4. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività, che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali

5. Il presente statuto, nell'ambito dei principi fissati dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Il presente statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dalla legislazione vigente.

CAPO II

PRINCIPI GENERALI

Art. 5

Finalità

1. Il Comune si impegna a difesa della pace e della cooperazione tra i popoli; tutela le minoranze ed in particolare garantisce il rispetto delle identità etniche, razziali e religiose;

sostiene la parità tra i sessi, promuovendo dove necessario un'azione volta a regolare tempi

e modi di lavoro perché la pari opportunità offerta alle donne sia effettivamente raggiunta.

2. Il Comune riconosce come suo principale fine la cura e la rappresentanza unitaria degli interessi della propria comunità di cui promuove lo sviluppo economico - sociale ed il progresso civile ed economico, garantendo ai cittadini, singoli o associati, la più ampia partecipazione alle scelte della comunità.

Art. 6**Salute**

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; adotta strumenti idonei a renderlo effettivo, con particolare riguardo agli ambienti ed ai luoghi di lavoro, alla tutela dell'infanzia, degli anziani e degli invalidi.

Art. 7**Scuola**

1. Il Comune riconosce il ruolo fondamentale nello sviluppo sociale e civile delle istituzioni scolastiche ed assume tutte le iniziative necessarie per consentire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e per garantire il diritto allo studio.

2. Favorisce e promuove la collaborazione con le strutture scolastiche per la programmazione di attività di integrazione e sostegno culturalmente e didatticamente rilevanti.

Art. 8**Ambiente**

1. Il Comune adotta le misure necessarie a difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo al fine di prevenire ed eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico, delle acque, del suolo, del sottosuolo e quello derivante dallo smaltimento dei rifiuti.

2. Parimenti tutela il patrimonio storico ed artistico ed architettonico e la dignità del centro storico.

Art. 9**Territorio**

1. Il Comune promuove un organico ed armonico assetto del territorio, assicurando l'equilibrio tra insediamenti nuovi ed infrastrutture commerciali, industriali, turistiche e sociali in genere.

2. Realizza piani di sviluppo di edilizia residenziale per rendere uguale il diritto alla casa.

3. Realizza parimenti le opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo le esigenze e le priorità sistematicamente programmate.

Art. 10**Cultura**

1. Il Comune promuove iniziative tese a valorizzare il patrimonio culturale e le tradizioni locali e storiche della comunità.

2. A tal fine potrà, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, concedere il proprio patrocinio ed il proprio contributo ad enti, associazioni ed istituzioni che siano impegnate nell'animazione, nell'organizzazione del tempo libero ed in campo culturale, secondo l'apposito regolamento che verrà approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 11**Sport**

1. Il Comune incoraggia e favorisce l'attività sportiva di base e

dilettantistica. A tal fine si attiva per garantire l'educazione motoria e favorire la pratica sportiva per ogni fascia di età, attraverso appositi spazi accessibili a tutti i cittadini.

2. Promuove il coinvolgimento delle associazioni e delle società sportive e ricreative, disciplinando con regolamento l'accesso agli impianti e prevedendo la partecipazione delle stesse agli oneri di gestione e manutenzione.

Art. 12**Volontariato**

1. Il Comune riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale.

2. Nei limiti delle proprie risorse finanziarie, il Comune si impegna a privilegiare iniziative tese allo sviluppo del volontariato nei modi e nelle forme di cui alle vigenti leggi.

3. Il Comune concede ai propri dipendenti, impegnati in attività di volontariato presso organizzazioni riconosciute idonee dalla vigente normativa, la facoltà di usufruire di forme di flessibilità di orario e turnazioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, compatibilmente alle esigenze di servizio.

Art. 13**Sviluppo e economia**

1. Il Comune coordina le attività commerciali favorendo l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantirne e tutelarne, a vantaggio del consumatore, la maggior funzionalità produttiva

2. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento ed un'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistico ricettivi.

3. In rapporto ad esigenze complessive del territorio, adotta iniziative atte a favorire la presenza equilibrata di industrie, non in contrasto con l'ambiente.

4. Il Comune sostiene l'artigianato e del pari incoraggia le forme di cooperazione associativa e di autogestione tra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art. 14**Programmazione**

1. Il Comune si impegna a realizzare i propri fini attraverso gli strumenti della programmazione e per ciascun obiettivo provvede ad acquisire l'apporto delle Organizzazioni Sindacali, delle formazioni sociali, economiche e culturali esistenti sul territorio e, ove del caso, a livello comprensoriale.

2. Il Comune si impegna del pari a promuovere e sostenere il metodo della programmazione a livello sovracomunale tra gli enti del comprensorio.

Art. 15**Gestione dei servizi**

1. Il Consiglio Comunale delibera l'esercizio dei servizi pubblici locali nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di consorzi, di società per azioni o società a responsa-

bilità limitata anche a non prevalente capitale pubblico, costituite o partecipate dall'Ente, qualora, in relazione alla natura del servizio da erogare, si renda opportuna la partecipazione di soggetti pubblici o privati.

2. Ai servizi pubblici locali si applica il Capo III del d.lgs 30 luglio 1999, n. 286 e s.m.i., relativo alla qualità di essi e alle carte dei servizi.

3. In particolare per la gestione dei servizi e la realizzazione delle opere pubbliche come di seguito specificato:

- Servizi cimiteriali e pulizia sede comunale;
- Servizi pulizia griglie, caditoie, verde pubblico e servizi annessi di spazzamento;
- Servizi di prelevamento dei R.S.U. e spazzamento strade e servizio di affissione pubblica;
- Servizio di illuminazione pubblica;
- Servizio di gestione luci votive;
- Resa in fitto di patrimoni agrari ed agricoli in genere;
- Gestione del campo sportivo e degli impianti sportivi;
- Gestione delle aree pubbliche relative al mercato settimanale;
- Gestione di tutti i lavori pubblici relativi alle Opere Pubbliche e alle Manutenzioni di qualsiasi tipologia;
- Gestione isole ecologiche;
- Ogni altra attività connessa;

Il Comune costituisce apposita società a responsabilità limitata denominata "Società Multiservizi Abbondanza S.r.l." a prevalente capitale pubblico.

4. Tale società è ente strumentale del Comune e per la quale il Comune stesso può costituire garanzie fidejussorie per l'assunzione dei mutui destinati alla realizzazione di opere, in conformità delle norme dell'art.207, comma 2 del d.lgs 18 agosto 2000, n.267.

5. Il Comune assegna i servizi e le opere alla "Società Multiservizi Abbondanza S.r.l." in forza del disposto dell'art.5, comma 2, lett. g) del d.lgs 17 marzo 1995, n.157.

Art. 16

Servizi pubblici

1. I servizi pubblici locali devono essere gestiti secondo principi di funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità.

3. La deliberazione che autorizza la partecipazione del Comune a enti, associazioni, consorzi, società ed alle altre forme di cui al precedente articolo, deve essere, oltre che adeguatamente motivata, accompagnata da una relazione tecnico - finanziaria, indicante le ragioni circa le forme prescelte.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

Art. 17

Organi del comune

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, la Giunta, il Sindaco.

2. E' organo del Consiglio Comunale il Presidente del Consiglio Comunale.

3. Sono organi burocratici il Segretario Comunale, il Direttore Generale (eventuale), i responsabili dei servizi e degli uffici, in qualsiasi modo denominati.

CAPO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 18

Elezione, composizione e durata in carica

1. Il sistema di elezione, la durata in carica, il numero ed i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge.

2. Il consiglio comunale è composto dal Sindaco e da n. 12 Consiglieri comunali.

3. Il Consiglio rimane comunque in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. Il Consiglio comunale è presieduto da un Presidente eletto tra i Consiglieri alla prima seduta del Consiglio comunale.

Art. 19

Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale è il massimo organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti, salvi quelli di competenza della Giunta Comunale, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

j) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

k) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune;

l) presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Il consiglio partecipa, altresì, alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni

successivi, a pena di decadenza.

Art. 20

Potestà regolamentare

1. Il Comune emana regolamenti a mezzo di deliberazioni consiliari o giuntali:

a) nelle materie ad esse demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale ed, in particolare, per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto della suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari, emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini elettori, che la sottoscrivono in numero almeno pari al 20% del corpo elettorale.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'Albo Pretorio, secondo le norme di legge vigente.

7. Ai fini interpretativi, s'applicano le norme dell'art.12 delle preleggi al Codice Civile e degli articoli da 1362 a 1371 de codice civile stesso.

8. Per effetto di legge superveniente le norme regolamentari decadono se in contrasto.

Art. 21

Sessione e convocazione

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie avvengono due volte all'anno nei termini stabiliti dalla legge, per:

- l'approvazione del bilancio di previsione;
- l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco, sentita la Giunta Comunale, o per deliberazione della Giunta stessa o su richiesta di 1/5 dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Ai fini della convocazione, sono comunque ordinarie, eccetto quanto previsto dal comma 2° precedente, le sedute nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazione.

5. La convocazione viene fatta dal Sindaco, per la prima seduta, e per tutte le altre dal Presidente del Consiglio Comunale, con avvisi scritti, inserendo all'O.d.G. le questioni da sottoporre alla discussione ed approvazione del Consiglio.

6. La consegna a domicilio deve risultare, tranne che per gli avvisi spediti per raccomandata A.R. o comunque a mezzo servizio postale, ai Consiglieri non residenti nel territorio comunale, da dichiarazione del messo comunale.

7. La consegna dell'avviso per le sessioni sia ordinarie che straordinarie, deve essere eseguita

ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta. Tuttavia, nei casi d'urgenza, è sufficiente che l'avviso, corredato dell'elenco delle materie da trattare, sia consegnato ventiquattro ore prima. Nel caso di convocazione urgente, la maggioranza dei consiglieri presenti può rinviare ogni deliberazione al giorno successivo

8. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione, ordinaria o straordinaria, del Consiglio Comunale, deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

9. Qualora lo si prevede in regolamento specifico del consiglio comunale le convocazioni si possono effettuare in internet fornito da ciascun consigliere. Le registrazioni dell'avvenuta notifica telefonica avviene con protocollo informatizzato.

Art. 22

Prima seduta e adempimenti

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco sino all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e si tiene entro dieci giorni dalla convocazione. In caso d'inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2. Nella prima seduta il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del Capo II, Titolo III, del T.U.L.O.E.L. e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69 del T.U.L.O.E.L.. L'iscrizione all'O.d.G. della convalida degli eletti comprende, anche se non detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili. Poi procede agli adempimenti seguenti:

a) riceve il giuramento del Sindaco nella formula "giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana";

b) riceve le comunicazioni del Sindaco circa la nomina e la composizione della sua Giunta;

c) approva - con formale deliberazione - le linee programmatiche degli indirizzi generali di governo del Sindaco;

d) elegge nel proprio seno prima il Presidente del Consiglio - con voto palese per appello nominale - diretto su proposta di almeno due consiglieri e poi elegge il vice-Presidente vicario con la stessa procedura;

e) elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223;

f) adotta gli altri atti del caso.

3. La seduta è pubblica e la votazione è palese. Alla seduta partecipano i Consiglieri Comunali delle cui cause ostative si discute.

4. Sino all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale e di un Vice Presidente del Consiglio Comunale, continua a svolgere le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco con tutti i poteri, le attribuzioni, le prerogative e il relativo trattamento di questi, come stabilito dalla legislazione vigente.

5. Le delibere del Consiglio Comunale sono firmate dal Sindaco sinché ne è Presidente, poi dal Presidente del Consiglio Comunale, dopo la sua elezione, e dal Segretario Comunale (sempre).

Art. 23

Funzionamento del Consiglio Comunale

1. La materia relativa al funzionamento del Consiglio Comunale trova applicazione nel regolamento cui si fa espresso rinvio.

2. Analogamente per ciò che attiene alle ipotesi previste, per legge, di surrogazione, supplenza, dimissioni, sospensioni e sostituzione dei Consiglieri, nonché dello scioglimento del Consiglio.

3. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Con gli atti regolamentari si fissano le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Con il regolamento di cui al comma 1, il Consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari, regolarmente costituiti.

Art. 24**Validità delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi stabiliti dal regolamento del Consiglio comunale. Esse sono valide con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge, senza computare a tal fine il Sindaco.

2. Le deliberazioni sono approvate quando ottengono la maggioranza dei voti espressi.

3. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o il presente Statuto richiedono una maggioranza qualificata o dispongono particolari modalità di votazione.

4. In occasione delle riunioni del Consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n.22, concernente disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana ed europea.

5. Qualora per una deliberazione del Consiglio Comunale il Segretario Comunale, si debba astenersi per contrasto d'interessi e/o per incompatibilità o per ogni altro motivo, egli è sostituito dal Vice Segretario.

Art. 25**Consiglieri Comunali**

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune, senza vincolo di mandato.

2. La posizione giuridica e lo status di consigliere sono regolati dalla legge.

3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione o sostituzione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

4. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio comunale secondo le modalità dettate dal T.U.L.O.E.L. e di presentare interrogazioni, mozioni e petizioni, osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio Comunale.

5. Per l'espletamento del proprio mandato i Consiglieri hanno diritto ad ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

6. I Consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputino opportuno, tranne i casi in cui l'astensione risulti obbligatoria per legge.

7. Il consigliere comunale che non partecipi a tre sedute consecutive del consiglio comunale senza giusta causa o giustificato motivo decade dalla carica. La decadenza è pronunciata a maggioranza dei partecipanti al consiglio, che procede alla surrogazione con il primo dei non eletti della lista dello stesso consigliere decaduto, a seguito di O.d.G. specifico predisposto dal Presidente del consiglio comunale, il quale avvisa il consigliere decaduto, affinché questi giustifichi il suo comportamento, partecipando alla seduta di cui si discute della decadenza. La decadenza è pronunciata anche qualora si astenga di partecipare alla seduta senza giusta causa o giustificato motivo.

8. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

9. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza legale in processi ai Consiglieri, Presidente del Consiglio Comunale, agli Assessori ed al Sindaco, che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità amministrativa, civile e penale, purché non ci sia conflitto di interessi con l'Ente.

10. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili,

non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendo i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio.

Art. 26**Indennità di funzione e gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali**

1. I consiglieri comunali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dalla legge e dall'apposito decreto ministeriale, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.

2. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il suo sindaco.

3. Il consigliere comunale, che vi abbia interesse, può chiedere la trasformazione del gettone di presenza, di cui ai commi precedenti, in una indennità di funzione sempreché tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari.

4. Tale regime di indennità di funzione per i consiglieri, che ne beneficiano comporta l'applicazione di detrazione dell'indennità anzidetta, pari ad un ventiseiesimo della indennità stessa in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

5. Sono considerate assenze giustificate quelle dovute:

a) causa di forza maggiore;

b) malattia certificata;

c) missione autorizzata nell'interesse del Comune;

d) permesso richiesto e autorizzato preventivamente dal Presidente del Consiglio comunale o di chi ne fa le veci.

6. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza, quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona, a meno che l'interessato opti per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50% di ciascuna, beneficiando così anche dei gettoni di presenza.

7. Ai consiglieri, ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione, non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni, che di quell'organo costituiscano articolazioni interne ed esterne.

8. Le indennità ed i gettoni di presenza determinati, secondo le norme di cui ai commi precedenti, possono essere incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente di Consiglio comunale e di Giunta comunale a seconda della competenza. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica del Comune. Il Comune non può procedere all'incremento di spesa qualora si trovi in condizione di dissesto finanziario.

Art. 27**Elezione del Presidente del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale nella prima seduta - con votazioni separate - elegge - a voto palese per appello nominale, su proposta di 2 consiglieri, che perviene al Sindaco, almeno 24 ore prima della seduta, il Presidente del Consiglio e un vice Presidente vicario.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto dalla maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati in sede di prima votazione; nella terza votazione per l'elezione è sufficiente la maggioranza dei Consiglieri assegnati. Per tale votazione ciascun Consigliere Comunale ha diritto ad un solo voto che esprime a favore di un candidato Presidente.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale entra in carica immediatamente dopo la proclamazione dell'elezione, previo giuramento davanti al Consiglio, osservando la formula seguente: "Giuro di essere

fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio, nell'interesse del Comune per il pubblico bene".

4. Il vice Presidente - Vicario è eletto con successive separate votazioni con le stesse procedure di maggioranza richieste per il Presidente. Il vice Presidente - Vicario entra in carica immediatamente dopo la proclamazione dell'elezione.

5. La delibera consiliare di elezione del Presidente del Consiglio Comunale e del vice Presidente è, approvata con voto palese, ed è immediatamente esecutiva, ai sensi della legge vigente.

6. Il Presidente del Consiglio Comunale e il vice Presidente - Vicario rimangono in carica per tutto il periodo di vigenza dell'attività del Consiglio e possono essere revocati su iniziativa di un terzo dei consiglieri assegnati e a seguito di un voto palese di sfiducia della maggioranza dei consiglieri assegnati.

7. In caso di vacanza dell'ufficio, sino all'elezione del nuovo Presidente del Consiglio Comunale, il vice Presidente convoca e presiede il Consiglio, svolgendone le funzioni di sostituto, nei casi di assenza o impedimento.

Art. 28

Attribuzioni del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale rappresenta il Consiglio Comunale.

2. Egli ha i poteri seguenti:

- a) convoca e presiede il Consiglio comunale;
- b) coordina l'attività della conferenza dei capi gruppo e delle commissioni consiliari;
- c) riceve le dichiarazioni dei consiglieri per l'assegnazione al gruppo consiliare prescelto;
- d) riceve le dimissioni dei consiglieri comunali - iscritte a protocollo - e propone la surrogazione o sospensione o sostituzione di questi;
- e) riceve le dimissioni del Sindaco e ogni altra comunicazione;
- f) garantisce il regolare svolgimento delle attività del Consiglio, assicurandone i poteri di polizia nelle adunanze;
- g) convoca il Consiglio Comunale, a richiesta degli aventi diritto, in base alle norme di
- h) legge e del presente Statuto, iscrivendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
- i) riceve le osservazioni del revisore dei conti al Consiglio Comunale;
- j) fa istruire, dai competenti uffici, le deliberazioni da sottoporre al Consiglio Comunale, avvalendosi della collaborazione del Segretario Comunale, del Direttore Generale (eventuale), Dirigenti (eventuali) e Funzionari direttivi d'intesa con il Sindaco e con la Giunta;
- k) convoca, di concerto con il Sindaco, i Dirigenti (eventuali) e i Funzionari direttivi del Comune, al fine della loro partecipazione alle attività burocratiche del Consiglio;
- l) riceve la mozione di sfiducia firmata da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e la iscrive all'ordine del giorno, non prima dei dieci giorni e non più tardi di trenta dal ricevimento;
- m) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e le risoluzioni da sottoporre al Consiglio;
- n) tutela le prerogative dei consiglieri comunali e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni, attesta la partecipazione di questi al Consiglio Comunale;
- o) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli
- p) consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;
- q) firma gli atti e le deliberazioni del Consiglio Comunale insie-

me al Segretario Comunale;

r) attiva le liti giurisdizionali e resiste alle liti, nell'interesse del Consiglio Comunale, previa intesa con il Sindaco;

s) svolge ogni altra funzione attribuita dalla legge o dallo Statuto.

3. Egli ha diritto di ricevere le copie delle delibere adottate dalla Giunta, con la clausola di esecutività, contestualmente ai capi gruppo consiliari, da notificarsi presso l'Ufficio dei capi gruppo.

4. Al Presidente del Consiglio Comunale compete una indennità pari a quella spettante agli Assessori fatte salve le altre prerogative previste dalla legge vigente. Al vice Presidente non compete alcuna indennità, eccetto i casi di sostituzione totale del Presidente, nelle sedute del Consiglio Comunale.

5. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'ufficio del Presidente del Consiglio sono dettagliate dal regolamento.

Art. 29

Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno e con criterio proporzionale commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il Consiglio Comunale può, inoltre, a maggioranza assoluta dei propri membri, istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. Sono previste le forme di garanzia e di partecipazione delle misure, attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e o di garanzia.

3. Nell'ambito della potestà, di cui al presente articolo, ed in attuazione dei principi ispiratori delle forme associazionistiche e di cooperazione, il Consiglio Comunale nomina, con le modalità ed i criteri concordati dall'Amministrazione, una commissione per lo studio di forme di collaborazione tecnico - funzionale, secondo modalità e criteri dettati dalla Conferenza dei Capigruppo del Comune.

4. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione, nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o di delega.

5. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori: Sindaco, Assessori, organismi associativi e rappresentanti di forze pubbliche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

6. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

7. Tutte le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 30

Commissioni tecniche

1. All'inizio del mandato consiliare o nel corso del medesimo vengono nominate da parte degli organi istituzionali le commissioni tecniche previste da norme legislative e dall'ordinamento comunale.

2. La composizione, le modalità di nomina, le competenze delle commissioni tecniche si uniformano alle disposizioni dettate dalle leggi, regolamenti e dalle deliberazioni istitutive.

3. Le commissioni tecniche devono avere il carattere della essenzialità, ai sensi della legislazione vigente, altrimenti non sono istituite e si rende più tempestiva l'azione amministrativa.

Art. 31

Attribuzione delle commissioni

1. Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è

l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale, individuate dal Consiglio Comunale.

3. Il regolamento disciplina l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
- forme per l'esternazione dei pareri in ordine a quelle iniziative sulle quali, per determinazione del competente organo, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

4. La nomina del Presidente delle Commissioni resta riservata al Consiglio Comunale.

Art. 32

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggiore numero di voti in ogni lista. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

CAPO II

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 33

La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è l'organo di governo del Comune e di collaborazione del Sindaco.

2. Essa impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza e dell'efficacia.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali, approvati dal Consiglio Comunale.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

Art. 34

Nomina e composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e da 4 Assessori, tra cui il Vice Sindaco.

2. Il Sindaco nomina i componenti la Giunta individuandoli all'interno del Consiglio, oppure anche tutti al di fuori del consesso, purché trattasi di cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, tra cui un Vice-Sindaco.

3. Il Sindaco, proceduto alla predetta nomina, ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta delle linee programmatiche, relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discuterà ed approverà in apposito documento le linee programmatiche degli indirizzi generali di governo.

4. Il Sindaco annualmente in - Consiglio Comunale - fa effettuare un dibattito - che si conclude con l'approvazione di un apposito O.d.G. - la verifica dell'attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del suo mandato. Durante tale dibattito le "linee programmatiche" possono trovare integrazioni, modificazioni o adeguamento, a seconda delle evenienze e dei fatti sopravvenuti.

5. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. Egli mantiene ad interim le competenze degli Assessori revocati sino alla nomina dei nuovi Assessori. Gli atti

di Giunta sono ugualmente validi.

6. Non possono comunque far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini, fino al terzo grado, del Sindaco. Gli stessi non possono essere, altresì, nominati quali rappresentanti del Comune.

Art. 35

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta Comunale si riunisce su convocazione e sotto la Presidenza del Sindaco, che stabilisce l'O.d.G., ogni qualvolta si renda necessario, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

3. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, presiede il Vice Sindaco.

4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche; tuttavia è consentita la possibilità di sedute pubbliche ed, altresì, la partecipazione di consiglieri che, non titolari del diritto di voto, siano stati investiti dal Sindaco di compiti speciali in alcuni dei settori della pubblica gestione.

6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale il voto del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta. Tutte le deliberazioni sono adottate, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto - se richiesto da un Assessore - le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

7. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento.

8. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito, in via temporanea, dal Vice-Segretario Comunale. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco-Presidente e dal Segretario Comunale.

9. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta e redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso. E' responsabile, inoltre, della pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio.

10. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Nel caso in cui l'Ente non abbia dirigenti o funzionari direttivi responsabili del servizio, il parere è espresso al Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze e/o alle competenze delegate o conferite dal Sindaco. I soggetti anzidetti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Art. 36

Attribuzioni della Giunta

1. Alla Giunta Comunale - quale organo residuale - compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che, per la loro natura, devono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio o di altri organi anche burocratici, ovvero l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale stesso, quali il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la pianta organica, il regolamento dei concorsi e delle assunzioni, e tutti gli atti, che discendono dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indicano gli scopi e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive, loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

3. La Giunta impronta la propria attività ai principi della collegialità, trasparenza ed efficienza, perseguendo, nell'ambito delle proprie competenze di amministrazione ed attraverso l'azione propositiva verso il Consiglio Comunale, la realizzazione del programma proposto nel documento in base al quale è stata costituita. La Giunta Comunale riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 36-Bis

Attribuzioni dell'Assessore al ramo

1. Ciascun assessore delegato, ad un ramo di affari dell'Amministrazione, da parte del Sindaco esercita poteri d'indirizzo verso il responsabile di servizio e/o d'ufficio competente mediante "direttiva assessoriale".

2. Qualora la direttiva assessoriale non sia osservata, l'Assessore competente fa pervenire al Sindaco - con una nota riservata - la rappresentazione dei fatti, che danno luogo ad una valutazione negativa del responsabile degli uffici e dei servizi.

3. Il Sindaco - sentito il Nucleo di Valutazione Interno - decide sull'argomento con proprio decreto.

Art. 37

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

4. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell'obbligo della convocazione, il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto, che provvede alla convocazione, previa diffida del Sindaco.

5. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un commissario.

Art. 38

Cessazione dei singoli componenti della Giunta

1. Gli Assessori cessano dalla carica per:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) revoca;
- d) decadenza.

2. Le dimissioni sono presentate al Sindaco, il quale provvede alla surrogazione e ne dà informazione al Consiglio comunale, nella prima seduta successiva alla presentazione stessa.

3. Le ipotesi di revoca e di decadenza ricorrono nei casi tassativamente indicati dalla legge.

Art. 39

Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di am-

ministrazione.

3. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali - esecutive.

4. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità ed ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

5. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 40

Durata del mandato del Sindaco - dei Consigli Limitazione dei mandati

1. Il Sindaco e il Consiglio Comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Art. 41

Competenze del Sindaco responsabile dell'Amministrazione

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

2. Il Sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio Comunale quando non sia stato ancora eletto il Presidente del Consiglio Comunale, e sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Salvo quanto previsto per l'esercizio delle funzioni e la responsabilità della dirigenza, egli esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

4. Il sindaco esercita, altresì, le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni, in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

6. In caso di emergenza, che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervenano i soggetti competenti, ai sensi del precedente comma.

7. Il Sindaco coordina e organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società.

9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo o il difensore civico regionale nominano un commissario ad acta che adotta i provvedimenti sostitutivi, entro 60 giorni dal conferimento dell'incarico.

10. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di funzioni dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del d.lgs 267/00, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali ed in particolare adotta il decreto di avvicendamento o rotazione dei responsabili degli uffici e dei servizi anche annualmente o prima, se lo ritiene utile ed opportuno.

11. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di "osservare lealmente la Costituzione Italiana".

12. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

13. Il Sindaco può disporre la formalizzazione di un "Inno Comunale" - da suonarsi - nelle pubbliche cerimonie - dopo "l'Inno Nazionale".

Art. 42

Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale e deleghe di funzione

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che, gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti, in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2° precedente.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2° precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale, per i reati in cui questi fossero incorsi.

5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

7. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1°, il Sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate, conferendo la delega ad un Consigliere Comunale o Assessore per l'esercizio delle funzioni nelle frazioni. Il delegato è tenuto a informare periodicamente il Sindaco sull'espletamento delle sue funzioni.

8. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

9. Alle spese per il commissario provvede il Comune.

10. Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2°, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

11. In forza della legislazione vigente, al Sindaco spetta l'obbligo d'informazione d'urgenza della popolazione su situazioni di calamità naturali, in quanto massima autorità territoriale per competenza relativa alla Protezione Civile. Egli, per le esigenze del caso, dispone verso tutti gli organi attivi dipendenti dallo Stato.

Art. 43

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco

1. In caso di dimissioni, di impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco.

2. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, ai sensi dell'articolo 59 del d.lgs 267/00.

3. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili - se non ritirate - trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

4. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco nonché della Giunta.

5. Il Sindaco decade nei seguenti casi:

a) per condanna penale con sentenza divenuta irrevocabile;

b) per la perdita della qualità di membro del Consiglio;

c) per il sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge.

6. Al Sindaco è interdetto adottare qualsivoglia atto dopo le formalizzate dimissioni. Tali atti, se adottato sono nulli di diritto.

Art. 44

Il Vice - Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

2. Delle deleghe rilasciate agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio Comunale ed agli organi previsti dalla legge.

CAPO III

NORME COMUNI AGLI ORGANI

Art. 45

Rappresentanti del comune nominati dal consiglio e loro doveri e revoca

1. Sono doveri dei rappresentanti del Comune i seguenti:

a) riferire con relazione scritta annuale sul proprio operato al Consiglio comunale;

b) operare in conformità alle direttive impartite al Consiglio comunale o in loro assenza dal Consiglio comunale;

c) fornire sollecitamente le informazioni richieste dagli Organi comunali;

d) riferire con ogni sollecitudine ogni evento che comporti pericolo di lesione di interessi del Comune o impossibilità di adempiere alle proprie funzioni.

2. La revoca dei rappresentanti avviene nei modi seguenti:

1) Coloro che non adempiono ai doveri di cui al comma precedente o non siano in grado di adempiere alle proprie funzioni, sono revocati dal Consiglio comunale col voto segreto e a maggioranza as-

soluta dei componenti, a seguito di proposta motivata sottoscritta da 1/3 dei consiglieri e notificata dal messo comunale agli interessati con l'assegnazione di un termine di 10 giorni per le controdeduzioni.

2) La revoca può riguardare un rappresentante o l'intera delegazione del Comune.

3) Qualora la proposta di revoca riguardi i rappresentanti espressi dalla minoranza in forza di norma di Legge, Statuto o Regolamento, la proposta deve essere sottoscritta comunque dalla maggioranza assoluta dei componenti dei gruppi di minoranza.

4) Il Consiglio comunale procede nella stessa seduta, qualora venga dichiarata l'immediata esecutività della delibera di revoca, alla surrogazione e comunque vi procede nella prima seduta utile dopo l'esecutività della delibera.

Art. 46

Divieto d'incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri comunali e al Presidente del Consiglio comunale è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 47

Pari opportunità

1. In base alle norme della Legge 10 aprile 1991, n. 125 e dell'art. 6, comma 3, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, negli organi del Comune e degli enti, aziende ed istituzioni o società, da esso dipendenti, è promossa la presenza di entrambi i sessi, per garantire le pari opportunità, tra uomo e donna, rispettando almeno una percentuale pari ad un terzo ove possibile.

Art. 48

Pubblicità delle spese elettorali

1. I candidati ed i rappresentanti delle liste alle elezioni comunali possono presentantare una dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale, presentando la documentazione al Segretario comunale, che provvede alla pubblicazione in albo pretorio.

2. Il preventivo è presentato un mese prima della data delle elezioni ed il consuntivo entro il mese dopo le stesse.

Art. 49

Dichiarazione di condizioni patrimoniali

1. Il Sindaco, i Consiglieri comunali, il Presidente del Consiglio comunale, gli Assessori e gli Amministratori degli enti, aziende ed istituzioni o società dipendenti, possono rilasciare apposita dichiarazione sulle loro condizioni patrimoniali e di reddito all'atto dell'insediamento o assunzione dell'incarico.

2. Tale dichiarazione è ricevuta dal Segretario Comunale, che provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio, per la durata di trenta giorni, per pubblicità notizia.

Art. 50

Prerogative degli amministratori comunali

1. Gli amministratori del Comune hanno diritto a fruire delle aspettative, dei permessi, delle indennità, dei rimborsi spese e delle indennità di missione nonché delle relative coperture per gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi, anche contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato, ai sensi della legislazione vigente.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 51

La partecipazione dei cittadini

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione esprime il concorso diretto della comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto tra gli organi predetti ed i cittadini.

2. Assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni, che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale, relativi alla programmazione dell'attività amministrativa o su temi specifici rilevanti per la comunità.

Art. 52

La partecipazione delle libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale, attraverso le libere forme associative degli stessi, costituisce l'esercizio del diritto affermato dall'art. 18 della Costituzione, realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente Statuto e dal regolamento.

2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione.

3. Le libere forme associative comprendono comitati, associazioni ed organizzazioni di forze culturali, economiche e sociali regolarmente costituite ai sensi delle norme vigenti.

4. Viene istituita una Commissione Consiliare Permanente costituita nelle forme e nei modi previsti dal regolamento.

5. La Commissione Consiliare Permanente, in relazione alle materie di competenza, ha tra i suoi compiti anche quello di organizzare i rapporti tra gli organi del Comune e le associazioni dei cittadini, nonché gli altri compiti specificati dai successivi articoli e dal regolamento. Essa provvede alla registrazione in appositi albi delle associazioni ed organizzazioni che ne fanno richiesta, documentando il possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme.

6. Su proposta delle associazioni o dell'Amministrazione Comunale, il Consiglio può costituire "Consulte" per materie, le cui attività verranno successivamente regolate.

Art. 53

L'attività di partecipazione delle associazioni

1. Le associazioni collaborano con la Commissione Consiliare Permanente, di cui al precedente articolo, alle cui riunioni partecipano per invito o su loro richiesta.

2. Le associazioni presentano al Sindaco proposte, istanze, petizioni, che vengono da questo trasmesse alla Commissione Consiliare Permanente per l'istruttoria preliminare ed alla Giunta Comunale per conoscenza. La Commissione, con l'eventuale partecipazione del Sindaco e/o di altri Amministratori interessati per delega o per incarico del Sindaco stesso, decide circa l'ammissibilità della proposta all'ulteriore esame del Consiglio.

3. Le associazioni possono essere previamente e congiuntamente interpellate dal Consiglio a mezzo del Sindaco e con l'intervento della Commissione Consiliare Permanente all'atto della impostazione dei bilanci annuali e pluriennali, degli strumenti urbanistici e sul rendiconto di esercizio.

Art. 54

La partecipazione dei singoli cittadini

1. Le istanze, petizioni e proposte presentate da uno o più cittadini, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, sono sottoposte dal Sindaco, previo esame della Commissione Consiliare, al competente organo collegiale. In mancato accoglimento dell'istanza, entro 30 giorni dalla presentazione, obbliga l'organo interessato a darne motivazione scritta ai richiedenti.

2. La Commissione Consiliare Permanente può invitare i presentatori dell'istanza, od una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare delle loro proposte a fornire chiarimenti e precisazioni.

3. Il regolamento comunale stabilisce le norme procedurali in materia di istanze, petizioni e proposte presentate da associazioni o cittadini.

Art. 55

Referendum consultivo ed abrogativo

1. Il referendum consultivo o abrogativo, è istituito previsto dalla legge ed ordinato dal presente Statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi e ogni altro argomento esclusi quelli di cui al successivo 7° comma del presente articolo relativo all'amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi ai quali compete decidere, assumano le loro determinazioni consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità

2. I referendum consultivi o abrogativi sono indetti per deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.

3. I referendum consultivi o abrogativi sono, inoltre, indetti su richiesta presentata, con firme autentiche nelle forme di legge, da almeno il 10% dei cittadini iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la richiesta. Quest'ultima deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo aver proceduto alla verifica della regolarità della stessa, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento da parte della Commissione Consiliare Permanente, previo parere del Segretario Comunale, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta, le valutazioni della Commissione Consiliare Permanente ed il rapporto del Segretario Comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

4. La proposta di referendum consultivo o abrogativo deve contenere una sola domanda riferita alla materia oggetto del referendum stesso.

5. La proposta deve contenere le precise indicazioni dell'argomento o della deliberazione o del provvedimento cui si riferisce e deve essere formulata in termini tali da permettere una risposta chiara ed univoca da parte degli elettori.

6. Non possono essere tenuti più di tre referendum contemporaneamente. Qualora le richieste ammissibili presentate siano in numero superiore, saranno indetti i primi tre referendum decidendo sulla base dell'ordine cronologico in cui sono state presentate le firme necessarie alla richiesta.

7. Non possono essere oggetto di referendum consultivo o abrogativo le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto comunale e dei regolamenti;
- b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, pianta organica e relative variazioni nonché qualsiasi altro provvedimento inerente il personale dipendente stesso;
- c) provvedimenti inerenti assunzioni di mutui, emissione di prestiti ed applicazione dei tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- d) provvedimenti inerenti ad elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenza;
- e) bilancio preventivo, bilancio consuntivo, piano poliennale di investimento;
- f) piani territoriali e commerciali;
- g) qualunque atto dovuto dall'Amministrazione in forza di disposizioni vigenti emanate da altri Enti e relativamente ad atti consor-

tili e sovracomunale.

8. I referendum sono indetti dal Sindaco e si tengono entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità essi si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.

9. L'esito del referendum, proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la popolazione ne venga a conoscenza.

10. Il Consiglio Comunale, entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione. Nei due anni successivi al referendum non può essere riproposto alcun atto che produca gli stessi effetti di quello abrogato.

11. Le consultazioni di cui al precedente comma ed i referendum consultivi o abrogativi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza comunale e non possono aver luogo con altre operazioni di voto comunali o provinciali.

CAPO II

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 56

La partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7.8.1990 n° 241, da quelle applicative previste dal presente Statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.

2. L'Amministrazione Comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

3. L'Amministrazione Comunale determina, con regolamento da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando questo non sia disposto direttamente dalle leggi. I termini sono stabiliti valutando i tempi necessari per la istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche con i mezzi più idonei per assicurarne la conoscenza da parte della popolazione.

Art. 57

Responsabilità del procedimento

1. Al fine di favorire, nella maggiore misura possibile, il contatto tra l'utente dei servizi amministrativi e la pubblica Amministrazione, è fatto obbligo al Comune di determinare, per ogni tipo di procedimento, l'unità organizzativa competente a curare l'istruttoria, gli ulteriori adempimenti procedurali e, eventualmente, emettere l'atto finale.

2. Si ritiene utile, allo scopo, una semplificazione dei procedimenti per area di attività e si rimanda, a tal fine, ad uno specifico distinto regolamento.

3. Il Comune garantisce, secondo quanto previsto nell'ambito di detto regolamento e secondo le modalità stabilite dalla legge, la pubblicità delle unità organizzative competenti ed i nominativi dei responsabili dei vari procedimenti.

Art. 58

Funzioni

1. Il responsabile del procedimento:

- a) valuta, ai fini dell'istruttoria, l'ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti per l'emanazione del provvedimento;
- b) accerta d'ufficio i fatti ed adotta ogni misura utile ad un sollecito svolgimento della fase istruttoria;
- c) propone l'indizione di conferenze di servizi e/o avendone la

competenza la indice;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, qualora ne abbia competenza, il provvedimento finale, ovvero ne cura la trasmissione all'organo competente per l'adozione.

CAPO III

L'AZIONE POPOLARE

Art. 59

L'azione popolare sostitutiva e le associazioni di protezione ambientale

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettano al comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

CAPO IV

IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Art. 60

Diritto di accesso e di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

Art. 61

Sistemi informativi e statistici

1. Il Comune esercita i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.

2. Il Comune, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizza sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica in applicazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. E' in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il sistema statistico nazionale.

3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

CAPO IV

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 62

Istituzione e ruolo

1. Il presente statuto prevede l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Il presente statuto, inoltre, disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale.

3. Il difensore civico svolge altresì la funzione di controllo eventuale sulle deliberazioni.

Art. 63

Requisiti

1. I candidati all'elezione alla carica di "difensore civico" sono prescelti tra i cittadini residenti nell'ambito del Comune che, per pubblica conoscenza, assicurano le più ampie garanzie di indipendenza, probità ed equità.

2. Non può essere nominato "difensore civico" colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità stabilite nel regolamento, secondo i principi giuridici generali che regolano l'elezione alle cariche comunali.

3. Il "difensore civico" decade per le stesse cause per le quali si perde la qualifica di consigliere o per la sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità indicate al precedente comma. La decadenza viene pronunciata dal Consiglio Comunale.

4. Il "difensore civico" può essere revocato dalla carica per grave inadempimento ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio Comunale, con votazione segreta e con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale riceve le proposte di candidatura in numero di almeno 2 candidati per l'elezione del "difensore civico", secondo le modalità fissate da apposito regolamento. Lo stesso riunisce, nei giorni precedenti l'adunanza, un'apposita conferenza dei capigruppo per l'esame e le eventuali modifiche od integrazioni delle candidature e per ricercare una scelta unitaria da proporsi al Consiglio Comunale.

Art. 64

Elezione

1. Il "difensore civico" viene eletto dal Consiglio Comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Dopo due votazioni infruttuose, per l'elezione da tenersi nell'adunanza successiva, è sufficiente la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.

2. Il "difensore civico" rimane in carica cinque anni ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del proprio successore. Può essere rieletto una sola volta.

3. Nel caso di dimissioni o vacanza della carica nel quinquennio il Consiglio Comunale provvede alla nuova elezione, entro quattro mesi.

Art. 65

Prerogative e funzioni

1. Il "difensore civico" esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono.

2. Il "difensore civico" può intervenire, su richiesta di cittadini singoli od associati o per propria iniziativa, presso la Amministrazione Comunale, le istituzioni, le concessioni di servizi, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine egli può convocare il responsabile del servizio inte-

ressato entro un termine da lui stesso fissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti, senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può stabilire di esaminare congiuntamente con il funzionario interessato la pratica, entro termini prefissati, e può richiedere allo stesso relazione scritta in merito allo stato del procedimento ed a particolari aspetti da lui stesso rilevati.

4. Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica al cittadino od all'associazione che ha richiesto l'intervento le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevati invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti e, in caso di ritardo, entro i termini prestabiliti. Comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati.

5. Se il provvedimento che viene adottato non riferisce le segnalazioni del "difensore civico", nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni. Il "difensore civico" può chiedere l'esame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.

6. Il difensore civico comunale svolge, altresì, la funzione di controllo sugli atti degli organi collegiali viziati per violazione di legge.

7. Tutti i responsabili di servizio e degli uffici sono tenuti a presentare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

8. Al "difensore civico" viene corrisposta la stessa indennità prevista per gli Assessori Comunali, oltre eventuali e documentati rimborsi spese.

9. Il Comune assicura all'ufficio del "difensore civico" una sede idonea e le dotazioni di personale e strumentali adeguate per il buon funzionamento dell'istituto.

Art. 66

Rapporti con il consiglio

1. Il "difensore civico" presenta al Consiglio Comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio entro il mese di aprile e resa pubblica nelle forme previste dallo Statuto.

2. In casi di particolare importanza, il "difensore civico" effettua specifiche segnalazioni che il Sindaco iscrive all'O.d.G. della prima adunanza del Consiglio.

Art. 67

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto o non contemplato nei precedenti articoli in merito alla figura del "difensore civico", si rimanda all'apposito regolamento che verrà approvato anche tenendo conto della vigente normativa nazionale e regionale.

TITOLO V

L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I

LA BUROCRAZIA COMUNALE

Art. 68

Principi fondamentali

1. Il Comune basa la propria attività amministrativa sui principi di:

- legalità nel senso che si conforma alla Costituzione, alle normative della Unione Europea, alle leggi dello Stato e della Regione;
- imparzialità, intesa quale composizione equilibrata degli interessi pubblici e privati, attraverso l'individuazione nel procedimento degli interessi stessi da valutare;
- buon andamento, inteso nel senso che l'azione amministrativa venga svolta secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità;
- semplificazione dei procedimenti, nel senso di coinvolgere di-

rettamente gli interessati al procedimento;

- pubblicità e trasparenza, che si attuano attraverso l'informazione e la libertà di accesso da parte dei cittadini liberi ed associati agli atti comunali.

Art. 69

Indirizzo politico - Amministrativo - Funzioni - Responsabilità - Controllo

1. Nell'ambito delle linee programmatiche degli indirizzi generali di governo del Sindaco discussi ed approvati con deliberazione del Consiglio Comunale, gli organi di Governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Ad essi spettano, in particolare:

- a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
- b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;
- c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economiche finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra i Settori di livello di funzioni dirigenziali
- d) apicali;
- e) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- f) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
- g) gli altri atti indicati dalle Leggi, dallo Statuto, dal Regolamento;

2. Ai Dirigenti (eventuali) o Funzionari direttivi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

3. Qualora il Sindaco verifici la non attuazione o l'omissione dei suoi indirizzi può avocare a sé - con atto motivato - e sostituire il Capo Settore o il Dirigente (eventuale) o Funzionario direttivo di staff, adottando egli stesso l'atto necessario o riformando o annullando o revocando l'atto stesso, che fosse già stato definito, ma ritenuto viziato di legittimità o di merito.

4. Il Sindaco - per l'esercizio dell'attività di cui al comma 3° precedente - può avvalersi di altro Capo Settore al quale delegare, in forma speciale tali compiti, oppure delegare tali compiti al Direttore Generale eventuale o al Segretario Comunale, anche in via generale.

Art. 70

Politica generale

1. Il Comune assume come principi fondamentali della propria organizzazione l'autonomia, la funzionalità ed economicità di gestione. A tal fine si assume come valore preminente una politica del personale volta a valorizzare la dignità del lavoratore, incentivando la programmazione del lavoro, in modo da coinvolgere i lavoratori stessi nel processo di costante riorganizzazione sulla base delle sempre nuove funzioni da svolgere.

Art. 71

Formazione professionale

1. Il Comune assicura la formazione professionale e tecnica del proprio personale, riconosce la necessità e validità dei controlli interni che in ogni fase procedimentale ogni lavoratore esprime seppure nell'ambito di ruoli e funzioni diverse.

Art. 72

Principi organizzativi

1. Il Comune nel rispetto dei principi fissati dalla legge vigente, provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad esso attribuiti.

2. Il Comune è facultato a istituire in pianta organica posti di Dirigente per lo svolgimento di funzioni apicali con poteri di consulenza propositiva, gestione ed esternazione.

3. Nell'organizzazione e gestione del personale si tiene conto di quanto è previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata integrativa di lavoro.

4. Il Comune disciplina con apposito regolamento, in conformità con lo Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge, la potestà regolamentare dell'ente si esercita, tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e decentrata e, comunque in modo da non determinarne disapplicazioni contrattuali durante il periodo di vigenza. Le materie non riservate alla legge, ma alla contrattazione collettiva, si applicano anche ai regolamenti di cui al presente comma.

5. Spetta ai Dirigenti (eventuali) o Funzionari direttivi la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettati dallo Statuto e dal regolamento, che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi politici-istituzionali, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai Dirigenti (eventuali) o Funzionari direttivi.

Art. 73

Settore e direzione dell'organizzazione

1. Il Settore - articolato in servizi ed unità operative complesse e semplici - è unità organizzativa contenente un'insieme di servizi ed uffici la cui attività è finalizzata a garantire l'efficienza e l'efficacia dell'intervento dell'ente nell'ambito di un'area omogenea volta ad assolvere a funzioni strumentali, di supporto o finali.

2. In applicazione delle disposizioni delle leggi vigenti ai Dirigenti (eventuali) o Funzionari direttivi è assegnata la competenza per materia inerente le attribuzioni del Settore al quale sono stati assegnati, con atto del Sindaco, ai sensi della legge vigente e dello Statuto, scegliendo nell'apposito Albo Comunale tenuto dal Sindaco stesso.

3. Al Settore è preposto un Dirigente (eventuale) o Funzionario direttivo responsabile limitatamente alla competenza per materia, al quale in particolare sono attribuite le funzioni seguenti:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorsi;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale, compresi i provvedimenti disciplinari e l'assegnazione all'occorrenza di mansioni superiori retribuite ai propri dipendenti;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionali, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifesta-

zione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad esso attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

4. Le attribuzioni indicate al comma 3° precedente sono derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

5. Per esigenze di servizio inderogabili, il Sindaco con proprio atto assegna ad interim uno o più Settori apicali ad un Capo Settore, riconoscendo a questi una particolare indennità ad personam per maggiore onerosità delle prestazioni delle funzioni dirigenziali.

Art. 74

Contratti speciali a tempo determinato extra pianta organica per esigenze gestionali

1. Il Sindaco, ai sensi della legge vigente - per esigenze gestionali - sentita la Giunta Comunale, intuitu personae, e previa verifica del curriculum, può stipulare contratti di diritto privato individuali nella misura del 5% della dotazione delle figure dei Dirigenti e dei direttivi (Funzionari e Istruttori direttivi) della pianta organica vigente ed al di fuori di questa per figure professionali quali Dirigenti, alte specializzazioni, funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Se non sono previste figure dirigenziali il 5% è calcolato sull'intera pianta organica.

2. I contratti di cui al precedente 1° comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti Locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

3. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'Ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'Ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

5. Resta, per i posti dirigenziali vacanti in pianta organica, in facoltà del Sindaco coprirli a tempo determinato o indeterminato.

6. Qualora li voglia coprire, segue il principio dell'intuitu personae e della valutazione del curriculum, salvo decisione di indire i concorsi pubblici o interni.

Art. 75

Contratti e convenzioni extra pianta organica per attività di indirizzo e controllo

1. Sono costituiti gli uffici di Staffs posti direttamente alle dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale e degli Assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo e alle dipendenze del Direttore Generale (eventuale), del Difensore Civico e del Segretario Comunale per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e sovrintendenza nonché in conformità alle leggi e ai regolamenti, per lo svolgimento dell'azione amministrativa dei dipendenti del Comune.

2. Il Sindaco, in base alla legge vigente, per l'esercizio di tali funzioni, assume personale dirigenziale, di alta specializzazione o funzionario direttivo o concettuale o altro con contratto di diritto privato individuale e a tempo determinato, scegliendolo intuitu personae e per curriculum, trattandosi di rapporti fiduciari.

3. Alternativamente, per l'esercizio di tali funzioni, il Sindaco può anche stipulare delle convenzioni locatio operis.

Art. 76

Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, con

proprio decreto conferisce eventualmente le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale.

2. Il Segretario Comunale per tali funzioni riceve una retribuzione aggiuntiva, secondo la valutazione del Sindaco.

3. Le funzioni di Direttore Generale sono revocate con decreto del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale. La durata dell'incarico non può eccedere quello del mandato del Sindaco.

4. Nell'ambito dell'azione amministrativa, che adotta il metodo della programmazione annuale e pluriennale degli obiettivi politico - amministrativi e sociali e della pianificazione per progetti dell'attività di gestione del Comune, il Direttore Generale svolge le attribuzioni e le funzioni seguenti:

a) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, secondo le direttive impartite dal Sindaco;

b) sovrintende alla gestione delle attività del Comune, coordinando - quale superiore gerarchico, l'azione dei responsabili dei Settori, degli Uffici e dei Servizi del Comune, al fine di perseguire livelli ottimali di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, in senso aziendalistico;

c) presiede la conferenza periodica dei Dirigenti o Funzionari direttivi, coordinandone l'attività degli stessi e svolgendo funzioni di sovrintendenza con ogni effetto e responsabilità di legge;

d) predispose il piano dettagliato degli obiettivi previsto dalla legislazione vigente;

e) predispose le proposte del piano esecutivo di gestione da assegnare ai singoli Capi Settore responsabili di budget, in base alle norme delle leggi vigenti e dei contratti;

f) collabora direttamente con il Sindaco e con la Giunta per l'esercizio di tutte le funzioni di indirizzo e controllo;

f-bis) partecipa al nucleo di controllo interno anche in riferimento ai compiti di controllo interno e valutazione dei Dirigenti e dei dipendenti, se non sia deciso diversamente;

g) conosce - previa delega del Sindaco - degli atti dei Capi Settore contestualmente alla loro esternazione e ha poteri di annullamento, revoca o riforma motivata, su tali atti, previa comunicazione al Sindaco, secondo il regolamento degli uffici e dei servizi, a fronte di vizi di legittimità o di merito, mantenendo un corretto rapporto con tali Dirigenti o Funzionari direttivi che in via diretta possono provvedere ex sé a sanare gli atti, altrimenti sono sostituiti e l'atto in argomento è deciso motivatamente con determinazione dal medesimo Direttore Generale;

h) sostituisce i Capo Settori in caso di inerzia od omissione dell'obbligo dei doveri di ufficio, adottandone, in sostituzione, gli atti necessari all'attività del Comune;

i) è responsabile del risultato dell'attività dei Capi Settore, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei

j) risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;

k) riceve le relazioni annuali dei Capi Settore ed esprime il proprio giudizio con relazione al Sindaco, al fine di ogni successiva decisione del Sindaco stesso, per tutti gli effetti contrattuali dei Dirigenti o Funzionari direttivi;

l) collabora, nell'interesse dell'Amministrazione e per il buon andamento delle attività istituzionali;

m) convoca, presiede ed indirizza la conferenza dei servizi, su preciso mandato del Sindaco, quando questi ne abbia la competenza;

n) è attributario di interventi di piano esecutivo di gestione, allorché trovasi in posizione dirigenziale, con poteri di gestione ed esternazione;

o) svolge qualsiasi ulteriore e diversa attività prevista per il Direttore Generale dalle leggi dello Stato, dallo Statuto Comunale, dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dalle altre

norme vigenti e collabora per le adunanze del Consiglio Comunale e per le attività della Giunta, tenendosi a disposizione del Sindaco.

5. Ove non diversamente qualificati, gli atti adottati dal Direttore Generale, nell'esercizio delle sue funzioni dirigenziali, sono definiti "determinazioni".

6. Qualora il Direttore Generale sia assente, per qualsiasi causa di impedimento o il posto risulti momentaneamente vacante, il Sindaco - con proprio decreto - affida pro-tempore i compiti e le funzioni di Direttore Generale ad un Dirigente o Funzionario direttivo, Capo Settore per il periodo strettamente necessario.

Art. 77

Segretario comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato o revocato - con atto monocratico del Sindaco - scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'art. 98 del d.lgs 267/00 - entro 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco stesso, decorso tale termine il Segretario Comunale si intende confermato. Egli dipende funzionalmente dal Capo dell'Amministrazione.

2. La nomina del Segretario Comunale ha durata corrispondente a quella del mandato elettorale del Sindaco, che lo nomina. Egli cessa dalla carica automaticamente con il cessare del mandato del Sindaco, salvo quanto disposto dall'art. 100 del d.lgs 67/100.

3. Il Segretario Comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato del Sindaco, che lo ha nominato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario Comunale, che deve avvenire non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento dal Sindaco.

4. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

5. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dal comma 1 dell'art. 108 del d.lgs 267/00, contestualmente al provvedimento di nomina, può conferire anche le funzioni di Direttore Generale disciplinandone i compiti da svolgere, secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra segretario e Direttore Generale.

6. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti o Funzionari direttivi e ne coordina l'attività, salvo quando, ai sensi e per effetti del comma 5° precedente, il Sindaco gli abbia conferito le funzioni di Direttore generale.

7. Il Segretario Comunale, inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;

c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco;

e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108 comma 4.

8. Il Segretario Comunale per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

9. Allorché il Sindaco, ai sensi della legge vigente, conferisce le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale, nello stesso decreto dispone della indennità ad personam per tali funzioni additive.

10. Nel caso di cui al comma precedente tutte le funzioni, attribuite dal presente Statuto al Direttore Generale, sono svolte dal Segretario Comunale.

11. Il rapporto di lavoro del Segretario Comunale è disciplinato

dai contratti collettivi di volta in volta vigenti.

Art. 78

Vice - Segretario Comunale

1. E' previsto lo svolgimento delle funzioni di Vice-Segretario Comunale dell'Ente.

2. In particolare la funzione di Vice-Segretario Comunale è assegnata - di norma - a Dirigenti o Funzionari direttivi rivestenti la titolarità di un Settore per coadiuvare il Segretario Comunale e per sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

3. La funzione di Vice-Segretario Comunale è conferita o revocata dal Sindaco, con proprio decreto, ai sensi della legge vigente.

4. Eccezionalmente il Sindaco può conferire le funzioni di Vice-Segretario Comunale dell'Ente ad un dipendente, munito del diploma di Laurea, ancorché non rivestente la funzione di Capo Settore.

Art. 79

Conferenza dei responsabili dei settori

1. Ai fini del buon andamento dell'azione amministrativa è istituita la conferenza dei responsabili dei settori delle categorie apicali, convocata e presieduta dal Segretario Comunale per la programmazione del lavoro.

Art. 80

Rapporti con i cittadini

1. Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, è assunto come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento dei rapporti con l'utenza.

2. A tal fine, l'Amministrazione Comunale si impegna ad approntare adeguati strumenti per la tutela degli interessi della utenza, atti a garantire nella massima trasparenza il dialogo e l'informazione attraverso:

a) semplificazione dei procedimenti, della modulistica e della documentazione a corredo di domande ed istanze, applicando coerentemente le norme sull'autocertificazione, di cui al d.P.R. 445/2000;

b) ampliamento dell'orario di ricevimento al pubblico che avverrà indistintamente per tutti gli uffici, nelle ore e nei giorni fissati con provvedimento motivato del Sindaco. Dove se ne ravvisi la necessità, sarà praticata l'apertura pomeridiana al pubblico;

c) collegamento tra enti pubblici a favore dell'utenza locale;

d) miglioramento logistico delle strutture, al fine di ridurre disagi e tempi di attesa e abbattimento delle barriere architettoniche.

3. Ai fini della partecipazione, del diritto di accesso e della informazione, viene istituito idoneo ufficio, presso il quale sono fornite tutte le indicazioni necessarie ad agevolare l'esercizio di detti diritti (visione, copia, collegamenti tra i vari uffici ecc..).

4. Con il regolamento in materia di diritto all'informazione vengono stabilite anche le norme di funzionamento di detto ufficio.

CAPO II

I SERVIZI

Art. 81

Forme di gestione

1. Attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici, che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta delle forme di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale può essere costituita società per azioni o a responsabilità limitata anche a non

prevalente capitale locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni ovvero consorzio.

5. Nell'organizzazione di servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

6. Il Consiglio Comunale potrà delegare alla Comunità Montana la organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza nel caso che, per le proprie dimensioni, non sia in grado di realizzare in prima persona una gestione ottimale ed efficiente.

Art. 82

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono - di norma - disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 83

Concessione a terzi

1. La concessione di servizi a terzi - pubblici o privati - avviene - previa convenzione apposita sottoscritta tra le parti - con l'osservanza - ove occorra - delle procedure di evidenza pubblica.

Art. 84

Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione di servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni, quest'ultimi approvati dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

4. Per la trasformazione delle Aziende speciali in S.p.A. s'applicano le norme dell'art. 115 del T.U.L.O.E.L.

Art. 85

Istituzione

1. Il Consiglio Comunale, per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce l'istituzione mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico - finanziario dal quale risultino:

a) i costi dei servizi;

b) le forme di finanziamento;

c) le dotazioni di beni mobili ed immobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione di personale e l'assetto organizzativo della istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento gestionale e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente;

c) il Direttore.

Art. 86**Il consiglio di amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Sindaco anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 87**Il Presidente**

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 88**Il Direttore**

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 89**Nomina e revoca**

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni o società.

2. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati su proposta motivata del Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio Comunale.

3. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite dal regolamento, all'inizio ed alla fine del proprio mandato, i redditi posseduti.

Art. 90**Società a prevalente capitale locale**

1. Negli statuti delle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

2. Per le altre società di capitali a non prevalente capitale pubblico locale, si provvede mediante clausole convenzionali, ai fini del raccordo e collegamento, nel rispetto dell'art. 116 del T.U.L.O.E.L..

Art. 91**Gestione associata dei servizi e delle funzioni**

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Art. 92**Società di trasformazione urbana**

1. Il Comune - anche con (o senza) la partecipazione della Provincia e della Regione - può costituire società per azioni, per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.

2. Gli azionisti privati, della società per azioni di trasformazione urbana, sono scelti tramite procedura ad evidenza pubblica.

3. La società di trasformazione urbana provvede:

- a) alla preventiva acquisizione delle aree interessate all'intervento;
- b) alla trasformazione delle aree interessate;
- c) alla commercializzazione delle aree.

4. Le acquisizioni avvengono contestualmente o tramite ricorso a procedure di esproprio da parte del Comune.

5. Una delibera specifica del Consiglio Comunale individua le aree interessate. Tale individuazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non interessate ad opere pubbliche.

6. Le aree di proprietà del Comune interessate all'intervento possono essere attribuite alle società a titolo di concessione.

7. I rapporti tra il Comune azionista e la società per azioni di trasformazione urbana sono disciplinate da una convenzione contenente - a pena di nullità - gli obblighi e i diritti delle parti.

Art. 93**Occupazione d'urgenza di immobili**

1. Il Comune può disporre, in presenza dei presupposti di cui alla legge 3 gennaio 1978, n.1, e s.m.i., l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari per la realizzazione di opere e lavori pubblici o di pubblico interesse, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica e quelli necessari per servizi pubblici locali.

2. Per le opere ed i lavori di cui al precedente comma la redazione dello stato di consistenza può avvenire contestualmente al verbale di immissione nel possesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n.1, e s.m.i..

Art. 94**Qualità dei servizi pubblici**

1. I servizi pubblici locali sono erogati con modalità, che promuovono il miglioramento, della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.

2. Le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfetario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabilite con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la conferenza unificata Stato, Regione, Autonomie Locali.

3. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo e monitoraggio sull'attuazione del presente articolo sono adottate al supporto di apposita struttura organizzativa. E' ammesso il ricorso a una soggetto privato, di assistenza tecnica, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.

4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i compiti legislativamente assegnati, per alcuni servizi pubblici, ad autorità indipendenti.

TITOLO VI**FINANZA, CONTABILITA' E CONTROLLO INTERNO****Art. 95****Principi e criteri**

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo alla efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilisti concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento sono individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 96

Finanza e contabilità

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalle norme vigenti, il Comune determina l'entità, ovvero i criteri circa la partecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi erogati.

2. Le relative tariffe, determinate in rapporto al costo effettivo del servizio, potranno eventualmente applicarsi in forma differenziata sulla base delle capacità contributive degli utenti, da valutarsi su dati oggettivi complessivi.

3. Nella realizzazione di opere, interventi o attività ad utilità differenziata e particolare a vantaggio di singoli gruppi o categorie, possono essere previste contribuzioni graduate sull'utilità conseguita. La materia sarà disciplinata da apposito regolamento ai sensi dell'art. 12 della legge 241/90.

4. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere e servizi possono essere reperite anche attraverso contribuzioni straordinarie o periodiche volontarie di cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parte di essa ad iniziative del Comune o di organizzazioni, associazioni e gruppi organizzati. Le risorse così reperite sono strettamente vincolate al fine specifico per cui sono erogate.

5. Il Consiglio Comunale determina la misura minima delle risorse reperibili attraverso le contribuzioni volontarie necessarie per opere e servizi.

Art. 97

Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge, a scrutinio segreto, con voto limitato ad un componente Revisore che è scelto:

a) tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente del collegio;

b) tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

1. Il revisore dei conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili le norme del Codice Civile relative ai sindaci delle S.p.A.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze.

Art. 98

Principi generali del controllo interno

1. Il Comune, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dota di strumenti adeguati a:

a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);

b) ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);

c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale o di funzionario (valutazione della dirigenza e dei funzionari diretti-

vi);

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i principi generali, obbligatori, applicabili nell'ambito della propria autonomia organizzativa e regolamentare nel modo seguente:

a) l'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo. Essa è, pertanto, svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo. Le strutture stesse svolgono, di norma, anche l'attività di valutazione dei Dirigenti e Funzionari direttivi direttamente destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo;

b) il controllo di gestione e l'attività di valutazione dei Dirigenti o Funzionari direttivi

c) fermo restando quanto previsto alla lettera a), sono svolte da strutture e soggetti posti al vertice dell'unità organizzativa interessata;

d) l'attività di valutazione dei Dirigenti o Funzionari direttivi utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma è svolta da strutture o soggetti diverse da quelle cui è demandato il controllo di gestione medesimo;

e) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato.

Art. 99

Controllo di gestione

1. Ai fini del controllo di gestione, il Comune definisce:

a) l'unità o le unità responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione;

b) le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;

d) l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unità organizzative;

e) le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;

f) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità;

g) la frequenza di rilevazione delle informazioni.

2. Il sistema del controllo di gestione supporta la funzione dirigenziale. Con il regolamento sono stabilite le modalità operative per l'attuazione del controllo di gestione. Il Sindaco con propria direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce in maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui deve ottemperare il sistema del controllo di gestione.

3. Il regolamento di contabilità contribuisce a delineare l'insieme degli strumenti operativi per le attività di pianificazione e controllo.

Art. 100

La valutazione del personale con funzioni dirigenziali o apicali

1. Il Comune, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valuta, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti o funzionari, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative).

2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei Dirigenti e Funzionari direttivi tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato.

3. La valutazione è adottata dall'apposito nucleo di valutazione come disciplinato dal regolamento. La decisione definitiva della valutazione è effettuata dal Sindaco, sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e/o controllo strategico.

4. La procedura di valutazione di cui al comma 3°, costituisce presupposto per l'applicazione delle misure in materia di responsabilità dirigenziale. In particolare, le misure di cui al comma 1°, del predetto articolo si applicano allorché i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente concluso. Il procedimento di valutazione è anticipatamente concluso, inoltre nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma 1°, il Dirigente o Funzionario direttivo, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello o funzione dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.

Art. 101

La valutazione e il controllo strategico

1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

2. Il "nucleo" preposto all'attività di valutazione e controllo strategico riferisce, in via riservata, agli organi di indirizzo politico-amministrativa, con le relazioni di cui al comma 3°, sulle risultanze delle analisi effettuate. Esso di norma supporta l'organo di indirizzo politico-amministrativa anche per la valutazione dei Dirigenti o Funzionari direttivi, che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.

3. Il servizio di controllo interno opera in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi della legge vigente. Esso redige almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni. Può svolgere, anche su richiesta del Sindaco analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione, fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione.

Art. 102

Nucleo di valutazione interna

1. I Dirigenti e i Funzionari direttivi sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono proposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione amministrativa, tecnica e contabile.

2. All'inizio di ogni anno, i Dirigenti e i Funzionari direttivi presentano al Segretario Comunale o Direttore Generale, e questi al Sin-

daco, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

3. È istituito, presso il Comune, il "nucleo di valutazione interno" con il compito di verificare mediante valutazione comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, i risultati della gestione. Il nucleo di valutazione determina annualmente, anche su indicazione della Giunta Comunale i parametri di riferimento del controllo.

4. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di direzione politico-amministrativo. A esso è attribuito, nell'ambito della dotazione organica, apposito personale.

5. Il nucleo di valutazione è composto da esperti esterni nominati dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale, e presieduto da un esperto esterno e del nucleo può far parte il Segretario Comunale o Direttore Generale se lo si ritiene utile.

6. Il nucleo di valutazione ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici comunali. Si avvale, altresì, dei dati attinenti alle risorse impiegate, alle strutture ed ai servizi resi dalle unità organizzative. Il nucleo di valutazione riferisce trimestralmente sui risultati della sua attività agli organi di governo del Comune.

Art. 103

Sistemi informativi per i controlli

1. I sistemi automatizzati e le procedure manuali rilevanti ai fini del sistema di controllo, qualora disponibili, sono i seguenti:

a) sistemi e procedure relativi alla rendicontazione contabile della singola amministrazione contabile della singola amministrazione;

b) sistemi e procedure relativi alla gestione del personale (di tipo economico, finanziario e di attività-presenze, assenze, attribuzione a centro di disponibilità);

c) sistemi e procedure relativi al fabbisogno ed al dimensionamento del personale;

d) sistemi e procedure relativi alla rilevazione delle attività svolte per la realizzazione degli scopi istituzionali (erogazione prodotti/servizi, sviluppo procedure amministrative) e dei relativi effetti;

e) sistemi e procedure relativi alla analisi delle spese di funzionamento (personale, beni e servizi) dell'amministrazione; sistemi e procedure di contabilità analitica.

TITOLO VII

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 104

Principii di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 105

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti, quando la competenza non sia della Giunta, del Sindaco e/o degli organi burocratici.

3. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci

obblighi e garanzie.

4. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e le provincie, previa statuizione di un disciplinare tipo.

5. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art.106

Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire uno o più servizi l'esercizio di funzioni rilevanti sotto il profilo economico e imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale di cui all'art. 114 del d.lgs 267/00 e, parimenti, non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi previste nel precedente articolo. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alla quali sono soggetti.

2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal secondo precedente prevede l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale - a maggioranza assoluta dei componenti, unitamente alla convenzione di cui all'art. 30 del d.lgs 267/00, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'art. 50 e dell'art. 42, comma 2, lett. m) del d.lgs 267/00, e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per il consorzio, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e provincie, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi Comuni e Provincie non può essere costituito più di un consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

8. Ai consorzi, che gestiscono attività, aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.

9. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art.107

Unione di comuni

1. Il comune può aderire ad unioni di comuni che sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua, altresì, le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'Ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essi affidati.

Art. 108

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Provincie e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo prevede, altresì, procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non

hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata, se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del comune.

9. L'accordo di programma, oltre alle finalità perseguite, preve-

de in particolare di:

a) determinare i tempi e le modalità preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

10. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 109

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti sono apportati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta Comunale per competenza di legge, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione ed in altre leggi dello Stato e nello Statuto stesso, entro i centoventi giorni successivi alla entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 110

Norme transitorie e finali

1. Sino all'entrata in vigore delle norme del presente Statuto s'applicano le norme del precedente Statuto, in quanto compatibili con la legislazione sopravvenuta.

2. Il Consiglio Comunale approva entro un anno i regolamenti di sua competenza previsti dallo Statuto, fatti salvi i diversi termini fissati dalla legge o dai precedenti articoli.

3. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale, secondo la precedente legislazione, che risultano compatibili con la legge e lo Statuto vigenti.

Art. 111

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto - approvato con voto favorevole dei consiglieri assegnati - osservate le procedure del controllo di legittimità, ai sensi di legge - entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.

2. Esso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione per pubblicità notizia ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

COMUNE DI MONTAGUTO

Provincia di Avellino

STATUTO

COMUNE DI MONTAGUTO - (Provincia di Avellino) - **Statuto comunale aggiornato ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.**

“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 5/7/2001, esaminata favorevolmente dal CO.RE.CO. di Avellino nella seduta del 24/7/2001 prot. n. 1868.

INDICE GENERALE

SEZIONE I – PRINCIPI E FUNZIONI

Art. 1 – Principi	pag. 56
Art. 2 – Funzioni	pag. 56
Art. 3 – Territorio, stemma e gonfalone	pag. 57
Art. 4 – Albo pretorio	pag. 57
Art. 5 – Pari opportunità	pag. 57

SEZIONE II – ORGANI DEL COMUNE

Art. 6 – Rappresentanza dell’ente	pag. 57
Art. 7 – Organi politici	pag. 57
Art. 8 – Il consiglio comunale. Composizione	pag. 57
Art. 9 – Competenze del consiglio	pag. 57
Art. 10 – Partecipazione dei consiglieri e dimissioni	pag. 57
Art. 11 – Assenza delle sedute	pag. 57
Art. 12 – Funzionamento del Consiglio Comunale	pag. 57
Art. 13 – Insediamento	pag. 58
Art. 14 – Discussioni del programma di governo	pag. 58
Art. 15 – Partecipazione del consiglio alla definizione, all’adeguamento ed alla verifica periodica dell’attuazione del programma di governo	pag. 58
Art. 16 – Forme di garanzia delle minoranze	pag. 58
Art. 17 – Forme di partecipazione delle minoranze	pag. 58
Art. 18 – Il sindaco	pag. 58
Art. 19 – Vicende della carica del sindaco	pag. 59
Art. 20 – Vice sindaco e deleghe del sindaco ai componenti della G.C. e del C.C.	pag. 59
Art. 21 – La giunta comunale	pag. 59
Art. 22 – Le competenze della giunta comunale	pag. 59
Art. 23 – Responsabilità	pag. 59
Art. 24 – Divieto d’incarichi e consulenze	pag. 59

SEZIONE III – PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 25 – La partecipazione dei cittadini	pag. 59
Art. 26 – Forme di partecipazione dei cittadini dell’unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti	pag. 59
Art. 27 – Rapporti con le associazioni	pag. 59
Art. 28 – Organismi di partecipazione della popolazione	pag. 60
Art. 29 – Referendum consultivo	pag. 60
Art. 30 – Iniziativa dei singoli cittadini	pag. 60
Art. 31 – Diritti d’accesso e d’informazione dei cittadini	pag. 60
Art. 32 – Partecipazione al procedimento	pag. 60
Art. 33 – Servizio per le relazioni con il pubblico	pag. 60
Art. 34 – Integrazione sociale	pag. 60

SEZIONE IV – DIFENSORE CIVICO

Art. 35 – Il difensore civico	pag. 60
-------------------------------	---------

SEZIONE V – FINANZE E CONTABILITA’

Art. 36 – Finanza locale	pag. 61
Art. 37 – Pubblicazione dei dati di bilancio	pag. 61
Art. 38 – Regolamento di contabilità e dei contratti	pag. 61
Art. 39 – Adeguamento allo statuto del contribuente	pag. 61
Art. 40 – Il revisore dei conti	pag. 61

SEZIONE VI – NORME DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 41 – Norme di organizzazione	pag. 61
Art. 42 – Ordinamento del personale	pag. 62
Art. 43 – Nomina dei responsabili degli uffici	pag. 62
Art. 44 – Incarichi di collaborazione esterna	pag. 62
Art. 45 – Il segretario comunale	pag. 62
Art. 46 – Il vice segretario	pag. 62
Art. 47 – Funzioni del segretario comunale	pag. 62
Art. 48 – Il direttore generale	pag. 62

SEZIONE VII – ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

Art. 49 – Conferenza dei servizi	pag. 62
Art. 50 – Concessione dei vantaggi economici	pag. 63
Art. 51 – Pubblicazione ed esecutività	pag. 63
Art. 52 – Forme particolari di pubblicazioni	pag. 63

SEZIONE VIII – FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 53 – Collaborazione fra enti locali	pag. 63
Art. 54 – Convenzioni	pag. 63
Art. 55 – Consorzi	pag. 63
Art. 56 – Accordi di programma	pag. 63
Art. 57 – Rapporti con la comunità montana	pag. 63
Art. 58 – Obbligo di riferire al consiglio	pag. 63

SEZIONE IX – DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 59 – Consiglio comunale dei ragazzi	pag. 63
--	---------

SEZIONE X – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 60 – Modifiche allo statuto	pag. 64
Art. 61 – Pubblicazione ed entrata in vigore	pag. 64

SEZIONE I

PRINCIPI E FUNZIONI

Art. 1

Principi

1) Il Comune di Montaguto, nell’ambito della sua autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché dell’autonomia impositiva e finanziaria, è impegnato a promuovere lo sviluppo sociale ed economico della comunità che rappresenta e in particolare a:

a) Superare gli squilibri sociali, garantire i diritti dei soggetti svantaggiati, riconoscere il ruolo sociale delle donne, sostenere le libere forme associative;

b) Incentivare i settori produttivi;

c) Tutelare e recuperare l’ambiente e il patrimonio storico/culturale;

d) Favorire la partecipazione, garantire la trasparenza e l’accesso ai documenti amministrativi, alle strutture ed ai servizi dell’Ente.

Art. 2

Funzioni

1) Il Comune di Montaguto svolge funzioni amministrative proprie e funzioni attributive e delegate dallo Stato e dalla Regione, nei limiti stabiliti nella Costituzione e secondo i principi della legge e del presente Statuto.

2) Per l'esercizio di funzioni proprie e delegate in ambiti territoriali sovracomunali, attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

3) Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione, provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

4) E' impegnato, anche attraverso l'adesione ad organismi nazionali ed internazionali, alla costruzione della Federazione Europea nella democrazia e nella pace.

5) Svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3

Territorio, Stemma e Gonfalone

1) IL territorio comunale si estende per Kmq.18.21 confinante con i Comuni di Greci, Savignano Irpino, Orsara di Puglia e Panni.

2) La foggia dello stemma e del gonfalone è la seguente:

a) Stemma: di azzurro, al monte roccioso, con la vetta acuta, d'oro, fondato in punta:

Ornamenti esteriori da Comune.

b) Gonfalone: drappo troncato di giallo e di azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangianti d'argento.

3) Il loro uso è disciplinato dal regolamento.

Art. 4

Albo Pretorio

1) La Giunta Comunale destina un apposito spazio ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti e la pubblicità legale e stabilisce le modalità di affissione degli atti garantendo la loro lettura integrale e la facilità di accesso.

Art. 5

Pari opportunità

1) Nella Giunta, nelle Commissioni, nei Comitati, nelle Consulte e negli Enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune è garantita, per quanto possibile, la presenza di entrambi i sessi.

SEZIONE II

ORGANI DEL COMUNE

Art. 6

Rappresentanza dell'Ente

1) Il Sindaco è legale rappresentante dell'Ente;

2) L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun Responsabile del Servizio in base a una delega rilasciata dal Sindaco;

3) La delega può essere di natura generale; con essa il Sindaco assegna al responsabile del servizio delegato l'esercizio della rappresentanza dell'Ente nell'ambito delle competenze dell'ufficio cui è preposto, per tutta la durata dell'incarico, in particolare per il compimento dei seguenti atti:

a) rappresentanza in giudizio, per gli atti e le attività di propria competenza, ivi compresa la possibilità di conciliare, transigere e ri-

nunciare agli atti;

b) stipulazione di convenzioni tra Comune o altri Enti per lo svolgimento delle funzioni e servizi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'Ente.

4) Il Sindaco, può, altresì, delegare nelle medesime forme di cui sopra ciascun assessore per il compimento dei seguenti atti, caratterizzati da una funzione di rappresentanza politica – istituzionale:

a) rappresentanza dell'Ente in manifestazioni politiche;

b) stipulazione di convenzioni per la costituzione di consorzi, unione dei Comuni, ecc.;

Art. 7

Organismi politici

1) Sono organi politici del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

Art. 8

Il Consiglio Comunale. Composizione

1) Il Consiglio Comunale è organo collegiale d'indirizzo e controllo eletto contestualmente all'elezione del Sindaco, secondo le disposizioni della legge;

2) E' composto dal Sindaco e da 12 membri e dura in carica per un periodo di cinque anni;

3) Alla scadenza del mandato, rimane in carica sino all'elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto d'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improponibili.

Art. 9

Competenze del Consiglio

1) Al Consiglio Comunale spettano le attribuzioni e competenze di cui all'art. 42 del D.Lgs 267/2000, nonché quelle previste dalle leggi statali e regionali, e tutte quelle specificate nel regolamento.

Art. 10

Partecipazione dei consiglieri e dimissioni

1) I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Ai gruppi consiliari è assicurata, per l'esercizio delle loro funzioni, la disponibilità di strutture e supporti tecnici.

2) Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al Consiglio; le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto, sono assunte immediatamente al protocollo dell'Ente e diventano immediatamente efficaci.

3) Il Consiglio procede entro e non oltre i 10 giorni alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, secondo l'ordine di presentazione risultante dal protocollo.

4) Non si fa luogo a surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 11

Assenze dalle sedute

1) Il Consigliere è tenuto a giustificare l'assenza dalla seduta entro 10 giorni dalla stessa;

2) La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno senza giusto motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far intervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso stesso;

3) Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al C.C. – copia della delibera notificata all'interessato entro 10 giorni.

Art. 12

Funzionamento del Consiglio Comunale

1) Il Consiglio adotta a maggioranza assoluta dei voti, il regolamento disciplinante il suo funzionamento e quello delle commissioni istruttorie eventualmente previste, in conformità ai seguenti principi:

a) Gli avvisi di convocazione devono pervenire con congruo anticipo al consigliere nel domicilio dichiarato, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che documenti l'invio, in caso d'urgenza, la consegna dovrà avvenire almeno 48 ore prima di quella fissata per la riunione;

b) La riunione è valida con la presenza della metà del numero dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco;

c) Nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri, le pratiche relative alle proposte scritte all'ordine del giorno sono depositate presso l'ufficio di segreteria almeno ventiquattro ore prima della seduta;

d) E' fissato il periodo di tempo da dedicare, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni;

e) E' previsto il tempo massimo per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

f) Il Vice Sindaco d'estrazione esterna non ha diritto di voto quando partecipa alle sedute in luogo del Sindaco;

g) Il Sindaco o chi lo sostituisce ha poteri di convocazione e di direzione dei lavori a garanzia delle regole democratiche del dibattito per il fine di conseguire decisioni rapide ed efficienti; ogni rinvio è motivato.

Art. 13

Insediamiento

1) Il Consiglio Comunale è convocato per la sua prima adunanza entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

2) Gli avvisi di convocazione devono essere diramati almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

La prima seduta è convocata dal Sindaco

3) E' consigliere anziano colui che nelle elezioni ha riportato la maggiore cifra individuale con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco. Tale cifra è data dalla cifra elettorale di lista aumentata dai voti di preferenza.

4) L'assemblea, provvede alla convalida degli eletti e delibera sulle cause di ineleggibilità ai sensi delle leggi e dello statuto.

Art. 14

Discussioni del programma di governo

1) Entro tre mesi dalla prima seduta del consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai capigruppo consiliari il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2) Entro il mese successivo il consiglio esamina il programma di governo che è sottoposto a votazione finale.

Art. 15

Partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo

1) Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarate coerenti con le predette linee;

2) La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

3) Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia

in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

Art. 16

Forme di garanzia delle minoranze

1) Il Consiglio Comunale, a maggioranza dei membri, computando il Sindaco, può istituire al proprio interno, commissioni di controllo e garanzia con composizione proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti;

2) Alla presidenza è nominato il consigliere appartenente alla minoranza che ha conseguito il maggior numero di voti dei membri della minoranza a seguito di votazione a loro riservata nella stessa seduta d'istituzione della commissione;

3) La commissione opera nell'ambito del mandato affidatogli e cessa allo scadere del termine fissato nella delibera istitutiva;

4) Il regolamento sul funzionamento del C.C. disciplina l'elezione del presidente e il funzionamento della commissione

Art. 17

Forme di partecipazione delle minoranze

1) Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, computando il Sindaco, può istituire al proprio interno commissioni con criterio proporzionale per l'affidamento di temi di particolare rilevanza.

2) I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinate dal regolamento.

Art. 18

Il Sindaco

1) Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni della legge. Il Sindaco è organo monocratico del Comune e lo rappresenta ufficialmente.

2) Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. Il Terzo mandato consecutivo è consentito se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

3) Nell'esercizio esterno delle sue prerogative, indossa a tracolla la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, che costituisce il suo distintivo.

4) Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione:

a) Esercita le funzioni locali attribuite dalle leggi, dello Statuto e dai suoi regolamenti e sovrintende all'esecuzione degli atti del Comune;

b) Nomina i componenti della Giunta;

c) Convoca e presiede la Giunta;

d) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici;

e) E' preposto alla riservatezza degli atti del Comune, dei quali può vietare l'esibizione, previa sua temporanea e motivata dichiarazione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, quanto lo loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese;

f) Coordina e riorganizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con il Prefetto, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

g) Promuovere gli accordi di programma, convoca la conferenza dei servizi per verificare la possibilità di concordare l'accordo di pro-

gramma.

5) Il Sindaco è ufficiale di Governo e in tale veste:

a) svolge i servizi di spettanza statale, e in particolare, sovrintende alla tutela dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali attribuite o delegate al Comune, e in particolare, all'emanazione degli atti in materia di pubblica sicurezza, di sanità e di igiene pubblica, allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;

c) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti;

d) ha competenza in materia d'informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all'articolo 36 del D.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66.

Art. 19

Vicende della carica del Sindaco

1) In caso d'impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio, sino alle elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco;

2) Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco;

3) Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 20

Vice Sindaco e deleghe del Sindaco ai componenti della G.C. e del C.C.

1) Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso d'assenza o d'impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dell'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 1;

2) Il Sindaco può delegare per iscritto ai componenti della Giunta la sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti per definiti settori dell'attività comunale;

3) L'atto di delega e quello di revoca sono comunicabili al C.C.;

4) Il Sindaco per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri per l'esame di pratiche complesse o per coadiuvare gli assessori delegati alla sovrintendenza e all'esecuzione d'atti.

Art. 21

La Giunta Comunale

1) La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di quattro assessori compreso il Vice Sindaco;

2) Il Sindaco, entro 10 giorni dalla sua elezione, nomina gli assessori, tra cui un Vice Sindaco, scegliendoli anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e d'eleggibilità alla carica di consigliere;

3) Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio entro dieci giorni dalla revoca e comunque nella prima seduta successiva del Consiglio Comunale, contestualmente alla revoca il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori.

4) La Giunta è convocata, presieduta e diretta dal Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali adottate in sedute segrete.

5) Il funzionamento della Giunta è disciplinato dal regolamento.

Art. 22

Le competenze della Giunta Comunale

1) La Giunta compie gli atti d'amministrazione non riservati dal-

la legge al Consiglio e non rientranti nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei responsabili dei servizi. Inoltre:

a) Esprime il proprio parere sulla relazione del Sindaco al Consiglio, da tenere entro quattro mesi dalla prima seduta del Consiglio, sulle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato;

b) Collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;

c) Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e d'impulso nei confronti dello stesso;

d) Adotta in via d'urgenza le variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

2) La Giunta può sottoporre, di propria iniziativa, le deliberazioni all'esame dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 127, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000.

Art. 23

Responsabilità

1) Per gli amministratori del comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto dell'autonomia gestionale ed operativa dei responsabili dei servizi.

Art. 24

Divieto d'incarichi e consulenze

1) Al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

SEZIONE III

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 25

La partecipazione dei cittadini

1) La partecipazione dei cittadini si attua attraverso il loro coinvolgimento nelle decisioni sui temi d'interesse generale, nelle forme previste dai successivi articoli e dal regolamento.

Art. 26

Forme di partecipazione dei cittadini dell'unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Il Comune, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994 n. 203, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Tutte le forme di partecipazione dei cittadini italiani, regolate e disciplinate dal presente statuto, relative alla partecipazione all'attività amministrativa, ivi compreso gli istituti referendari, sono estese ai cittadini dell'Unione Europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 27

Rapporti con le associazioni

1) Il Comune valorizza le libere forme associative, impegnandosi a:

a) favorire e sostenere l'associazionismo locale;

b) garantire la presenza di rappresentanti delle associazioni negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune;

c) mettere a disposizione delle associazioni aventi sede nel territorio comunale le strutture e i beni strumentali occorrenti per l'organizzazione d'iniziative e manifestazioni;

2) Ai fini di cui ai commi precedenti, il Comune istituisce un albo ove sono iscritti, a domanda, gli Enti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni presenti e operanti sul territorio;

3) Le modalità d'accesso e d'utilizzo delle strutture saranno disciplinate da apposito regolamento.

Art. 28

Organismi di partecipazione della popolazione

1) Il Comune promuove la costituzione d'organismi di partecipazione;

2) Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento di tali organismi, nel rispetto del principio dell'autogestione organizzativa;

3) Il Comune promuove l'istituzione di una o più consulte in settori rilevanti per la vita del paese alle quali sono demandati i compiti di formulare pareri e proposte;

4) Il Consiglio Comunale tiene di regola, almeno una volta l'anno, una riunione aperta con la partecipazione delle consulte nella quale il Sindaco illustra lo stato della Comunità;

5) Il Comune assicura agli organismi di partecipazione la sede e i beni strumentali necessari per l'esercizio della loro attività, previa approvazione d'apposito regolamento attuativo;

6) Il Comune organizza la consultazione di particolari categorie o gruppi di cittadini;

7) Le consultazioni devono riguardare materie d'esclusiva pertinenza locale d'interesse generale, quali la pianificazione urbanistica, la costruzione d'infrastrutture di particolare rilievo, l'istituzione di servizi sociali, la difesa del suolo, la tutela dell'ambiente, la viabilità, i trasporti, i pubblici servizi ed altre attività economiche presenti sul territorio comunale.

Art. 29

Referendum consultivo

1) Il Consiglio Comunale delibera, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 200 cittadini del Comune l'indizione di referendum consultivi, anche limitati ad una parte determinata del corpo elettorale, indicando il quesito referendario in materia chiara ed univoca;

2) Sono esclusi dal referendum i bilanci, le entrate tributarie, i piani urbanistici, gli atti d'esecuzione di norme legislative;

3) La raccolta delle firme per la richiesta di referendum è effettuata su moduli forniti dal Comune e vidimati dal Sindaco, sui quali è indicato il quesito e il nome dei cittadini promotori;

4) I referendum consultivi sono effettuati non più di una volta all'anno, nel periodo compreso dal 1° aprile ed il 30 giugno, purché per quel periodo non coincidono operazioni elettorali provinciali, comunali o circoscrizionali. La data di svolgimento è fissata con provvedimento del Sindaco;

5) Per la costituzione dei seggi e degli uffici elettorali si applicano le norme per l'elezione del Consiglio Comunale;

6) Presso l'Ufficio elettorale è costituito l'ufficio per il referendum, composto da tre garanti, di cui uno con funzione di presidente, nominati dal Consiglio Comunale unitamente a tre supplenti i quali esercitano le funzioni in caso d'impedimento dei titolari;

7) L'Ufficio per il referendum, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dalle sezioni, procede, in pubblica adunanza, all'esame e alla decisione dei reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio, al riesame dei voti contestati, all'accertamento del numero complessivo degli elettori e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum. L'ufficio per il referendum conclude le operazioni con la proclamazione del risultato.

8) La proposta referendaria è approvata se alla votazione ha partecipato almeno la metà più uno degli elettori e se ha conseguito il voto favorevole della maggioranza dei votanti;

9) Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato l'organo competente adotta i provvedimenti consequenziali.

Art. 30

Iniziativa dei singoli cittadini

1) Uno o più cittadini, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela d'interessi collettivi alle quali è data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento.

2) Il Sindaco, in ragione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno del competente organo comunale.

Art. 31

Diritti d'accesso e d'informazione dei cittadini

1) Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese;

2) Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto d'accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui l'Ente è in possesso, il regolamento disciplina il rilascio di copie d'atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme d'organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine d'esame di domanda, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

Art. 32

Partecipazione al procedimento

1) Nel procedimento relativo all'adozione d'atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, l'avvio del procedimento è comunicato entro cinque giorni, con le modalità previste dall'articolo 7 della legge 241/1990, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.

2) I soggetti interessati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento o di estrarne copia nei successivi 5 giorni. Hanno altresì diritto di presentare memorie scritte e documenti che il soggetto competente ad emanare il provvedimento ha l'obbligo di valutare, ove pertinenti.

3) In accoglimento d'osservazioni e proposte presentate, il soggetto precedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi nella forma scritta con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

4) Il recesso del Comune dall'accordo di cui al comma precedente può avvenire solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, comunicati in via preventiva all'interessato, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

Art. 33

Servizio per le relazioni con il pubblico

1) Per le finalità contenute nella legge 7 agosto 1990 n. 241 è istituito l'ufficio per le relazioni con il pubblico.

2) L'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio sono disciplinati nel regolamento.

Art. 34

Integrazione sociale

1) Il Comune realizza, con risorse proprie o derivate, interventi per l'assistenza e l'integrazione sociale dei portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, avvalendosi delle organizzazioni di volontariato e dei servizi civili sostitutivi degli obblighi di leva.

2) Per il coordinamento delle iniziative e degli interventi adotta il metodo della consultazione con l'organismo di partecipazione e istituisce un servizio di segreteria.

SEZIONE IV
DIFENSORE CIVICO

Art. 35

Il difensore civico

1) Il Comune può istituire l'ufficio del difensore civico per garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione.

2) Il difensore civico segnala alle autorità competenti, di propria iniziativa o ad istanza di cittadini singoli o associati, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

3) Il difensore civico esercita altresì il controllo nei limiti della denunciata legittimità sulle deliberazioni della Giunta, e del Consiglio a termini dell'art. 127, comma 1 del D.Lgs 267/2000.

4) L'Ufficio del difensore civico può essere esercitato in forma associata con altri Comuni, previa adozione d'apposita convenzione.

5) Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, tra i cittadini residenti nel Comune che, per esperienze acquisite nell'esercizio di cariche elettive presso le Amministrazioni pubbliche o nello svolgimento dell'attività professionale, offrano garanzia di competenza giuridico-amministrativo, di probità ed obiettività di giudizio. L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

6) Le candidature d'ufficio di difensore civico possono essere proposte dall'organismo di partecipazione e da singoli cittadini. All'Ammissione delle candidature provvede la Giunta, sulla base dei requisiti fissati dal regolamento.

7) Sono incompatibili con la carica di difensore civico il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini fino al 4° del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri.

8) Il difensore civico resta in carica 5 anni, può essere revocato e può essere rieletto.

9) La struttura dell'ufficio, le funzioni, i diritti e le prerogative del difensore civico sono disciplinate dal regolamento.

SEZIONE V

FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 36

Finanza locale

1) Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2) Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 37

Pubblicazione dei dati di bilancio

1) Il Consiglio delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ed entro il 30 giugno dell'anno successivo il conto consuntivo.

2) Il servizio finanziario del Comune, per assicurare ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici dei due documenti contabili e dei loro allegati, mette a disposizione di chi faccia richiesta, senza costi, una scheda sintetica del bilancio e del rendiconto.

Art. 38

Regolamento di contabilità e dei contratti

1) Il Consiglio Comunale approva il regolamento di contabilità e quello dei contratti, con criteri di trasparenza e di semplificazione delle procedure.

2) Con il regolamento dei contratti disciplina in particolare gli appalti, le forniture e i servizi al disotto della soglia comunitaria.

Art. 39

Adeguamento allo statuto del contribuente

1) I regolamenti con i quali si esercita autonomia impositiva sono adeguati ai principi contenuti nella legge 27 luglio 2000 n. 212 come recepiti nei regolamenti comunali di settore.

2) In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dirigente/Responsabile dei tributi.

3) Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 40

Il revisore dei conti

1) Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta, con voto limitato a un componente, il Revisore dei Conti scelto tra gli scritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, nell'albo dei Dottori commercialisti e in quello dei ragionieri.

2) L'affidamento dell'incarico è subordinato alla dichiarazione di non aver accettato analogo incarico in più di tre Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

3) Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienze, ed è rieleggibile per una sola volta.

4) Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.

5) Il revisore dei Conti assiste alle sedute della Giunta Comunale quando ne faccia espressa richiesta al Sindaco, in occasione dell'esame di provvedimenti generali attinenti alla gestione economica - finanziaria.

6) Il Revisore in conformità alle disposizioni del regolamento svolge le seguenti funzioni:

a) Collabora con l'organo consiliare partecipando alle sedute, con diritto di parola;

b) Esprime pareri obbligatori sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;

c) Vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità;

d) Relaziona sulla proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a venti giorni decorrenti dalla trasmissione della proposta approvata dalla Giunta;

e) Riferisce all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione;

f) Effettua verifiche di cassa.

7) Per consentire la partecipazione alle sedute consiliari, all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegno di spesa.

8) L'organo di revisione ha diritto di eseguire ispezioni e controllo individuali.

SEZIONE VI

**NORME DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

Art. 41

Norme di organizzazione

1) L'organizzazione del Comune si ispira ai seguenti principi:

a) L'attività amministrativa di governo è svolta in coerenza con le linee programmatiche del Sindaco, approvate dal consiglio e dai

piani specifici di settore. Alle linee predette ed ai piani vigenti si conformano gli atti previsionali e la relazione programmatica annuale;

b) La gestione amministrativa dell'Ente è attribuita ai responsabili dei servizi e degli uffici ai sensi dell'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs n. 267/2000, salvo i compiti e gli atti riservati espressamente dallo statuto agli organi di governo che esercitano funzioni di indirizzo e di controllo;

c) La struttura è organizzata per servizi;

d) L'organizzazione del lavoro compete ai responsabili dei servizi che sono responsabili del raggiungimento sollecito ed efficace dei fini indicati negli atti di governo e dell'attuazione degli indirizzi dati. La composizione, le modalità di funzionamento e i compiti da attribuire agli uffici sono disciplinati da norme regolamentari.

Art. 42

Ordinamento del personale

1) L'ordinamento del personale risponde ai seguenti criteri:

a) Esaltazione della posizione di servizio alla cittadinanza propria di ogni attività pubblica;

b) Istituzione della struttura deputata al controllo di gestione con un proprio responsabile che dipenda dal Segretario Comunale facendo salvo la possibilità della istituzione di detto servizio a livello sovramunicipale. In questa ipotesi, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento del servizio sono disciplinati dalla convenzione;

2) Estensione ai responsabili degli uffici non apicali dei compiti e poteri di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 165/2001;

3) Incentivazione effettiva del personale basata sulla qualità ed efficienza della prestazione, escludendo comunque ripartizioni generalizzate su fattori oggettivi;

4) Istituzione del nucleo di valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei responsabili degli uffici.

Art. 43

Nomina dei responsabili dei servizi

1) Il Sindaco nomina i responsabili dei servizi secondo criteri di professionalità dimostrata e di esperienza acquisita nell'Ente;

2) Quando non sia possibile avvalersi di personale alle dipendenze dell'Ente, l'attribuzione delle funzioni di cui al primo comma può avvenire a soggetti esterni ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs n. 267/2000, mediante contratto a tempo determinato utilizzando professionisti che siano in possesso dei requisiti richiesti per la copertura del posto.

Art. 44

Incarichi di collaborazione esterna

1) Gli incarichi di collaborazione esterna di cui all'art. 50, comma 10 del D.Lgs 267/2000 sono a tempo determinato, non prorogabili né ripetibili nei dodici mesi successivi;

2) Il Sindaco definisce e conferisce l'incarico con convenzione scritta, previo parere del segretario, tenendo conto del limite massimo percentuale di spesa per il personale ivi comprese le consulenze esterne calcolate sul totale delle spese correnti risultanti dal bilancio preventivo e dal conto finale del bilancio.

Art. 45

Il Segretario Comunale

1) Il Comune ha un Segretario Comunale nominato dal Sindaco, scelto tra gli iscritti all'Albo di cui all'art. 98 del D.Lgs. 267/2000. La disciplina relativa alla nomina, alle funzioni, allo stato giuridico ed economico del Segretario del Comune è stabilita dalla legge, dal D.P.R. in data 4.12.1997 n. 465 e dai contratti collettivi di categoria.

2) Spettano al Sindaco le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del Segretario con il Comune ed agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto.

Art. 46

Il Vice Segretario

1) La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario Comunale, di cui al D.P.R. n. 465/1997.

2) Sostituisce direttamente il Segretario in caso di assenza, impedimento, quando la vacanza non supera i 15 giorni consecutivi. Nell'esercizio della funzione vicaria, il Vice Segretario compie tutti gli atti riservati al Segretario, attendendosi alle direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario.

3) Nell'ipotesi di assenza o impedimento del segretario per periodi superiori al termine di cui al secondo comma, alla sostituzione provvede l'agenzia autonoma dei Segretari, secondo le procedure dalla stessa stabilite.

4) Il Vice segretario, inoltre, coadiuva il Segretario nell'esercizio delle sue funzioni.

5) Le funzioni di Vice Segretario sono attribuite con decreto del Sindaco.

Art. 47

Funzioni del segretario comunale

1) Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai Regolamenti. Il Segretario inoltre:

a) Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

c) Esercita gli ulteriori compiti attribuiti dai regolamenti o conferitigli dal Sindaco.

Art. 48

Il Direttore Generale

1) Ove il Comune intenda avvalersi della figura del Direttore generale, stipula apposita convenzione con altro/ i Comune/ i le cui popolazioni assommate a quelle del Comune raggiungono 15.000 abitanti. Ove non sia stipulata la convenzione, al Segretario Comunale possono essere conferite le funzioni di Direttore generale della struttura organizzativa ai sensi dell'art. 108, 4° comma, del D.Lgs 267/2000, che si aggiungono a quelle attinenti al proprio ruolo ed alle altre che il Sindaco vorrà conferirgli nel rispetto delle disposizioni vigenti.

2) Nell'esercizio delle funzioni di Direttore Generale il Segretario collabora con gli organi di governo nella definizione delle politiche generali e degli strumenti di programmazione.

3) In tale qualità il Segretario opera, secondo le direttive impartite dal Sindaco, per l'attuazione dei programmi e degli obiettivi del Comune, in coerenza con le strategie dell'Ente. Tali fini:

a) Definisce criteri generali di gestione, volti all'ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie e tecnico - strumentali;

b) Sovrintende alla gestione complessiva dell'Ente coordinando l'attività dei dirigenti nel rispetto dell'autonomia delle funzioni loro attribuite;

c) In caso di inerzia dei responsabili esercita il potere di avocazione per gli atti rimessi alla loro competenza, per motivi di necessità ed urgenza.

4) Al Segretario Comunale fa capo la funzione del controllo di gestione esercitata con l'apporto di apposita unità organizzativa posta sotto il suo diretto controllo.

5) Il Segretario comunale assicura agli organi della direzione politica una costante informazione sull'andamento della gestione ed un'attiva funzione propositiva in ordine all'eventuale ridefinizione e/o modificazione degli obiettivi programmati.

SEZIONE VII

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 49**Conferenza dei servizi**

1) Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice una conferenza dei servizi.

2) La conferenza può essere indetta anche quando l'Amministrazione Comunale debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

3) Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al Sindaco il proprio motivato dissenso entro 20 gg. dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

4) Resta salvo quanto disposto dall'art. 14, comma 4 della L.7 agosto 1990 n. 241, come modificato dall'art. 9 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Art. 50**Concessione dei vantaggi economici**

1) La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte del Consiglio Comunale, dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione deve attenersi.

2) L'effettiva osservanza di detti criteri e modalità deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 1.

Art. 51**Pubblicazione ed esecutività**

1) Lo statuto, le deliberazioni, le determinazioni, e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono affissi all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2) Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione.

3) Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

4) Le determinazioni diventano esecutive il giorno stesso della loro pubblicazione all'albo.

Art. 52**Forme particolari di pubblicazioni**

1) L'Amministrazione Comunale provvede alla pubblicazione dei regolamenti, delle direttive, programmi, istruzioni, circolari e di ogni atto sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, o nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione.

SEZIONE VIII

FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 53**Collaborazione fra enti locali**

1) Il Comune ricerca e promuove ogni forma di collaborazione con i Comuni contermini, con la Provincia, con la Comunità Montana quale mezzo per svolgere nel modo più efficiente quelle funzioni che per le loro caratteristiche sociali ed economiche si prestano a gestione unitaria con altri enti, realizzando economia di scala ed assicurando maggiore efficacia di prestazione ai cittadini.

Art. 54**Convenzioni**

1) Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e con la Provincia al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici;

2) Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie.

Art. 55**Consorzi**

1) Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili;

2) A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio;

3) La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità previste dall'art. 51 del presente statuto.

4) Il Sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 56**Accordi di programma**

1) Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000.

2) Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Art. 57**Rapporti con la Comunità Montana**

1) Il Comune può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di sue funzioni affinché siano svolte in modo associato. La relativa convenzione deve prevedere il potere di indirizzo del Comune in ordine all'esercizio della funzione delegata nel proprio territorio e i modi e i tempi periodici di riscontro dell'attività relativa e le facoltà di ritirare la delega con preavviso di almeno 3 mesi.

Art. 58**Obbligo di riferire al consiglio**

1) E' norma generale che il rappresentante del Comune negli organi di governo di altri enti pubblici o privati riferisca annualmente al Consiglio Comunale sull'attività svolta dall'Ente e sul permanere della convenienza di tale modo di gestione.

2) La relazione annuale è presentata al Sindaco per la successiva discussione al Consiglio Comunale.

SEZIONE IX

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 59**Consiglio comunale dei ragazzi**

1) Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale

dei ragazzi.

2) Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva delle seguenti materie: ambiente, sport, tempo libero, cultura e spettacolo, pubblica istruzione e assistenza ai giovani.

3) Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

SEZIONE X

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 60

Modifiche allo statuto

1) Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 61

Pubblicazione ed entrata in vigore

1) Dopo l'espletamento del controllo da parte dell'organo regionale, lo statuto sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. Affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi, inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2) Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio.

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

Provincia di Avellino

STATUTO

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS - (Provincia di Avellino) - **Statuto comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28 settembre 2001, vistata favorevolmente dal CO.RE.CO di Avellino nella seduta del 9 ottobre 2001, prot. n. 2690.**

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Fini ed attribuzioni

1. Il Comune di Morra De Sanctis è Ente autonomo territoriale di governo e di amministrazione, rappresentativo degli interessi dell'intera comunità locale.

2. Ha autonomia statutaria ed autonomia finanziaria. Il Comune, nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.

3. Ha potestà normativa che esercita secondo le previsioni del presente Statuto.

4. Ha titolarità di funzioni proprie ed esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

5. Sovrintende politicamente, amministrativamente ed economicamente agli interessi legittimi della comunità al fine di garantire a tutti i cittadini il godimento dei diritti civili sanciti dalla Costituzione.

6. Il Comune promuove, favorisce ed indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico della comunità locale.

7. L'azione dei soggetti pubblici e privati incontra i limiti previsti dalle norme dello Statuto, nonché da regolamenti ed atti amministrativi emanati nel rispetto dello stesso.

Art. 2

Funzioni

1. La potestà di governo del Comune, per l'esercizio delle competenze e funzioni, proprie e delegate, ha come riferimento l'ambito d'interesse territoriale.

2. Il Comune, in virtù della esclusiva titolarità di cui al precedente art. 1, comma 4, rappresenta e cura gli interessi dell'intera comunità e ne promuove la crescita civile, sociale, economica e culturale.

3. In particolare il Comune di Morra De Sanctis:

a - tutela i diritti di tutti i cittadini, con particolare attenzione alla piena affermazione della dignità della persona umana, alla promozione della parità giuridica, sociale ed economica della donna, degli anziani e dei soggetti più deboli;

b - cura la salvaguardia e lo sviluppo ordinato e coerente del territorio e delle attività economiche e produttive connesse, acclamate e potenziali;

c - tutela e valorizza le risorse culturali ed il patrimonio artistico, archeologico e naturale;

d - promuove ed adotta misure idonee a conservare e difendere l'ambiente naturale nell'interesse della comunità ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita;

e - concorre all'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani ed agli inabili anche favorendo e sostenendo le associazioni professionali e volontarie;

f - favorisce e promuove le imprese artigiane e diretto-coltivatrici, favorendone l'ammmodernamento e valorizzando, anche attraverso il coinvolgimento nelle iniziative che intraprende, le forme associative;

g - coordina le attività commerciali ed agevola l'organizzazione razionale del sistema di distribuzione per valorizzare la produzione e tutelare il consumatore;

h - concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, con parti-

colare riguardo all'abitazione, ai trasporti, alla sicurezza sociale, all'istruzione ed alla promozione culturale, all'educazione, alle attività sportive ed all'impiego del tempo libero;

i - adotta i provvedimenti necessari per conseguire nelle campagne e nelle comunità decentrate equi rapporti sociali;

l - concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute ed allo studio;

m - individua ed attua misure intese a prevenire ed ostacolare il diffondersi sul territorio delle tossicodipendenze e della criminalità;

n - favorisce il recupero e la valorizzazione del centro storico come polo privilegiato dell'attività culturale e sociale cittadina;

o - promuove il recupero e la valorizzazione delle tradizioni e consuetudini locali;

p - favorisce e promuove i collegamenti con le comunità di emigrati Morresi in Italia ed all'estero.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Comune:

a - impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione delle risorse sotto il profilo progettuale e realizzativo, promuovendo la più ampia partecipazione, singola ed associata dei cittadini, favorendo la cooperazione con soggetti pubblici e privati ed attuando la massima deconcentrazione dei servizi;

b - coopera con gli altri enti locali e con la Regione, secondo quanto stabilito con Legge Regionale;

c - concorre alla determinazione degli obiettivi previsti nei programmi dello Stato e della Regione, e provvede per quanto di competenza alla loro attuazione;

d - partecipa alla formazione di Piani e Programmi Regionali e degli altri enti locali secondo la normativa vigente.

5. La partecipazione all'attività politica ed amministrativa, l'accesso agli atti e documenti, l'informazione, il metodo della programmazione e della consultazione dei cittadini nelle sedi e nei modi previsti dallo Statuto e dai regolamenti, garantiscono l'imparzialità, la trasparenza e l'efficienza dell'Amministrazione Comunale;

6. Le funzioni attribuite e delegate di competenza dello Stato e della Regione sono esercitate nel rispetto dei principi dello Statuto e secondo le norme relative. Con i medesimi criteri sono esercitate le funzioni amministrative di competenza dello Stato e della Regione organizzate a livello locale, a seguito dell'identificazione dell'interesse comunale.

7. Le funzioni di cui al precedente comma possono essere esercitate solo dopo che siano assicurate dallo Stato e dalla Regione le risorse necessarie.

Art. 3

Territorio, Sede Comunale, Gonfalone e Stemma

1. Il territorio del Comune di Morra De Sanctis ha un'estensione di 30,20 Km² e confina con i Comuni di Andretta, Conza Della Campania, Guardia Lombardi, S. Angelo Dei Lombardi, Lioni e Teora.

2. Il territorio comunale oltre al Centro capoluogo comprende le frazioni di CERVINO, CHIANCHERONI, ORCOMONE e SELVAPIANA.

3. La sede comunale è stabilita nel Centro capoluogo presso il Municipio sito in Piazza Francesco De Sanctis dove normalmente si riuniscono la Giunta ed il Consiglio Comunale. In casi particolari la Giunta ed il Consiglio possono riunirsi in luoghi anche diversi dalla sede comunale.

4. Il Comune ha un proprio Gonfalone ed un proprio Stemma.

5. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.

6. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello Stemma del comune per fini non istituzionali ove sussista un pubblico inte-

resse.

Art. 4

Attività normativa

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto nel rispetto dei principi costituzionali e delle norme fissate da leggi generali della Repubblica. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.

2. Il Comune emana i necessari regolamenti per le materie ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto, per quelle in cui manchi la disciplina di legge o di atti aventi forza di legge, ed in quelle in cui esercita funzioni.

3. Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria.

4. Nelle altre materie, la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria, nonché dei regolamenti emanati dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

5. Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.

6. I regolamenti, fermo restando la pubblicazione della relativa delibera d'approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuare dopo che la deliberazione d'approvazione sia divenuta esecutiva.

7. I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio Comunale in sede d'approvazione entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di cui al comma precedente.

TITOLO II

ORGANIELETTIVI

Art. 5

Organi

1 - Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 6

Consiglio Comunale

1 - L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

2 - Il consiglio comunale rappresenta l'intera comunità e ne individua gli interessi e gli obiettivi fondamentali, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico - amministrativo.

3 - Il consiglio, costituito in conformità di legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 7

Competenze ed attribuzioni

1 - Il consiglio impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, di trasparenza, di legalità e di solidarietà al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione.

2 - Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione e della concertazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

3 - Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

4 - Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabilite nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

Art. 8

Sessioni e convocazioni

1 - L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie o straordinarie. Ai fini della convocazione, sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione del bilancio annuale e pluriennale, del rendiconto della gestione e delle linee programmatiche del mandato.

2 - Il consiglio comunale è convocato, tramite avvisi scritti, dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento. Gli avvisi di convocazione del consiglio sono notificati ai singoli consiglieri al domicilio eletto nell'ambito del territorio comunale almeno 5 giorni prima per le sedute ordinarie, tre per quelle straordinarie e un giorno prima per le urgenti.

3 - L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi almeno due giorni dopo la prima.

4 - La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno 24 ore prima della seduta.

5 - In caso di assenza o impedimento del Sindaco, il consiglio è presieduto dal Vice Sindaco, se consigliere comunale, o dall'Assessore più anziano di età con esclusione degli assessori non facenti parte del consiglio.

Art. 9

Linee programmatiche di mandato

1 - Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

Ciascun Consigliere comunale può intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti con le modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

2 - Con cadenza almeno annuale, nella seduta in cui si approva il bilancio di previsione, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e degli Assessori. A tal fine, il Sindaco relaziona al Consiglio in merito all'attività svolta, fornendo elementi a sostegno di quanto affermato. Sulla scorta della relazione del Sindaco, il Consiglio comunale discute e valuta l'operato del Sindaco e della Giunta.

3 - E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale. A tal fine, ogni Consigliere ha facoltà di presentare proposte di modifiche al Sindaco, che, previo esame da parte della Giunta comunale, è tenuto a riunire il Consiglio comunale entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. La proposta di modifica è sottoposta al voto del C. C. ed è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

3 - Al termine del mandato politico - amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare un documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto alla valutazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 10

Commissioni

1 - Il consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali a carattere consultivo.

2 - Il regolamento disciplina la composizione, il funzionamento, l'organizzazione, le materie di competenza e la durata delle commissioni.

Le Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia sono presiedute da consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

3 - Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, Assessori, responsabili dei servizi comunali, organismi

associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche e religiose per l'esame di specifici argomenti.

4 - Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

5 - Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esprimere indagini conoscitive ed inchieste. Il regolamento consiliare ne disciplina, nel rispetto del presente statuto, i poteri, la composizione ed il funzionamento.

Art. 11

Attribuzioni delle commissioni

1 - Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2 - Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.

3 - Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- la nomina del presidente della commissione;
- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
- forme per l'esternazione di pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

Art. 12

Commissioni di Indagine

1. Il Consiglio comunale, su proposta motivata avanzata per iscritto da almeno un quinto dei componenti, può istituire al proprio interno, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.

2. Le Commissioni sono composte da cinque consiglieri, eletti nel rispetto del criterio proporzionale, assicurando la presenza di ogni gruppo.

3. La Commissione elegge nel suo seno il Presidente e il segretario.

4. La Commissione svolge la sua attività collegialmente ed ha accesso agli atti del Comune che sono direttamente oggetto dell'indagine e ad ogni altro connesso del quale l'ente disponga o che abbia possibilità di acquisire. Può sentire il Direttore generale, ove nominato, il segretario comunale e i responsabili degli uffici e dei servizi e i dipendenti comunali.

5. La Commissione si riunisce per determinazione del Presidente, che procede alla convocazione in via informale.

Le riunioni sono valide se risulta presente almeno un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. I lavori della Commissione di indagine si concludono con la presentazione al Consiglio, entro il termine stabilito all'atto della costituzione, di apposita relazione. I Commissari dissenzienti possono presentare proprie relazioni. Le relazioni devono essere depositate presso la segreteria dell'ente e messe a disposizione dei consiglieri. Esse sono sottoposte all'esame del consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti in apposita seduta da tenersi nel termine perentorio di venti giorni dall'avvenuto deposito.

La commissione riferisce al consiglio sull'esito dell'indagine effettuata, richiedendo al Sindaco apposita convocazione dello stesso.

6. Il regolamento stabilisce le norme per l'esercizio dei poteri e per il funzionamento delle commissioni di indagine.

Art. 13

Consiglieri

1 - La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità della quale curano gli interessi generali.

2 - E' consigliere anziano il consigliere che, nella elezione a tale carica, abbia ottenuto la maggior cifra individuale fra voti di lista e di preferenza - con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri; a parità di cifra individuale prevale la maggiore età.

3 - I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale.

A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge del 7/8/90 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo di decadenza.

Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta che, comunque, non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio delibera in merito, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 14

Diritti e doveri dei consiglieri

1 - Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.

2 - Le interrogazioni e le altre istanze di sindacato ispettivo possono essere presentate dai consiglieri mediante consegna al protocollo dell'Ente.

Il Sindaco o gli assessori delegati rispondono, entro 30 gg. con nota scritta, riferendone al C.C. nella seduta immediatamente successiva ovvero direttamente in consiglio comunale.

3 - I consiglieri hanno diritto ad ottenere, da parte del Sindaco, una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo.

L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse è subordinato alla acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento" e secondo le modalità fissate nell'apposito Regolamento.

4 - Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

5 - Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.

Art. 15

Gruppi consiliari

1 - I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al segretario comunale, unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non venga esercitata tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2 - E' istituita la conferenza dei capigruppo. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio comunale.

Art. 16

Il Sindaco

1 - Il Sindaco è l'organo responsabile della amministrazione del Comune.

2 - Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti. A tal fine impartisce direttive al segretario comunale, al direttore generale, se nominato, ed ai responsabili dei settori.

3 - Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate, nell'ambito del comune.

Egli ha, inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4 - Il Sindaco esercita la rappresentanza legale dell'ente anche in giudizio. A tal fine, il Sindaco, con proprio provvedimento, stabilisce di costituire l'ente in giudizio e nomina il legale. Può delegare l'esercizio della rappresentanza legale in giudizio al responsabile del settore competente per materia.

5 - E' inoltre competente a coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione,, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

6 - In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

7 - Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

8 - Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 17

Attribuzioni di amministrazione

1 - Il Sindaco, depositario della rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri.

Tra le altre attribuzioni, il Sindaco:

a) ha la direzione unitaria e il coordinamento dell'attività politico - amministrativa del comune, nonché dell'attività della giunta e dei singoli assessori;

b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

c) convoca i comizi per i referendum;

d) adotta le ordinanze attribuitegli dalla legge;

e) nomina i responsabili dei settori e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri di cui al D. L. vo n. 267/2000, nonché dello statuto e dei regolamenti comunali.

Art. 18

Attribuzioni di vigilanza

Il sindaco:

- acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

- promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;

- compie gli atti conservativi dei diritti del comune;

- promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici e

servizi svolgono le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Le attribuzioni conferite dalla legge e dal presente statuto al Sindaco, in caso di legittimo impedimento dello stesso, sono esercitate dall'assessore formalmente incaricato di espletare le funzioni vicarie. In caso di contestuale, legittimo impedimento del Sindaco e del Vice-sindaco, le relative funzioni sono esercitate dall'assessore più anziano di età, con l'esclusione di eventuali assessori non facenti parte del consiglio.

Art. 19

Attribuzioni di organizzazione

Il Sindaco:

- stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione;

- convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

- esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalla legge;

- propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della giunta e la presiede;

- ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori o consiglieri;

- riceve le interrogazioni o mozioni da sottoporre al consiglio.

Art. 20

Giunta Comunale

1 - La Giunta è l'organo di governo del Comune.

2 - Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3 - Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

4 - La giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 21

Composizione, nomina e prerogative

1 - La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un massimo di n. 4 assessori.

2 - Gli assessori, oltre che tra i consiglieri eletti, possono, a facoltà del Sindaco, essere nominati, entro il limite massimo del 50% degli assessori da nominare, approssimato per difetto, tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso oltre che dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, anche dei requisiti di professionalità e di competenze gestionali.

Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto e possono fungere da relatori su argomenti di competenza.

3 - Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo esecutivo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

4 - Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 3°, non possono contemporaneamente far parte della giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di 1° grado.

5 - Il Sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole,

restano in carica per l'esercizio dei poteri previsti dalla legge fino alla elezione.

6 – Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice-sindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

7 – Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

8 – Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco mediante:

- a) Raccomandata A.R.;
- b) Consegna al segretario comunale.

Esse sono irrevocabili ed immediatamente efficaci dalla data di iscrizione al protocollo che coincide nel caso a) con la data di ricezione presso l'Ente e nel caso b) con la data di consegna.

Il Sindaco entro 30 gg. procede alla sostituzione degli assessori sia in caso di dimissioni, che in quello di revoca, dandone comunicazione motivata al C.C. nella prima seduta utile.

Art. 22

Funzionamento della Giunta

1 – La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2 – Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

Art. 23

Competenze

1 – La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2 – La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario e dei responsabili dei settori.

3 – La Giunta collabora con il Sindaco nella attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

4 – E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento dei settori e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

Art. 24

Deliberazioni degli organi collegiali

1 – Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2 – Il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alla seduta, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità.

3 – I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO III

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEI SETTORI E DEI SERVIZI

Art. 25

Principi dell'azione amministrativa

L'attività del Comune è retta da principi di imparzialità, traspa-

renza, buon andamento e semplificazione dell'azione amministrativa. A tal fine:

- si promuove la partecipazione degli interessati garantendo ad ogni cittadino- in forma singola o associata- il diritto di intervenire nel procedimento, di proporre provvedimenti o referendum in conformità a quanto previsto dal presente Statuto;

- si assicura l'imparzialità dell'azione amministrativa informandosi al principio della netta distinzione tra la sfera delle attività gestionali riservata all'apparato tecnico-burocratico e quella di indirizzo, programmazione e controllo spettante agli organi elettivi dell'ente;

- si assicura la trasparenza dando pubblicità ai propri atti e garantendo a tutti i cittadini il più ampio diritto di informazione e di accesso;

- si assicura la semplificazione e l'accelerazione delle procedure;

- si perseguono le finalità istituzionali adottando il metodo della programmazione e della concertazione ispirata per progetti ed obiettivi.

Art. 26

Principi strutturali ed organizzativi

L'amministrazione del Comune si attua mediante attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a)-organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e programmi;

b)-analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c)-individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d)- superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Sempre con regolamento si potranno istituire uffici di staff di supporto agli organi politici usufruendo anche di collaboratori esterni.

Art. 27

L'attività di indirizzo politico-amministrativo, di controllo e di gestione

Le attività di indirizzo politico-amministrativo e di controllo spettano al Consiglio, alla Giunta Comunale, al Sindaco ed agli assessori, per questi ultimi limitatamente alle proprie competenze.

Le attività di indirizzo di cui al comma precedente sono esercitate, di norma, rispettivamente, con atti di programmazione, pianificazione, indirizzo e direttiva.

L'attività di controllo, invece, è esercitata mediante controlli e valutazioni.

Tra gli atti di indirizzo politico-amministrativo rientrano.

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra i settori;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni.

L'attività di controllo può avvalersi del contributo del servizio di controllo interno ovvero del supporto del nucleo di valutazione.

Ai responsabili dei settori e dei servizi spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Art. 28

La struttura organizzativa

La struttura organizzativa del Comune è articolata in Settori e Servizi.

Il settore (unità organizzativa comprendente un insieme di servizi la cui attività è finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento nell'ambito di un'area omogenea) garantisce l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del Comune e può essere suddiviso in servizi con funzioni strumentali o con funzioni finali.

Il servizio è una unità organizzativa comprendente un insieme di unità operative la cui attività è finalizzata a garantire la gestione dell'intervento nell'ambito della materia.

I settori e i servizi costituiscono il riferimento organizzativo per:

- la programmazione e la definizione degli interventi;
- l'assegnazione dei programmi di attività;
- l'assegnazione delle risorse finanziarie per il raggiungimento degli obiettivi;
- la verifica, il controllo e la valutazione dei risultati degli obiettivi programmati;
- la individuazione di strumenti e tecniche per il monitoraggio ed il miglioramento dei servizi e delle modalità di erogazione.

Art. 29

Il Segretario Comunale

1 - Il coordinamento dell'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e di controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario Comunale nel rispetto degli indirizzi del Consiglio, degli obiettivi strategici e delle determinazioni della Giunta e del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente e con l'osservanza dei criteri indicati nello Statuto e nei regolamenti.

2 - Il Segretario Comunale per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa e autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato.

Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco.

Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, secondo le norme di legge e del presente Statuto e dei regolamenti.

Art. 30

Attribuzioni gestionali

1 - Il Segretario Comunale svolge i compiti che gli sono assegnati per legge ed assiste gli Organi del Comune nell'azione amministrativa. In particolare:

- fornisce assistenza giuridico - amministrativo in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

- sovrintende alle funzioni e coordina l'attività dei responsabili dei settori, assicurando il giusto raccordo tra la fase di scelta e quella di attuazione delle decisioni degli organi elettivi dell'ente. Nel caso dell'acquisizione da parte dell'ente della figura del direttore generale, il Sindaco provvederà, con proprio provvedimento, a disciplinare e distinguere i rispettivi autonomi ruoli;

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

- può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture previste ed atti unilaterali nell'interesse del comune;

- esercita, inoltre, qualsiasi altra funzione che gli venga espressamente conferita dal Sindaco.

2 - Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a Commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne.

3 - Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale, agli assessori ed ai singoli consiglieri.

4 - Presiede le commissioni di concorso costituite e disciplinate dal Regolamento.

5 - Presiede, in assenza di responsabili con funzioni di direzione, le gare per acquisti, alienazioni, locazioni, appalti per opere pubbliche, con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti.

6 - Il Segretario Comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle Commissioni e degli altri organismi.

Cura la verbalizzazione con facoltà di delega entro i limiti previsti dalle legge.

7 - Presiede l'ufficio Comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

8 - Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.

Art. 31

Responsabili dei settori e dei servizi

1 - A prescindere dalla categoria di inserimento, esercita le funzioni di cui all'art. 107 del D. L. vo n. 267/2000 il dipendente nominato responsabile di settore o di servizio.

2 - Esercita, pertanto, per definizione le suddette funzioni il dipendente preposto alla responsabilità di una struttura organizzativa di massima dimensione dell'ente.

Art. 32

Contratti a tempo determinato per la copertura dei posti di responsabile di settore

La copertura dei posti di responsabile di settore può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla categoria da ricoprire.

Il Regolamento disciplina le modalità di assunzione, gli elementi giuridico-economico e la durata del rapporto di lavoro.

Art. 33

Contratti a tempo determinato al di fuori della dotazione organica

L'Amministrazione può stipulare, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari di categoria D, fermi restando i requisiti richiesti per le qualifiche e le categorie da ricoprire.

I contratti di cui al precedente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

TITOLO IV

CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE

Art. 34

Principi e criteri

Il bilancio di previsione, il conto consultivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche

quello gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. È facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore del Conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

Nello stesso Regolamento vengono individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 35

Revisore del Conto

Il Revisore del Conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle Autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

Il Regolamento può prevedere ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Sono altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci della S.p.A.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

Art. 36

Controllo di gestione

Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente il Regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità di risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

- la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
- l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

TITOLO V

SERVIZI

Art. 37

Forme di Gestione

1) L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, è svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune ai sensi di legge.

2) La scelta delle forme di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3) Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale può essere costituita società per azioni anche a non prevalente capitale locale.

4) Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni ovvero consorzio.

5) Nell'organizzazione di servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

6) Il Consiglio Comunale potrà delegare ed altri organismi pubblici la organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza nel caso che, per le proprie dimensioni, non sia in grado di realizzare in prima persona una gestione ottimale ed efficiente.

7) Il Consiglio comunale può deliberare la gestione dei pubblici servizi nelle seguenti forme.

a) in economia, quando per le modeste forme o per le caratteristiche del servizio non si opportuno costituire una istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo azienda speciale;

d) a mezzo istituzione, per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo società per azioni o società a responsabilità limitata anche a non prevalente capitale comunale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

Art. 38

Gestione in economia

1) L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono – di norma – disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 39

Concessione a terzi

La concessione di servizi a terzi – pubblici o privati – avviene – previa convenzione apposita sottoscritta tra le parti – con l'osservanza – ove occorra – delle procedure di evidenza pubblica.

Art. 40

Azienda speciale

1) Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione di servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2) L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni, quest'ultimi approvati dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.

3) Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 41

Istituzione

1) Il Consiglio Comunale, per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce l'istituzione mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico – finanziario dal quale risultino:

a) i costi dei servizi;

b) le forme di finanziamento;

c) le dotazioni di beni mobili ed immobili, compresi i fondi liquidi.

2) Il regolamento di cui al precedente comma determina altresì la dotazione di personale e l'assetto organizzativo della istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento gestionale e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3) Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4) Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5) Gli organi dell'istituzione sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Direttore.

6) Lo statuto determinerà funzioni, competenze ed organizzazione.

7) Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

8) Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente e delibera con la presenza della metà dei componenti ed a maggioranza dei voti.

Art. 42

Società a prevalente capitale sociale pubblico

1) Negli statuti delle società per azioni a prevalente capitale locale pubblico devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

2) Per le altre società di capitali a non prevalente capitale pubblico locale, si provvede mediante clausole convenzionali, ai fini del raccordo e del collegamento.

Art. 43

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Art. 44

Società di trasformazione urbana

1) Il Comune – anche con (o senza) la partecipazione della Provincia e della Regione – può costituire società per azioni, per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici.

2) Gli azionisti privati, della società per azioni di trasformazione urbana, sono scelti tramite procedura ad evidenza pubblica.

3) La società di trasformazione urbana provvede:

- a) alla preventiva acquisizione delle aree interessate;
- b) alla trasformazione delle aree interessate;
- c) alla commercializzazione delle aree.

4) Le acquisizioni avvengono contestualmente e con ricorso a procedure di esproprio da parte del Comune.

5) Una delibera specifica del Consiglio Comunale individua le

aree interessate. Tale individuazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non interessate ad opere pubbliche.

6) Le aree di proprietà del Comune interessate all'intervento possono essere attribuite alle società a titolo di concessione.

7) I rapporti tra il Comune azionista e la società per azioni di trasformazione urbana sono disciplinate da una convenzione contenente – a pena di nullità – gli obblighi e i diritti delle parti.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE PER LA GESTIONE DI SERVIZI E FUNZIONI

Art. 45

Principi generali

Il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione e gestione associata sovracomunale, di funzioni e servizi coordinati con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana; detta funzione sarà realizzata anche attraverso le unioni tra vari Comuni, secondo il programma predisposto dalla Regione, previa concertazione con gli altri enti interessati, che può prevedere anche la modifica delle circoscrizioni comunali e i criteri per la progressione unificazione.

Tale programma è aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto delle unioni costituite ai sensi del D. L. vo n. 267/2000.

L'attività dell'ente diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri Enti Locali si espleta attraverso istituti previsti dalla legge.

La riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture viene attuata secondo la disciplina regionale delle forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni ai sensi del D. L. vo n. 267/2000.

Art. 46

Convenzioni

Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni privilegiando la stipula di apposite convenzioni con altri Enti locali e con la Provincia.

Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti delegati.

Le Convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 47

Consorzi

1) Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti locali e pubblici per realizzare e gestire in forma associata uno o più servizi e per l'esercizio di funzioni rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsti nell'articolo precedente.

2) Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti

approva una convenzione, unitamente allo Statuto del Consorzio, che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.

3) La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consorziali, nonché prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio per la pubblicazione dei medesimi ai rispettivi Albi Pretori.

4) Il consiglio comunale non può promuovere la costituzione di più di un consorzio con gli stessi Comuni e Provincia.

5) Il consorzio assume carattere polifunzionale quando s'intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 48

Unione di Comuni

1 - In attuazione dei principi della legge di riforma delle Autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, una unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

2 - L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli comunali partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste dalla legge. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

3 - Lo statuto deve comunque prevedere che il presidente dell'unione sia scelto tra i sindaci dei comuni interessati e che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4 - L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.

5 - Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi a esse affidati.

Art. 49

Accordi di programma

1) Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2) L'accordo, oltre le finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogati ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3) Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO VII

Art. 50

Partecipazione Popolare

1) Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2) Per gli stessi fini, il Comune promuove l'associazionismo attraverso stipula di convenzioni, messa a disposizione di spazi e attrezzature, fornitura di servizi informativi, di banche dati e di assistenza tecnica, sostegni e specifici progetti di attività, ivi compresi la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori di associazioni. Tali interventi possono anche essere promossi dalla Provincia, Comunità Montana e Regione.

3) Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4) L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 51

Conoscenza dei contenuti del bilancio

1. Il Comune assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del D. L. vo n. 267/2000 la conoscenza dei contenuti più significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati mediante la pubblicazione di appositi manifesti e la trasmissione, per estratto, di copie dei predetti atti alle predette associazioni.

Art. 52

Minoranze – Partecipazione dei cittadini dell'U. E.

1. Il Comune garantisce il rispetto delle minoranze ed orienta la propria attività verso il superamento di ogni tipo di discriminazione ed il riconoscimento del pluralismo delle forme di aggregazione culturali e/o religiose.

2. Il Comune recepisce i principi indicati nella Carta europea e favorisce l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini stranieri ispirandosi ai principi della solidarietà.

3. Il Comune garantisce ai cittadini dell'Unione europea ed agli stranieri soggiornanti pari opportunità ed il diritto alla partecipazione previsto dal presente Statuto.

4. Il Comune promuove, perciò, consultazioni dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri soggiornanti su iniziative e questioni di specifico e diretto interesse tramite la distribuzione di questionari e svolgimento di sondaggi.

5. I cittadini dell'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti sono legittimati al pari dei cittadini del Comune a presentare istanze, petizioni, proposte, al fine di promuovere e sollecitare interventi per la migliore tutela dei loro interessi.

Art. 53

Diritti del contribuente

1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 212 del 27 luglio 2000, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.

2. Il Comune adegua gli atti normativi ai principi dettati dalla legge n. 212/2000. Deve assumere idonee iniziative volte a consentire la effettiva conoscenza degli atti da esso emanati in materia tributaria da parte dei contribuenti, informandoli tempestivamente e mettendo a loro disposizione istruzioni, regolamenti, modelli di dichiarazione e quant'altro occorra perché gli stessi possano adempiere alle obbligazioni tributarie in modo agevole e puntuale.

3. Al contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni in possesso dell'Amministrazione.

4. Gli atti dell'Amministrazione in materia tributaria devono indicare:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni;
- b) l'organo o l'autorità presso cui è possibile promuovere un riesame dell'atto in sede di autotutela;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

5. Ciascun contribuente può presentare istanze scritte di interpellato concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie cui l'amministrazione risponde, per iscritto, entro 120 giorni. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria. Se l'Amministrazione non risponde entro il suddetto termine di 120 giorni, si intende che concorda con l'interpretazione prospettata dal richiedente. Nel caso l'istanza di interpellato formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione, l'Amministrazione può rispondere collettivamente.

Art. 54

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate coordinamento degli interventi

1 - Il Comune promuove forme di collaborazione con gli altri comuni e l'A.S.L. per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5.2.1992 n. 104, nel quadro della normativa Regionale, mediante accordi di programma, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2 - Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone portatrici di handicap con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

3 - All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone portatrici di handicap ed i loro familiari.

Art. 55

Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire.

L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 56

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1) Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.

2) Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati, o facilmente individuabile, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a comunicare loro, con le stesse modalità, l'inizio del procedimento.

3) Resta in ogni caso salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima dell'effettuazione delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, provvedimenti cautelari.

4) Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessi mediante comunicazione personale contenente le indicazioni prescritte dalla legge.

5) Il regolamento in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento, nonché il termine di conclusione di ogni procedimento.

6) Il Regolamento deve essere reso pubblico tramite l'affissione all'Albo Pretorio o altre idonee forme di pubblicità.

L'Ufficio per le relazioni con il pubblico ha il compito di far conoscere al pubblico il Regolamento.

Art. 57

Diritti di Partecipazione

1) I soggetti di cui agli articoli precedenti hanno diritto:

- a) di conoscere lo stato del procedimento;
- b) di prendere visione e di estrarre copia degli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso;
- c) di presentare memorie scritte e documenti relativi all'oggetto del procedimento, che l'amministrazione ha il dovere di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

2) Le modalità di esercizio del diritto ad avere copia degli atti di cui al punto b) sono disciplinate dal Regolamento.

Art. 58

Modalità della comunicazione

1) La comunicazione è effettuata mediante lettera, regolarmente protocollata in uscita. Può essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o notifica tramite messo comunale, quando appaia indispensabile la prova dell'avvenuto ricevimento.

2) Ove il soggetto interessato si presenti personalmente presso l'unità organizzativa competente, la comunicazione può essere consegnata a mani, con contestuale sottoscrizione del ricevimento.

3) Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere note le indicazioni prescritte dalla legge a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme idonee di pubblicazione e informazioni. Si procede comunque alla comunicazione personale, qualora il numero dei destinatari sia inferiore a dieci.

4) Gli aventi diritto, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare per iscritto istanze, memorie e osservazioni, eventualmente corredate da documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

5) Il responsabile del procedimento, entro trenta giorni del ricevimento delle richieste di cui al precedente comma 4, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno delle stesse e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

6) Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

7) Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto

to, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

8) La Giunta può concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 59

Procedimenti ad istanza di parte

1 - Nel caso di procedimenti a istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario e dall'amministrazione che deve pronunciarsi in merito.

2 - Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3 - Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.

4 - Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5 - Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 60

Istanze

1) I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze in forma scritta con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2) La risposta all'istanza viene fornita in forma scritta entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia al primo firmatario della richiesta.

3) Le modalità di presentazione dell'istanza sono indicate dal Regolamento il quale deve prevedere i tempi e la forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 61

Petizioni

1) I cittadini e le associazioni religiose, sportive, culturali, ambientaliste, sindacali, e/o di tutela di interessi diffusi possono rivolgersi, anche in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità mediante petizioni recanti almeno cento firme.

2) Il Regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede all'esame e predisporre le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3) La petizione è esaminata dall'organo competente entro trenta giorni dalla presentazione. Se detto termine non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta successiva del Consiglio.

4) La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento

espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 62

Proposte

1 - Qualora un numero di cittadini del comune non inferiore a cento avanzi al Sindaco proposta per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e del suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei settori interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in consiglio entro cinque giorni dal ricevimento.

2 - L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3 - Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

4 - Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 63

Strutture e servizi

1. L'accesso alle strutture e ai servizi del Comune, modalità di gestione e di funzionamento sono disciplinate da uno specifico regolamento.

2. Le strutture sportive ricreative e culturali del Comune potranno essere affidate in gestione ad associazioni, enti, società e persone fisiche, nel rispetto delle procedure concorsuali previste dalla legge.

3. L'accesso alle strutture e/o ai servizi del Comune deve essere assicurato a tutti i cittadini.

4. L'Amministrazione indice annualmente una conferenza dei servizi locali al fine di valutarne la qualità, l'efficienza ed efficacia e formulare proposte migliorative.

5. Le Associazioni, l'utenza, le OO. SS. Possono partecipare con proprie relazioni volte ad effettuare valutazioni e proposte.

Art. 64

Valorizzazione delle forme associate

1 - Il Comune riconosce e garantisce la partecipazione all'attività amministrativa delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana. Sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

2 - Promuove e sostiene l'impegno sociale di gruppi organizzati in opere di tipo volontario aventi per obiettivo l'espressione della solidarietà umana in tutte le forme ed in particolare le Pro Loco quale associazione tesa a promuovere la tutela dei valori naturali, artistici e culturali nell'ambito del territorio.

3 - Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali e di categoria presenti sul territorio, ponendo in essere le forme di incentivazione previste; consente inoltre, l'accesso ai dati di cui è in possesso mediante l'attuazione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

Art. 65

Associazioni

1) La Giunta comunale istituisce un Albo in cui registra, previa

istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2) Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di parere espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

SEZIONE II

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art. 66

1) Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2) L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3) Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi miranti a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 67

Volontariato

1 - Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2 - Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente e collaborare a progetti, strategie e sperimentazioni.

3 - Il comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Art. 68

Incentivazioni

1 - Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusioni dei partiti politici,

contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2 - Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3 - Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4 - Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5 - le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 69

Diritti delle associazioni

1 - Ciascuna associazione registrata nell'Albo ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

2 - Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3 - I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 20 giorni.

Art. 70

Pari opportunità

Il Sindaco e gli Organi di Governo dell'ente pongono in essere ogni possibile iniziativa per promuovere la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli Organi collegiali del Comune e degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti, mediante una incessante opera di coinvolgimento dei cittadini - uomini e donne - nelle attività dell'ente, al fine di realizzare la partecipazione all'azione amministrativa e di creare le condizioni perché si realizzi l'effettivo protagonismo della comunità.

Il bilancio dell'ente deve prevedere una specifica risorsa economica da destinare a dette iniziative.

Il Comune si impegna, comunque, a riservare a ciascun sesso almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il rispetto per i principi stabiliti dalle leggi disciplinanti le singole materie.

Il Comune adotta tutte le misure idonee all'attuazione delle direttive dell'U.E. in materia di pari opportunità.

Art. 71

Referendum

1) Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nella azione amministrativa.

2) Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3) Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) un'associazione iscritta nell'apposito albo;

b) trenta cittadini, che abbiano compiuto 18 anni;

c) il Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei membri assegnati.

4) Dopo la dichiarazione di ammissibilità del quesito referendario, il Comitato promotore dovrà procedere, entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissibilità, alla raccolta di 200 firme di cittadini del Comune, che abbiano compiuto i 18 anni di età.

4) Il Consiglio comunale fissa nel Regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 72

Effetti del referendum

1) Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

Art. 73

Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

3. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 74

Norme transitorie e finali

1) Sino all'entrata in vigore delle norme del presente Statuto s'applicano le norme del precedente Statuto, in quanto compatibili con la legislazione sopravvenuta.

2) Il Consiglio Comunale approva entro sei mesi i regolamenti di sua competenza previsti dallo Statuto, fatti salvi i diversi termini fissati dalla legge o dai precedenti articoli.

3) Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale, secondo la precedente legislazione, che risultano compatibili con la legge e lo Statuto vigenti.

Art. 75

Entrata in vigore

1) Il presente Statuto – approvato nelle forme di legge – osservate le procedure del controllo di legittimità, si sensi di legge, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.

2) Esso è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Campania, per pubblicità notizia ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

**COMUNE DI CASTEL
CAMPAGNANO**
Provincia di Caserta

STATUTO

COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO - (Provincia di Caserta) - **Statuto Comunale.**

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Autonomia statutaria	pag.	81
Art. 2 Finalità	pag.	81
Art. 3 Territorio e sede comunale	pag.	81
Art. 4 Stemma e gonfalone	pag.	81
Art. 5 Consiglio comunale dei ragazzi	pag.	81
Art. 6 Programmazione e cooperazione	pag.	81
Art. 6 bis Pari opportunità	pag.	81

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I - ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 7 Organi	pag.	82
Art. 8 Deliberazioni degli organi collegiali	pag.	82
Art. 9 Consiglio comunale	pag.	82
Art. 10 Sessioni e convocazione	pag.	82
Art. 11 Linee programmatiche di mandato	pag.	82
Art. 12 Commissioni	pag.	83
Art. 13 Consiglieri	pag.	83
Art. 14 Diritti e doveri dei consiglieri	pag.	83
Art. 15 Gruppi consiliari	pag.	83
Art. 16 Sindaco	pag.	83
Art. 17 Attribuzioni di amministrazione	pag.	84
Art. 18 Attribuzioni di vigilanza	pag.	84
Art. 19 Attribuzioni di organizzazione	pag.	84
Art. 20 Vicesindaco	pag.	84
Art. 21 Mozioni di sfiducia	pag.	84
Art. 22 Dimissioni e impedimento permanente del sindaco	pag.	84
Art. 23 Giunta comunale	pag.	84
Art. 24 Composizione	pag.	84
Art. 25 Nomina	pag.	84
Art. 26 Funzionamento della giunta	pag.	85
Art. 27 Competenze	pag.	85

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 28 Partecipazione popolare	pag.	85
---------------------------------	------	----

CAPO II - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 29 Associazionismo	pag.	85
Art. 30 Diritti delle associazioni	pag.	85
Art. 31 Contributi alle associazioni	pag.	85
Art. 32 Volontariato	pag.	85

CAPO III - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Art. 33 Consultazioni	pag.	86
Art. 34 Petizioni	pag.	86
Art. 35 Proposte	pag.	86
Art. 36 Referendum	pag.	86
Art. 37 Accesso agli atti	pag.	86
Art. 38 Diritto di informazione	pag.	86
Art. 39 Istanze	pag.	87

CAPO IV - DIFENSORE CIVICO

Art. 40 Nomina	pag.	87
Art. 41 Decadenza	pag.	87
Art. 42 Funzioni	pag.	87
Art. 43 Facoltà e prerogative	pag.	87
Art. 44 Relazione annuale	pag.	87
Art. 45 Indennità di funzione	pag.	87

CAPO V - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 46 Diritto di intervento nei procedimenti	pag.	87
Art. 47 Procedimenti ad istanza di parte	pag.	88
Art. 48 Procedimenti a impulso di ufficio	pag.	88
Art. 49 Determinazione del contenuto dell'atto	pag.	88

TITOLO IV - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 50 Obiettivi dell'attività amministrativa	pag.	88
Art. 51 Servizi pubblici comunali	pag.	88
Art. 52 Forme di gestione dei servizi pubblici	pag.	88
Art. 53 Aziende speciali	pag.	88
Art. 54 Struttura delle aziende speciali	pag.	88
Art. 55 Istituzioni	pag.	89
Art. 56 Società per azioni o a responsabilità limitata	pag.	89
Art. 57 Convenzioni	pag.	89
Art. 58 Consorzi	pag.	89
Art. 59 Accordi di programma	pag.	89

TITOLO V - UFFICI E PERSONALE

CAPO I - UFFICI

Art. 60 Principi strutturali e organizzativi	pag.	89
Art. 61 Organizzazione degli uffici e del personale	pag.	89
Art. 62 Regolamento degli uffici e dei servizi	pag.	90
Art. 63 Diritti e doveri dei dipendenti	pag.	90

CAPO II - PERSONALE DIRETTIVO

Art. 64 Direttore generale	pag.	90
Art. 65 Compiti del direttore generale	pag.	90
Art. 66 Funzioni del direttore generale	pag.	90
Art. 67 Responsabili degli uffici e dei servizi	pag.	91
Art. 68 Funzioni dei resp. degli uffici e dei servizi	pag.	91
Art. 69 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione	pag.	91
Art. 70 Collaborazioni esterne	pag.	91
Art. 71 Ufficio di indirizzo e di controllo	pag.	91

CAPO III - SEGRETARIO COMUNALE

Art. 72 Segretario Comunale	pag.	91
Art. 73 Funzioni del Segretario Comunale	pag.	92
Art. 74 Vicesegretario comunale	pag.	92

CAPO IV - LA RESPONSABILITÀ

Art. 75 Responsabilità verso il Comune	pag.	92
Art. 76 Responsabilità verso terzi	pag.	92
Art. 77 Responsabilità dei contabili	pag.	92

CAPO V - FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 78 Ordinamento	pag.	92
Art. 79 Attività finanziaria del Comune	pag.	92
Art. 80 Amministrazione dei beni comunali	pag.	92

Art. 81 Bilancio comunale	pag.	93
Art. 82 Rendiconto della gestione	pag.	93
Art. 83 Attività contrattuale	pag.	93
Art. 84 Revisore dei conti	pag.	93
Art. 85 Tesoreria	pag.	93
Art. 86 Controllo economico della gestione	pag.	93
Art. 86 bis Diritti del contribuente	pag.	93
TITOLO VI - DISPOSIZIONI DIVERSE		
Art. 87 Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali	pag.	94
Art. 88 Pareri obbligatori	pag.	94
Art. 89 Adesioni ad Enti od Associazioni	pag.	94

TITOLO I**PRINCIPI GENERALI****Art. 1****Autonomia statutaria**

1. Il Comune di Castel Campagnano è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nel rispetto della Costituzione, delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento.

3. Il Comune rappresenta la comunità di Castel Campagnano nei rapporti con lo stato, con la regione Campania, con la provincia di Caserta e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Art. 2**Finalità**

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Castel Campagnano ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'uguaglianza degli individui;

b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;

c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

g) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, in particolare nei settori dell'Agricoltura, dell'Artigianato e dell'Industria ecologicamente compatibile, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

Art. 3 - Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del comune è costituita:

a) dal capoluogo Castel Campagnano con i seguenti agglomerati rurali: Isola, Ticoli, Cornuti, Canale, Castagneto, Beneficio;

b) dalla frazione Squille con i seguenti agglomerati rurali: Schiette, Mascioni, Pietra dei Monaci, Monticelli, Marrochelle.

2. Il territorio del Comune si estende per 17,56 kmq, confinante con i comuni di Amorosi, Caiazzo, Dugenta, Melizzano, Limatola, Ruviano e fiume Volturno.

3. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Castel Campagnano alla P.zza Municipio.

4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità per particolare esigenze.

5. La modifica del nome del comune o della frazione può essere proposta dal consiglio previa consultazione popolare.

6. All'interno del territorio del Comune di Castel Campagnano non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 4**Stemma e gonfalone**

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Castel Campagnano

2. Lo stemma del Comune è così descritto: tenda da campo con sulla cima una croce tutto su fondo blu, circondata da gigli e su tutto una corona a cinque punte con base rossa.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che sia esibito il gonfalone comunale così descritto: di colore celeste/blu con al centro lo stemma sopra descritto e scritte 'Comune' in alto e 'Castel Campagnano' in basso.

4. Il Consiglio comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali ove sussista un pubblico interesse.

Art.5**Consiglio comunale dei ragazzi**

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con L'UNICEF.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 6**Programmazione e cooperazione**

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Provincia di Caserta e con la Regione Campania.

Art. 6 bis**Pari opportunità**

1. Il Comune favorisce le politiche sulle pari opportunità, promuove la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché degli Enti, aziende ed Istituzioni, al fine di incentivare le pari opportunità tra uomini e donne.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE
CAPO I
ORGANIE LORO ATTRIBUZIONE

Art. 7

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.

4. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

Art. 8

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono in ogni caso da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando sia esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici ovvero nelle forme stabilite dalla legge e dal regolamento degli uffici e dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

3. Il segretario comunale si astiene dalla partecipazione quando la deliberazione riguarda interessi propri, di parenti o di affini fino al quarto grado: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 9

Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina ed alla revoca degli stessi nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal consiglio stesso. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di riferimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 10

Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire almeno 24 ore prima del giorno stabilito.

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare sono effettuate dal Sindaco, dal Presidente se nominato, o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti.

5. Il funzionamento dei consigli è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare al tal fine il sindaco.

6. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno il giorno dopo la prima.

7. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

8. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

9. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno due giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno un giorno prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di straordinaria urgenza.

10. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento Consiliare che ne disciplina il funzionamento.

11. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

12. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 11

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, sono presentate al Consiglio, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi durante il mandato amministrativo.

2. Ciascun Consigliere ha il diritto di intervenire nella predisposizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.

3. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al Sindaco,

nei due giorni precedenti quello dell'adunanza convocata per la discussione e l'approvazione delle linee programmatiche del mandato politico-amministrativo. Ciascun Consigliere può modificare, sempre che le modifiche non comportino pareri dei responsabili dei servizi, o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento in cui la discussione non sia chiusa.

4. Le proposte di emendamenti sono subito trasmesse dal Sindaco al Segretario Comunale, che ne cura la procedura d'urgenza d'istruttoria in modo che la proposta possa essere corredata dei pareri entro i termini stabiliti per la discussione da parte del Consiglio Comunale.

5. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno, in occasione della discussione del riequilibrio delle previsioni di bilancio.

6. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale. In tal caso si applicano le norme di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, in ordine alla possibilità per i Consiglieri di presentare emendamenti.

Art. 12

Commissioni

1. Il consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni saranno disciplinate con apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 13

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I Consiglieri Comunali che non intervengono ad una intera sessione ordinaria ovvero a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n° 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 14

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge e dal regolamento. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'eventuale attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 15 del presente statuto.

4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 15

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.

3. È istituita, presso il Comune di Castel Campagnano, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art. 14, comma 3, del presente statuto. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.

4. I capigruppo Consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del Comune.

5. Ai capigruppo Consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

6. Ciascun gruppo Consiliare, nel caso sia composto da più di tre Consiglieri, ha diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

Art. 16

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente com-

petenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 17

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 T.U. 267/2000;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

g) nomina il o i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili. Il Sindaco può inoltre delegare le funzioni di cui agli art. 14 e 54 del T.U. 267/2000 ad un Consigliere nell'ipotesi di cui all'art. 54, com. 7, della legge medesima.

Art. 18

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e di controllo, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 19

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze Consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza Consiliare.

Art. 20

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

Art. 21

Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 22

Dimissioni e impedimento permanente del sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano efficaci decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 23

Giunta comunale

1. La Giunta è organo di impulso, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta gli atti in conformità della legge e tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione, agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

Art. 24

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e può avere fino a quattro Assessori di cui uno è investito della carica di vicesindaco.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità, candidabilità, compatibilità alla carica di consigliere ed e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 25

Nomina

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e la nomina è comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 26

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se è presente la metà dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 27

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, al o ai responsabili dei servizi Comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) approva i progetti, i programmi esecutivi ed adotta tutti gli atti ed i provvedimenti che non siano riservati dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti ai responsabili dei servizi Comunali;

b) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

c) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato e del Segretario comunale;

d) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

e) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

f) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

g) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale ed il Segretario Comunale.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 28

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne

il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel quale sono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 29

Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio Comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione, è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art. 30

Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a venti giorni.

Art. 31

Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 32

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in

costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune può stabilire che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO III

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Art. 33

Consultazioni

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 34

Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse Comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro venti giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno cento persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.

6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 150 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prima seduta utile del consiglio comunale, da convocarsi entro 10 giorni.

Art. 35

Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 150 avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere del o dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro dieci giorni dal ricevimento.

2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 36

Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 15% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che siano indetti referendum in tutte

le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) statuto comunale;
- b) regolamento del consiglio comunale;
- c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
- d) stemma comunale.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 37

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative o regolamentari dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 38

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale ed eventualmente su disposizione del Sindaco, in appositi spazi situati nelle vie e piazze più importanti

3. L'affissione è curata dal Segretario Comunale che si avvale di un dipendente e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 39

Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO

Art. 40

Nomina

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzione con altri Comuni o con la Provincia di Caserta, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

2. Ciascun cittadino, che abbia i requisiti di cui al presente articolo, può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispose apposito elenco previo controllo dei requisiti.

3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

4. Il difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

5. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;

b) i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;

c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;

e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti od il Segretario Comunale.

Art. 41

Decadenza

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi mo-

tivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri.

4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.

Art. 42

Funzioni

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.

3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 127 del T.U. 267/2000.

Art. 43

Facoltà e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento, e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5. Il difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

6. È facoltà del difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della p.a. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

Art. 44

Relazione annuale

1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

Art. 45

Indennità di funzione

1. Al difensore civico può essere corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal consiglio comunale.

CAPO V

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 46

Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 47

Procedimenti ad istanza di parte

1. Nei caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.

4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 48

Procedimenti a impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 38 dello statuto.

Art. 49

Determinazione dei contenuti dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e il competente organo comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE

Art. 50

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 51

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 52

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale,

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del T.U. n° 267/2000 (Vedi art. 113 del T.U. n° 267/2000).

2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 53

Aziende speciali

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di

accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 54

Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dalla legge in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio di revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art. 55

Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 56

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

4. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

5. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

6. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 57

Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 58

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati all'albo Pretorio dell'Ente secondo le modalità che la legge detta per le deliberazioni comunali di Giunta e di Consiglio.

4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dall'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 59

Accordi di programma

1. Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34, comma 4 del T.U. n°267/2000.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

CAPO I

UFFICI

Art. 60

Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 61

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, al o ai responsabili degli uffici e dei servizi ed a quant'altro stabilito dalla Legge.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati dal Sindaco per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 62

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il comune attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia, ed a quant'altro stabilito dalla legge, obiettivi e finalità, dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ad essi spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie (ad esempio aree), come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali, anche eventualmente con ricorso a figure esterne convenzionate ovvero in forma associata con altri enti locali.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 63

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore (segretario comunale), il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento sull'ordinamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale che con provvedimento sindacale, adottato a norma di legge, sia stato nominato responsabile con funzione di dirigenza delle singole aree e dei diversi servizi.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non continuabile e urgente.

6. Il regolamento dell'ordinamento individua forme e modalità di gestione della tecnostuttura comunale.

CAPO II

PERSONALE DIRETTIVO

Art. 64

Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

3. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni sono conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.

Art. 65

Compiti del direttore generale

1. Il direttore generale, ove nominato, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può precedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Art. 66

Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale predispose la proposta di piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base de-

gli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predisporre, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco, della Giunta o dei responsabili dei servizi;

g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.

Art. 67

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati e nominati dal Sindaco.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.

Art. 68

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi operano in conformità del regolamento. Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento. Il regolamento prevede il caso dell'unicità della figura del responsabile degli uffici e dei servizi.

Art. 69

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Il Sindaco previa delibera della Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, al di fuori della dotazione organica può procedere all'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal

regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art.6, comma 4, della legge 127/97.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

4. Il Comune può convenzionarsi con altri per la gestione associata degli uffici e servizi.

Art. 70

Incarichi a contratto

1. Si prevede che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifica dirigenziali o di altre specializzazioni, possono avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.

3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e le eventuali indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

4. I contratti a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l'ente locale ai sensi del comma 2. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.

6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Art. 71

Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art. 242 del T.U. n° 267/2000.

CAPO III**IL SEGRETARIO COMUNALE****Art. 72****Segretario Comunale**

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

Art. 73**Funzioni del Segretario Comunale**

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e di Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

3. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.

Art. 74**Vicesegretario comunale**

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso di laurea.

2. Il Vicesegretario comunale oltre alle funzioni proprie attribuitegli collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

CAPO IV**LA RESPONSABILITÀ****Art. 75****Responsabilità verso il Comune**

Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di legge o di servizio.

Art. 76**Responsabilità verso terzi**

1. Gli amministratori, i consiglieri, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma di legge. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto verbalizzare il proprio dissenso.

Art. 77**Responsabilità dei contabili**

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si intrometta, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V**FINANZA E CONTABILITÀ****Art. 78****Ordinamento**

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 79**Attività finanziaria del Comune**

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 80

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al Segretario e al Responsabile della ragioneria del Comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto, od alienati ove stabilito dal Consiglio Comunale; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da non investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate nell'estinzione di passività onerose, o nel miglioramento del patrimonio e nella realizzazione di opere pubbliche, o in titoli nominativi dello stato

Art. 81**Bilancio comunale**

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge e dal regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

Art. 82**Rendiconto della gestione**

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 83**Attività contrattuale**

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 84**Revisore dei conti**

1. Il Consiglio Comunale elegge il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempimento nei casi previsti dalla legge art. 235 T.U. 267/2000 comma 2.

3. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

6. Il revisore risponde della veridicità delle proprie attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Deve inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui ha conoscenza per ragione del suo ufficio.

Art. 85**Tesoreria**

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro 10 giorni;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 86**Controllo economico della gestione**

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.

3. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore dei conti.

Art. 86 bis**Diritti del contribuente**

1. Il Comune recepisce i principi contenuti nella legge 27.07.2000

n. 212 pubblicata sulla G.U. 31.07.2000 n. 177, recanti "disposizioni in materia di Statuto dei Diritti del Contribuente" a norma dell'art. 1 comma 4 della stessa legge, con particolare riguardo ai seguenti principi:

- a. chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie (art. 2);
 - b. informazione del contribuente (art. 5);
 - c. conoscenza degli atti e semplificazioni (art. 6);
 - d. chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
 - e. tutela dell'integrità patrimoniale ed in particolare, conservazione, restituzione e compensazione (art. 8);
 - f. tutela dell'affidamento e della buona fede in occasione di errori del contribuente (art. 10);
 - g. diritto di interpello del contribuente (art. 11);
 - h. informazione ai contribuenti non residenti (art. 14).
2. Entro due mesi dall'approvazione del presente Statuto la Giunta e/o l'Assessore alle Finanze e Tributi sottoporrà alla competente Com-

missione Consigliare una proposta di integrazioni dei regolamenti del settore contenente norme per dare attuazione piena e puntuale dei suddetti principi recepiti. Il procedimento di approvazione delle integrazioni regolamentari dovrà concludersi entro e non oltre i successivi 60 gg.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 87

Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 88

Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 16, comma 14, della legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dall'art. 17, comma 24, della legge 127/97.

2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.

Art. 89

Adesioni ad Enti od Associazioni

1. Il Comune di Castel Campagnano aderisce all'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia. Esso può aderire ad altre Associazioni che abbiano come fine il perseguimento dell'interesse delle collettività e degli Enti locali, ed in particolare delle realtà minori sia italiane che internazionali.

COMUNE DI TEVEROLA

Provincia di Caserta

STATUTO

COMUNE DI TEVEROLA - (Provincia di Caserta) - **Statuto Comunale - Approvato con deliberazione di C. C. n° 15 del 19/10/1992. Revisionato con deliberazione di C. C. n° 28 del 1/10/2001. Chiarito con deliberazione di C. C. n° 38 del 20/11/2001.**

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Il Comune

1 - Il Comune è Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2 - Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.

3 - Il Comune è dotato d'autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4 - Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate.

Art. 2

Sede e lo stemma del comune

1 - La sede del Comune è fissata in via Campanello.

Presso di essa si riuniscono la Giunta e il Consiglio, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

2 - Emblema raffigurativo del Comune è lo stemma attuale, raffigurante una mucca ed un albero attribuito con decreto del Presidente del consiglio dei ministri.

3 - Per la pubblicazione dei provvedimenti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti e ubicato nella sede comunale apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio.

Art. 3

I principi d'azione, di libertà, d'eguaglianza, di solidarietà, di giustizia, d'associazione.

1 - Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, d'eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli d'ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

2 - Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.

3 - Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

4 - Promuove e assicura la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti, in conformità delle norme in materia.

5 - Assicura il pieno rispetto della dignità umana ai portatori di handicap e riconosce priorità nei programmi e negli integrazioni nella scuola, nel lavoro e nelle varie formazioni sociali mediante le modalità stabilite con atti regolamentari.

FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

Art. 4

Le funzioni del comune

1 - Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, alvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2 - Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 5

I compiti del comune per i servizi di competenza statale

1 - Il Comune gestisce i servizi elettorali, d'anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

2 - Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

3 - Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate con legge, la quale regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 6

La programmazione

1 - Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli Enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività: concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

2 - Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Art. 7

I regolamenti comunali

1 - I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio o dalla Giunta in conformità alle disposizioni di legge che disciplinano la competenza a adottarli.

2 - La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dalla Legge e dallo Statuto, per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

PARTECIPAZIONE, DIRITTI DEI CITTADINI, AZIONE POPOLARE

Art. 8

Partecipazione

1 - Il Comune favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini sia per l'intrinseco valore democratico della stessa, sia al fine di individuare le soluzioni migliori ai problemi della comunità.

2 - A tali fini:

a) assicura a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto all'informazione e all'accesso ai provvedimenti amministrativi.

b) garantisce la partecipazione degli interessati nei procedimenti relativi all'adozione d'atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive;

c) valorizza le libere forme associative;

d) promuove organismi di partecipazione.

Art. 9

Informazione e diritti dei cittadini

1 - Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale, il Comune, con le modalità stabilite dal Regolamento, assicura alla popolazione informazioni sull'attività svolta ed in particolare sul funzionamento dei servizi, sulle condizioni ed i requisiti per accedervi, sulle caratteristiche delle prestazioni.

2 - Il Comune garantisce inoltre ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine d'esame delle domande che li riguardano, con esattezza, in equivocità e completezza.

3 - Tutti i cittadini, sia singoli sia associati, hanno diritto di accedere, con le modalità ed i tempi stabiliti dal Regolamento, ai provvedimenti amministrativi ed eventualmente di averne copia.

4 - Il Regolamento disciplina l'accesso da parte degli Enti, delle

organizzazioni di volontariato e delle associazioni, alle strutture ed ai servizi comunali.

Art. 10

Tutela delle situazioni giuridiche soggettive

1 - Al fine di tutelare le situazioni giuridiche soggettive il Comune comunica l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.

2 - L'avvio del procedimento amministrativo è altresì comunicato ad altri soggetti, diversi dai destinatari, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso.

I portatori d'interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di:

- a) prendere visione degli atti e dei documenti amministrativi;
- b) presentare memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare.

3 - Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso d'atti normativi, amministrati generali, di pianificazione e di programmazione, né ai procedimenti tributari.

4 - Le disposizioni stesse vengono derogate ove sussistono ragioni d'impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità nel procedimento. Resta salva inoltre la facoltà dell'Amministrazione di adottare provvedimenti cautelari.

5 - Il Comune in conformità della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Art. 11

Libere forme associative

1 - Il Comune riconosce il valore pubblico delle attività svolte dalle associazioni di cittadini garantendo ai sensi della legge 31 dicembre 1996 N. 675, i diritti delle persone giuridiche e d'ogni Ente o Associazione.

2 - Conseguentemente, nel pieno rispetto della loro autonomia ed indipendenza, garantisce ad esse:

- a) il diritto d'accesso ai provvedimenti amministrativi;
- b) il diritto di essere consultate prima dell'adozione di provvedimento di competenza del Consiglio Comunale, che riguardino direttamente il settore nel quale operano.

3 - Alle associazioni operanti senza fine di lucro il Comune potrà concedere inoltre, previa adozione d'atti deliberativi che ne stabiliscano i criteri, l'uso di locali comunali da destinare a propria sede, di sale pubbliche e d'attrezzature per specifiche iniziative o altre forme d'agevolazione.

4 - Al fine di essere ammesse ad usufruire dei diritti e delle agevolazioni sopraindicate, le associazioni interessate devono inoltrare domanda al Sindaco, allegando copia dello statuto e dell'atto costitutivo.

5 - Sull'accogliibilità delle domande si pronuncia, adottando specifico atto deliberativo, la Giunta Comunale, sentito il parere della Conferenza dei Capigruppo.

Art. 12

Organismi di partecipazione

1 - Il Comune può adottare ogni iniziativa tendente a promuovere la partecipazione dei cittadini, ivi compresa la consultazione popolare.

2 - Ciò può avvenire, in particolare, convocando assemblee popolari-generaliste o limitate a specifiche categorie di cittadini per discutere temi di particolare importanza o istituendo organismi permanenti.

3 - Detti organismi permanenti possono essere costituiti:

- a) per materie ed attività specifiche; (consulte, comitati anziani ecc.)
- b) su base territoriale;

4 - Gli organismi di partecipazione per materie d'attività specifiche possono essere istituiti mediante adozione da parte del Consiglio Comunale d'apposite deliberazioni che ne stabiliscono composizione, compiti e durata.

Art. 13

L'iniziativa popolare: istanze, petizioni, proposte

1 - Tutti i cittadini aventi diritto di voto hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte sulla materia di competenza del Comune, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela d'interessi collettivi.

2 - Esse devono essere indirizzate al Sindaco e devono essere sottoscritte.

3 - Il Sindaco, sentita ove necessario la Giunta, risponde per iscritto alle stesse, entro trenta giorni dal ricevimento.

Art. 14

Referendum consultivi

1 - Al fine di conoscere l'opinione della cittadinanza su argomenti che ricadono sotto la potestà decisionale del Comune e che siano di particolare rilevanza, è consentito indire referendum consultivi.

2 - Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa referendaria le seguenti materie:

- Revisione dello Statuto Comunale
- Tributi, bilancio e tariffe Comunali;
- Materie riguardanti le minoranze etniche e religiose.

3 - Il referendum è indetto su richiesta:

- a) del Consiglio Comunale, mediante delibera approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
- b) di n. 900 cittadini, residenti nel Comune ed aventi diritto di voto.

4 - La richiesta di referendum da parte del Consiglio Comunale deve essere promossa da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, mediante specifica mozione contenente l'indicazione letterale del quesito. La proposta è votata in consiglio.

5 - Il Sindaco provvede a trasmettere detta mozione ad una Commissione di tre esperti in materia giuridiche nominati dalla Giunta sentita la Conferenza dei Capigruppo, affinché esprima parere circa l'ammissibilità del referendum stesso.

6 - La mozione, corredata dal parere suddetto, viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro 30 giorni dal ricevimento in Comune.

7 - La richiesta di referendum ad iniziativa popolare deve essere inoltrata al Sindaco e deve essere corredata da:

- a) i dati anagrafici dei componenti il Comitato promotore;
- b) l'indicazione letterale del quesito da sottoporre a referendum;
- c) le firme di sottoscrizione, debitamente autenticate nelle forme di legge.

7 - Il Segretario Comunale, esaminata la richiesta di referendum ad iniziativa popolare, attesta per iscritto il numero di firme valide.

8 - Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di referendum ad iniziativa popolare, il Sindaco la trasmette alla Cassazione di tre esperti di cui al precedente comma 4 affinché esprima parere circa l'ammissibilità del referendum stesso, se il referendum è ammissibile, sì da comunicazione al comitato promotore, che ha trenta giorni di tempo per la raccolta delle firme.

9 - L'ammissibilità o meno del referendum ad iniziativa popolare viene pronunciata dalla Giunta Comunale, mediante adozione di specifica deliberazione, sulla base dell'attestazione del Segretario di cui al comma 7 e del parere espresso dalla suddetta Commissione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento in Comune della richiesta.

10 - La richiesta di referendum ad iniziativa popolare può essere respinta esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a) insufficiente del numero di firme valide;
- b) incompetenza comunale in materia;
- c) incomprendibilità o indeterminazione del quesito.

11 - Qualora il referendum sia deliberato dal Consiglio Comunale o, se di iniziativa popolare, sia dichiarato ammissibile dalla Giunta Comunale, la data di effettuazione viene stabilita dalla Giunta in una domenica compresa tra il 30° e il 90° giorno dalla data di esecutività della deliberazione, e comunque non coincidente con altre operazioni di voto fatte salve disposizioni legislative derogatrici.

12 - Le votazioni si svolgono nella sola giornata di domenica, dalle ore 8 alle ore 22.

13 - Per la disciplina della campagna elettorale si applicano, per quanto compatibili, le norme dei referendum nazionali e comunque, il periodo di campagna elettorale deve essere contenuto in trenta giorni.

14 - All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'Amministrazione Comunale farà fronte con mezzi ordinari di bilancio.

LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

Art. 15

Organi del Comune

1 - Gli organi di governo del Comune, in conformità al T. U della legge sull'ordinamento degli EE.LL approvato con decreto legislativo n. 267/2000, sono:

- a) il Consiglio Comunale;
- b) la Giunta Comunale;
- c) Sindaco.

2 - Il Consiglio Comunale è organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

3 - La Giunta Comunale è organo di attuazione degli indirizzi generali di governo e collabora con il Sindaco nell'Amministrazione dell'Ente.

4 - Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. E' il legale rappresentante dell'Ente. E' capo dell'Amministrazione e Ufficiale di governo per i servizi di competenza statale.

5 - Il Sindaco e il Consiglio Comunale durano in carica 5 anni. La loro elezione, il numero dei Consiglieri la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge che stabilisce, altresì, la loro durata in carica.

Art. 16

Il consiglio comunale: poteri

1 - Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina sulla base della proposta del Sindaco, gli indirizzi generali di governo del Comune e ne controlla l'attuazione.

2 - Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto e dai Regolamenti.

3 - L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Art. 17

Le competenze del consiglio comunale

1 - Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali nonché a quelli espressamente attribuitigli da leggi statali o regionali.

- a) Organizzazione istituzionale dell'Ente:

1 - Statuto

2 - Istituzione degli organismi di partecipazione, loro compiti e norme di funzionamento

3 - convalida dei Consiglieri eletti

4 - Costituzione delle Commissioni di indagine sull'attività della Amministrazione

b) Esplicazione dell'autonomia giuridica:

1 - Regolamenti comunali con esclusione di quelli che la legge ne riserva l'adozione ad altro organo

2 - disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi

3 - Istituzione o ordinamento dei tributi

4 - elezione del Difensore Civico

c) Indirizzo dell'attività

1 - indirizzi generali di governo

2 - relazioni previsionali o programmatiche

3 - programmi e progetti preliminari

4 - bilanci annuali e previsionali e relative variazioni

5 - piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati e piani di recupero, programmi annuali e pluriennali per l'attuazione dei predetti piani urbanistici e deroghe a piani ed ai programmi

6 - pareri sulle dette materie

7 - gli indirizzi da osservare dalle aziende pubbliche e dagli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

d) Organizzazione interna dell'Ente

1 - criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

2 - assunzione diretta dei pubblici servizi

3 - concessione dei pubblici servizi

4 - costituzione di istituzioni

5 - costituzione di aziende speciali e loro statuti

6 - indirizzi operativi per le aziende e istituzioni

7 - Costituzione di società per azioni o responsabilità limitata anche sotto forma di società consortili.

8 - Regolamenti di organizzazione

9 - affidamento a terzi di attività o servizi mediante convenzione

10 - affidamento a terzi o a società anche consortili di attività di trasformazione urbana.

e) Organizzazione esterna dell'Ente

1 - le convenzioni tra Comune, con la Provincia e altri Enti pubblici

2 - costituzione e modificazioni di consorzi ed altre forme associative e di cooperazione, Unioni di Comuni ed accordi di programma

3 - definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge

f - Gestione ordinaria e straordinaria:

1 - gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari.

2 - la partecipazione a società di capitali e società consortili.

3 - la contrazione di mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio

4 - l'emissione dei prestiti obbligazionari

5 - le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo

g - Controllo dei risultati di gestione:

1 - elezione dei Revisori dei Conti

Art. 18

Gruppi consiliari

1 - Il Regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, la modalità di convocazione dei Capigruppo, nonché l'istituzione della Conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 19

Commissioni consiliari

1 - In seno al Consiglio Comunale possono essere istituite commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione nonché commissioni permanenti con funzioni referenti e consultive, secondo le previsioni del Regolamento.

2 - Il Regolamento ne disciplina il numero, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni.

3 - I componenti le commissioni sono designati dai gruppi in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun gruppo.

4 - Il Regolamento può prevedere altresì l'istituzione di commissioni temporanee o speciali.

Art. 20

Diritti, poteri e obblighi dei consiglieri comunali

1 - I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende, istituzioni o Enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché tutti gli atti pubblici utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

2 - I Consiglieri comunali hanno diritto di notizie u ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio? Hanno, inoltre, diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, e ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Il Sindaco o gli assessori da esso delegato debbono rispondere entro 30 giorni. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono definite dal Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali.

3 - Un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune può richiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio Comunale indicando i motivi e le questioni alla base della richiesta.

4 - Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed altre consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo ed alla vigilanza dei relativi Comuni.

5 - I Consiglieri Comunali possono proporre emendamenti da apportare allo schema di bilancio annuale dando nel contempo indicazione dei necessari mezzi di copertura finanziaria, in conformità al vigente regolamento di contabilità.

Art. 21

Dimissioni, surrogazione e supplenza dei consiglieri comunali

1 - Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto e sino all'esaurimento della lista stessa.

2 - Le dimissioni dalla carica di Consigliere nel rispetto, altresì, delle disposizioni di cui al Regolamento, sono indirizzate dal Consigliere medesimo al Consiglio e devono essere assunte mediante al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.

Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quali risulta al protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrendone i presupposti si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma del T. U approvato con Dlgs n. 267/2000;

3 - Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del T. U. il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha termine con la cessazione della sospensione.

Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1 del presente articolo.

Art. 22

Regolamento interno

1 - Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2 - La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

Art. 23

Composizione della giunta

1 - La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da numero massimo di sei Assessori.

2 - Possono essere eletti alla carica di Assessore esclusivamente i Consiglieri Comunali.

3 - Non possono far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

4 - Agli assessori è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo e alla vigilanza dei relativi Comuni.

Art. 24

Elezioni del sindaco e nomina della giunta

1 - Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni di legge, e diviene membro del Consiglio Comunale con diritto di voto.

2 - Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice-sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

3 - Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4 - Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.

5 - La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

6 - La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco neo eletto entro 10 giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 gg.

7 - Le dimissioni dei singoli assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio nella seduta utile unitamente alla nomina del nuovo Assessore in sostituzione del dimissionario.

8 - Il Sindaco nella seduta di insediamento presta davanti al Con-

siglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana secondo la seguente formula " Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana, le leggi dello Stato, lo Statuto del Comune e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".

9 - Distintivo del Sindaco è fascia tricolore e con lo stemma della Repubblica e stemma del Comune di cui all'art. 2, 3 comma dello Statuto, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 25

Le competenze della giunta

1 - La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge attività propositiva e di impulso verso il Consiglio.

2 - La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del T. U., nelle funzioni dell'organo di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze di legge o statutarie, del Sindaco, del Segretario comunale o dei funzionari.

3 - La Giunta riferisce almeno una volta all'anno al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

4 - Compete alla Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

5 - La Giunta delibera lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale.

6 - Spetta alla Giunta assegnare in gestione ai Responsabili dei servizi le dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati con i programmi del bilancio di previsione annuale.

7 - La Giunta, inoltre, ha compiti di controllo sullo stato di attuazione dei progetti e sulle capacità di spesa dei vari capitoli.

Art. 26

Il sindaco funzioni e poteri

1 - Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.

2 - In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Sindaco, designato dal Sindaco tra gli Assessori.

3 - Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.

4 - Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

5 - Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 il Sindaco si avvale degli Uffici comunali.

6 - Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio ed entro i termini di legge, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 136 del T. U.

7 - IL Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 109 del T.U, nonché dallo Statuto e dal Regolamento degli uffici e servizi.

8 - Il Sindaco nomina e revoca, in conformità alla legge e allo Statuto e al Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi il Segretario Comunale dell'Ente il Direttore generale o ne conferisce le relative funzioni al Segretario Comunale.

9 - Esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. (art. 50 T. U.)

Art. 27

Il Sindaco: competenze

1 - Il Sindaco, in qualità di organo responsabile dell'Amministrazione del Comune:

a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina giorno e ora dell'adunanza;

b) controlla il funzionamento collegiale della giunta e la collaborazione della stessa nell'attuazione degli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco e approvati dal Consiglio Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;

c) nomina il vicesindaco che sostituirà il Sindaco in caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge;

d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;

e) indice i referendum comunali;

f) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;

g) ha la rappresentanza in giudizio del Comune;

h) cura l'osservanza dei Regolamenti;

i) rilascia attestati di notorietà pubblica;

l) sospende nei casi previsti dalla legge o dal Regolamento i dipendenti del Comune;

m) conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

n) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi;

2 - Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo esplica le funzioni di cui all'art. 54 del T.U.

3 - Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo e alla vigilanza dei relativi comuni.

Art. 28

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del sindaco

1 - In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2 - Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3 - Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché delle rispettive giunte.

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

E DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 29

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1 - L'organizzazione degli uffici e dei servizi si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e verifica dei risultati della gestione alle direttive generali impartite spettano agli organi di Governo mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione all'esterno, l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e di controllo è attribuita al Segretario Comunale e ai Responsabili degli Uffici e Servizi.

2 - Nel rispetto della legge, dello statuto o dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e comunque sulla base di principi di autonomia, massima funzionalità ed economicità di gestione, responsabilità e professionalità, la Giunta disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

3 - Spettano ai Responsabili degli Uffici e dei servizi tutti i com-

piti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, anche la rappresentanza in giudizio per conto dell'Ente, se espressamente delegata dal Sindaco.

4 - Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità di cui all'art. 2229 del codice civile oppure di alto valore in base all'art. 2222 dello stesso Codice.

5 - La copertura dei posti dei responsabili dei servizi e degli uffici o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ex art. 110 T.U.

6 - Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica dell'Ente.

7 - Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e servizi disciplina la durata massima dell'incarico, il trattamento economico, il riconoscimento dell'indennità "ad personam" all'incaricato commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

8 - Gli incarichi ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi sono conferiti a tempo determinato, e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco o della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata o negli altri casi disciplinati dall'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni a seguito di concorsi.

9 - Ai sensi art. 41 del DLgs. 3 febbraio 1993, n. 29 il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli Enti locali disciplina, altresì, le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi.

10 - Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati da accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati in base alla vigente normativa.

Art. 30

Il Segretario Comunale

1 - Il Comune ha un Segretario titolare funzionario pubblico che dipende dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'Albo di cui all'art. 98 del T. U.

2 - Il T. U. approvato con il DLgs 267/2000 disciplina l'intera materia e gli istituti relativi al Segretario mentre il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del DLgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

3 - Il Segretario del Comune è nominato dal sindaco nel rispetto delle norme e disposizioni contenute nel T.U.

La nomina ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato e il segretario continua ad esercitare le funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento

del Sindaco decorsi i quali il Segretario è confermato.

4 - Il segretario del Comune, sempre nel rispetto delle norme e disposizioni richiamate al comma 3 che precede, può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale per violazione dei doveri d'ufficio.

5 - Il segretario, ove non si sia provveduto alla nomina di un Direttore Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici o dei Responsabili, curando l'attuazione dei provvedimenti.

6 - Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo statuto ed ai Regolamenti.

Qualora lo richieda il Sindaco, per particolari atti o provvedimenti, il Segretario Comunale svolgerà i compiti surrichiamati anche a mezzo relazioni e contributi scritti.

7 - Il Segretario Comunale:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

8 - Il Segretario Comunale, inoltre, in caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale ha la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell'Ente.

9 - Il sindaco, ove si avvalga la facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 108 del T.U., contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale disciplina secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore Generale.

10 - Il Segretario Comunale, ove non sia stato nominato un Direttore Generale, è il capo del personale, partecipa alle riunioni con le Organizzazioni Sindacali dei dipendenti a pieno titolo ed adotta tutti i provvedimenti di gestione del personale esercitando autonomi poteri di spesa.

11 - E' data facoltà al Segretario Comunale nell'ambito delle proprie funzioni, conferire la competenza per particolari determinazioni o atti, ai dipendenti apicali che ricoprono posti in pianta organica per il cui accesso dall'esterno è previsto il possesso del diploma di laurea.

12 - Il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi può prevedere l'individuazione di un Vice Segretario per coordinare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza o impedimento.

Art. 31

I pareri

1 - Su ogni proposta di delibera sottoposta alla Giunta e al Consiglio deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, all'addetto dell'Ufficio interessato nonché al responsabile del servizio finanziario. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2 - In caso di assenza del Responsabile dei servizi i pareri sono espressi dal Segretario comunale per quanto di competenza.

Art. 32

I servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto l'attività rivolta a realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2 - I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3 - Il Comune può gestire i servizi pubblici oltre che in economia, attraverso le seguenti forme di gestione:

a) convenzioni apposite tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;

b) consorzi apposite tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;

c) istituzioni per la gestione di servizi sociali

d) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata o società consortili a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

e) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e/o di opportunità sociale;

Per quanto non previsto si fa riferimento all'art. 113 del T. U.

4 - Le decisioni sulle modalità di gestione dei servizi pubblici spettano sempre al Consiglio Comunale.

5 - E' fatta salva la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni ex art. 119 T.U.

Art. 33

Società di trasformazione urbana

Il comune di Teverola, anche con la partecipazione della Provincia e della Regione, può costituire società per azioni per progettazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine si fa riferimento all'art. 120 del T. U.

Art. 34

Le convenzioni

1 - Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizio determinati, il Comune può stipulare con altri Comuni e con la Provincia, appositamente convenzione.

2 - La convenzione deve stabilire i fini, la durata, la forma di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3 - Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo stato o la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria, previa statuizione di un disciplinare tipo.

Art. 35

I consorzi

1 - Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi anche sociali e l'esercizio di funzioni, può costituire un Consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili. Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2 - A tal fine il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi del T.U. art. 30, unitamente allo statuto del Consorzio.

3 - Analoga deliberazione sarà adottata dagli altri Comuni aderenti al Consorzio.

4 - La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'art. 42, comma 2 lettera m) del T.U. e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

5 - Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo Statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da Comuni e Province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.

6 - L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.

7 - Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un Consorzio.

8 - In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di Consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi; la stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

9 - Nel caso di costituzione di consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.

10 - Ai consorzi costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica ed imprenditoriale si applicano le norme previste per le aziende speciali.

COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

Art. 36

I principi di collaborazione

1 - Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e della Provincia, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico.

2 - Il Comune e la Provincia, congiuntamente, concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3 - Il Comune con la collaborazione della Provincia può sulla base di programmi della provincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

4 - Per la gestione di tali attività ed opere il Comune d'intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto.

Art. 37

La collaborazione alla programmazione

1 - Il Comune può formulare annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, delle motivate proposte alla Provincia ai della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge Regionale.

2 - Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 38

Deliberazione dello statuto

1 - Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2 - Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 39

Modifiche dello statuto

1 - Le disposizioni relative all'approvazione si applicano anche alle modifiche statutarie.

2 - Le modifiche possono essere proposte dal Consiglio, dalla Giunta o da 1/5 dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco cura l'invio a tutti i consiglieri delle proposte di modifica e dei relativi allegati almeno 15 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

Art. 40

Entrata in vigore

1 - Lo Statuto entra in vigore dopo l'approvazione del CORECO e la

successiva pubblicazione per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio.

2 - Il presente Statuto modifica e sostituisce quello precedentemente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 19. 10 1992.

3 - Restano in vigore le norme dei Regolamenti del Comune secondo la legislazione vigente per quanto compatibili con il presente Statuto.

COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI

Provincia di Napoli

STATUTO

COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI - (Provincia di Napoli) - **Statuto Comunale.**

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Denominazione e territorio comunale

1. Il Comune di Casalnuovo di Napoli, riconosciuto con R.D. 316 del 25 febbraio 1929, è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.

2. Esso comprende la parte del territorio nazionale, delimitato con piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24 dicembre 1954 n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

3. Il territorio comunale, avente un'estensione di kmq 7,750 comprende il Capoluogo, denominato Casalnuovo di Napoli, in cui è compreso il territorio dell'ex Comune di Licignano e le seguenti Frazioni: Tavernanova, Casarea.

Art. 2

Il decentramento comunale

1. Il Comune ai fini del decentramento istituisce, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base, nonché di esercizio di funzioni delegate dal Comune, le circoscrizioni.

2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate da apposito regolamento.

3. Per l'esercizio delle funzioni del Sindaco, quale Ufficiale di governo, e cioè stato civile ed anagrafe, materia elettorale, di leva militare e di statistica nonché di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, di igiene e sanità pubblica e di sicurezza in

generale nonché di vigilanza ed ordine pubblico è delegato, a cura del Sindaco stesso, il Presidente della circoscrizione.

4. I territori delle circoscrizioni sono determinati come da carta topografica annessa al citato regolamento; le modificazioni saranno definite con apposita delibera di Consiglio Comunale.

Art. 3

Il regolamento degli organismi di decentramento

1. Le attribuzioni ed il funzionamento della circoscrizione sono disciplinate da apposito regolamento di cui al 2^a comma del precedente articolo.

2. Il regolamento deliberato dal Consiglio comunale deve contenere le norme riguardanti:

a) le attribuzioni ed il funzionamento degli Organi della circoscrizione;

b) le modalità per l'elezione del Presidente del Consiglio circoscrizionale;

c) il numero dei componenti dei Consigli circoscrizionali, che non può essere superiore ai 2/5 dei consiglieri assegnati al Comune;

d) le modalità per l'elezione dei Consigli circoscrizionali e la loro durata in carica;

e) le modalità ed i criteri volti a definire i rapporti con gli Organi comunali e con le istituzioni, enti ed aziende dipendenti dal Comune;

3. Con la definizione del regolamento è anche adottata la deliberazione relativa alla

pianta organica del personale e la relativa assegnazione per il funzionamento della circoscrizione.

4. Il Consiglio comunale individua con delibera, altresì, la sede ed i mezzi necessari alla attività ed ai servizi della circoscrizione.

Art. 4

Regolamenti

1. Il Comune provvede all'attuazione delle disposizioni di legge e dello Statuto a mezzo di propri regolamenti.

Art. 5

Attribuzioni

1. Il Comune rappresenta la comunità operante sul suo territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale, civile e culturale.

2. Per l'esercizio delle sue attribuzioni il Comune:

a) organizza la propria attività, utilizzando il metodo della pianificazione e della programmazione;

b) incentiva la più ampia partecipazione dei cittadini singoli ed associati, favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati e attuando, quando possibile, il decentramento dei servizi;

c) coopera con gli altri Enti locali e con la Regione, partecipando alla formazione dei piani e dei programmi regionali e degli altri Enti Locali;

d) concorre all'attuazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione.

3. Il Comune opera attraverso atti, piani, programmi e accordi.

4. Il Comune privilegia il gemellaggio come forma di incontro e di collaborazione con altre comunità nazionali o extranazionali.

Art. 6

Funzioni

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio del Comune di Casalnuovo di Napoli che non siano riservate dalla legge ad altri soggetti dell'ordinamento.

2. Il Regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni, attribuite al Comune dalla legge.

Art. 7

Registro delle funzioni comunali

1. Le funzioni del Comune ed il conseguente riparto sono stabilite per legge.

2. Presso il Servizio Affari Generali viene istituito, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Registro delle funzioni comunali.

3. Il Registro, che deve essere costantemente tenuto aggiornato dal predetto Servizio, contiene l'indicazione di tutte le funzioni del Comune, proprie, delegate, subdelegate od attribuite, con l'indicazione della relativa fonte.

4. Le modalità per la consultazione del Registro sono stabilite dal Sindaco, con propria Ordinanza, sentita la Conferenza dei Capi-gruppo.

Art. 8

Funzioni delegate e subdelegate

1. Al Comune può essere demandato, mediante delega o subdelega, l'esercizio di funzioni spettanti ad altri soggetti dell'ordinamento.

2. L'esercizio delle funzioni devolute a titolo di delega o subdelega, per quanto non stabilito dal soggetto delegante o subdelegante, è disciplinato dal regolamento comunale.

3. Il soggetto che dispone la delega o la subdelega provvede alle spese per l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate.

Art. 9

Stemma e Gonfalone

1. Lo Stemma del Comune ufficialmente rappresentato sul Gonfalone, sul bollo e su ogni altro documento è diviso in due parti; nella prima di colore azzurro è raffigurato un acquedotto romano a cinque punte arcate di colore cotto; nella seconda di colore verde, è raffigurato un aratro al naturale.

2. Il Gonfalone, costituito da un drappo di azzurro e di verde

riccamente ornato di ricami di argento e caricato dello stemma sopra descritto, viene esibito nelle cerimonie ufficiali, nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rappresentare il Comune in qualsivoglia manifestazione locale o extracomunale.

3. Le modalità di uso del Gonfalone saranno disciplinate da apposito regolamento.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 10

Partecipazione popolare

1. Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione, e dell'accesso dei cittadini, sia singoli che associati, alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, predisponendo modalità e strumenti atti a rendere effettivo l'esercizio della partecipazione e del controllo salvaguardando, in ogni caso, il diritto alla riservatezza ai sensi della legge vigente.

Art. 11

Partecipazioni e consultazioni

1. Al fine di assicurare il più compiuto soddisfacimento di interessi della comunità il Comune valorizza libere forme associative con particolare rilievo ai gruppi organizzati in cooperative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di circoscrizione e di frazione.

2. Il Comune promuove la formazione degli organismi, di cui al presente articolo, invitando espressamente gruppi di cittadini interessati o accogliendone le istanze, fornendo i mezzi, anche di natura finanziaria, per la concretizzazione dell'iniziativa, dando a questa la pubblicità necessaria.

3. Nel Bilancio del Comune è previsto annualmente un apposito capitolo di spesa. Il Segretario comunale cura la tenuta dell'elenco di tutte le libere forme associative e di tutti gli organismi di rappresentanza delle istanze popolari, con cui il Comune istituisce rapporti per acquisire iniziative e proposte.

4. Alle forme associative ed agli organismi di cui innanzi, sono assicurate dal Comune forme privilegiate di accesso agli atti amministrativi e per il rilascio di copie, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

5. Per garantire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il Comune assicura ad enti pubblici o privati, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni ed alle cooperative, ai sindacati, nelle forme e con le modalità dettate dal regolamento, l'accesso alle strutture, centrali o periferiche, ed ai servizi, anche se affidati in gestione a terzi.

6. Il regolamento disciplina la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo diretto alla produzione di atti destinati ad incidere su situazioni soggettive ad essi spettanti.

7. A tal fine al titolare della situazione soggettiva implicata dall'atto deve essere comunicato l'avvio del procedimento.

Art. 12

Istanze, petizioni e proposte

1. Per la tutela di interessi collettivi, i cittadini singoli o associati possono avanzare istanze, petizioni e proposte su aspetti che riguardano l'azione amministrativa del Comune.

2. Il Servizio Affari Generali del Comune cura la tenuta di un albo, nel quale vengono registrati gli estremi delle predette istanze, petizioni e proposte e trasmette detti atti al Sindaco per l'inoltro agli organi competenti.

3. Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere esaminate dagli Organi comunali, cui sono rivolte, entro 30 giorni dal loro pervenimento.

4. Il registro, di cui al 2° comma, deve essere tenuto a disposizione del pubblico per la consultazione.

5. Le proposte, dirette ad ottenere l'adozione di un atto deliberativo del Comune e sottoscritte da 1/20 degli elettori, devono essere sottoposte all'esame del competente Organo comunale nella prima adunanza successiva alla loro presentazione.

Art. 13

Accesso agli atti e informazioni

1. Con le eccezioni stabilite dal regolamento, a tutela del diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese, tutti gli atti amministrativi del Comune possono essere visionati dai cittadini, che hanno diritto, altresì, di ottenerne copie, secondo le modalità dettate dal regolamento, che viene adottato entro tre mesi dall'approvazione del presente statuto.

2. Le disposizioni regolamentari disciplinano, inoltre, il diritto dei cittadini all'informazione, di cui sia in possesso l'amministrazione, nonché, per quanto riguarda coloro che siano direttamente contemplati da atti e procedure, il diritto di costoro ad ottenere informazioni sullo stato degli atti e delle procedure, nonché sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che li riguardino.

3. Perché possano essere garantiti i principi della trasparenza, del buon andamento e delle imparzialità il Comune attua adeguate forme per assicurare che l'informazione risponda sempre ai requisiti della tempestività, dell'esattezza, della completezza e dell'inequivocità.

Art. 14

Azione popolare

1. In conformità a quanto stabilito dalla legge, è dato a ciascun elettore di far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

2. L'azione è esperibile dopo che l'elettore abbia notificato atto di interpello al Comune in ordine alla volontà dell'Ente di proporre in giudizio e siano decorsi quindici giorni.

3. L'atto deliberativo diretto alla proposizione dell'azione va comunicato all'interpellante.

TITOLO III

REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 15

Oggetto del referendum

1. Il referendum consultivo può riguardare proposte, modifiche o revoche di atti e provvedimenti a contenuto non vincolato adottati o da adottare, ovvero questioni di interesse generale nell'ambito delle materie di competenza comunale o circoscrizionale.

2. Il referendum non è ammesso:

a) in materia di imposte, tasse, corrispettivi e tariffe;

b) in materia elettorale;

c) sui regolamenti interni degli organi comunali;

d) per gli atti di designazione, nomina, revoca;

e) per gli atti concernenti il personale dipendente del Comune, delle Circoscrizioni, delle Aziende e delle Istituzioni.

Art. 16

Quesito referendario

1. Il quesito referendario può avere ad oggetto più atti o parti di essi, ovvero obiettivi concreti, che siano specificatamente individuati, e deve rispondere ai canoni della chiarezza e dell'omogeneità.

Art. 17

Richiesta di referendum

1. Le richieste di referendum devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le norme di un regolamento, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto.

2. Quando la consultazione riguardi la revoca o la modifica di un atto amministrativo, e, fatta eccezione per i referendum concernenti

regolamenti, gli atti di pianificazione urbanistica generale o esecutiva, i piani di sviluppo e adeguamento della rete di vendita, i piani per la disciplina del traffico e del trasporto, la richiesta deve essere presentata entro un termine stabilito dal regolamento e decorrente dalla data in cui l'atto è divenuto esecutivo.

3. Quando la richiesta referendaria riguardi atti in via di formazione, la stessa, avanzata dai soggetti di cui al successivo articolo, deve condurre in termini brevi all'indizione della consultazione.

Art. 18

Referendum comunale - Richiedenti

1. Il referendum comunale può essere richiesto da:

a) un numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune non inferiore al 10% del totale;

b) la metà dei consiglieri comunali;

c) un consiglio circoscrizionale.

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, lett. a), la richiesta di referendum è avanzata da un Comitato promotore composto da almeno tre cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, che provvede, secondo le norme del regolamento, di cui al primo comma del precedente articolo, alla raccolta delle firme entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene presentata la richiesta, ovvero entro 30 giorni dalla data, in cui l'atto è divenuto definitivo, nel caso previsto dal secondo comma del precedente articolo.

Art. 19

Referendum circoscrizionale

1. Sugli atti delle Circoscrizioni può essere indetto referendum, secondo le norme del regolamento comunale sulle circoscrizioni.

2. Il regolamento comunale sulle circoscrizioni è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 20

Comitato dei garanti - Istituzione

1. Il comitato dei garanti è composto dal Difensore civico, che lo presiede, e da non meno di due e non più di quattro cittadini del Comune, scelti secondo le modalità di cui al regolamento, tra avvocati con almeno dieci anni di iscrizione all'Albo professionale, docenti universitari o di scuola media di 2° grado in materie giuridiche e magistrati a riposo.

2. Il Comitato dei garanti:

a) verifica la regolarità della richiesta di referendum;

b) giudica sull'ammissibilità del referendum con riferimento a quanto disposto dai precedenti articoli del presente titolo;

c) verifica la regolarità delle operazioni di voto;

d) proclama i risultati del voto.

3. Il regolamento stabilisce tempi e modalità per l'esercizio delle attribuzioni di cui al precedente comma.

Art. 21

Indizione del referendum

1. Il Sindaco, secondo le norme di cui al regolamento, indice il referendum per una data compresa tra il 1° maggio ed il 30 giugno dell'anno successivo alla richiesta, tranne motivi di urgenza di cui al comma 3 dell'art. 17.

2. Non può essere presentata richiesta, né può essere effettuato il referendum nel semestre anteriore alla scadenza del Consiglio Comunale.

3. Nel caso di scioglimento del Consiglio Comunale restano sospese le procedure referendarie in corso. Esse vengono riprese, qualora il comitato promotore ne faccia richiesta decorsi sei mesi dalla seduta del nuovo Consiglio in cui siano stati eletti il Sindaco e la Giunta.

4. Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con al-

tre operazioni di voto.

Art. 22

Interruzione del procedimento referendario

1. Il Sindaco, su parere conforme del Comitato dei garanti, dispone l'interruzione della procedura referendaria, quando gli organi comunali competenti abbiano deliberato in senso conforme ai quesiti referendari e le relative determinazioni siano divenute esecutive.

Art. 23

Esiti del voto

1. Gli esiti del voto referendario devono essere posti all'ordine del giorno degli organi comunali competenti nella prima seduta utile e comunque non oltre i trenta giorni dalla proclamazione dei risultati per le eventuali determinazioni conseguenti.

TITOLO IV

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 24

Istituzione

1. E' istituito nel Comune l'Ufficio del "difensore civico" a tutela dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale, quando siano ravvisabili abusi, disfunzioni, carenze e ritardi nei confronti dei cittadini.

Art. 25

Elezione del difensore civico

1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale tra i cittadini residenti e non residenti di comprovata esperienza e professionalità, in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) esercizio della professione forense da almeno dieci anni;

b) magistrati ordinari o amministrativi a riposo;

c) dirigenti dell'amministrazione pubblica a riposo.

2. E' eletto il candidato che abbia riportato il voto di due terzi dei consiglieri assegnati.

3. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta dopo due votazioni, il difensore civico è eletto con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 26

Durata in carica e revoca

1. Il difensore civico è eletto per la durata del Consiglio Comunale ed è rieleggibile una sola volta.

2. Il difensore civico può essere revocato per gravi violazioni di legge o per reiterati inadempimenti dei suoi compiti istituzionali, quando lo proponga la Giunta Comunale o un terzo dei Consiglieri.

3. La revoca deve essere deliberata dalla maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

4. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta dopo due votazioni, il Difensore civico è revocato con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 27

Incompatibilità

1. L'Ufficio del difensore civico è incompatibile con la carica di membro del parlamento, di consigliere regionale, provinciale, metropolitano, comunale o circoscrizionale, di componente del comitato regionale di controllo o di sue sezioni; di componente degli organi di gestione delle Unità Sanitarie Locali (o organi corrispondenti); di amministratore di aziende, istituzioni, società, enti comunali o a partecipazione comunale; di consulente abituale del Comune o di imprese o enti da esso dipendenti o sovvenzionati.

2. L'Ufficio di difensore civico è altresì incompatibile con l'impiego pubblico e privato.

Art. 28

Prerogative

1. Il Difensore civico interviene, di propria iniziativa o su richiesta di cittadini singoli o associati, presso l'Amministrazione Comune, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società di servizi pubblici, affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati.

2. Può chiedere, senza il limite del segreto d'Ufficio, l'esibizione di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento; può convocare il responsabile del procedimento e proporre di esaminare congiuntamente la pratica oggetto dell'intervento.

Art. 29

Rapporti con il Consiglio

1. Il difensore civico presenta ogni anno al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta, indicando le carenze e le disfunzioni riscontrate e formulando motivate proposte intese a migliorare l'andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione.

2. La relazione del difensore civico deve costituire oggetto di pubblico dibattito in Consiglio Comunale.

3. Il difensore civico può chiedere alle Commissioni consiliari di riferire periodicamente o in presenza di particolari circostanze.

Art. 30

Indennità di funzione

1. Al difensore civico spetta un'indennità di funzione pari a quella prevista per il Sindaco.

Art. 31

Sede e mezzi

1. L'Amministrazione comunale mette a disposizione del difensore civico la sede nei locali degli uffici comunali e assegna risorse umane, finanziarie e materiali necessarie all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali.

Art. 32

Attuazione

1. La materia del presente titolo formerà oggetto di apposito regolamento da deliberarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

TITOLO V

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 33

Convenzioni e consorzi facoltativi

1. Il Comune per assicurare in modo più ampio ed organico il soddisfacimento di esigenze della comunità amministrata, privilegia l'attuazione di forme associative e di cooperazione. A tal fine, per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati, stipula con altri Comuni o con la Provincia apposite convenzioni, aventi il contenuto indicato dalla legge.

2. Quando debba provvedersi alla realizzazione e gestione di servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, il cui assolvimento appaia più realizzabile mediante la collaborazione tra più enti pubblici, anche di diversa costituzione, il Comune può promuovere la realizzazione, con la partecipazione di tali soggetti, di un consorzio mediante la stipula di una convenzione.

3. Competente a deliberare delle due forme associative, di cui ai commi precedenti, è il Consiglio Comunale. Nel caso di costituzione del Consorzio, il Consiglio Comunale, con l'atto di approvazione della convenzione, da sottoporre agli altri consorziati, approva anche lo statuto del consorzio.

Art. 34

Unione di Comuni

1. Il Consiglio Comunale può costituire un'unione con uno o più comuni, anche non contermini per l'esercizio di una pluralità di funzioni (o di servizi) e per il raggiungimento del fine previsto dalla legge.

2. La delibera di costituzione deve essere adottata con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.

TITOLO VI

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 35

Organi del Comune

1. Sono Organi istituzionali del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco, nonché il Presidente del Consiglio. Essi esercitano le loro attribuzioni ispirandosi ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività.

2. Il Consiglio è Organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

3. La Giunta è Organo di collaborazione del Sindaco, con funzioni esecutive, che opera attraverso deliberazioni collegiali.

4. Il Sindaco è Organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'Ente, è responsabile dell'Amministrazione Comunale ed ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.

5. Il Presidente del Consiglio comunale è eletto con voto segreto e diretto da parte del Consiglio comunale ed è organo competente a convocare e presiedere il Consiglio comunale secondo le previsioni di legge, dello Statuto e del regolamento.

6. Ogni organo è indipendente dall'altro e agisce in piena autonomia, salvo il coordinamento necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

7. Il Sindaco, i Consiglieri Comunali, gli Assessori, il Presidente ed il Vice-presidente del C.C., debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al 4° grado.

Art. 36

Il Consiglio comunale

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio entra in carica all'atto della proclamazione degli eletti e dura in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio.

3. La prima seduta, dopo la proclamazione degli eletti del Consiglio comunale, ha il compito di:

- effettuare la convalida degli eletti e le eventuali surrogazioni;
- eleggere, tra i propri componenti, il Presidente del Consiglio Comunale e il suo Vice;
- costituire i Gruppi Consiliari;
- ricevere le comunicazioni del Sindaco circa la nomina della Giunta e del Vice Sindaco;
- ricevere le proposte del Sindaco circa gli indirizzi generali di governo, che il Consiglio discute ed approva in apposito documento;
- Elegge la Commissione Elettorale comunale.

4. Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio, o in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice, cioè colui che abbia riportato, dopo il Sindaco ed i candidati alla carica di Sindaco, il massimo dei voti validi. In assenza o impedimento di questo ultimo il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

5. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche salvo i casi

concernenti persone per cui è stabilita la seduta segreta.

6. Il Consiglio comunale si riunisce in sessioni ordinarie che possono svolgersi anche in più sedute, e in seduta straordinaria per adempimenti improcrastinabili in relazione a questioni sopravvenute.

7. L'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio è predisposto dal Presidente del Consiglio di concerto con il Sindaco e notificato ai consiglieri, unitamente all'avviso di convocazione, almeno 5 giorni prima del giorno fissato per le sedute ordinarie e 3 giorni prima per le sedute straordinarie. Si possono effettuare sedute straordinarie d'urgenza, con convocazione da notificarsi almeno 24 ore prima.

8. Qualora il Consiglio Comunale venga convocato su richiesta di un quinto dei consiglieri, il Presidente è tenuto a mettere in discussione gli argomenti richiesti.

9. E' consentita l'iscrizione di argomenti aggiuntivi all'ordine del giorno già partecipato, con notifica da effettuarsi almeno 24 ore prima delle sedute.

10. Per gli atti di straordinaria amministrazione comportanti la contrazione di mutui, la emissione di prestiti obbligazionari, acquisti, alienazioni e permuta di beni immobiliari è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

11. Per la validità delle riunioni, in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà dei consiglieri assegnati al Comune. In seconda convocazione, sarà necessaria la presenza di 1/3 dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco.

12. Le decisioni sono adottate a scrutinio palese, salvo che la legge o il presente Statuto non dispongano modalità di votazione che richiedano scrutinio segreto.

13. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui la legge o il presente Statuto non dispongano altrimenti.

14. Per le nomine di competenza del Consiglio dell'Ente, è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti.

15. Quando debba essere comunque rappresentata la minoranza risultano nominati coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti fra i rappresentati della minoranza.

16. I verbali delle sedute consiliari sono redatti a cura del Segretario generale che li sottoscrive unitamente a chi ha presieduto la riunione e sono approvati dal Consiglio in una seduta successiva.

Art. 37

Surrogazione e supplenza dei Consiglieri comunali e circoscrizionali

1. Nei Consigli comunali e circoscrizionali il seggio che durante la consiliatura rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un Consigliere, adottata ai sensi dell'art.15, comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n.55, come modificato dall'art.1 della legge 18 gennaio 1992, n.16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della lista che ne ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del 1° comma precedente.

Art. 38

Il Presidente del Consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio comunale è organo deputato alla presidenza del Consiglio comunale e ne ha la rappresentanza giuridica.

2. Egli ha le funzioni seguenti:

a) convoca, d'intesa con il Sindaco e sentita la conferenza dei

copigruppo, fermo restando quanto previsto dal comma 2 art. 39 del T.U. EE.LL. D.Lgs. 18/8/2000 N° 267, il Consiglio comunale;

b) presiede e dirige le attività del Consiglio comunale;

c) ordina e organizza l'attività delle Commissioni consiliari permanenti, speciali ed ispettive;

d) assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

e) riceve la dichiarazione dei singoli consiglieri che vogliono essere assegnati ad un gruppo tra quelli esistenti nel Consiglio o che non vogliono far parte di alcun gruppo tra quelli esistenti emersi dalla consultazione elettorale e vogliono far parte del gruppo misto;

f) coordina, d'intesa con i capigruppo consiliari, l'attività del Consiglio comunale;

g) sottoscrive le deliberazioni del Consiglio insieme al Segretario comunale e ne vigila l'esecuzione ed attuazione;

h) sottoscrive le deliberazioni del Consiglio insieme al Segretario generale e ne vigila l'esecuzione e l'attuazione;

i) garantisce il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio facendone osservare la disciplina avvalendosi del corpo di polizia locale, e, ove occorra, anche del corpo di polizia statale;

l) verifica che su ogni proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio siano stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 T.U. 267/2000.

m) convoca, d'intesa con il Sindaco, i funzionari del Comune, al fine della loro partecipazione alle attività burocratiche del Consiglio.

3. Egli è tenuto a riunire il Consiglio, nel termine massimo di 20 giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Il Presidente del Consiglio ha diritto di ricevere le copie delle delibere adottate dalla Giunta contestualmente alla loro pubblicazione.

5. Egli riceve, per le sue attività, un trattamento economico in base alla legislazione vigente.

6. Il Consiglio comunale elegge il Presidente del Consiglio nella prima seduta che viene convocato dal Sindaco, a termine del successivo art. 40 c. 3 e presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente stesso.

7. Il Presidente del Consiglio comunale è eletto con voto segreto e diretto da parte del Consiglio comunale, in base alle proposte pervenute da almeno un quinto dei consiglieri comunali all'ufficio del Segretario generale almeno cinque giorni prima della seduta del Consiglio stesso.

8. Per l'elezione del Presidente del Consiglio comunale, nelle prime due votazioni si richiedono i 2/3 dei voti validi dei consiglieri assegnati. Dalla terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta. Le prime due votazioni saranno effettuate nella stessa seduta.

9. Ogni consigliere ha diritto ad un solo voto a favore di un candidato.

10. Il Presidente eletto dal Consiglio comunale assume la carica appena eletto, considerando l'atto deliberativo di esecutività immediata, ai sensi dell'art.40, comma 2, del T.U. 267/2000.

11. Egli dura in carica per tutta la durata del Consiglio salvo casi di dimissione o sostituzione, in casi di assenza, vacanza o impedimento o di mozione di sfiducia motivata ricevuta con un voto di maggioranza del Consiglio su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

12. Nei casi previsti dal comma 11 si procederà alla nomina con la medesima procedura di cui ai commi precedenti.

Si precisa che l'elezione del Vice Presidente avrà luogo con le stesse modalità previste per il Presidente.

Art. 39

I diritti ed i poteri dei consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali hanno diritto:

- di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio. Le iniziative devono essere presentate sotto forma di proposta al Consiglio per l'esame, la discussione e le determinazioni;

- di intervento nella discussione, di emendamento e di voto nonché di interrogazione e di mozione;

- di ottenere informazioni sull'attività del Comune, sulla gestione dei pubblici servizi, sull'andamento delle aziende speciali, nonché sugli Enti cui il Comune partecipa o controlla. Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificamente previsti dalla legge.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale vengono indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessita di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. Il Consiglio comunale, con votazione palese e a maggioranza assoluta dei votanti, entro e non oltre 10 giorni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo.

4. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio comunale a norma dell'art. 141 del T.U. 267/2000.

5. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio comunale.

6. Il Consigliere comunale decade per mancata partecipazione senza giustificato motivo scritto a N° 3 sedute consecutive del Consiglio Comunale.

7. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, nella prima seduta utile successiva al verificarsi delle cause della decadenza stessa.

8. Il Consigliere, del quale è richiesta la decadenza, ha diritto di far valere le cause giustificative, presentando anche memorie scritte, fino al momento della discussione dell'argomento da parte del Consiglio Comunale.

9. Dopo la dichiarazione di decadenza si procede alla surroga del Consigliere comunale decaduto, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 40

Il Consigliere Anziano

1. Il Consigliere Anziano è colui che, dopo il Sindaco ed i candidati alla carica di Sindaco, abbia riportato il massimo dei voti validi, sommando quelli di preferenza e quelli di lista.

2. A parità di voti validi tra più eletti, in seno al Consiglio comunale, prevale il più anziano di età.

3. Spetta al Sindaco convocare la prima seduta del Consiglio comunale, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, che è presieduta dal Consigliere Anziano e che si svolge entro 10 giorni successivi e non oltre.

4. In caso di assenza temporanea del Presidente del Consiglio e del suo Vice, il Consigliere Anziano ne fa le veci.

Art. 41

Le competenze del Consiglio

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico amministrativo e d'indagine sull'attività amministrativa, con le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Sindaco o gli Assessori da lui delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

3. Il Consiglio comunale in particolare esercita la funzione di programmazione adottando, al fine della predisposizione del Bilancio

annuale e pluriennale, un documento di indirizzo che contenga un'ipotesi annuale e pluriennale dell'andamento delle risorse disponibili dell'Ente con riferimento alle entrate, alle spese correnti ed agli investimenti che determinino le priorità di intervento e la dislocazione delle risorse.

4. Il Consiglio, definisce, adegua, verifica, con le forme che saranno stabilite dal Regolamento, l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco così come verifica la coerenza dell'attività del Sindaco e della G.M. con gli indirizzi generali espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'Amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo Statuto e la programmazione generale adottata.

5. In occasione della presentazione del conto consuntivo, oltre che relazionare sull'attività gestionale dell'Ente, il Sindaco e la Giunta dovranno altresì riferire su quella dei consorzi e società di cui il Comune è parte, nonché delle istituzioni ed aziende comunali.

Art. 42

Le Commissioni del Consiglio

1. Il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

2. Le Commissioni sono permanenti o speciali.

3. Sono Commissioni permanenti quelle relative alla competenza delle materie assegnate ai singoli assessori.

4. Sono Commissioni speciali quelle che possono essere costituite di volta in volta a seconda delle esigenze del Consiglio comunale.

5. Le Commissioni permanenti sono presiedute da un membro del Consiglio comunale eletto nel seno della stessa Commissione a maggioranza di voti dei consiglieri assegnati in base al regolamento. Egli dura in carica quanto il Consiglio e può essere revocato con le stesse procedure di voto. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente che è il consigliere più anziano di età. Il Presidente, in ogni caso, ove manchi per più di tre sedute dovrà essere sostituito.

6. Le Commissioni speciali possono essere presiedute anche dal Sindaco o dagli Assessori, allorché se ne valutino le esigenze, le opportunità e le convenienze di buona amministrazione.

7. Eventuali altre Commissioni possono essere istituite per il controllo della gestione dei servizi pubblici locali in forma diversa dalla gestione diretta del Comune.

8. Possono, altresì, essere istituite commissioni di controllo e di garanzia. In tali casi la presidenza delle stesse spetterà ad un Consigliere di minoranza, individuato dalla stessa.

9. Il regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

10. Sono fatte salve le Commissioni speciali e tecniche previste per legge.

11. Nell'ambito del Consiglio comunale sono istituiti i gruppi consiliari in ragione delle liste presentate per il Consiglio neo eletto nei modi e con i criteri fissati e dettagliati dal regolamento.

12. E' istituita la Conferenza dei Capi Gruppo, cui partecipa, di diritto, anche il Sindaco.

13. La Conferenza dei Capi Gruppo è convocata dal Presidente del Consiglio comunale, anche su richiesta del Sindaco o di un Capogruppo per l'organizzazione dei lavori del Consiglio e per tutte quelle iniziative consiliari che interessano la vita amministrativa e politica del Comune.

14. La Conferenza dei Capigruppo, a tutti gli effetti di legge e del regolamento degli Organi, è considerata la prima Commissione Consiliare.

Art. 43

La composizione della Giunta comunale

1. La Giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede e

di massimo 10 assessori, essi devono essere scelti tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

2. La comunicazione della nomina degli Assessori al Consiglio è accompagnata da una presentazione.

3. I componenti la G. M. competenti in materia di urbanistica - edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio di Casalnuovo.

Art. 44

Adempimenti del Sindaco rispetto alla Giunta

1. Il Sindaco eletto effettua, nella 1^a seduta consiliare, subito dopo la proclamazione degli eletti, gli adempimenti seguenti:

a) comunica la composizione della Giunta da egli nominata, tra cui il ViceSindaco;

b) Propone, sentita la G.M., gli indirizzi generali del suo Governo e le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del suo mandato che il Consiglio discute ed approva in appositi documenti.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere comunale. Qualora un Consigliere assuma la carica di Assessore, cessa dalla carica di Consigliere all'atto della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco fino al terzo grado. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune in Enti, Aziende ed istituzioni.

Art. 45

La mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della sua Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la sua Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ai sensi della normativa vigente.

Art. 46

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Il Vice Sindaco, oltre a sostituire il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, lo sostituisce anche nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, adottata ai sensi dell'art.15, comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n.55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n.16.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni.

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della sua Giunta.

Art. 47

La Giunta comunale e gli assessori

1. La Giunta comunale è l'organo di collaborazione del Sindaco che dà attuazione agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio. Le funzioni della Giunta sono esercitate collegialmente.

2. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

3. Le sedute della Giunta comunale sono convocate e presiedute dal Sindaco o da chi ne fa le veci e non sono pubbliche.

4. Su richiesta del Sindaco, vi possono partecipare i Revisori o i Dirigenti del Comune, per essere consultati in ordine a specifici argomenti afferenti le loro funzioni.

5. Gli Assessori esercitano le funzioni di sovrintendenza, delegate dal Sindaco con l'atto di nomina, ad un particolare Settore dell'Amministrazione, al fine di attivare gli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli Organi comunali e di vigilare sul corretto esercizio delle attività amministrative di gestione.

6. L'Assessore esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità ad essa connesse.

7. L'Assessore partecipa alle adunanze della Giunta comunale con ogni diritto, compreso quello di voto; alle adunanze del Consiglio comunale, partecipa con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

8. La partecipazione dell'Assessore alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

9. Assume la funzione di Assessore anziano, nelle circostanze e per gli effetti previsti dalla legge e dal regolamento interno, l'Assessore più anziano di età tra quelli nominati all'atto dell'elezione della Giunta in carica.

10. La Giunta ha competenze ad esercitare le funzioni che per legge e per il presente Statuto non sono riservate al Consiglio comunale, al Sindaco, agli Organi del decentramento, al Segretario Generale, ed ai funzionari comunali. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.

Art. 48

Il Sindaco

1. Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione, rappresenta il Comune, ha la direzione unitaria politico-amministrativa dell'Ente ed espleta funzione di coordinamento sull'attività degli Organi collegiali.

2. Il Sindaco, in caso di necessità, avoca a sé l'adozione di atti amministrativi affidati alla competenza degli Assessori. Può avocare, altresì, gli atti di competenza dei funzionari per particolari motivi di necessità ed urgenza specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione.

3. Il Sindaco inoltre:

- ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto, con l'autorizzazione della Giunta, nomina i legali di sua fiducia nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi che la Giunta abbia autorizzato;

- nomina i responsabili degli uffici, dei servizi e dei settori e attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna;

- provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni; tali nomine o designazioni devono avvenire entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, altrimenti provvede il Comitato regionale di controllo in sostituzione;

- promuove ed assume iniziative per concludere accordi di pro-

gramma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

- fa pervenire all'ufficio del Segretario Generale l'atto di dimissioni;

- convoca i comizi per i referendum consultivi e l'elezione delle circoscrizioni di decentramento;

- acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

- promuove, anche tramite il Segretario Generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

- stabilisce gli argomenti all'o.d.g. delle sedute di G.M. e di C.C., d'intesa con il Presidente e sentita la conferenza dei capigruppo, fermo restando quanto previsto dal comma 2 art. 39 del T.U.EE.LL. Decreto Legislativo 18.8.2000 N° 267;

- può convocare, d'intesa con il Presidente del Consiglio comunale la Conferenza dei Capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

- convoca e presiede la Giunta per l'esame delle proposte che pervengono dagli uffici e servizi dell'Ente;

- riceve, per conoscenza, secondo le modalità indicate dal regolamento, le comunicazioni del Collegio dei Revisori indirizzate al Consiglio comunale, sia relative all'attività di collaborazione con il Consiglio stesso, che derivanti dalla denuncia di gravi irregolarità;

5. Il Sindaco sceglie il Vice Sindaco tra gli Assessori in carica nominandolo con atto monocratico; con atto analogo lo può revocare. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 49

Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, nonché agli Assessori e ai Consiglieri comunali, è vietato ricoprire incarichi o assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 50

Pubblicità delle spese elettorali

1. I candidati a Consigliere comunale ed a Sindaco debbono dichiarare preventivamente e, successivamente, fare rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale propria e quella delle rispettive liste.

2. Il deposito delle liste e/o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendano vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'Albo pretorio del Comune. Allo stesso modo deve essere, altresì, reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto della spesa dei candidati e delle liste.

3. In caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente articolo il Presidente del Consiglio comunale, avvanzerà formale diffida ai candidati a presentare il preventivo e/o il consuntivo delle spese e, ove permanesse l'inadempimento, dopo averne data lettura in Consiglio comunale, curerà la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'elenco delle liste e/o dei candidati che non hanno provveduto all'adempimento.

Art. 51

Pari opportunità negli organi

1. Il Consiglio Comunale ed il Sindaco pongono particolare attenzione alla pari opportunità garantendo la presenza dei diversi sessi in Giunta, nonché negli Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti dal Comune.

TITOLO VII

UFFICI COMUNALI E PERSONALE

Art. 52

Organizzazione amministrativa

1. L'organizzazione amministrativa del Comune si articola in Uffici, servizi e settori secondo le disposizioni del Regolamento.

Art.53

Organizzazione e strutturazione degli uffici

1. L'attività del Comune si svolge per obiettivi, informandosi ai seguenti principi:

a) programmazione, che consiste nell'organizzazione del lavoro e nella determinazione delle funzioni in modo da realizzare obiettivi economico-sociali, dando corpo ad un'amministrazione per progetti;

b) qualificazione del personale, in modo che sia in grado di analizzare insieme con la normativa generale e di settore, anche le cause e gli effetti dei fenomeni economici e sociali;

c) scomposizione e riaggregazione della struttura in funzione degli obiettivi anziché in funzione degli strumenti secondo il principio di rapportare la struttura alle funzioni;

d) decentramento e partecipazione;

e) efficienza, efficacia e trasparenza nell'organizzazione degli uffici e nella gestione dei servizi, quali condizioni essenziali per il buon andamento e per l'imparzialità nell'azione amministrativa;

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna sulla base dei principi innanzi enunciati, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

3. Il regolamento provvede all'organizzazione strutturale delle funzioni, aree ed attività amministrative dell'Ente anche appartenenti ad aree diverse, collegate funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

4. Il regolamento di organizzazione disciplina:

a) la struttura organizzativo-funzionale;

b) la dotazione organica;

c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

d) i diritti ed i doveri dei dipendenti e le sanzioni;

e) le modalità organizzative della commissione di disciplina;

f) il trattamento economico.

g) le modalità del controllo di gestione;

h) funzioni di direzione e valutazione dei risultati.

5. La funzione di direzione è svolta nell'osservanza dell'indirizzo espresso dagli organi elettivi del Comune.

Art. 54

Principi e criteri di gestione

1. L'attività gestionale del Comune, nel rispetto della distinzione fra funzione politica di indirizzo e di controllo e funzione di gestione amministrativa, spetta alle figure individuate dal regolamento ai sensi dell'art. 107 del T.U. 267/2000. Tali figure la esercitano, avvalendosi degli uffici e delle altre strutture, in stretta osservanza degli indirizzi emanati dal Consiglio ed in attuazione delle determinazioni del Sindaco con l'osservanza dei criteri dettati dal presente Statuto.

2. Il Segretario comunale, il Direttore Generale, i Dirigenti ed i Funzionari apicali dipendono funzionalmente dal Sindaco.

3. Il Segretario comunale svolge i compiti e le mansioni previsti dall'art. 97 del T.U. 267/2000, egli ha autonomia di iniziativa e risponde dei risultati al Sindaco.

4. La copertura dei posti di qualifica dirigenziale o comportanti l'assolvimento di compiti per cui si richieda alta specializzazione può avvenire anche mediante contratti di diritto pubblico o di diritto privato, a tempo determinato, nell'apposito regolamento sono stabiliti i li-

miti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni nonché le collaborazioni esterne e la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, ai sensi dell'art. 110 del T.U. 267/2000.

Art. 55

Attribuzioni gestionali

1. Ai Dirigenti ed ai Funzionari apicali secondo l'apposita disciplina regolamentare, compete l'adozione di atti di gestione anche con rilevanza esterna, che non comportino attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo statuto ad organi elettivi.

2. Tale attività comporta:

a) La predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive degli organi elettivi;

b) l'organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strutturali;

c) l'ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di giunta;

d) la liquidazione di spese regolarmente ordinate;

e) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e delle modalità procedurali fissati dalla normativa regolamentare;

f) la liquidazione dei compensi e delle indennità al personale che siano già predeterminati per legge o per regolamento;

g) la sottoscrizione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso;

h) ogni altro compito attribuito dalle declaratorie degli accordi di lavoro alle qualifiche dirigenziali.

i) Le determinazioni a contrattare e le relative procedure.

3) La responsabilità del procedimento, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, compete al dirigente o al funzionario apicale nominato quale responsabile per la produzione degli atti.

4) I Dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e per l'efficienza della gestione.

Art. 56

Direttore Generale e Direzione di area funzionale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta, può nominare un Direttore Generale.

2. Gli incarichi di direzione nell'area funzionale sono conferiti, con provvedimento motivato della Giunta, a tempo determinato, ad uno dei responsabili dei settori compresi nell'area, tenuto conto, in primo luogo, della specificità professionale, in rapporto a speciali obiettivi e programmi da realizzare.

Art. 57

Il Vice Segretario

1. Il Segretario è coadiuvato dal Vice Segretario, che ne esercita le funzioni in caso di assenza o di impedimento ed in caso di vacanza dell'ufficio.

2. Il Regolamento stabilisce le modalità per l'individuazione e per lo svolgimento dei compiti di collaborazione e di sostituzione da parte del Vice Segretario, nonché i compiti specifici.

TITOLO VIII

SERVIZI

Art. 58

Servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge, provvede ad organizzare e gestire servizi pubblici per la produzio-

ne di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e per la promozione dello sviluppo economico, civile e morale.

2. Le forme organizzatorie per la gestione dei servizi pubblici sono la gestione in economica, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione o a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.

3. La scelta della forma di gestione compete al Consiglio comunale, che vi procede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sulla base di un'analitica valutazione della natura del servizio, dell'effettiva idoneità al soddisfacimento dell'interesse della comunità, dell'economicità e convenienza e della gestione di ogni altro elemento utile alla previsione di un risultato ottimale nella gestione.

4. Nel ricorso alla società per azioni il Comune valuterà la possibilità della partecipazione di soggetti pubblici, di imprese private e di società cooperative.

Art. 59

Gestione in economia e concessione a terzi

1. L'esercizio dei servizi in economia è organizzato secondo le disposizioni di appositi regolamenti.

2. Il Consiglio comunale decide le convenzioni con altri Comuni e le forme consortili per la gestione unitaria di uno o più servizi.

3. La gestione dei servizi pubblici può essere affidata in concessione a terzi, conformemente a quanto previsto dalla legge, quando sussistano ragioni tecniche ed economiche, nonché ragioni di opportunità sociale, anche in considerazione dell'alto grado di specializzazione ovvero dell'esclusività dell'affidatario.

4. Alla forma di concessione a terzi deve, di preferenza, farsi ricorso, quando il servizio può essere effettuato da cooperative, associazioni di volontariato, imprese senza fini di speculazione privata.

Art. 60

Istituzione

1. Quando la gestione riguardi servizi sociali che non abbiano rilevanza imprenditoriale, ma abbisognino di autonomia gestionale, il Consiglio Comunale può costituire un'istituzione.

2. Con il medesimo atto il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario, relativo ai costi dei servizi, alle forme di finanziamento e alle dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

3. Il regolamento dell'istituzione, deliberato dal Consiglio comunale, determina la dotazione organica del personale, l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio della gestione, l'ordinamento finanziario e contabile, i modi di vigilanza sull'andamento e la verifica dei risultati gestionali.

4. Per specifici obiettivi possono prevedersi anche collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

5. Gli indirizzi, approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione, sono aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'istituzione.

6. Il Comune conferisce il capitale di dotazione dell'istituzione, ne approva gli atti fondamentali, esercita su di essa vigilanza, ne verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura dei costi speciali.

7. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato per il Comune, ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'istituzione ed esercita nei confronti di questa tutte le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto, all'art. 67.

8. Il presidente dell'istituzione e i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti per l'eleggibilità a consigliere comunale ed avere comprovata esperienza e professionalità di amministrazione.

9. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta comunale

con le modalità stabilite dal regolamento, che fissa anche la disciplina per la revoca.

10. Il direttore è responsabile della funzionalità dei servizi, sovrintendendo alla gestione del personale, attua gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione e del presidente dell'istituzione, cura l'esecuzione degli atti di questi organi.

11. Al direttore si applicano gli accordi di comparto vigenti per i dipendenti del Comune.

12. L'ufficio di direttore dell'istituzione può essere coperto anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente con deliberazione motivata, di diritto privato.

Art. 61

Organi dell'istituzione

1. Sono organi dell'istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

2. Le cariche di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione sono incompatibili con quella di consigliere ed assessore comunale.

3. Il regolamento disciplina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la loro durata in carica, la loro posizione giuridica, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

4. Il Consiglio di Amministrazione adotta tutti gli atti di gestione a carattere generale, elencati dal regolamento.

5. Il presidente ha la rappresentanza giuridica dell'istituzione, presiede il Consiglio di amministrazione ed adotta, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti altrimenti di competenza del consiglio, salvo ratifica da parte di questo nella prima adunanza.

Art. 62

Azienda speciale - Organi

1. Per la gestione di uno o più servizi, che abbiano rilevanza economica ed imprenditoriale, può essere costituita un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di un proprio statuto.

2. Lo statuto dell'azienda speciale è deliberato dal Consiglio comunale. I regolamenti interni per la disciplina dei servizi sono approvati dal consiglio di amministrazione.

3. Il Consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati tra i cittadini aventi i requisiti per essere eletti consiglieri comunali e dotati di comprovata professionalità nel campo dell'amministrazione dei servizi pubblici.

4. Gli amministratori delle aziende speciali durano in carica quando il Consiglio comunale che li ha eletti.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati tra i cittadini eleggibili a consigliere comunale in possesso di comprovata esperienza di amministrazione.

6. Essi restano in carica per la durata del Consiglio che li ha eletti.

7. Il presidente è eletto dal CdA nel suo seno.

8. Il direttore è nominato dalla Giunta Comunale ed ha la responsabilità gestionale dell'azienda.

9. L'ufficio di direttore può essere conferito anche mediante contratto a termine.

TITOLO IX

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 63

Contratti

1. Ai fini della stipula dei contratti, il Comune si avvale di preferenza della procedura dei pubblici incanti stabilita per i contratti dello Stato.

2. La materia è disciplinata per quanto non previsto dalla norma-

tiva statale e dal presente Statuto dall'apposito regolamento previsto dall'art. 7 del T.U.267/2000.

Art. 64

Risorse finanziarie

1. La finanza comunale si fonda sul principio della certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha autonomia impositiva nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe e dei corrispettivi, in conformità alle leggi dello Stato e della Regione e in armonia con il sistema della finanza pubblica.

3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici a carico degli utenti sono determinati secondo il criterio della diversificazione degli oneri in rapporto alla potenzialità economica dei cittadini.

Art. 65

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il bilancio di previsione del Comune è redatto in base ai principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

2. Bilanci ed allegati sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

3. I bilanci o preventivo, con gli allegati, e il conto consuntivo, con la relazione illustrativa della Giunta, sono a disposizione dei cittadini presso la sede comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

4. I cittadini possono, con le modalità stabilite dal regolamento, richiedere ed ottenere copie integrali o parziali degli atti di cui innanzi.

Art. 66

I beni

Classificazione - Inventario - Amministrazione

1. I beni comunali sono demaniali e patrimoniali, questi ultimi anche con vincolo di indisponibilità.

2. Il Comune è obbligato a tenere l'inventario di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, nonché un elenco, diviso per categorie, secondo la diversa natura dei beni.

3. L'obbligo di inventario comprende anche i titoli gli atti, i documenti, di qualunque tipo, relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione.

4. L'inventario dei beni demaniali è costituito da uno stato descrittivo dei beni demaniali; quello dei beni patrimoniali da apposito registro di consistenza.

5. Quando sussistono comprovate ragioni di convenienza e di efficienza, l'inventariazione e l'amministrazione dei beni comunali, può essere affidata a privati.

6. Quando il Comune pone in essere istituzioni per la gestione di servizi pubblici, l'inventario dei beni di ciascuna istituzione dev'essere distinto da quello delle altre istituzioni e da quello del Comune.

7. Il regolamento determina le modalità di compilazione e di tenuta degli inventari, nonché i soggetti tenuti alla compilazione ed all'attestazione dalla sua veridicità.

8. Le leggi speciali disciplinano i terreni soggetti agli usi civici.

Art. 67

Revisori dei conti

1. I revisori dei conti sono eletti dal Consiglio comunale tra appartenenti alle categorie richieste dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e che abbiano i requisiti per essere eletti consiglieri comunali.

2. I revisori dei conti:

a) collaborano con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo. A tal fine segnalano al Consiglio comunale,

con le modalità previste dal regolamento, tutte le attività poste in essere dalla Giunta, dal Sindaco e dai funzionari, che appaiono difformi dalle direttive deliberate dal Consiglio stesso, nonché le irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente;

b) esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;

c) attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;

d) effettuano, in conformità a quanto dispone il regolamento, il controllo economico interno della gestione.

e) esercitano tutti gli altri compiti previsti dalla normativa e dall'apposito regolamento.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 68

Adozione dei regolamenti

1. Il Regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto.

2. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quelli di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro sei mesi dalla data di cui al comma 1, ovvero nei termini espressamente previsti nel presente Statuto.

3. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti

vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 69

Modificazioni e abrogazione dello Statuto

Entrata in vigore

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 6, comma 4 del t.u. 267/2000.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione, totale o parziale, dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

4. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica, a meno che non si tratti di adeguamento a norme di legge subentrate in tale periodo.

5. Un'iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

6. Le norme dello Statuto si interpretano secondo le disposizioni dell'art. 12 premesso alle leggi del codice civile. E' fatto divieto di interpretare le norme dello Statuto in base agli articoli 1362, 1371 del c.c..

7. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

8. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

9. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

10. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

COMUNE DI GRAGNANO

Provincia di Napoli

STATUTO

COMUNE DI GRAGNANO - (Provincia di Napoli) - **Statuto Comunale - Ial presente Statuto è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 31.5.2001, divenuta esecutiva l'11.6.2001 in seguito all'esame di legittimità effettuato dalla Sezione Provinciale del Comitato Regionale di Controllo di Napoli prot. n. 200374, verb. N. 47, che ha emesso la seguente decisione: "Prende atto".**

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

CAPO I

LA COMUNITA' L'AUTONOMIA LO STATUTO

Art. 1

La Comunità

1. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.

2. Nella cura degli interessi della Comunità gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che li compone.

3. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, gli organi del Comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle fruibili dai cittadini, per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.

4. La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.

Art. 2

L'autonomia

1. L'attribuzione alla Comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo statuto e con i regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.

Art. 3

Lo statuto

1. Il presente statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

2. Lo statuto, liberamente formato dal Consiglio comunale, con il concorso della rappresentanza della società civile organizzata nella Comunità costituisce una fonte normativa primaria che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.

3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.

4. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità rappresentata. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina delle funzioni loro conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del comune. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

5. La conoscenza dello statuto da parte dei cittadini sarà assicurata nelle forme previste nel successivo Titolo VIII.

CAPO II

IL COMUNE

Art. 4

Il ruolo

1. Il Comune di Gragnano esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo statuto e quelle generali affermate dall'ordinamento.

2. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali della Comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.

3. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella Comunità.

Esso assume la natura di ente di generale rappresentatività e come tale titolare di tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale.

4. Promuove le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri enti e soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.

5. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali al fine di conseguire elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste.

6. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

7. Promuove le iniziative ed individua i mezzi finanziari per garantire la sopravvivenza, lo sviluppo e la protezione dell'infanzia nello spirito della convenzione internazionale, sui diritti dell'informazione approvati dall'Assemblea Generale dell'ONU il 20.11.1989.

Art. 5

Le funzioni

1. Il Comune, quale ente autonomo entro l'unità della Repubblica, cura e rappresenta gli interessi generali della comunità e ne promuove lo sviluppo.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle escluse dalle norme richiamate nel precedente comma. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.

3. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti e per quelle che estendono i loro effetti ad altre Comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

4. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.

5. Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate o sub delegate dalla regione o da altri enti per soddisfare esigenze ed interessi della propria Comunità, secondo il principio di sussidiarietà adottando le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi, dalla relativa legislazione.

6. Il Comune ritiene le risorse ambientali e naturali del territorio, assieme al suo patrimonio storico e culturale, beni essenziali della Comunità e ne assume la tutela come obiettivo generale della propria azione amministrativa. Il Comune esercita le funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali.

Art. 6

L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune è informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.

2. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituisce obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e della sua dirigenza ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio comunale e resi noti ai cittadini.

3. Apposite norme del presente statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 7

Caratteristiche costitutive

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio comunale definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

2. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio.

3. La sede del Comune è posta nel Palazzo della Città, individuata con atto del Consiglio Comunale.

4. Il Comune di Gragnano si fregia dello stemma miniato nella foto allegata e descritto come appresso: diviso in due parti; nella prima, campo di cielo con torre accostata ad un cipresso, a sua volta terrazzato su una campagna di verde, il tutto al naturale; nella seconda, fondo con mano destra vestita da polsino bianco, che impugna cinque spighe di grano con relativi steli. Lo stemma è circondato da due rami di vite con sei grappoli d'uva ed i rami sono annodati da un nastrino azzurro. Lo stemma, sovrastato da una corona aurea, è proiettato in un fondale ovale nero.

5. Lo stemma è riprodotto negli atti ufficiali, nel bollo e nel gonfalone. La riproduzione dello stemma e l'esibizione del gonfalone sono riservati al Comune che ne disciplina l'utilizzo.

CAPO III

LA POTESTA' REGOLAMENTARE

Art. 8

I regolamenti comunali

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.

2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi fissati dalla legge e dalle disposizioni stabilite dal presente statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo statuto.

3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, la competenza circa l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è attribuita alla Giunta comunale, che la esercita nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.

4. I regolamenti, dopo il favorevole esame dell'organo regionale di controllo sono pubblicati per quindici giorni all'albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

CAPO IV

LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Art. 9

Programmazione e pianificazione

1. Il comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'ente secondo i criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari.

2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della regione e di altri enti e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.

3. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.

4. Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civili, economiche e sociali della propria Comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.

5. Le funzioni di cui al presente Articolo ed ogni altra in materia di programmazione e pianificazione, generale e di settore con effetti estesi alla Comunità ed al di fuori di essa od all'organizzazione interna, appartengono alla competenza del Consiglio comunale.

TITOLO II

GLI ORGANI

CAPO I

ORDINAMENTO

Art. 10

Norme generali

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco.

2. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo statuto nell'ambito della legge.

3. La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11

Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio comunale, unitamente al Sindaco, è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto.

2. Spetta al Consiglio, unitamente al Sindaco, di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico - amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.

3. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente statuto.

4. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio sono regolati dalla Legge.

5. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti

ed improrogabili.

Art. 12

Funzioni di indirizzo politico amministrativo

1. Il Consiglio comunale, unitamente al Sindaco, definisce ed esprime gli indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:

a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;

b) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani d'investimento; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;

c) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;

2. Il Consiglio, con atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'ente e determina i tempi per il loro conseguimento.

3. Il Consiglio stabilisce, con gli atti fondamentali approvati, i criteri - guida per la loro concreta attuazione ed adotta risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi del Comune e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento programmatico presentato dal Sindaco.

4. Il Consiglio esprime direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

5. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

6. Il Consiglio adotta risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

Art. 13

Funzioni di controllo politico-amministrative

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:

a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;

b) delle istituzioni, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune;

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'Amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo statuto e la programmazione generale adottata.

4. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata dal Consiglio comunale al quale il Sindaco o l'Assessore competente riferiscono sullo stato della gestione ogni 6 mesi.

Art. 14

Gli atti fondamentali

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'Articolo 42 del T.U.EE.LL. n.267/2000, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.

2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia emanate con leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.

3. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva nei seguenti atti fondamentali:

- gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- i programmi le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle medesime materie;

- le convenzioni con altri comuni e con la provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

- l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

- l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

- gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

- la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

- le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

- gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previste espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta comunale, del segretario o di altri funzionari;

- la definizione degli indirizzi per la nomina e la segnalazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;

- le nomine ad esso espressamente riservate dalla legge;

- l'elezione del difensore civico;

- l'elezione del presidente del consiglio e del vice presidente;

- la promozione dei referendum;

- la definizione, l'adeguamento e la verifica dell'attuazione delle linee programmatiche della amministrazione.

Le deliberazioni sulle materie elencate al comma precedente non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune ad eccezione di quelle attinenti a variazioni di bilancio, che il consiglio comunale deve ratificare nei sessanta giorni successivi, pena la decadenza.

Art. 15

Le nomine dei rappresentanti

1. La nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti,

Aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da essi dipendenti o controllati, spetta al Sindaco, salvo che non sia dalla legge espressamente riservata al Consiglio comunale.

2. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi cui dovrà attenersi il Sindaco nella sua azione; tali indirizzi comprenderanno i requisiti soggettivi, i criteri per la nomina, la durata dell'incarico, il controllo sull'operato, la possibilità di revoca.

Art. 16

Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

2. I consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

I Consiglieri Comunali per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto a disporre del tempo, delle risorse e dei servizi necessari, usufruendo di indennità e rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. Il comportamento dei consiglieri Comunali, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio della buona amministrazione.

3. Ogni consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:

- esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
- presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.

4. Ogni consigliere può presentare altresì, per iscritto, interrogazioni o interpellanze al Sindaco e alla Giunta; in tal caso il Sindaco e gli Assessori delegati risponderanno, per iscritto, o in Consiglio comunale, entro 30 giorni dalla richiesta.

5. Ogni consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere:

- dai responsabili degli uffici del Comune, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
- dal segretario comunale, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa.

Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

6. Le dimissioni dalla carica di consigliere indirizzate al Consiglio, per iscritto devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'Ente. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'Articolo 141 del T.U. 267/2000.

7. Il consigliere che per motivi personali di parentela ed affinità entro il quarto grado, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione della stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti e affini entro il quarto grado.

8. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

9. I consiglieri che non intervengono a n. 3 sedute consecutive,

senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tal riguardo, il Presidente del Consiglio comunale a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'Articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avviso del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio comunale eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato. La decadenza è pronunciata con il voto palese espresso dai 2/3 dei consiglieri in carica su proposta del Presidente del Consiglio comunale.

10. Il consigliere anziano è il consigliere che nella elezione ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri. Il consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente statuto. Nelle adunanze del consiglio comunale esercita tali funzioni il consigliere che, fra i presenti, risulta "anziano" secondo i requisiti sopra precisati, in particolare sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo di quest'ultimo e del vice presidente.

11. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari a 1/3 dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco.

I consiglieri comunali possono richiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime dell'indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza o altra indennità di funzione quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona. I consiglieri comunali dipendenti pubblici o privati hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Il diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.

12. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 17

Il Presidente del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale elegge, nel suo seno, un presidente che ne presiede e ne convoca le adunanze, e vigila sul corretto e ordinato svolgimento dei lavori.

2. Egli provvede, altresì, a tutelare le prerogative dei consiglieri, e a garantire l'esercizio effettivo delle loro funzioni, coadiuvato in ciò dall'Ufficio di Presidenza.

3. Il Presidente del Consiglio comunale è eletto a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti l'assemblea, nella prima seduta del consiglio neo eletto. Dopo tre scrutini infruttuosi, è sufficiente, per l'elezione, la maggioranza assoluta dei consiglieri.

4. Contestualmente all'elezione del presidente, il Consiglio elegge un Vice Presidente, che ne esercita le funzioni ed attribuzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente stesso.

5. In caso di contemporanea assenza o impedimento temporaneo di presidente e vice Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal consigliere anziano.

6. Il Presidente del Consiglio comunale è altresì attributario delle seguenti funzioni:

a) ordina e organizza l'attività delle Commissioni consiliari permanenti, speciali ed ispettive;

b) riceve la dichiarazione dei singoli consiglieri che vogliono essere assegnati ad un gruppo tra quelli esistenti nel Consiglio o che vogliono costituire gruppo autonomo;

c) collabora con il Sindaco e con la giunta per le attività del Consiglio comunale, quando la convocazione è richiesta da questi per la discussione ed approvazione di atti fondamentali di competenza del Consiglio e negli altri casi previsti dallo Statuto;

d) sottoscrive le deliberazioni del Consiglio comunale, insieme con il Segretario Generale.

e) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;

f) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;

g) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto e dai regolamenti dell'ente.

7. Il presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità nel rispetto delle prerogative del consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.

8. Il presidente del Consiglio ed il suo vicepresidente costituiscono l'Ufficio di Presidenza, nel quale sono previamente esaminati e discussi argomenti di maggiore rilevanza che attengono allo svolgimento dei compiti di Presidenza. All'ufficio di Presidenza è assicurata una sufficiente dotazione di risorse finanziarie, di mezzi e di personale per il funzionamento.

Art. 18

I Gruppi consiliari e la conferenza dei Capo gruppi

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare. Nel solo caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

2. Per la costituzione di un gruppo consiliare sono necessari almeno due componenti.

3. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capo gruppo il consigliere più "anziano" del gruppo, secondo il presente statuto.

4. La conferenza dei capi gruppo è convocata e presieduta dal Presidente del consiglio comunale ed è costituita dal Presidente del Consiglio e dai capi gruppo. Ai lavori della Commissione partecipa il Sindaco o un assessore da lui delegato. Essa concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori nel modo migliore, ed ha funzioni di Commissione per la formazione e l'aggiornamento del Regolamento del Consiglio comunale.

5. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei Capi gruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, le Commissioni consiliari permanenti e la giunta comunale.

6. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i Gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

7. Eventuali decisioni vengono deliberate con il metodo del voto ponderato, a maggioranza dei consiglieri rappresentati.

Art. 19

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale costituisce, al suo interno, Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze, con deliberazione adottata nella prima seduta successiva alla prima del Consiglio neo-eletto.

2. Le Commissioni consiliari permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, la maggioranza e la minoranza.

3. I gruppi di maggioranza e minoranza designano, in proporzio-

ne della rispettiva consistenza numerica, i componenti delle Commissioni, entro venti giorni dalla deliberazione di cui al primo comma ed entro lo stesso termine li comunicano al Sindaco e al presidente del Consiglio comunale.

4. La conferenza dei Capigruppo, esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinarle in modo da rendere la composizione proposta per ciascuna Commissione conforme ai criteri indicati dal regolamento.

5. Il Presidente del Consiglio comunale iscrive all'ordine del giorno della prima riunione successiva a quella dell'insediamento del Consiglio comunale, la costituzione delle Commissioni consiliari permanenti, che viene effettuata con votazione in forma palese.

6. Il Presidente di ciascuna Commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.

7. Il Sindaco, gli Assessori nonché i consiglieri che non fanno parte delle Commissioni possono partecipare od essere invitati alle riunioni senza diritto di voto.

8. Il regolamento determina funzioni e potere delle commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.

9. Le Commissioni hanno poteri referenti, redigenti, di controllo, consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del Consiglio.

10. Le Commissioni consiliari permanenti nell'ambito delle materie di rispettiva competenza verificano periodicamente lo stato di attuazione dei piani e programmi generali e settoriali e ne riferiscono al Consiglio.

11. Le Commissioni consiliari permanenti possono disporre per l'esercizio delle loro funzioni audizioni di pubblici amministratori e funzionari, compresi il sindaco, gli assessori, il direttore generale i dirigenti e il segretario comunale, i quali hanno l'obbligo di intervenire alle audizioni e di cooperare al raggiungimento degli obiettivi delle commissioni.

12. Le Commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dagli Uffici dell'ente e da tutti gli altri organi le informazioni relative alle materie di rispettiva competenza.

13. La costituzione di commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia dovrà prevedere l'attribuzione della presidenza alle opposizioni.

Art. 20

Iniziativa delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla giunta, al sindaco ed a tutti i consiglieri.

2. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei consiglieri comunali sono stabilite dal regolamento.

Art. 21

Norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente statuto.

2. Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio comunale, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento.

Della convocazione è dato avviso alla Città mediante pubblici manifesti. La prima adunanza del Consiglio neo-eletto è convocata dal Sindaco eletto e presieduta dal consigliere anziano, fino alla elezione del Presidente dell'Assemblea, ai sensi dell'Articolo 40 del T. U. EE.LL..

3. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del

bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno 5 giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno due giorni dopo la prima. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno 4 giorni prima della seduta nel caso di sessione ordinaria, almeno 2 giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

5. Le sedute del Consiglio comunale sono valide con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o il presente statuto richiedano una maggioranza qualificata o dispongano particolari modalità di votazione.

6. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali.

7. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.

8. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.

9. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale, coadiuvato dai funzionari preposti alla redazione del verbale.

10. Il regolamento disciplina in generale tutto quanto attiene l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio e le modalità di esercizio delle funzioni ad esso spettanti e contiene disposizioni su materie ad esso esplicitamente rinviate dallo Statuto.

11. Il Consiglio comunale adotta con la maggioranza dei consiglieri assegnati, il proprio regolamento.

Art. 22

Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può nominare, nel suo seno, Commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio.

2. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri, il Consiglio può costituire - nel suo seno - Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi. Della commissione fanno parte, con rappresentanza proporzionale, i componenti di tutti i Gruppi. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la Commissione è incaricata ed i termini per concluderla e riferire al Consiglio. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico secondo le modalità previste dal regolamento.

CAPO III

IL SINDACO

Art. 23

Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale e Ufficiale

di Governo. E' eletto a suffragio universale diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio comunale del quale fa parte, secondo le disposizioni dettate dal T.U.EE.LL. E' interprete ufficiale degli indirizzi espressi dal Consiglio.

2. Chi è stato Sindaco per due mandati consecutivi, non è immediatamente rieleggibile alla stessa carica.

3. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la Comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.

4. Quale presidente della giunta comunale ne esprime l'unità d'indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.

5. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario Generale.

6. Quale Ufficiale di Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica.

7. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello statuto, dell'osservanza dei regolamenti.

8. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 24

Rappresentanza e coordinamento

1. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune;

in particolare il Sindaco:

- esercita la rappresentanza generale e politico-istituzionale del comune;

- provvede alla nomina dei componenti la Giunta comunale, tra cui un vicesindaco dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione;

- provvede alla revoca dei componenti della Giunta;

- provvede alla sostituzione dei componenti della Giunta in caso di cessazione o di revoca, dandone comunicazione al consiglio nel corso della seduta immediatamente successiva;

- propone al consiglio comunale, entro due mesi dall'insediamento, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;

- convoca e presiede la giunta comunale, assicurandone l'unità di indirizzo e dirigendone l'attività secondo i criteri e le modalità previste;

- stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle sedute della Giunta;

- può chiedere al presidente del Consiglio comunale la convocazione dell'organo e l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti determinati;

- indice i referendum comunali e ne proclama l'esito;

- sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti;

- impartisce direttive al segretario generale per l'esercizio delle sue funzioni;

- nomina i responsabili dei settori; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;

- coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti

delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

- provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune dandone successiva comunicazione al consiglio;

- promuove ed approva, dandone informazione al consiglio, gli accordi di programma per l'attuazione di interventi che richiedono l'azione integrata di diversi soggetti pubblici;

- dirige e coordina i servizi di protezione civile, informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, avvalendosi dei mezzi tecnici individuati nei piani provinciali di emergenza (ex Articolo 12 legge 265/99);

- nei casi di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze contingibili e urgenti quale rappresentante delle comunità locali.

Art. 25

Il vice Sindaco

1. Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o impedimento in tutte le funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Stato e dai regolamenti.

2. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del sindaco e del vice sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'assessore anziano, ritenendosi tale il più anziano d'età.

Art. 26

Attribuzione del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. In qualità di ufficiale di governo, il sindaco sovrintende allo svolgimento delle seguenti funzioni attribuitegli per legge:

- tenuta dei registri di stato civile e di popolazione; adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

- emanazione degli atti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità, di igiene pubblica e tutela ambientale;

- svolgimento dei compiti affidatigli in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

- vigilanza e trasmissione di informazioni al Prefetto su tutto quanto possa inerire la sicurezza e l'ordine pubblico;

- nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico - provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed quale ufficiale di governo, il sindaco adotta con atto motivato e igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini, può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. Se l'ordinanza è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale. I casi di emergenza connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma precedente.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.

3. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

5. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente statuto e dal regolamento.

CAPO IV

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 27

Composizione

1. Il Sindaco presenta la giunta alla prima adunanza del Consiglio neo-eletto; similmente, ogni variazione nella sua composizione, sarà presentata alla prima riunione successiva del Consiglio comunale.

2. La giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede e da massimo n. 7 Assessori, anche al di fuori dei componenti del consiglio da lui liberamente scelti tra cittadini di comprovata competenza e professionalità, in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica di consigliere comunale.

3. Gli Assessori partecipano alle adunanze del Consiglio comunale con diritto alla parola e non al voto.

4. La carica di Assessore non è compatibile con quella di Consigliere comunale.

5. Chi ha ricoperto la carica di Assessore per due mandati consecutivi, non può essere nominato Assessore nel mandato successivo.

Art. 28

Ruolo e competenze generali

1. La giunta è l'organo che compie tutti gli atti d'amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza di altri soggetti.

2. La giunta attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio.

3. La giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.

4. La giunta persegue, nell'ambito delle sue competenze d'amministrazione ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del Consiglio, la realizzazione del programma presentato dal Sindaco al Consiglio comunale.

5. La giunta approva programmi e progetti esecutivi in armonia agli indirizzi deliberati dal Consiglio e tutti i provvedimenti che costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non espressamente assegnati alla competenza del Consiglio comunale dalla legge ed ai responsabili dei settori. Decide in merito alla costituzione, resistenza o intervento in giudizio, ordinario o amministrativo, impegnando la relativa spesa.

6. La giunta riferisce annualmente al Consiglio sull'attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

Art. 29

Esercizio delle funzioni

1. La giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti.

2. La giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. E' presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, o impedimento, dal vice sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'Assessore anziano, tale intendendosi il più anziano di età.

3. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della giunta.

4. Le attribuzioni dei carichi assessoriali possono essere modificate o revocate dal Sindaco, che ne informa il Consiglio comunale nella prima seduta successiva.

Art. 30

Decadenza della Giunta

1. La giunta decade nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. In tal caso, essa rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio comunale e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. La giunta decade altresì nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Tale mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 31

Revoca, dimissioni e cessazione dall'Ufficio di Assessore

1. Il Sindaco può revocare e sostituire singoli o tutti i componenti la giunta, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella adunanza immediatamente successiva.

2. Parimenti si procederà in caso di dimissioni o cessazione per altra causa dall'Ufficio di Assessore.

Art. 32

Norme generali di funzionamento

1. Le adunanze della giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Generale ed assiste il funzionario designato per la redazione del verbale.

2. Il sindaco può disporre che alle adunanze della giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, responsabili dei servizi interessati.

3. Possono essere invitati alle riunioni della giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero Collegio dei Revisori dei Conti ed i rappresentanti del Comune in enti e commissioni, nonché i Presidenti delle Consulte e i consiglieri delegati.

4. Le norme generali di funzionamento della giunta sono stabilite, in conformità alla legge ed al presente statuto, dal regolamento interno.

CAPO V

LE COMMISSIONI COMUNALI

Art. 33

Le Commissioni comunali

1. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento che siano interamente costituite da componenti del Consiglio comunale, è effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dal regolamento.

2. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al precedente comma, è effettuata dalla giunta comunale, in base alle designazioni dalla stessa richiesta al Consiglio comunale ed agli enti, associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentate. Nei casi in cui la scelta dei componenti spetta direttamente all'Amministrazione comunale, la stessa viene effettuata dal Consiglio fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza all'espletamento dell'incarico.

3. La Presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di

controllo o garanzia, ove costituite, è attribuita alle minoranze.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 34

La partecipazione dei cittadini all'amministrazione

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione esprime il concorso diretto della Comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti ed i cittadini.

2. Assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generali relativi alla programmazione della attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la Comunità.

Art. 35

La partecipazione delle libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'Articolo 38 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente statuto e dal regolamento.

2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere Associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare un'adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.

3. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato, combattentistiche, degli invalidi di guerra e del lavoro, le associazioni di protezione dei portatori di handicap; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, delle religioni, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani; ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.

4. Un'apposita Commissione consiliare permanente, dotata della struttura operativa necessaria, è preposta ad organizzare i rapporti fra gli organi del Comune e le Associazioni dei cittadini. Essa provvede alla registrazione in appositi albi delle Associazioni ed organizzazioni che ne fanno richiesta, documentando il possesso dei requisiti stabiliti dallo statuto e dal regolamento. In uno degli albi sono registrate le Associazioni che hanno prevalenti finalità relative alle attività economiche, sociali e del lavoro. Nell'altro albo sono registrate le Associazioni che hanno prevalenti finalità relative alla cultura, all'istruzione, allo sport ed alla qualità della vita.

5. Sono istituite la Consulta dell'economia, del lavoro e delle attività sociali e la Consulta della cultura, dell'istruzione, dello sport, della qualità della vita e delle pari opportunità, organismi attraverso i quali il Comune valorizza e promuove la partecipazione all'amministrazione delle libere associazioni ed organismi dei cittadini, attraverso attività propositive e di consultazione. Le due Consulte esercitano le loro funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio comunale e degli altri organi del Comune.

6. Le due Consulte sono elette ogni tre anni dalle Associazioni ed organizzazioni registrate nei rispettivi albi, con le modalità stabilite

dal regolamento comunale per la partecipazione popolare, che fissa il numero dei componenti di ognuna. Ciascuna Consulta elegge il proprio Presidente e può nominare dei coordinatori per sezioni di attività.

7. Gli amministratori del Comune e quelli delle Associazioni sportive professionistiche non possono far parte delle Consulte di cui al quinto comma.

Art. 36

L'attività di partecipazione delle Consulte

1. Le Consulte collaborano con le Commissioni consiliari permanenti alle cui riunioni partecipano, per invito o su loro richiesta, con la Sezione preposta al settore di attività della Commissione.

2. Le Consulte presentano al Sindaco proposte, istanze, petizioni, da questo trasmesse alla Commissione consiliare competente per l'istruttoria preliminare ed alla giunta comunale per la conoscenza. La Commissione, con la partecipazione del sindaco e dell'Assessore interessato, decide circa l'ammissibilità della proposta all'ulteriore esame del Consiglio e della giunta. Se la decisione è negativa, essa viene comunicata, con adeguate motivazioni, alla Consulta proponente, entro venti giorni dalla data di presentazione. Se la decisione è positiva viene trasmessa al Consiglio od alla giunta, secondo le competenze, i quali provvedono a dare esito a quanto proposto o richiesto od a far conoscere, in caso di diniego, le motivazioni. La decisione è adottata nella prima riunione successiva all'invio della pratica da parte della Commissione consiliare e, comunque, entro trenta giorni dallo stesso.

3. Le Consulte possono essere previamente e congiuntamente interpellate dal Consiglio, a mezzo del Sindaco e con l'intervento della commissione consiliare competente e della giunta comunale, all'atto dell'impostazione dei bilanci annuali e pluriennali, del programma degli investimenti, del piano regolatore generale e dei piani d'attuazione dello stesso d'iniziativa pubblica o privata e sul rendiconto dell'esercizio.

4. Il Sindaco, su invito della Commissione consiliare e della giunta comunale, può richiedere il parere della Consulta competente prima della presentazione al Consiglio di atti fondamentali che incidono in misura rilevante sugli interessi e sulle condizioni dei cittadini.

5. Le Consulte esprimono i pareri loro richiesti con una relazione illustrativa delle motivazioni, entro 15 giorni dalla data nella quale perviene loro l'atto del Sindaco.

6. Il Consiglio comunale tiene, una volta all'anno, entro il mese di settembre, una riunione aperta con la partecipazione delle due Consulte, nella quale il Sindaco illustra lo " stato della Comunità " nei suoi caratteri e connotazioni più significativi, rapportato alla situazione esistente negli anni precedenti. Le Consulte esprimono il loro giudizio sui risultati raggiunti, verificano assieme al Consiglio lo stato di avanzamento dei programmi, propongono nuovi obiettivi da perseguire per lo sviluppo della Comunità.

7. Le Consulte concorrendo alla designazione dei candidati alla nomina di difensore civico approvano, in adunanza plenaria, a maggioranza assoluta dei presenti, un elenco, comprendente non meno di 5 candidati, fra i quali il Consiglio comunale, con le modalità di cui al successivo Capo VI, può eleggere il Difensore civico.

8. I candidati alla elezione alla carica di Difensore civico sono prescelti fra i cittadini residenti nel Comune che, per pubblica conoscenza, assicurando le più ampie garanzie di indipendenza, probità, equità, risultino dotati di comprovata esperienza, competenza e sensibilità sociale per esercitare le funzioni allo stesso attribuite.

9. La giunta comunale assicura alle Consulte l'invio di informazioni, comunicazioni, atti ad efficacia generale, insieme a copia del presente statuto, dei regolamenti e degli altri documenti utili per attivare la loro partecipazione propositiva all'amministrazione del Comune.

10. La giunta comunale assicura alle due Consulte i locali, i mezzi strumentali ed il personale necessario per l'esercizio della loro attività.

Art. 37

La partecipazione dei singoli cittadini

1. Le istanze, petizioni e proposte presentate da uno o più cittadini, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, sono sottoposte dal Sindaco all'esame istruttorio della Commissione permanente di cui all'Articolo 36 ed assegnate al competente organo collegiale che deve adottare, sulle stesse, motivata decisione la quale deve essere notificata a tutti i presentatori della proposta entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa.

2. La Commissione consiliare può invitare i presentatori della istanza, od una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare delle loro proposte ed a fornire chiarimenti e precisazioni.

CAPO II

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

Art. 38

La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee di cittadini interessati, nella quale gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.

3. La segreteria generale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al sindaco, il quale li comunica al consiglio comunale, ed alla giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

4. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui ai precedenti commi.

Art. 39

Referendum consultivo

1. Il referendum è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento – esclusi quelli di cui al successivo quarto comma – relativi all'Amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

2. I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.

3. I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno 1.000 (mille) elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della Segreteria Generale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:

- a) revisione dello statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali;
- b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; piante organiche del personale e relative variazioni;
- c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
- d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- e) designazione e nomine di rappresentanti.

5. I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro 60 giorni dalla data di esecuzione della deliberazione consiliare e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.

6. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

7. Il Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

8. Le consultazioni di cui ai precedenti articoli ed i referendum consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

CAPO III

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 40

Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, da quelle applicative previste dal presente statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.

2. L'Amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegua obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

3. L'Amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. I termini vengono provvisoriamente regolati con deliberazione del Consiglio comunale e definitivamente stabiliti con il regolamento per il procedimento amministrativo, da adottarsi dal Consiglio entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente statuto. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurarne la conoscenza da parte della popolazione.

CAPO IV

L'AZIONE POPOLARE

Art. 41

L'azione sostitutiva

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune. La giunta comunale, cui sia stato notificato l'atto per l'integrazione del contraddittorio, delibera in ordine alla opportunità della costituzione del comune in giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

CAPO V

IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Art. 42

Publicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale.

2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.

3. La Giunta comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.

4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.

5. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune, la Giunta istituisce servizi d'informazione dei cittadini, usufruibili in centri pubblici appositamente attrezzati; utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.

Art. 43

Il diritto di accesso agli atti amministrativi alle strutture ed ai servizi

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al quarto comma dell'Articolo 24 della legge 7 agosto 1990. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.

4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, la Giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.

6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento od in vigenza del divieto temporaneo di cui al secondo comma. Fuori di tali casi, ogni richiesta di accesso s'intende accettata, decorsi inutilmente 30 giorni dalla sua presentazione.

7. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall'Articolo 25, quinto e sesto comma della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO VI

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 44**Istituzione e ruolo**

1. Il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale è esercitato dal Difensore civico, organo istituito con il presente statuto che ne regola l'elezione e l'attività.

Art. 45**Requisiti**

1. Il Sindaco riceve le proposte di candidature per l'elezione del Difensore civico dai Presidenti delle Consulte di cui al precedente articolo 36, nonché dai Consiglieri Comunali, singoli o a gruppi. Riunisce, nei giorni precedenti l'adunanza, un'apposita conferenza dei Capigruppo per l'esame delle candidature e per ricercare una scelta unitaria da proporsi al Consiglio.

2. Non può essere nominato Difensore civico colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità stabilite nel regolamento, secondo i principi giuridici generali che regolano l'elezione alle cariche comunali e chi abbia partecipato, con qualunque esito, ad una consultazione elettorale comunale negli ultimi cinque anni. Sono, altresì, incompatibili i Parlamentari nazionali, i Consiglieri regionali, i Consiglieri Provinciali nonché i Componenti del CO.RE.CO..

3. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità indicate al precedente comma. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.

4. Il Difensore civico può essere revocato dalla carica per grave inadempimento ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata dal Consiglio comunale adottata con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 46**Elezione**

1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con la maggioranza di voti dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Dopo due votazioni infruttuose, per l'elezione, da tenersi in un'adunanza successiva entro 10 gg., è sufficiente la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.

2. L'elezione del Difensore civico avviene, nella prima attuazione delle presenti norme, entro 6 mesi dall'entrata in vigore dello statuto.

3. In via ordinaria l'elezione del Difensore civico è iscritta all'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio comunale immediatamente successiva alla prima del Consiglio neo-eletto.

4. Rimane in carica per la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.

5. Nel caso di dimissioni o vacanza della carica nel corso del quinquennio, il Consiglio provvede alla nuova elezione nella prima adunanza successiva.

Art. 47**Prerogative e funzioni**

1. Il difensore civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono.

2. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli od associati o per propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le istituzioni, le concessioni di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato entro un termine da lui fissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti, senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può stabilire di esaminare congiuntamente con il funzionario interessato la pratica, entro i termini prefissati e può richiedere allo

stesso relazione scritta in merito allo stato del procedimento ed a particolari aspetti dello stesso da lui rilevati.

4. Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica al cittadino, od all'associazione che ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevati invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti e, in caso di ritardo, entro termini prestabiliti. Comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati.

5. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del Difensore civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni. Il Difensore civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.

6. La giunta comunale assicura all'ufficio del Difensore civico una sede idonea e le dotazioni di personale e strumentali adeguate per il buon funzionamento dell'istituto.

7. Al Difensore civico è corrisposta una indennità di funzione in misura pari a quella stabilita dalla legge per gli Assessori comunali.

Art. 48**Rapporti con il Consiglio comunale**

1. Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le eventuali disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio comunale entro il mese di aprile e resa pubblica nelle forme previste dall'Articolo 43 dello statuto.

2. In casi di particolare importanza il Difensore civico effettua specifiche segnalazioni che il sindaco può iscrivere all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio comunale.

TITOLO IV**ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE****CAPO I****ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO****Art. 49****Organizzazione degli uffici e dei servizi**

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i funzionari responsabili, coordinati dal Segretario Generale e/o Direttore Generale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento della amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla giunta. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, uffici e servizi comunali. In conformità agli obiettivi stabiliti con gli atti di programmazione finanziaria, la Giunta comunale, su proposta della Segreteria Generale o Direttore Generale se istituito, dispone entro il mese di novembre il piano occupazionale e quello della mobilità interna, in relazione alla necessità di adeguare le singole strutture ai programmi ed ai progetti operativi da realizzare nell'anno successivo.

3. Le commissioni di gara e di concorso sono presiedute dal Segretario Generale o dai responsabili dei settori, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

4. L'organizzazione del lavoro e del personale comunale è imposta secondo le linee d'indirizzo espresse dagli organi collegiali e le proposte avanzate dalla Segreteria Generale o dal Direttore Generale se istituito, in base alle valutazioni acquisite dall'apposito ufficio preposto alla gestione organizzativa, alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante razionalizzazione complessiva delle strutture.

Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

5. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'ente, consultazioni con i sindacati che, secondo gli accordi vigenti, hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

6. All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento degli uffici e dei servizi vigente.

CAPO II

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 50

Ruolo e funzioni

1. Il Segretario Generale è nominato dal sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo;

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario generale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, sovrintende, con ruolo e compiti di alta direzione, all'esercizio delle funzioni dei responsabili dei settori, dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi;

4. Il segretario generale presta consulenza giuridica ed amministrativa agli organi del Comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici;

5. Partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta, senza diritto di voto, esprimendo il suo parere in merito alla legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni. Assicura, a mezzo di funzionari la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal regolamento.

6. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti comma, le altre funzioni stabilite dal regolamento e, in particolare, le seguenti:

- a) roga i contratti nell'interesse del Comune;
- b) esprime valutazioni di ordine tecnico – giuridico al consiglio, alla giunta comunale, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri;
- c) riceve dai consiglieri la richiesta di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette al controllo eventuale;
- d) presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione del referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori, dei consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;

7. Il Segretario Generale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

Art. 51

Il vice Segretario Generale

1. Il Vice Segretario Generale esercita le funzioni vicarie del Segretario Generale e lo coadiuva; lo sostituisce in tutti i casi di vacanza, impedimenti od assenza in tutte le funzioni di competenza salvo quelle espressamente vietate dalla Legge.

CAPO III

PERSONALE DIRETTIVO

Art. 52

Direttore generale

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione.

Art. 53

Compiti del direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.

2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco, che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.

Art. 54

Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale predisponde la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

- a) predisponde, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
- b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
- c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;
- d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili dei Settori e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti di lavoro;
- e) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
- f) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;
- g) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei settori nei casi in cui essi siano immotivatamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

Art. 55

Responsabile dei settori

1. I responsabili dei settori sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono a organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta

comunale. Ad essi spettano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

Art. 56

Funzioni dei responsabili dei settori

1. I responsabili dei settori stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni.

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) adottano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;

g) adottano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'articolo 50 del D. lgs 267/2000;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;

j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco;

l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

m) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I responsabili dei settori possono delegare le funzioni che preciedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

Art. 57

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 110 del dlgs 267/2000.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 58

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzione a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma del sindaco, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 59

Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del D. lgs 267/2000.

Art. 60

Controllo interno

1. Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall'articolo 147 del D. lgs 267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'articolo 1, comma 2, del D. lgs 286/99.

CAPO IV

LA RESPONSABILITÀ

Art. 61

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o a un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.

Art. 62

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 63

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO V

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I

COMPETENZE DEL COMUNE

Art. 64

Servizi comunali

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità.

2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

Art. 65

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico oppure senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione dei servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

CAPO II

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 66

Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

2. Con apposite norme di natura regolamentare, il Consiglio co-

munale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 67

La concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini - utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi da parte del Consiglio comunale avviene tenendo conto del conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

Art. 68

Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica ed autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 69

Struttura delle aziende speciali

1. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di Revisione.

3. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 70

Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il

presidente e il direttore.

3. Gli organi istituzionali sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennale, i programmi e il conto consuntivo, ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 71

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

4. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

5. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'Assemblea dei Soci in rappresentanza dell'Ente.

6. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 72

Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci organi e garanzie.

Art. 73

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art.41, 2° comma del presente statuto.

4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 74

Accordi di programma

1. Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 N.267.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO VI

GESTIONE ECONOMICO- FINANZIARIA

E CONTABILITA'

CAPO I

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 75

La programmazione di bilancio

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dal regolamento di contabilità nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia.

2. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

3. Il Consiglio approva il bilancio di previsione in seduta pubblica, in sessione ordinaria, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

CAPO II

L'AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 76

Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

3. La Giunta comunale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

Art. 77

Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di recepire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che, per la loro natura, hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti comma.

CAPO III**LA REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE****Art. 78****Il Collegio dei revisori dei conti**

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone l'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di statuto, al loro incarico.

3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del presente statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

4. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. I Revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.

6. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Art. 79**Il rendiconto della gestione**

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'adozione assunta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti.

CAPO IV**IL CONTROLLO DELLA GESTIONE****Art. 80****Finalità**

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità, il Consiglio comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.

2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari.

CAPO V**TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE****Art. 81****Tesoreria e riscossione delle entrate**

1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale.

3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

4. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO VII**COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI****CAPO I****COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON LO STATO, LA REGIONE E LA PROVINCIA****Art. 82****Lo Stato**

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale di Governo.

2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni d'interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.

3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri e con eventuale concorso del bilancio dell'ente.

Art. 83**La Regione**

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.

2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso dele-

gate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.

3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale dalla Regione.

4. Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalla legge.

Art. 84

La Provincia

1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propostive in materia di programmazione della regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatica con quella degli altri comuni, nell'ambito provinciale.

2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.

3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 85

Modalità

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 6 del T.U.EE.LL. 18.8.2000 n. 267.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.

3. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

4. Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima modifica.

5. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che l'ha respinta.

CAPO II

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

Art. 86

Entrata in vigore

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune.

4. Il Segretario Generale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

Il Segretario Generale
avv. Lucia Petti

Il Sindaco
Michele Serrapica

COMUNE DI AMALFI
Provincia di Salerno

STATUTO

COMUNE DI AMALFI - (Provincia di Salerno) - **Statuto Comunale.**

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 - Comune di Amalfi	pag.
Art. 2 - Territorio, gonfalone e stemma	pag.
Art. 3 - Programmazione economico-sociale e territoriale	pag.
Art. 4 - Tutela della salute e del diritto allo studio	pag.
Art. 5 - Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico	pag.
Art. 6 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero	pag.
Art. 7 - Assetto ed utilizzazione del territorio	pag.
Art. 8 - Sviluppo economico	pag.
Art. 9 - Partecipazione, informazione, decentramento	pag.
Art. 10 - Servizi pubblici	pag.
Art. 11 - Cooperazione - Unione con uno o più Comuni contermini	pag.

TITOLO II – L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I – IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12 - Composizione	pag.
Art. 13 - Modalità di elezione del Consiglio Comunale	pag.
Art. 14 - Poteri	pag.
Art. 15 - Durata	pag.
Art. 16 - Prima adunanza	pag.
Art. 17 - Convocazione del Consiglio Comunale	pag.
Art. 18 - Ordine del giorno	pag.
Art. 19 - Consegna dell'avviso di convocazione	pag.
Art. 20 - Numero legale per la validità delle sedute	pag.
Art. 21 - Numero legale per la validità delle deliberazioni	pag.
Art. 22 - Pubblicità delle sedute	pag.
Art. 23 - Delle votazioni	pag.
Art. 24 - Commissioni Consiliari	pag.
Art. 25 - Attribuzioni delle Commissioni Consiliari	pag.
Art. 26 - Regolamento interno	pag.

CAPO II - I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 27 - Il Consigliere Comunale	pag.
Art. 28 - Doveri del Consigliere	pag.
Art. 29 - Poteri del Consigliere	pag.
Art. 30 - Dimissioni del Consigliere	pag.
Art. 31 - Competenze del Consiglio	pag.
Art. 32 - Surrogazione e supplenza dei consiglieri	pag.
Art. 33 - Gruppi consiliari	pag.

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE I - ELEZIONE - DURATA IN CARICA - REVOCA

Art. 34 - Composizione della Giunta Comunale	pag.
Art. 35 - Elezione del Sindaco - Nomina e revoca della Giunta	pag.
Art. 36 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco ed Assessore	pag.
Art. 37 - Mozione di sfiducia	pag.
Art. 38 - Dimissioni, impedimento, rimozione,	

decadenza, sospensione o decesso del Sindaco	pag.
Art. 39 - Attività ispettiva	pag.

SEZIONE II - ATTRIBUZIONE - FUNZIONAMENTO

Art. 40 - Organizzazione della Giunta	pag.
Art. 41 - Competenza della Giunta	pag.
Art. 42 - Adunanza e deliberazioni	pag.

CAPO IV

Art. 43 - Il Sindaco	pag.
----------------------	------

TITOLO III

CAPO I - ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 44 - Consigli di quartiere	pag.
Art. 45 - Libere forme associative	pag.
Art. 46 - Consulte	pag.
Art. 47 - Consultazioni	pag.
Art. 48 - Diritto di petizione	pag.
Art. 49 - Interrogazioni	pag.
Art. 50 - Proposte di iniziativa popolare	pag.
Art. 51 - Referendum consultivo	pag.
Art. 52 - Diritto di accesso e di informazione	pag.

CAPO II - IL DIFENSORE CIVICO

Art. 53 - Istituzione - Attribuzioni	pag.
Art. 54 - Nomina	pag.
Art. 55 - Requisiti	pag.
Art. 56 - Durata in carica, decadenza e revoca	pag.
Art. 57 - Sede, dotazione organica, indennità	pag.
Art. 58 - Rapporto con gli organi comunali	pag.
Art. 59 - Modalità e procedura d'intervento	pag.

TITOLO IV - L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I - L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 60 - Principi e criteri direttivi	pag.
Art. 61 - Personale	pag.
Art. 62 - Segretario Comunale	pag.
Art. 63 - Compiti	pag.
Art. 64 - Incarichi	pag.
Art. 65 - Direzione di aree funzionali	pag.

CAPO II - ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI O SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art. 66 - Costituzione e partecipazione	pag.
Art. 67 - Istituzioni	pag.
Art. 68 - Vigilanza e controlli	pag.

TITOLO V - L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 69 - Demanio e patrimonio	pag.
Art. 70 - Contratti	pag.
Art. 71 - Contabilità e bilancio	pag.
Art. 72 - Controllo economico-finanziario	pag.

TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 73 - Modalità	pag.
Art. 74 - Regolamenti	pag.
Art. 75 - Norme transitorie e finali	pag.

TITOLO I**PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI****Art. 1****Comune di Amalfi**

1. Il Comune di Amalfi è Ente territoriale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita. Esercita le sue funzioni nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.

2. Il Comune rappresenta tutta la comunità insediata sul proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico.

3. Ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria ed è titolare di funzioni proprie e di funzioni conferite con leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

4. Per lo svolgimento delle sue funzioni si avvale anche delle attività esercitate dai cittadini, in forma singola o associata, attraverso la loro autonoma iniziativa, comunque adeguata ai fini che l'Ente persegue. Tali attività sono da intendersi come strumenti integrativi e giammai sostitutivi delle funzioni proprie del Comune.

Art. 2**Territorio, gonfalone e stemma**

1. Il territorio del Comune di Amalfi è costituito dal centro urbano e dalle frazioni di Poggerola, Vettica, Lone, Pastena, Tovere.

2. Si estende per Kmq. 6,15 e confina con i Comuni di Conca dei Marini, Furore, Agerola, Atrani e Scala.

3. Il Comune ha sede nel Capoluogo presso il Palazzo San Benedetto.

4. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.

5. L'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, salvo i casi previsti nel regolamento, sono vietati.

Art. 3**Programmazione economico-sociale e territoriale**

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi e dei piani e programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e della Comunità Montana, laddove lo ritenga opportuno, oltre i casi in cui sia obbligatorio per legge, richiederà il contributo dei Sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio.

Art. 4**Tutela della salute e del diritto allo studio**

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, avvalendosi anche dell'apporto di associazioni di volontariato.

3. Promuove opportune iniziative per attività sociali ed opere di comune interesse.

4. Il Comune assicura la piena attuazione del diritto allo studio e ogni necessaria iniziativa per garantirlo, d'intesa con le istituzioni scolastiche e con gli organi collegiali della scuola.

5. Favorisce, inoltre, il pieno inserimento dei portatori di handicap nella scuola e nella vita produttiva del paese.

6. Promuove i necessari interventi per prevenire ogni forma di

devianza dei giovani e per favorire il loro recupero alla società.

7. Favorisce l'integrazione dei cittadini stranieri, in regola con le leggi dello Stato, nella comunità locale.

Art. 5**Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico**

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, il paesaggio e la fascia costiera, concorre alla difesa del suolo, del sottosuolo e delle risorse idriche, ad eliminare le cause di inquinamento ambientale.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 6**Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero**

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla storia, alle tradizioni, ai costumi locali e alle manifestazioni rievocative della Repubblica Marinara.

2. Opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale nella Comunità Europea anche tramite forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi.

3. Incoraggia e favorisce le attività sportive e del tempo libero.

4. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli stessi enti, organismi ed associazioni.

5. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da regolamento che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti e senza finalità di lucro.

Art. 7**Assetto ed utilizzazione del territorio**

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti turistici, commerciali, artigianali, industriali, agricoli e marittimi.

2. Promuove iniziative e predispone piani al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Attua un sistema coordinato di traffico terrestre (favorendo la mobilità alternativa) e marittimo, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze turistiche, scolastiche, lavorative e di fruizione dei servizi.

4. Predispone, mediante apposito Regolamento, idonei strumenti di pronto intervento per il verificarsi di pubbliche calamità.

Art. 8**Sviluppo economico**

1. Il Comune concorre, nei limiti delle leggi dello Stato e della Regione, alla disciplina dell'attività economica pubblica e privata ai fini del superamento degli squilibri socio-economici della comunità.

2. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi, di concerto con gli enti preposti.

3. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

4. Il Comune tende a favorire e sostenere forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti e fra lavoratori autonomi.

Art. 9**Partecipazione, informazione, decentramento**

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art.3 della Costituzione e dal T.U. sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali.

3. A tal fine, oltre a garantire il diritto di accesso, promuove la realizzazione di opportuni strumenti di informazione.

4. Il Comune, per favorire un efficiente funzionamento dei servizi comunali, può adottare opportune forme di decentramento.

Art. 10

Servizi pubblici

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

3. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche ed opportunità sociali;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art.116 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

4. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di appositi regolamenti.

5. La gestione dei servizi, già esistenti o da istituirsi, può realizzarsi in forma consortile con i Comuni contermini ed eventualmente con altri Enti.

Art. 11

Cooperazione - Unione con uno o più Comuni contermini

4. Il Comune di Amalfi attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e con la Comunità Montana.

5. In particolare tende a perseguire la costituzione di un'Unione con uno o più Comuni contermini, come previsto dall'art. 32 del D. Lgs. n. 267/2000.

6. L'atto costitutivo dell'Unione è approvato con un'unica deliberazione dai singoli Consigli Comunali, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel caso si pervenga alla fusione con altro od altri Comuni, il presente Statuto dovrà essere revocato e sostituito da altro, rispondente alle dimensioni e caratteristiche del nuovo ente.

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Gli organi del Comune sono: Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12

Composizione

1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e dai Consiglieri Comunali nel numero previsto dalla legge.

2. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco.

Art. 13

Modalità di elezione del Consiglio Comunale

1. L'elezione del Consiglio Comunale si effettua con il sistema maggioritario, contestualmente alla elezione del Sindaco.

2. Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di Consigliere Comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.

3. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di Sindaco.

4. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di Sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può, altresì, esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere Comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di Sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.

5. Le modalità di votazione sono regolate, altresì, dai commi 1 e 2 dell'art. 6 della Legge 132/93.

Art. 14

Poteri

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Art. 15

Durata

1. La durata in carica del Consiglio Comunale è regolata dalla legge.

Art. 16

Prima adunanza

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo della convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 17

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza.

2. Il Consiglio può essere convocato:

a) per iniziativa del Sindaco;

b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica.

3. Nei casi di cui alla precedente lettera b) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta al Protocollo Generale del Comune.

4. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

5. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa

diffida.

Art. 18

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.

Art. 19

Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio eletto dai Consiglieri, nei seguenti termini:

- a) almeno 6 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;
- b) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi di urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

3. Gli atti relativi all'o.d.g. della seduta consiliare devono essere a disposizione dei consiglieri comunali 5 giorni prima della data fissata.

Art. 20

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati.

3. Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.

4. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso.

Art. 21

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) coloro che si astengono;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

3. Nei casi di motivata urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 22

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

3. Allo scopo di assicurare la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative l'ordine del giorno è reso pubblico a mezzo manifesto murale.

Art. 23

Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 24

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire, per l'esame di particolari problemi, Commissioni Consiliari permanenti a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, e Commissioni Speciali, i cui compiti e i cui poteri sono stabiliti dal Regolamento.

2. Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni permanenti.

3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai lavori: Organismi associativi, funzionari e rappresentanza di forze sociali, politiche ed economiche, nonché rappresentanti di altri Enti per l'esame di specifici argomenti.

4. Alle Commissioni Consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

Art. 25

Attribuzioni delle Commissioni Consiliari

1. Le Commissioni Consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, hanno poteri referenti, redigenti, consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti e le materie di competenza del Consiglio.

2. Le Commissioni Consiliari speciali, nominate con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, hanno poteri di indagine e di inchieste, specificate nell'atto deliberativo di istituzione.

3. Le Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia sono presiedute da un rappresentante della minoranza.

4. Sono costituite su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri assegnati.

5. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

6. Si applicano le disposizioni dell'art. 101 del D.P.R. 16/5/1960, n.570.

7. Il Regolamento disciplina l'esercizio delle ulteriori attribuzioni.

Art. 26

Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, nelle materie di cui al Capo I e al Capo II del presente Titolo, sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

CAPO II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 27

Il Consigliere Comunale

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni politiche espresse e per i voti dati nello esercizio delle sue funzioni.

2. L'entità ed i tipi di indennità, nonché le aspettative ed i permessi spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

3. I Consiglieri nonché il Sindaco, gli Assessori ed i pubblici incaricati di servizi comunali hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nei giudizi per fatti compiuti nell'esercizio delle funzioni, conclusi con l'assoluzione con formula piena.

4. Per il ristoro delle spese suddette il Comune può stipulare apposita polizza assicurativa.

Art. 28

Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire nelle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, con le modalità di cui al regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale.

4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.

5. Per assicurare la massima trasparenza ogni consigliere può comunicare, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, all'inizio e alla fine del mandato i cespiti ed i redditi posseduti.

Art. 29

Poteri del Consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Ha diritto di ottenere gratuitamente dagli uffici del Comune, delle aziende, degli enti e dei consorzi di cui il Comune fa parte, copia dei provvedimenti adottati nonché tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato. Ha, inoltre, diritto di esaminare tutti gli atti amministrativi di qualsiasi specie attinenti agli uffici comunali.

3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento di accesso agli atti e dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

4. E' tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

5. La rappresentanza della minoranza consiliare negli Enti, aziende ed istituzioni va comunque garantita, assicurando nel contempo un maggior numero di rappresentanti alla maggioranza.

Art. 30

Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono indrizzate dal Consigliere medesimo al Consiglio. Esse devono essere assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci immediatamente. Il Consiglio adotta la relativa surrogazione che deve avvenire entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 31

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente, delle aziende speciali, dei consorzi, i regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, D. Lgs. 267/2000, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, bilancio annuale e pluriennale e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune o della Provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 32

Surrogazione e supplenza dei Consiglieri

1) Nei Consigli Comunali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2) Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 267/2000 il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

Art. 33

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di Regolamento, da più componenti, ovvero da un Consigliere se è l'unico eletto nella propria lista.

2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

3. Le funzioni e le modalità per lo svolgimento dell'attività della Conferenza dei Capigruppo sono stabilite dal Regolamento.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE I

ELEZIONE - DURATA IN CARICA - REVOCA

Art. 34

Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede, e da 6 assessori, di cui tre scelti obbligatoriamente tra i consiglieri eletti e tre scelti anche fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, con provate capacità professionali o culturali, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

2. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari senza diritto di voto, intervenendo soltanto nella discussione relativa alle competenze oggetto della delega ad essi conferita dal Sindaco.

3. Non può essere nominato Assessore esterno chi ha ricoperto l'incarico per due mandati consecutivi, salvo quanto disposto dall'art. 51 - comma 3 - del D. Lgs. n.267/2000.

Art. 35

Elezione del Sindaco - Nomina e revoca della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.

2. E' proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti.

3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare la costituzione italiana. Nella medesima seduta dà comunicazione dei nominativi degli assessori ed espone il programma amministrativo da realizzare nel corso del mandato.

4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva.

Art. 36

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco ed Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

2. Non possono far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

3. Al Sindaco nonché agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza dei relativi comuni.

Art. 37

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 38

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice

Sindaco.

2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.15, comma 4 bis della L. 19/3/90, n. 59 del D. Lgs. n. 267/2000.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 39

Attività ispettiva

1. Il Sindaco o gli Assessori rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

SEZIONE II

ATTRIBUZIONE - FUNZIONAMENTO

Art. 40

Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.

2. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione Comunale, raggruppati per settori omogenei.

3. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con proprio provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate per gruppi di materie secondo il proprio insindacabile giudizio e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni assegnate.

4. Tali deleghe possono essere modificate dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

5. Le deleghe e le eventuali modifiche devono essere fatte per iscritto, accettate dall'interessato e comunicate in ogni caso al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

6. Il Sindaco può anche delegare ad uno o più Consiglieri l'esercizio di funzioni inerenti a specifiche attività o servizi. In tal caso il Consigliere Delegato dovrà riferire al Sindaco, se chiamato, dell'esercizio della delega. Il Consigliere Delegato non dispone di alcuna potestà di adozione di atti con valenza esterna, sia pure meramente esecutivi di esplicitazione di tali funzioni.

Art. 41

Competenza della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei Funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, nonché l'adozione delle delibere per l'instaurazione o la resistenza in giudizio, per la scelta e nomina di professionisti esterni specialmente se viene provveduto intuitu personae.

Art. 42

Adunanza e deliberazioni

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco ed in sua assenza dal legittimo sostituto.

2. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sin-

daco o di chi presiede l'adunanza.

4. Alle sedute della Giunta possono partecipare, senza diritto di voto, i revisori dei conti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, ma alle medesime possono partecipare, ad invito del Sindaco, esperti, tecnici e funzionari, per riferire su particolari problemi. Di tanto deve essere dato atto nel relativo verbale di deliberazione.

6. Nel caso di motivata urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

7. Le deliberazioni adottate dalla Giunta devono essere pubblicate entro il termine di gg. 15 dalla data di adozione.

CAPO IV

Art. 43

Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.

2. Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

3. Il Sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza sono adottati i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art.136 del D. Lgs. n.267/2000.

6. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del D.Lgs. n.267/2000, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

7. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

8. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e quello del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

TITOLO III

CAPO I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 44

Consigli di quartiere

1. Sono istituiti, con deliberazione del Consiglio Comunale, per ambiti territoriali omogenei, i Consigli di quartiere, individuati all'art. 2 – comma 1 – del presente Statuto, quali strumenti di consultazione e partecipazione all'attività amministrativa.

2. Il Consiglio Comunale nel Regolamento individua i Consigli di quartiere, stabilisce funzioni, composizione, criteri di nomina e durata in carica dei suddetti consigli.

Art. 45

Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione di organizzazioni di volontariato e di associazioni.

2. Le organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1, ai fini di intrattenere rapporti con il Comune ed avere l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, dovranno essere costituite con atto notarile o essere riconosciute a carattere nazionale. Apposito regolamento disciplinerà i rapporti dell'ente con le libere associazioni.

3. La Segreteria comunale è incaricata delle conservazione dell'albo delle associazioni suddiviso per categorie di finalità.

Art. 46

Consulte

1. Il Consiglio Comunale costituisce Consulte composte da cittadini che abbiano specifiche competenze professionali presiedute da un Assessore nei settori di rispettiva competenza.

2. Il regolamento stabilisce la composizione, i criteri di nomina e la durata in carica delle Consulte.

3. E' espressamente vietata la corresponsione di qualsiasi compenso in favore dei membri delle Consulte anche sotto forma di rimborso spesa. Le proposte ed i pareri delle Consulte non sono vincolanti per l'Ente.

Art. 47

Consultazioni

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche, sociali e politiche.

Art. 48

Diritto di petizione

1. Ciascun elettore può rivolgere al Comune istanze, proposte dirette a promuovere interventi o iniziative per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2. Esse saranno presentate in carta libera e senza nessuna formalità e potranno essere sottoposte al parere del Difensore civico.

3. L'Amministrazione Comunale, sentito, ove necessario, il parere della Consulta competente, adotterà i conseguenziali provvedimenti, dandone comunicazione scritta al presentatore.

4. Il Comune, entro 30 giorni, attraverso gli Organi e/o gli Uffici competenti, è tenuto a fornire il relativo riscontro.

Art. 49

Interrogazioni

1. Le suddette organizzazioni di cui al precedente art. 46, comma 1, possono rivolgere interrogazioni scritte al Sindaco ed alla Giunta Comunale.

2. La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 50

Proposte di iniziativa popolare

1. Gli elettori del Comune, in numero non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali e ciascun Consiglio di quartiere possono presentare al Consiglio Comunale proposte per l'adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi.

2. Le procedure e le modalità di presentazione delle proposte di iniziativa popolare, nonché gli elementi essenziali di cui le stesse debbono essere corredate, compresa l'indicazione dei mezzi di copertura della spesa nei casi in cui ciò si renda necessario, sono disciplinate dal Regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

3. Ai soggetti legittimati alla presentazione delle proposte sono forniti i dati in possesso del Comune ed è assicurata la necessaria assistenza da parte degli uffici.

4. Le proposte di iniziativa popolare sono portate all'esame del Consiglio entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

5. Il Comune promuove forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.

6. La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso inchieste o sondaggi d'opinione da affidare di norma a ditte specializzate.

Art. 51

Referendum consultivo

1. Il Comune riconosce quale istituto di partecipazione il referendum cui sono ammessi a partecipare tutti gli elettori del Comune.

2. Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, con esclusione di quelle attinenti alla finanza locale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione.

3. I referendum consultivi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunti a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno un quinto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, al momento dell'inizio della raccolta delle firme.

4. La proposta deve essere formulata in modo tale da permettere risposte chiare ed univoche e non può contenere più di cinque domande. Essa è esaminata da una Commissione di cui debbono far parte il Giudice di Pace, il Difensore Civico ed il segretario dell'Ente.

5. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 1° aprile ed il 31 maggio o tra il 1° ottobre ed il 30 novembre.

6. I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali o provinciali.

7. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto. S'intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.

8. Il Consiglio Comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.

9. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

10. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l'indizione della consultazione referendaria e per lo svolgimento delle operazioni di voto, sono disciplinate, secondo principi dello statuto, nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

11. La presentazione della proposta deve essere fatta entro il trentuno dicembre di ciascun anno e la votazione deve svolgersi entro i sei mesi successivi.

Art. 52

Diritto di accesso e di informazione

1. Il diritto di accesso e di informazione sono regolati dall'art. 10 del T.U. sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs. n.267/2000, dalle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal Regolamento sull'accesso agli atti.

2. Ciascun cittadino può consultare gli atti e le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, tranne che siano in fase istruttoria, senza dover corrispondere alcun pagamento di diritti e può ottenere il rilascio di copie, corrispondendo il solo costo della riproduzione.

3. Il regolamento stabilisce le modalità ed i tempi delle richieste, delle autorizzazioni e del rilascio.

CAPO II

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 53

Istituzione - Attribuzioni

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale è istituito l'ufficio del Difensore Civico.

2. Spetta al Difensore Civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione Comunale e gli enti ed aziende dipendenti.

3. Il Difensore Civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicitare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.

4. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

5. Il Difensore Civico è tenuto al segreto di ufficio e riveste, nell'esercizio delle funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale.

6. Prima di assumere le funzioni presta giuramento avanti al Sindaco con la seguente formula "Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi, dello statuto comunale e delle norme regolamentari dell'Ente".

7. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti. Il Segretario Comunale provvederà, in tal caso, a rimuovere impedimenti o ritardi.

8. Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità Giudiziaria, previa comunicazione all'Ente.

9. Il Difensore Civico esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta nei casi, nei limiti e secondo le procedure previste dall'art. 127 del D. Lgs. n.267/2000.

Art. 54

Nomina

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. Il Consiglio Comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Difensore Civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni. In sede di prima applicazione, il Consiglio deve essere convocato entro trenta giorni dall'approvazione del regolamento di cui all'art. 60 del presente Statuto.

Art. 55

Requisiti

1. Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini italiani che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non sono eleggibili alla carica:

a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;

b) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali, delle Comunità Montane, i candidati nelle ultime consultazioni amministrative;

c) i membri del Comitato regionale di controllo sugli atti del Comune;

d) gli amministratori di enti o aziende comunali, i Ministri del Culto, Magistrati in carica, rappresentanti delle forze armate.

Art. 56

Durata in carica, decadenza e revoca

1. Il Difensore Civico dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale che lo ha eletto e non può essere riconfermato.

2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

3. Il Difensore Civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio Comunale adottato con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

4. In sede di prima applicazione del presente Statuto il Difensore Civico viene nominato nella prima seduta successiva all'entrata in vigore del relativo regolamento.

Art. 57

Sede, dotazione organica, indennità

1. L'ufficio del difensore Civico ha sede presso la Casa Comunale.

2. Al difensore Civico non compete alcuna indennità di carica.

Art. 58

Rapporto con gli organi comunali

1. Il Difensore Civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:

a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;

b) relazioni dettagliate alla Giunta Comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici.

c) relazione annuale, entro il trentuno marzo di ogni anno, al Consiglio Comunale sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici o degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.

Art. 59

Modalità e procedura d'intervento

1. Apposito regolamento disciplina l'organizzazione, la dotazione organica, le modalità e le procedure dell'intervento del Difensore Civico.

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 60

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario Comunale e ai Responsabili dei Servizi.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 61

Personale

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dalla Giunta Municipale, secondo quanto previsto dal T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e lo stato giuridico ed il trattamento economico sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.

2. L'organizzazione degli Uffici e dei Servizi, la dotazione orga-

nica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego, sono disciplinati in uno o più Regolamenti, adottati dalla Giunta Comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio Comunale, in conformità alle disposizioni di legge, dello Statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli Enti Locali.

3. La struttura organizzativa si articola in Aree, Servizi ed Uffici, secondo criteri di omogeneità, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.

4. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento, da parte del Sindaco, degli incarichi di direzione delle aree e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e le modalità di revoca dell'incarico, secondo quanto previsto dal T.U. sull'ordinamento degli EE.LL.

5. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

6. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

7. Nell'assunzione di personale, le Commissioni Giudicatrici dovranno essere composte da tecnici o esperti interni o esterni all'Ente, presiedute dal Segretario Comunale.

Art. 62

Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale, nominato dal Sindaco secondo quanto previsto dall'art. 99 del D. Lgs. n. 267/2000, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alle conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e dei Capiservizio, ne coordina l'attività ed inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) esprime il parere di cui all'art.49, in relazione alle sue competenze, in caso di assenza del Dirigente o del Responsabile del Servizio;

c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dalle leggi, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;

e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'art.108 – comma 4 – del D. Lgs. n.267/2000.

3. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

Art. 63

Compiti

1. I Responsabili dei Servizi sono direttamente responsabili dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'Amministrazione, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze e della buona conservazione del materiale di dotazione.

2. Nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate, agiscono in piena autonomia tecnica, di decisione e di direzione.

3. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo politico, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;

- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- h) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o in base a questi, delegati dal Sindaco;
- i) la redazione e la formulazione dei pareri sulle proposte di deliberazioni, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;
- l) la partecipazione agli Organi collegiali operanti nell'ambito dell'Amministrazione Comunale.

Art. 64

Incarichi

1. La Giunta Comunale può, per il conferimento di incarichi richiesti alta specializzazioni o per il coordinamento dell'attività a rilevante contenuto tecnico, procedere, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 267/2000, all'affidamento di incarichi a personale esterno.
2. La copertura dei suddetti incarichi può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato deliberato dalla Giunta Comunale che fissa la retribuzione e la durata che non può andare oltre la scadenza del mandato dell'Amministrazione conferente.
3. I responsabili esterni devono possedere gli stessi requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
4. I responsabili esterni sono soggetti alle norme stabilite per i responsabili dei servizi comunali dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 65

Direzione di aree funzionali

1. La Giunta Municipale individua le aree omogenee raggruppanti più Servizi o Uffici.
2. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 50 – comma 1 - del D. Lgs. n.267/2000, nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali ai dipendenti della qualifica apicale, inquadrati nella ctg. "D" e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli art. 109 e 110 del T.U. sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. n.267/2000.

CAPO II

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI O SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art. 66

Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, viene garantita la rappresentanza dei gruppi di minoranza, purché le nomine o le designazioni siano in numero superiore a due.
3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singolo ammini-

stratore o dell'intero organo esecutivo di un ente, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.

4. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1, debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

Art. 67

Istituzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione delle istituzioni si compone di cinque membri nominati dal Consiglio Comunale. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale.

2. Il Presidente è designato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'istituzione e cura i rapporti dell'ente con gli organi comunali.

3. Il Direttore è nominato dalla Giunta Comunale che può scegliere solo tra i dirigenti della qualifica apicale. Il restante personale è tratto, di norma, dall'organo comunale.

4. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'istituzione e le competenze del Direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 68

Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

3. La Giunta Comunale riferisce, annualmente, al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta Comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

TITOLO V

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 69

Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio.
2. I Responsabili dell'Ufficio Economico-Finanziario e dell'Ufficio Tecnico sono congiuntamente responsabili dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, della sua esattezza, delle successive aggiunte e/o modificazioni e della conservazione dei titoli relativi al patrimonio.
3. L'Economo Comunale cura la tenuta dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune.
4. I beni patrimoniali comunali possono, di regola, essere dati in fitto, secondo stima dell'U.T.C. e sottoposti ad adeguamento ISTAT, come per legge.
5. I beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio Comunale.

Art. 70

Contratti

1. Agli appalti di lavori, alla fornitura di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei vari fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2. La stipulazione di contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa, contenente le indicazioni previste dall'art. 192 – comma 1 – del D. Lgs. n. 267/2000.

3. In rappresentanza del Comune, nella stipulazione dei contratti, interviene il Caposervizio competente.

4. Il Segretario Comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1. Nel caso di particolare complessità o se, comunque, se ne ravvisi l'opportunità, la rogazione può essere affidata ad un notaio.

Art. 71

Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2. Alla gestione del bilancio provvedono i Capiservizio ciascuno nel proprio ambito di competenza, in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.

3. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi e approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.

4. I consorzi, enti ed aziende ai quali partecipa il Comune, trasmettono, se dovuti per legge, alla Giunta Comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dai rispettivi statuti. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.

5. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Art. 72

Controllo economico-finanziario

1. I Responsabili dei Servizi sono tenuti a verificare trimestralmente la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione.

2. In conseguenza, i predetti predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi al competente Assessore.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito come per legge, trasmette trimestralmente alla Giunta Comunale una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte "entrata" e nella parte "spesa", degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.

4. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

5. Il Comune ha un servizio di tesoreria regolato dalla legge, dal regolamento di contabilità e da quanto previsto dal Titolo V – Capo I – del T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. di cui al D.Lgs. n.267/2000.

TITOLO VI

REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 73

Modalità

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art.6, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che costituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 74

Regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta alla giunta Comunale ed a ciascun Consigliere Comunale.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, salvo i casi in cui la competenza è attribuita alla Giunta dalla legge.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio.

4. Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

5. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma precedente.

Art. 75

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

2. Il Sindaco e il Segretario del Comune appongono in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

COMUNE DI FUTANI
Provincia di Salerno

STATUTO

COMUNE DI FUTANI - (Provincia di Salerno) - **Statuto comunale.**

INDICE	
TITOLO I	
PRINCIPI GENERALI	
Art. 1 Elementi Costitutivi	pag. 147
Art. 2 Territorio, gonfalone e stemma	pag. 147
Art. 3 Funzioni del Comune	pag. 147
Art. 4 Tutela della salute	pag. 147
Art. 5 Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico	pag. 148
Art. 6 Istruzione e cultura	pag. 148
Art. 7 Salvaguardia dell'ambiente	pag. 148
Art. 8 Sport e tempo libero	pag. 148
Art. 9 Assetto ed utilizzo del territorio	pag. 148
Art. 10 Sviluppo economico	pag. 148
Art. 11 Programmazione e forme di cooperazione	pag. 148
Art. 12 Partecipazione, informazione	pag. 148
Art. 13 Autonomia finanziaria	pag. 148
Art. 14 Servizi pubblici	pag. 148
Art. 15 Albo pretorio	pag. 149
TITOLO II	
GLI ORGANI DEL COMUNE	
CAPO I	
IL CONSIGLIO COMUNALE	
Art. 16 Organi elettivi	pag. 149
Art. 17 Consiglio comunale	pag. 149
Art. 18 Competenze ed attribuzioni	pag. 149
Art. 19 Convocazione del consiglio comunale	pag. 149
Art. 20 Ordine del giorno e avviso di convocazione	pag. 149
Art. 21 Numero legale per la validità delle deliberazioni	pag. 149
Art. 23 Commissioni	pag. 149
Art. 24 Attribuzioni delle commissioni	pag. 149
Art. 25 Consiglieri	pag. 150
Art. 26 Diritti e doveri dei consiglieri	pag. 150
Art. 27 Gruppi consiliari	pag. 150
CAPO II	
LA GIUNTA	
Art. 28 La giunta comunale	pag. 150
Art. 29 Elezioni e prerogative	pag. 150
Art. 30 Composizione della giunta	pag. 150
Art. 31 Funzionamento della giunta	pag. 150
Art. 32 Attribuzioni	pag. 150
Art. 33 Deliberazioni degli organi collegiali	pag. 151
CAPO III	
IL SINDACO	
Art. 34 Il sindaco	pag. 151
Art. 35 Attribuzioni di amministrazione	pag. 151
Art. 36 Attribuzioni di vigilanza	pag. 151
Art. 37 Attribuzioni di organizzazione	pag. 152

Art. 38 Vice sindaco e anzianità degli assessori	pag. 152
TITOLO III	
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI	
CAPO I	
UFFICI	
Art. 39 Principi strutturali e organizzativi	pag. 152
Art. 40 Organizzazione degli uffici e del personale	pag. 152
Art. 41 Regolamento degli uffici e servizi	pag. 152
Art. 42 Diritti e doveri dei dipendenti	pag. 152
CAPO II	
PERSONALE DIRETTIVO	
Art. 43 Direttore generale	pag. 153
Art. 44 Compiti del direttore generale	pag. 153
Art. 45 Funzioni del direttore generale	pag. 153
Art. 46 Responsabile degli uffici e dei servizi	pag. 153
Art. 47 Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi	pag. 153
CAPO III	
IL SEGRETARIO COMUNALE	
Art. 48 Segretario comunale	pag. 154
Art. 49 Funzioni del segretario comunale	pag. 154
Art. 50 Vicesegretario comunale	pag. 154
CAPO IV	
LA RESPONSABILITÀ	
Art. 51 Responsabilità verso il comune	pag. 154
Art. 52 Responsabilità verso terzi	pag. 154
Art. 53 Responsabilità dei contabili	pag. 154
CAPO V	
FINANZA E CONTABILITÀ	
Art. 54 Ordinamento	pag. 154
Art. 55 Attività finanziaria del comune	pag. 154
Art. 56 Amministrazione dei beni comunali	pag. 155
Art. 57 Bilancio comunale	pag. 155
Art. 58 Rendiconto della gestione	pag. 155
Art. 59 Attività contrattuale	pag. 155
Art. 60 Revisore dei conti	pag. 155
Art. 61 Tesoreria	pag. 155
TITOLO IV	
SERVIZI	
Art. 62 Forme di gestione	pag. 155
Art. 63 Gestione in economia	pag. 156
Art. 64 Azienda speciale	pag. 156
Art. 65 Istituzione	pag. 156
Art. 66 Il consiglio di amministrazione	pag. 156
Art. 67 Il presidente	pag. 156
Art. 68 Il direttore	pag. 156
Art. 69 Nomina e revoca	pag. 156
Art. 70 Società a prevalente capitale locale	pag. 156

Art. 71 Gestione associata dei servizi e delle funzioni	pag.	156
TITOLO V		
CONTROLLO INTERNO		
Art. 72 Principi e criteri	pag.	156
Art. 73 Revisore del conto	pag.	156
TITOLO VI		
ORDINAMENTO FUNZIONALE		
CAPO I		
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE		
Art. 74 Organizzazione sovracomunale	pag.	157
CAPO II		
FORME COLLABORATIVE		
Art. 75 Principio di collaborazione	pag.	157
Art. 76 Consorzi	pag.	157
Art. 78 Unione di comuni	pag.	157
Art. 79 Accordi di programma	pag.	157
TITOLO VII		
PARTECIPAZIONE POPOLARE		
Art. 80 Partecipazione	pag.	157
CAPO I		
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA		
Art. 81 Interventi nel procedimento amministrativo	pag.	157
Art. 82 Istanze	pag.	158
Art. 83 Petizioni	pag.	158
Art. 84 Proposte	pag.	158
CAPO II		
DIFENSORE CIVICO		
Art. 85 Ufficio difensore civico	pag.	158
Art. 86 Decadenza	pag.	158
Art. 87 Funzioni	pag.	158
Art. 88 Facoltà e prerogative	pag.	158
Art. 89 Relazione annuale	pag.	159
Art. 90 Indennità di funzione	pag.	159
CAPO III		
ASSOCIAZIONE E PARTECIPAZIONE		
Art. 91 Principi generali	pag.	159
Art. 92 Associazioni	pag.	159
Art. 93 Organismi di partecipazione	pag.	159
Art. 94 Incentivazione	pag.	159
CAPO IV		
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI		
Art. 95 Referendum	pag.	159
Art. 96 Effetti del referendum	pag.	159
Art. 97 Diritti di accesso	pag.	159
Art. 98 Diritto di informazione	pag.	159
CAPO V		
FORME DI PARTECIPAZIONE		
Art. 99 Commissione pari opportunità	pag.	160
Art. 100 Consulta anziani	pag.	160

Art. 101 Consulta per i diritti dell'infanzia	pag.	160
TITOLO VIII		
FUNZIONENORMATIVA		
Art. 102 Statuto	pag.	160
Art. 103 Regolamenti	pag.	160
Art. 104 Adeguamento delle fonti normative commerciali a leggi sopravvenute	pag.	160
Art. 105 Ordinanze	pag.	160
Art. 106 Norme transitorie e finali	pag.	160
TITOLO I		
PRINCIPI GENERALI		
Art. 1		
Elementi costitutivi		
1. Il comune di Futani è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica e del presente statuto.		
2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali o regionali		
3. Crede nei principi europeistici della pace e solidarietà		
Art. 2		
Territorio, gonfalone e stemma		
1. Il comune di Futani è costituito dal capoluogo e dalle frazioni di Castinatelli ed Eremiti storicamente riconosciute dalla Comunità.		
2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo in Corso Umberto I°.		
3. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone che sono quelli storicamente in uso. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati. Il Regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma.		
4. L'Amministrazione prenderà le opportune iniziative per individuare ed eliminare esistenti o insorgenti anomalie del territorio del Comune, per raggiungere un'armonica ed equilibrata strutturazione dello stesso.		
5. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione previa audizione della popolazione.		
Art. 3		
Funzioni del Comune		
1. Il Comune rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.		
2. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.		
3. Obiettivi preminenti del Comune sono lo sviluppo economico e sociale finalizzata all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti dei cittadini.		
Art. 4		
Tutela della salute		
1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.		
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.		

3. Collabora anche con altri enti locali per l'attivazione di progetti di assistenza socio sanitaria.

4. Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.

5. Ai fini di cui al precedente comma il Sindaco prende accordi con altri Comuni, con la provincia e con la Regione, nonché con le Unità Sanitarie Locali, anche per garantire l'assistenza medica, ostetrica e farmaceutica in tutte le ore del giorno e della notte.

Art. 5

Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune adotta le misure atte a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo, del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

3. Valorizza i centri storici di Futani, Eremiti e Castinatelli con iniziative e manifestazioni di carattere socio-culturale.

Art. 6

Istruzione e cultura

1. Il Comune offre i mezzi necessari alle scuole operanti sul territorio al fine di contribuire alla formazione educativa e culturale dei giovani; rende effettivo, con una adeguata assistenza scolastica, il diritto allo studio degli alunni frequentanti le scuole presenti sul territorio.

2. Il comune promuove e favorisce lo sviluppo del patrimonio culturale della Comunità, a tal fine può assumere anche il patrocinio di eventuali iniziative di privati, enti e associazioni.

3. Il Comune, onde favorire i fini di cui ai precedenti commi 1 e 2, assume le iniziative necessarie per l'istituzione di una biblioteca pubblica.

Art. 7

Salvaguardia dell'ambiente

1. Il Comune salvaguarda l'ambiente quale unica risorsa naturale che nella sua originalità assicurerà condizioni di benessere alla Comunità e nuove opportunità di sviluppo generale.

2. Il Comune di Futani è compreso nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (Legge quadro sulle aree protette n.394 del 6 dicembre 1991).

3. Il Comune di Futani collabora con gli organi dirigenziali dell'Ente Parco al fine di raggiungere i seguenti obiettivi: creare una cultura tra i cittadini di salvaguardia del territorio, promuovendo attività di formazione, informazione e comunicazione; valorizzare le emergenze naturali presenti sul territorio comunale; favorire lo sviluppo socio-economico della comunità locale, salvaguardando le attività lavorative tradizionali e favorendo la formazione di nuove professioni collegate con la salvaguardia ambientale.

Art. 8

Sport e tempo libero

1. Il comune incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

2. Per il raggiungimento di tali finalità il comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi, ai sensi dell'Art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142 I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinati dal regolamento, che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

Art. 9

Aspetto ed utilizzo del territorio

1. Il comune promuove ed attua un organico assetto del territorio.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica.

3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione.

5. Collabora con altri enti operanti sul territorio, per predisporre idonei strumenti di pronto intervento favorendo anche la costituzione di associazioni di volontari.

Art. 10

Sviluppo economico

1. Il comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato. adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più equa remunerazione del lavoro.

3. Promuove e favorisce iniziative atte a realizzare ipotesi di sviluppo turistico.

4. Promuove e favorisce le iniziative atte alla valorizzazione commerciale dei prodotti agricoli tipici della zona.

5. Il comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art. 11

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e agli strumenti della programmazione.

2. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello stato e della regione Campania, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti sul suo territorio.

3. I rapporti con gli altri comuni, con la provincia e con la regione sono informati ai principi di cooperazione, equoordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il comune può delegare, riservandosi la propria autonomia, di concerto con altri comuni proprie funzioni alla comunità montana o ad altri enti costituiti o da costituirsi.

Art.12

Partecipazione, informazione

1. Il comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della costituzione e dell'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne anche con la collaborazione di associazioni che perseguono gli stessi fini.

Art. 13

Autonomia finanziaria

1. Il Comune, nell'esercizio della potestà impositiva autonoma riconosciutagli dalla legge, si ispira al metodo della programmazione ed ai criteri dell'esplicita finalizzazione delle entrate e delle spese.

2. Nell'applicazione dei tributi e delle tariffe, il Comune agevola i ceti economicamente più deboli e privilegia gli interessi generali della comunità.

Art. 14**Servizi pubblici**

1. Il comune gestisce servizi propri ai sensi delle leggi vigenti e delle disposizioni contenute nel presente statuto.

Art. 15**Albo pretorio**

1. Il comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Il segretario comunale o un impiegato da lui delegato, è responsabile delle pubblicazioni.

TITOLO II**GLI ORGANI DEL COMUNE****CAPO I****IL CONSIGLIO COMUNALE****Art.16****Organi elettivi**

1. Sono organi elettivi del comune: il consiglio, la giunta ed il sindaco.

Art. 17**Consiglio comunale**

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo.

2. Il consiglio, costituito in conformità della legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 18**1. Competenze ed attribuzioni**

1. Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 19**Convocazione del consiglio comunale**

1. Il consiglio comunale è convocato dal sindaco che stabilisce anche la data dell'adunanza, salvo il caso di cui alla lett. b) del successivo comma 2 del presente articolo.

2. Il consiglio può essere convocato in via straordinaria:

- a) per iniziativa del sindaco, che ne fissa anche il giorno della seduta.

- b) per deliberazione della giunta comunale che fissa anche il giorno della seduta;

- c) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.

3. Nei casi di cui, alle precedenti lettere b) e c) deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta.

4. Se l'adunanza non viene tenuta entro il termine di venti giorni,

il consiglio può essere convocato con lo stesso ordine del giorno, dal più anziano di età fra i presentatori.

5. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Art. 20**Ordine del giorno e avviso di convocazione**

1. L'ordine del giorno delle adunanze del consiglio comunale è fissato dal sindaco.

2. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno allegato, deve essere affisso all'albo pretorio e notificato al domicilio dei consiglieri almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per la seduta. per i casi d'urgenza e per gli argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno, il termine di cui al precedente comma è di almeno ventiquattro ore.

Art. 21**Numero legale per la validità delle sedute**

1. Il consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. La seduta di seconda convocazione è valida se intervengano almeno cinque consiglieri.

3. Il consiglio non può deliberare, in sedute di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

a)-i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;

b)-coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 22**Numero legale per la validità delle deliberazioni**

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

a) coloro che si astengono;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

3. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 23**Commissioni**

1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale; può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

Art.24**Attribuzioni delle commissioni**

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.

3. La nomina del presidente delle commissioni è riservata al consiglio comunale.

4. Il Consiglio Comunale può istituire la nascita e lo sviluppo di una commissione che ha come fine la valorizzazione socio-culturale dei centri abitati di Eremiti, Castinatelli e Futani.

5. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) - le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del comune;

b) - forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

c) - metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 25

Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal più anziano di età.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono rassegnate, al sindaco, che deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del consiglio. Le dimissioni sono efficaci dalla loro presentazione e sono irrevocabili dalla presa d'atto del consiglio.

Art. 26

Diritti e doveri dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento", la cui emanazione del provvedimento è subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità ed alla successiva comunicazione alla giunta e ai capigruppo consiliari.

3. ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 27

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi composti da uno o più componenti, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

CAPO II

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 28

Giunta comunale

1. La giunta è l'organo di governo del comune.

2. impronta la propria attività ai principi della collegialità, della

trasparenza e della efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali del consiglio comunale.

4. Esamina collegialmente argomenti da proporre al consiglio comunale.

Art. 29

Elezioni e prerogative

1. La giunta è eletta nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, sulla base di un documento programmatico, presentato, al segretario del comune, almeno 5 giorni prima dell'adunanza del consiglio.

2. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

3. Il sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 30

Composizione della giunta

1. La giunta è composta dal sindaco e da 4 assessori.

2. Detti assessori potranno essere scelti anche tra i cittadini non facenti parte del consiglio comunale, residenti nel Comune, in possesso di riconosciuti requisiti di spiccata moralità preparazione adeguata e competenza amministrativa.

3. Gli assessori estranei partecipano al consiglio comunale senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

Art. 31

Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.

3. In caso di assenza o di impedimento del sindaco, presiede la giunta il vice-sindaco e in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, l'assessore anziano.

Art. 32

Attribuzioni

1. Alla giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del consiglio.

2. La giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto.

3. La giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

a)- propone al consiglio i regolamenti;

b)- approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al sindaco o al segretario;

c)- elabora linee d'indirizzo e predispone disegni e proposte, provvedimenti da sottoporre alla determinazione del consiglio;

d)- assume attività d'iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

e)- approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;

f)- elabora e propone al consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;

g)- nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;

h)- adotta provvedimenti di assunzioni, cessazioni e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;

i)- propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

l) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

m) autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;

n)- esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, dalla regione e dallo stato quando non espressamente attribuite dalle leggi e dallo statuto ad altro organo;

o)- approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del consiglio;

p)- riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.

3. La giunta altresì nell'esercizio di attribuzione organizzative:

a) decide in ordine a controversie di competenza funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente

b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale;

c) determina i misuratori ed i modelli di misurazione del controllo interno di gestione se deliberato dal consiglio, sentito il revisore del conto.

Art. 33

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone" il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente, dal segretario e dal componente più anziano di età, fra i presenti.

CAPO III

IL SINDACO

Art. 34

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica;

2. Egli ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive;

3. Rappresenta l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintendendo alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti;

4. Il sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

5. Il sindaco è competente sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici, degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici.

6. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 35

Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;

c) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

d) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

e) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della legge n.142/90 e successive modificazioni e integrazioni;

f) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti e quelle in materia di sanità e igiene;

g) nomina il segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo;

h) conferisce al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore, e revoca l'incarico stesso con provvedimento debitamente motivato e previa deliberazione della Giunta Comunale;

i) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili. il sindaco è competente sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici, degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici.

Art. 36

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati.

b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;

e) collabora con il revisore dei conti del comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti dell'istituzione;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 37

Attribuzioni di organizzazione

1. Il sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del consiglio comunale, sentita la giunta, e lo presiede ai sensi del regolamento. quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri provvede alla convocazione;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

d) propone argomenti da trattare e dispone, con atto formale o informale, la convocazione della giunta e la presiede;

e) ha poteri di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori (e/o a consiglieri comunali);

f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori al segretario comunale;

g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.

Art. 38

Vice sindaco e anzianità degli assessori

1. Il vice sindaco è l'assessore che riceve dal sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento.

2. gli assessori, in caso di assenza o impedimento del sindaco e del vice sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di anzianità stabilito da una dichiarazione nel documento programmatico.

3. qualora la dichiarazione di cui al precedente comma non sia stata fatta, assessore anziano è il più anziano di età degli assessori.

4. delle deleghe rilasciate al vice sindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

TITOLO III

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I

UFFICI

Art. 39

Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'am-

bito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 40

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 41

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 42

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati; egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministratore degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione pro-

fessionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non continuabile ed urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II

PERSONALE DIRETTIVO

Art. 43

Direttore generale

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Art. 44

Compiti del direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.

2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.

Art. 45

Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale predisporre la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) - predisporre, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;

c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, di congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandanti alla competenza del sindaco o dei servizi;

g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito.

i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

j) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere.

Art. 46

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

4. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.

Art. 47

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri.

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

k) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

l) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

m) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

n) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;

o) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui l'art. 38 della legge n.142/1990;

p) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento.

q) provvedono a dare pronta esecuzione delle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;

r) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

s) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i

recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco;

t) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;

u) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessari direttive per il loro corretto espletamento.

CAPO III

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 48

Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione dell'ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

5. Al segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 10 della Legge n.127/1997.

6. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art.51 bis della legge n.142/1997 aggiunto dall'art.6 comma 10 della legge 15 maggio 1997/127. Allo stesso viene corrisposta una indennità determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

Art. 49

Funzioni del segretario comunale

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.

2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico- giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria, l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal sindaco.

Art. 50

Vicesegretario comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vice-

segretario individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente, aventi i requisiti ed i titoli uguali a quelli del segretario generale.

2. Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

CAPO IV

LA RESPONSABILITÀ

Art. 51

Responsabilità verso il comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad altro responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.

Art. 52

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 53

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 54

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà, impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 55

Attività finanziaria del comune

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo delle comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 56**Amministrazione dei beni comunali**

1. Il sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario e al ragioniere del comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossione di crediti, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 57**Bilancio comunale**

1. L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità

2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura dei programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 58**Rendiconto della gestione**

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime la valutazione di efficacia dell'azione condotta

sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 59**Attività contrattuale**

1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alla locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 60**Revisore dei conti**

1. Il consiglio comunale elegge il revisore, con voto limitato a 1 candidato, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempimento nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art. 20 del dlgs 3 febbraio 1993 n. 29.

Art. 61**Tesoreria**

1. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro 15 giorni;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, del regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

TITOLO IV**SERVIZI****Art. 62****Forme di gestione**

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, a costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata, mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

6. Il consiglio comunale può delegare alla comunità montana l'organizzazione e la gestione di funzioni o servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

Art. 63

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 64

Azienda speciale

1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, quest'ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze amministrative.

Art. 65

Istituzione

1. Il consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al 1 comma determina, altresì, a dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

Art. 66

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal consiglio comunale, fuori dal proprio seno, an-

che in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e con provate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti del regolamento.

Art. 67

Il presidente

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio d'amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Art. 68

Il direttore

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla giunta con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 69

Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto sottoscritto da almeno un quinto dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario comunale almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

3. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del sindaco, o di un quinto dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 70

Società a prevalente capitale locale

1. Negli statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il comune.

Art. 71

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il comune sviluppa rapporti con altri comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO V

CONTROLLO INTERNO

Art. 72

Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti, contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. È facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi

e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni al controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art. 73

Revisore del conto

1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità prevista dalla stessa.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle s p a.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

TITOLO VI

ORDINAMENTO FUNZIONALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 74

Organizzazione sovracomunale

1. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la comunità montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

CAPO II

FORME COLLABORATIVE

Art. 75

Principio di collaborazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 76

Convenzioni

1. Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione o la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 77

Consorzi

1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, può promuovere la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 61, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 78

Unione di comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 60 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire, nelle forme e con finalità previsti dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

2. Il comune può proporre la trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni in previsione della fusione dei comuni costituenti tali enti.

Art. 79

Accordi di programma

1. Il comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi, speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

TITOLO VII

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 80

Partecipazione

1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini di attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. l'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

CAPO I

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 81

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini e i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi super individuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. qualora sussistano particolari esigenze di celerità o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui la comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. la giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 82

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal sindaco o dal segretario o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 83

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 67 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede all'esame e predispone le modalità di intervento del comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 30 della presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. il sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento

espreso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 84

Proposte

1. Cinquanta elettori possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro venti giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. l'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro quaranta giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

CAPO II

DIFENSORE CIVICO

Art. 85

Ufficio difensore civico

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la provincia di Salerno, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, proibita e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

4. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Non può essere nominato difensore civico: chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale; i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici; i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi; chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale; chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.

Art. 86

Decadenza

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.

3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere.

Art. 87

Funzioni

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.

3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 17, comma 38 della legge 15 maggio 1997 n. 127 secondo le modalità previste dall'art. 17, comma 39, dell'ultima legge citata.

Art. 88

Facoltà e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5. Il difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

6. È facoltà del difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della p.a. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

Art. 89

Relazione annuale

1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale.

4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al sindaco affinché siano discussi nel consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.

Art. 90

Indennità di funzione

1. Al difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal consiglio comunale.

CAPO III

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 91

Principi generali

1. Il comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 93, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione del proce-

dimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal consiglio comunale.

Art. 92

Associazioni

1. La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per fini di cui al precedente articolo, le associazioni che o per sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere presiedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 93

Organismi di partecipazione

1. Il comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini, tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 94

Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico professionale e organizzativo.

CAPO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 95

Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria negli ultimi cinque anni.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere: a) il 10% del corpo elettorale; b) il consiglio comunale.

4. Il consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 96

Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

Art. 97

Diritti di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli

esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 98

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO V

FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 99

Commissione pari opportunità

1. Per l'effettiva attuazione del principio di pari opportunità stabilito dall'art. 3 della Costituzione e dalla Legge 125 del 1991, è istituita la Commissione Comunale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra donna e uomo e per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne.

2. Le modalità di attuazione saranno disciplinate dal Regolamento.

3. Sarà assicurata ove possibile la presenza di almeno una donna in tutti gli organi Competenti.

Art. 100

Consulta Anziani

1. La consulta degli Anziani viene eletta ai sensi dell'art.2 della Legge Regionale n.21 del 18/10/1989.

Art. 101

Consulta per i diritti dell'Infanzia

1. La Consulta per i diritti dell'Infanzia nasce per migliorare le condizioni di vita delle future generazioni, per creare una tensione non solo ideale alla giustizia ed alla umanità nei comportamenti.

2. Il Comune fa propria ed accetta come supporto legale per il trattamento dei bambini, sia quanto detto nella "Dichiarazione dei Diritti dei bambini", approvata dall'ONU il 20/11/1959, sia quanto poi si è andato sviluppando con la "Convenzione sui Diritti del bambino" adottata all'unanimità dall'ONU il 20/11/89 ed entrata in vigore, come legge internazionale, nel 1990.

3. Inoltre L'UNICEF, sarà punto di riferimento costante per l'elaborazione delle linee programmatiche per gli interventi a favore dell'infanzia.

4. Per passare agevolmente dal piano delle idee e dei principi a quella fase della realtà locale è costituita la Consulta comunale per i Diritti dell'infanzia. Essa è presieduta dal Sindaco o suo delegato. La sua composizione e la sua attività è ordinata per Regolamento. La Consulta ha il compito di:

a) definire le linee programmatiche del Piano Comunale per l'infanzia fornendo alla Giunta Municipale utili indicazioni per

b) contribuire all'attuazione del Piano stesso.

d) di promuovere una maggiore collaborazione tra le diverse istituzioni presenti sul territorio per la tutela dell'infanzia;

e) di favorire un attento coordinamento degli interventi comunali settoriali, proponendosi come referente per i vari assessorati.

TITOLO VIII

FUNZIONENORMATIVA

Art. 102

Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.

2. Il consiglio comunale può revisionare lo statuto. le deliberazioni di revisione sono approvate dal consiglio comunale con le modalità di cui all'Art. 4, comma 3 della legge 142/90.

3. Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 103

Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'Art. 69 del presente statuto.

5. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum con effetti anche abrogativi nei limiti e secondo le modalità prescritte nel precedente art. 73.

6. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

7. i regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. i regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 104

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella costituzione- nella legge 08 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 105

Ordinanze

1. Il sindaco emana ordinanze di carattere ordinario in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 01 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda con-

sultarle.

4. Il sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per finalità di cui al comma 2 dell'Art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. in caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

6. quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Art. 106

Norme transitorie e finali

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge, da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo statuto. fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo statuto.
